REPERTORIO

DEL

DRITTO PATRIO TOSCANO

VIGENTE

OSSIA

SPOGLIO ALFABETICO E LETTERALE

DELLE PIÙ INTERESSANTI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

VEGLIANTI

NEL GRANDUCATO

IN MATERIE TANTO CIVILI CHE AMMINISTRATIVE

CON LA SOMMARIA INDICAZIONE

DELLA STATISTICA DELLE DIVERSE COMUNITÀ

DELLA TOSCANA

EDIZIONE SECONDA

RIVEDUTA, CORRETTA ED ACCRESCIUTA DAL COMPILATORE

TOMO TERZO

FIRENZE

PER AURELIANO GIULIANI

1836.

La presente Opera con benigno Sovrano Rescritto del 4. Aprile 1832. è stata onorata del privilegio della privativa della stampa.

CO' TIPI DELLA STAMPERIA GRANDUCALE

REPERTORIO

DEL

DRITTO PATRIO TOSCANO

VIGENTE

C

COMUNITA' del Gran-Ducato. Organizzazione e Riforme in genere. (a)

1. — Considerando Noi quanto sia conforme al buon ordine ed alle regole di giustizia che gli affari economici siano diretti ed amministrati da quelli che vi hanno il principale interesse, ci siamo determinati a concedere a tutte le Comunità del Contado fiorentino (b) la facoltà di governare le loro aziende per mezzo

(a) *Questa prima caratteristica „* Comunita' *„ non somministra che l'esordio delle costituzioni comunali Leopoldine, e di quelle che nel* 1816. *vi portarono considerabili riforme.*

(b) *Le stesse disposizioni emanate per il Contado furono in seguito pubblicate ed estese al territorio del Distretto fiorentino, alla Provincia Pisana, ed allo Stato di Siena, avendo la esperienza di pochi anni servito per provare la verità di quanto il sommo Legislatore aveva supposto nel proemio di questa legge.*

dei loro respettivi Magistrati e Ministri, senza quella stretta dipendenza che hanno avuto fin'ora dalla Camera delle Comunità di Firenze; confidando che la cognizione più precisa dei loro bisogni, e la libertà che avranno i Comunisti di esaminare lo stato dell'entrate e delle spese, e la distribuzione delle tasse e gravezze, e di dire il loro sentimento, animerà il loro zelo e premura in servizio delle medesime: a tale oggetto abbiamo risoluto di dare il seguente Regolamento, derogando ec. (*Motupr.* 26. *Maggio* 1774. *in princ.*) (a)

2. — Sopprimiamo in primo luogo tutte le Magistrature comunitative di Gonfaloniere e Rappresentanti o Priori, ed i Consiglj generali formati fin'ora a seconda degli ordini e consuetudini locali tanto nei Vicariati, che nelle Potesterie, e Comunità, e creiamo in ciascuna delle Comunità del Contado fiorentino una nuova Magistratura composta di un Gonfaloniere e più rappresentanti tutti con voto eguale; come pure creiamo in ciascuna di esse un Consiglio generale che sarà formato dai Residenti del Magistrato comunit. e da più Deputati dei Popoli componenti la respettiva Comunità, tutti parimente con voto eguale. (*L. d. Art.* 1.)

3. — Alla detta Magistratura intendiamo di conferire tutti i dritti e prerogative dei Residenti, che per qualunque titolo fos-

(a) ,, *Tra i Corpi morali meritevoli delle particolari premure e vigi-*
,, *lanza del Governo furono considerati anche i diversi collegj e magistrati*
,, *civici, il complesso dei quali forma nel Granducato a certi determinati*
,, *effetti una rappresentanza nazionale. La troppo servile dipendenza dal*
,, *Magistrato dei Nove, e da altri simili a cui erano stati sottoposti, e*
,, *che veniva a toglierli la libertà di regolare le necessarie imposte in*
,, *quella guisa che ai medesimi fosse sembrata più opportuna, e di erogare*
,, *il prodotto di queste, e dei propri fondi in quell' uso da essi ricono-*
,, *sciuto il più utile, richiedeva il comun bene che venisse generalmente*
,, *abolita. . . . . . E quantunque lo scopo principale prefisso nella emana-*
,, *zione dei nuovi Regolamenti sì generali che particolari fosse quello di*
,, *commettere pienamente ai Comunisti l' amministrazione dei patrimonj*
,, *delle respettive Comunità, non si mancò ad un tempo stesso di unirvi*
,, *diversi secondarj provvedimenti, che vennero ad accrescere non poco la*
,, *utilità dei primi. . . . . .* ,, Memorie sul Governo della Toscana sotto il Regno del Gran.Duca Pietro Leopoldo. § *Legislaz. Comunit. pag.* 66.

sero per gli statuti e ordini fin quì stati soliti intervenire a costituire la Magistratura delle Comunità del Contado fiorentino, salvo quanto ci piacerà d' ingiungere al Consiglio generale instituito come sopra. (d. *Art.* 2.)

4. — Le vicende di una lunga guerra, di cui dovettero sentire gli effetti anche i nostri Stati Granducali, avendo fatto sparire quella diversità di titoli, privilegj, ed esenzioni che influirono nell'applicazione dei Regolamenti speciali a ciascuna delle Comunità del Gran-Ducato, e le variate circostanze dei tempi rendendo utile qualche modificazione ai Regolam. generali per oggetto non tanto della più giusta perequazione delle imposte, o sia del dazio, come ancora per assicurare sempre più il miglior sistema economico dell'amministrazioni comunitative, sentito il nostro Consiglio di Stato, siamo venuti nella determinazione di ordinare, conforme ordiniamo con la pienezza della nostra autorità, che siano osservate in tutto il Gran-Ducato le seguenti disposizioni, derogando nelle parti contrarie, ed in quanto faccia di bisogno, ai predetti Regolamenti generali, ed a qualunque altro particolare delle respettive Comunità. (*Motup.* 16. *Settembre* 1816. *in princ.* (a)

COMUNITA'. Rapporti Residenziali.

Sommario

Tratte 1. 11. *segg.* 21. *segg.* 54. *segg.* 69. *segg.* 47.
Imborsazione. 2. *segg.* 26. 42. 74. 75. 47.

(a) *L'espressioni derogatorie con le quali è chiuso il proemio di questa Legge, aveano sul principio scoraggito non poco il compilatore di questo Repertorio, poichè si vedeva comparire dinanzi un' immensità di ordini da esaminare, confrontare, e scegliere: Ma dopo di aver formato tante separate caratteristiche in ciò che appella alle Camere, al Gonfaloniere, alle Cancellerie, al Camarlingato, alle Tasse Regie ec., essendosi determinato di formare della parola Comunità cinque separate sezioni, ed in queste avendo inserito con ordine periodico di data quanto nei respettivi rapporti venne in più tempi emanato, si lusinga di esser giunto allo scopo prefissosi, di presentar cioè al lettore con un ordine migliore le disposizioni vigenti in proposito.*

Sostituzioni 15. 24. 31. *segg.* 45. 48. 50. 66. 73. 78.
Dispense dalla residenza 16. 30. 36. 46. 48. 50. 66. 73. 78.
Divieto 18. 24. 25. 28. 30. 37. 39. 40. 44. 51. 68. 76. 77.
Durata dell' impiego 59.
Censo necessario per risedere 3. 27. 41. 65.
Corpi morali 4. 31. 42. 46.
Età richiesta per risedere 38. 43. 63.
Pupilli e donne 38. 43.
Arti vilissime, divieto 18. 51. 53.
Gonfaloniere 52.
Indennizzazione d'impiego concessa ai priori 61.

1. — Tanto per la formazione del Magistrato comunit. che del Consiglio generale vogliamo che si tenga il metodo e forma di semplice *tratta*, o sia estrazione dalle respettive borse di quei soggetti che a forma dei respettivi ordini vi dovranno risedere. (*Motup.* 23. *Maggio* 1774. *Art.* 5.) (a)

2. — Per la formazione di detto Magistrato, ed estrazione dei soggetti che in esso dovranno risedere, ordiniamo che in ciascuna delle stesse Comun. sia formata Comun. per Comun. una borsa, la quale contenga in tante polizze o cedole distinte i nomi di tutti quelli che possederanno beni stabili descritti o non descritti ai respettivi campioni o tomi di Decimino delle loro Comun., di qualunque natura sieno i beni, purchè situati e compresi nel respettivo territorio, e di qualunque stato, grado o condizione sieno i possidenti dei medesimi beni, o stanziati ed abitanti familiarmente in qualsivoglia parte del territorio, o non abitanti e lontani. (d. *Art.* 6.) V. § 72.

3. — Restino per esclusi dall' imborsazione suddetta tutti quelli che non possederanno nella loro respettiva Comun. almeno tanti beni stabili da contribuire sulla rendita de' medesimi in proporzione di un fiorino di decima o lira di Decimino (b), ma non

(a) *Il Regolamento generale comunit., dei quali il primo ad esser pubblicato fu il presente Motup., contengono tutti le medesime disposizioni, e solo differiscono per l' inversione quasi generale degli articoli in essi compresi.*

(b) *Il quantitativo del possesso è determinato dai Regolam. particolari, ed è stato raddoppiato dalla Riforma del* 1816. *V.* § 65.

per questo tali possessori saranno liberi dal concorrere e contribuire per la loro tangente alle imposte comunit. (d. *Art.* 7.)

4. — Nelle suddette borse vogliamo che sieno respettivamente imborsati con tutti gli altri possessori anche i Luoghi pii o Corpi laicali, le Comun. ed altre aziende comunit. possidenti beni stabili, anche il Fisco, la Religione di S. Stefano, le Commende, il Nostro scrittojo delle Possessioni, e precisamente tutti i patrimonj Ecclesiastici, purchè i loro beni sieno descritti o da descriversi al Decimino colla massa suddetta di lire una almeno. (d. *Art.* 8.)

5. — Incontrandosi tra'possessori in qualsivoglia delle dette Comun. persone ecclesiastiche o benefiziate, o Corpi ecclesiastici, o Amministratori de'loro beni, non s'imborserà il nome degli Ecclesiastici o loro Amministratori, ma bensì il nome della Chiesa, Benefizio, Convento, o Religione che respettivamente possedesse i beni. Lo stesso si praticherà per tutti i Corpi laici che si trovassero respettivamente possidenti nelle stesse surriferite Comun. Ma quando si trattasse di beni proprj patrimoniali, goduti e posseduti da persone Ecclesiastiche, allora sarà imborsato il nome di tali persone. (d. *Art.* 9.)

6. — Quei possessori da imborsarsi nel modo predetto, i beni de'quali saranno trovati descritti come goduti in comunione da più persone che ne fossero attuali padroni, vogliamo che non s'imborsino tutti, ma bensì un solo nome di essi, cioè quello che sia il più vecchio d'età, o che agisca in forma di capo di famiglia o società loro. Lasciasi però alla facoltà del Magistrato, del Gonfaloniere e Rappresentanti l'ammettere uno dei socj o compadroni in luogo dell'altro, quando ne sia fatta formale istanza dalle parti in tale affare interessate. (d. *Art.* 10.)

7. — Per la creazione del Consiglio generale ed estrazione dei soggetti che vi dovranno risedere unitamente colla Magistratura comunitativa, vogliamo che in ciascheduna di dette Comun. si formino tante borse, quanti sono i Popoli, Ville, Comuni ed Opere costituenti il respettivo territorio, dei quali resta fissato il numero Comun. per Comun. dai Regolam. locali, che saranno pubblicati insieme col presente Motuproprio; e ciascuna di que-

ste borse popolari dovrà chiamarsi e distinguersi col nome del Popolo, Comune ec. a cui apparterrà. (d. *Art.* 11.)

8. — In ciascheduna delle predette borse popolari saranno Popolo per Popolo, o Comune per Comune inclusi in tante cedole o polizze distinte i nomi di tutti i capi di famiglia tanto delle famiglie de' contadini o lavoratori di terre, che delle famiglie d'artigiani, oltre i nomi di tutti i possidenti beni stabili, nessuno eccettuato; di maniera tale che ciascuno di tali Popoli o Comuni avrà la sua borsa distinta che comprender deve tutti i capi di famiglia abitanti e componenti il suo Popolo, e tutti i nomi de' possessori di beni stabili situati nel medesimo, ancorchè assenti e non familiarmente abitanti. (d. *Art.* 12.)

9. — Il numero dei soggetti che dovranno essere estratti annualmente dalle predette borse comunit. per costituire la Magistratura, come pure il numero dei soggetti da estrarsi ogni anno per comporre il Consiglio generale, viene determinato nei Regol. locali sopraccennati. (d. *Art.* 13.)

10. — Tanto la borsa stabilita come sopra in ogni Comun. per la formazione del Magistrato comunit., come pure le borse popolari, e la borsa dei Revisori, della quale si parlerà in appresso, dovranno conservarsi in quel luogo che sarà fissato Comun. per Comun. dai Regolam. locali, e dovranno tenersi custodite e serrate a due chiavi, una delle quali starà presso il respettivo Gonfaloniere pro tempore, e l'altra presso il respettivo Cancell. comunit. (d. *Art.* 14.)

11. — Le tratte o estrazioni vogliamo che siano fatte avanti il Magistrato comunitativo sempre tanto anticipatamente quanto sarà trovato conveniente all'opportunità delle circostanze, e specialmente all' oggetto di potere intimare in tempo le persone estratte, e fare altri simili atti necessarj. (d. *Art.* 15.)

12. — Le suddette tratte fatte come sopra tanto pel Magistrato che pel Consiglio generale non avranno bisogno per esser valide dell'approvazione del Tribunale della Camera delle Comunità, nè del Soprassindaco e Soprintendente, nè di qualunque Tribunale o Magistrato, ma vogliamo che siano autenticate col decreto o deliberazione del respettivo Magistrato comunitativo,

avanti del quale dovranno farsi tanto le imborsazioni che le estrazioni, e tutti gli atti necessarj per le medesime. (d. *Art.* 16.)

13. — Estratti che saranno legittimamente i suddetti Residenti nella Magistratura del Gonfaloniere e Rappresentanti al tempo che secondo gli ordini caderanno tali estrazioni, dovrà il respettivo Cancelliere comunit. volta per volta mandarne la notizia al Soprassindaco co'nomi de'respettivi soggetti. (d. *Art.* 17.)

14. — Chiunque sarà estratto come sopra Gonfaloniere o Rappresentante per risedere nella Magistratura comunit. oppure Deputato di Popolo per risedere nel Consiglio generale, nel caso che non accetti l'uffizio, dovrà pagare a titolo di rifiuto lire cento, da andare a benefizio della sua respettiva Comun. E qualora tanti degl'imborsati ed estratti capaci di risedere nella Magistratura comunit. avessero rifiutato legittimamente a forma dei presenti ordini, dimodochè non rimanesse il numero sufficiente a formare la Magistratura, si dovrà tornare ad imborsarli tutti, e farne nuova tratta, ed agli estratti far nuove intimazioni, quali non accettando, pagheranno nuovamente i rifiuti alla regola e forma prescritta di sopra; e così dovrà sempre continuarsi a rinnovare le tratte sino a tanto che si trovi chi accetti gli uffizj suddetti: dovendosi frattanto in simili casi continuare la residenza del vecchio Magistrato, acciò la Comunità non rimanga senza servizio. La stessa regola si osservi anche rispetto al Consiglio generale. (d. *Art.* 18.)

15. — E quando venga estratto il nome di qualche Chiesa o Benefizio, oppure il nome di qualche Ecclesiastico possidente in proprio, sia pel Magistrato, sia pel Consiglio generale, sarà in libertà del Rettore della Chiesa o Benefizio, come pure dell'Ecclesiastico possidente, di risedere in persona nel Magistrato, o respettivamente nel Consiglio generale. Venendo poi estratto il nome di qualche Convento o Religione, dello Scrittojo delle possessioni, del Fisco, della Religione di S. Stefano, di Spedali o di qualunque altro Corpo laico o ecclesiastico, dovrà il Convento o la Religione, come pure qualunque altro Corpo laico o ecclesiastico, surrogare a suo piacere e nominare una persona della respettiva Comun. a risedere per esso e rappresentarlo, ma di quelle però che siano capaci a forma del presente Regolamento di risedere

nel posto al quale venissero nominati, e che non siano allora residenti, affinchè una medesima persona non abbia mai più d'una voce nei partiti. Un istesso obbligo di surrogar il residente; a' termini di quanto sopra, viene imposto anche alle donne che non sono per loro stesse capaci di risedere. (d. *Art.* 19.)

16. — Tutti gl'impiegati all'attuale nostro servizio, ed insieme descritti a'nostri ruoli con provvisioni ed incumbenze d'impieghi di esercizio continuo, saranno dispensati dall'obbligo di risedere nella Magistratura e nel Consiglio generale, e dall'esercitare le altre cariche ed uffizj di dette Comunità, e dal pagare conseguentemente la tassa di rifiuto; con dichiarazione espressa che le Magistrature temporanee della Città di Firenze non devono dispensare i residenti nelle medesime dall'obbligo di accettare i posti nei Magistrati e Consiglj comunit. e gl'impieghi stabiliti dai presenti Regolamenti, nè dal pagar la Tassa di Lire cento in caso di rifiutarli. (d. *Art.* 84.)

17. — E confermiamo l'esenzione accordata con Motuproprio del dì 5. Aprile 1773. ai possessori in dette Comunità, impiegati al servizio di S. M. il Re delle due Sicilie, o dimoranti nel Regno di Napoli, dall'obbligo di accettare ed esercitarne gli Uffizj ed impieghi comunit., e conseguentemente dal pagamento del rifiuto; quanto l'altra consimile concessa con Motup. de' 28. Febbrajo 1774. a quei possessori che fossero all'attuale servizio di S. M. l'Imperatrice Regina Apostolica nostra Augustissima genitrice. (d. *Art.* 85.)

18. — Sarà in facoltà dei respettivi Magistrati il dare divieto dal risedere nelle loro Magistrature e Consiglj generali a tutte quelle persone, le quali esercitassero arti o mestieri di quelli che spesso dagli antichi statuti o comunemente sono reputati vilissimi e non onorati. Volendo che di ciò venga fatta dichiarazione e decreto volta per volta dal respettivo Magistrato comunit., davanti il quale fosse seguita la tratta di alcuna di tali persone. (d. *Art.* 86.) (a)

(a) *Il Cancelliere deve in simili occasioni insinuare al Magistrato di fare un uso discreto e ragionevole di tal facoltà, perchè il divieto o esclusione non si estenda niente più di quello che porta lo spirito della Legge* (*Il.* 1. *Settembre* 1777. *Art.* 11.) *V.* § 53.

19. — Quelli, i quali saranno nelle borse delle Magistrature ed Uffizj delle Comunità, e non abiteranno famigliarmente nei respettivi Territorj delle medesime, onde si trovassero assenti nel tempo di loro estrazione, dovranno con discreto e breve termine essere intimati ad accettarli ed esercitarli, o ad averli rifiutati e pagato il rifiuto, senz'altra formalità nè istanza, e secondo il privilegio accordato alle Comunità. Dichiarando che dovrà essere sufficiente ad aversi per eseguita una tale notificazione l'esserne stata fatta istanza dal Cancelliere al Giusdicente, e da questo trasmessa all'intimato pei canali soliti, notorj e regolari di poste o procacci del pubblico, stabiliti pel recapito delle corrispondenze e lettere. (d. *Art.* 96.)

20. — Serva peraltro d'istruzione ai Cancellieri delle suddette Comun. come all'occasione che vengono estratte o elette persone assenti come sopra, dovrà, oltre la Notificaz. prescritta di sopra, far avvisare anche direttamente e notificare la seguita estrazione ai fattori o altre persone che con altro nome avessero l'amministrazione dei beni, pei quali il possessore estratto a qualche uffizio venisse intimato ad accettarlo ed esercitarlo, o a rifiutarlo, esprimendo il Cancelliere che la detta notif. vien fatta acciò il principale estratto possa esserne tanto più presto inteso. (d. *Art.* 97.)

21. — Sarà cura speciale di ogni Cancelliere d'invigilare esattamente che alle respettive scadenze siano fatte le tratte e respettive elezioni dei soggetti che devono risedere nelle Magistrature comunit., o coprire impieghi di dipendenza delle medesime, secondochè viene ordinato nei Regolamenti generali, affinchè gli affari pubblici restino esattamente adempiti. (*Il.* 16. *Novembre* 1779. *Art.* 12.)

22. — Sarà incombenza dei respettivi Cancellieri il procurare che i soggetti che saranno stati estratti a risedere nelle Magistrature comunit. e nel Consiglio generale, dopochè avranno accettato il loro uffizio, prendano il possesso delle loro cariche ai debiti tempi. (dd. *Art.* 13.)

23. — Nell'ingresso del loro uffizio, dopo che il Cancelliere avrà dato ai medesimi il giuramento in forma valida di bene e fedelmente governare gli affari della loro Comunità, sarà preciso

dovere del medesimo d'istruirli sull'adempimento degli obblighi di quell'uffizio, esortandoli insieme a provvedersi di buoni Amministratori ed impiegati al servizio della Comunità e Luoghi pii, e Patrimonj comunitat. respettivamente. (dd. *Art.* 14.)

24. — Qualora dalle borse di qualche Comunità venisse estratta la polizza di qualche possessore Ebreo per risedere nel Magistrato del Gonfaloniere e Priori, o per esercitare alcuna delle cariche istituite dai nuovi Regolamenti, dovrà surrogarsi altro soggetto nel termine che viene accordato alle donne e ai Corpi laici; e ciò in vigore del Motup. de'6. Decembre 1774. E qualora venissero tratti i nomi degli Ebrei per risedere nel Consiglio generale, saranno abili e capaci in conformità del disposto dal Motuproprio de'7. Luglio 1778. (dd. *Art.* 15.)

25. — Rispetto poi alla facoltà accordata ai Magistrati comunit. di dar divieto dal risedere a chi esercitasse mestieri non onorati, dovranno i Magistrati predetti avere in veduta, che in questa disposizione non sono comprese quelle persone che si danno alla mercatura, per quanto questa possa cadere sopra generi usuali o comuni, o fanno per loro conto esercitare per mezzo d'altri qualche arte, benchè sia di quelle reputate vilissime o non onorate, e che vi abbiano dell'interesse; ma solo quelli che attualmente impiegano l'opera loro personale nell'esercizio di arti vilissime, o che non sia decorso l'anno prescritto dal dì della cessazione dell'esercizio predetto, con farne di tutto l'opportuno decreto: e ciò in esecuzione del contenuto nel biglietto della Segreteria di Finanze diretto al Senator Soprassindaco ec. in data de'24. Novembre 1777. (dd. *Art.* 17.)

26. — Potranno esser ammessi a risedere nel Magistrato, e respettivamente nel Consiglio generale i Rettori di Chiese e di Benefizj, ed i Cherici e Sacerdoti secolari possidenti in proprio, che abbiano la quantità di possessione ricercata dai Regolamenti comunit., e ciò in adempimento al Motup. de'24. Novembre 1777. nonostante quanto era stato disposto con i Motup. del dì 10. Aprile 1775. e 13. Febbrajo 1776.; e non risedendo, o non surrogando, saranno sottoposti alla pena del rifiuto, e rispetto all'abito o vestito per l'adunanza dovranno uniformarsi al disposto dai Regolamenti comunit. (dd. *Art.* 18.)

27. — Nella quantità di possessione prescritta dai nuovi Regolamenti per le imborsazioni, dovranno considerarsi anco i beni livellarj e gli affitti a lungo tempo, dei quali deve esser fatta la voltura in testa dei respettivi conduttori; e sotto il nome del padrone diretto in ogni caso d'estrazione dovrà intendersi disegnato ed estratto il nome dei respettivi conduttori. (dd. *Art.* 19.)

28. — In conformità di quanto viene ordinato col Rescritto de' 17. Giugno 1776. non sarà dato divieto dai Magistrati comunitativi a quei soggetti che fossero tratti a risedere nel Consiglio generale nel tempo stesso che in quella Comunità, o altrove, esercitassero le cariche di Provveditore di strade, di Camarlingo, di Deputato, o di Revisore alle imposizioni; confermando in questa parte quanto è stato ordinato col Rescritto de' 17. Luglio 1775., senza però che s'intendano sottoposti al pagamento del rifiuto qualora non volessero accettare; e le cariche predette saranno sempre riguardate come incompatibili con l'uffizio di residente nei Magistrati comunit., e perciò in tal caso sarà dato divieto all'estratto, e sarà proceduto a nuova tratta. (dd. *Art.* 20.)

29. — Saranno esenti dalla tassa del rifiuto, e inabili a risedere nelle Magistrature comunit. non solo i Pupilli, sopra i quali è espressamente dichiarato all'Art. di num. 13. del Regolamnnto generale per le Comunità del Distretto del dì 29. Settembre 1774., ma ancora i sottoposti, in conformità di quanto è disposto col Rescritto del dì 25. Giugno 1776. (dd. *Art.* 21.)

30. — Saranno pure esenti, e dispensati dall'accettare uffizj e impieghi comunit., e dal pagare la tassa di rifiuto, tutti i Comunisti della Montagna, che si troveranno nella necessità di portarsi in Maremma con i loro bestiami, purchè tale necessità sia riconosciuta per vera e legittima dal respettivo Magistrato comunit. per mezzo di sua deliberazione, e confermata con decreto del Giusdicente locale, che dovrà proferirlo *gratis*, e senza spesa alcuna, dopo che avrà presa cognizione della necessità predetta; e ciò in adempimento al contenuto nel Motuproprio de' 20. Aprile 1779. partecipato con la Circ. de' 12. Maggio 1779. (dd. *Art.* 22.)

31. — Venendo tratto a riseder nel Magistrato comunit. o Consiglio generale il nome di un Monastero di Monache, dovrà

nominarsi il sostituto dagli Operaj in forma legittima, dovendosi questo considerare come un dritto dipendente dall' amministrazione dei beni pei quali sono imborsati i respettivi Monasteri. (dd. *Art.* 23.)

32. — Parimente, essendo tratto a risedere qualunque Corpo, Collegio, o Università, dovrà eleggersi il sostitnto legittimamente dalle persone o corpi rappresentanti il medesimo. (dd. *Art.* 24.)

33. — Nel caso che sia tratta la polizza di uno già morto, o che abbia alienato i beni pei quali era stato imborsato, dovrà intendersi tratto e disegnato l'erede, o il compratore dei medesimi, sempre che abbia i requisiti opportuni: e l'istesso deve intendersi se qualche soggetto nel decorso della durata della sua residenza muoja, alieni, o in qualunque altra maniera resti spogliato dei beni pe'quali era stato tratto a risedere; nel qual caso l'erede, o il compratore, o il nuovo possessore dovrà succedere in suo luogo fino alla terminazione dell'uffizio, e mancando dei requisiti opportuni sarà proceduto a nuova tratta. (dd. *Art.* 25.)

34. — Ciascuno che sarà legittimamente nominato a risedere in luogo di qualche estratto, a'termini di quanto è detto sopra, e di quel più che si contiene nei Regolamenti generali, sarà sottoposto ai soliti divieti prescritti dagli Ordini veglianti, e trattato egualmente che il residente estratto a tutti gli effetti in adempimento al Motup. de'25. Settembre 1775. (dd. *Art.* 26.)

35. — Tutti i debitori per conto di dazio o altre cause, e quelli che non avranno fatto le volture all'estimo in faccia propria nei termini e nella forma prescritta dalla Legge de'4. Maggio 1694., o per la Comunità del Pisano in conformità di quanto è disposto dalla Legge del 1622., saranno riguardati come inabili ed incapaci di alcuno uffizio di onore o di utile delle loro Comunità, e perciò avvertiranno i Cancellieri che non siano ammessi qualora vengano tratti, ed inoltre saranno anche soggetti alla tassa prescritta come se avessero rifiutato, come viene ulteriormente ordinato col Motuproprio de'22. Dicembre 1773. (dd. *Art.* 27.)

36. — S. A. R. si è degnata dichiarare, che i Medici e Cerusici e altri salariati di una Comunità, venendo tratti o eletti

per qualunque impiego o uffizio in altra Comunità nel tempo della loro condotta o servizio, restino dispensati, come gli altri impiegati nelle Magistrature o Uffizj delle Comunità in conformità del disposto nell'art. 93. della Legge de' 23. Settembre 1774; e che così venga osservato generalmente in tutte le Comunità del Gran-Ducato. (*Circ.* 9. *Luglio* 1781.)

37. — Gli Ajuti o sostituti delle Cancellerie comunit. sono inabili a risedere nei Magistrati e nei Consiglj generali, come pure ad esercitare qualunque altro impiego delle Comun. comprese nella Cancell. alla quale prestano il loro servizio. (*Circol.* 7. *Luglio* 1783.)

38. — I Pupilli i quali hanno le polizze rappresentanti i loro beni nelle borse destinate alla tratta dei residenti nei Magistrati o nei Consiglj generali delle respettive Comun., o che vi saranno ammessi per l'avvenire, dovranno produrre alle respettive Cancell. comunit. le fedi di nascita giustificanti la loro età nel termine di 40. giorni dal dì nel quale hanno compita l'età pupillare; qualora la detta fede non fosse stata esibita precedentemente dai loro Tutori. Similmente tutti gli altri minori di anni 30. (a) che succederanno nei beni o per morte dei loro autori, o per qualunque altro legittimo titolo di acquisto, dovranno dentro lo stesso termine di 40. giorni dal dì di un tale acquisto o successione nei beni, avere giustificato l'età, ed anco spirato detto termine potranno i minori produrre l'enunciate fedi di nascita in qualunque tempo, senza incorrere in veruna penale, qualora peraltro non accada la estrazione delle loro polizze; ma se dopo i 40. giorni venissero tratti, intimati, e trovati inabili per la mancanza del requisito della età, o non l'avessero precedentemente giustificata, saranno soggetti alla pena del rifiuto. (*Not.* 26. *Novembre* 1783.)

39. — Tutti quei possessori che o in loro proprio nome, o in qualità di sostituti, avranno riseduto nel Magistrato di alcuna Comun., avranno il divieto di un anno per poter risedere nel Consiglio generale della medesima, tanto come principali, quanto

(a) *Era questa l'età che dai Regolam. gener. di quei tempi si richiedeva per poter risedere nei seggj comunit. Per la Riforma del 1816. serve quella di 25. anni V.* § 63.

come sostituti. Chiunque avrà riseduto nel Consiglio generale di qualche Comun. non potrà pel divieto di un triennio essere ammesso a risedere nel Magistrato della Comun. stessa, nè come Gonfaloniere, nè come Priore o rappresentante, nè in qualunque altra forma. (*Not.* 22. *Maggio* 1785.)

40. — Qualora i congiunti nel primo grado di agnazione, o il marito, o la moglie, abbiano a estimo ciascuno in testa e conto proprio distintamente e separatamente tanta rata di beni, che a forma dei respettivi Regolamenti comunit. sia sufficiente per essere incluso nelle borse destinate a formare la Magistratura e Consiglj generali delle respettive Comun., tutti si dovranno imborsare, e saranno capaci di risedere; ma quando il primo estratto accetti, farà divieto agli altri suoi congiunti nel detto grado, come pure reciprocamente il marito alla moglie, e la moglie al marito. (*Not.* 23. *Gennajo* 1786.)

41. — A fine di prevenire l'inconveniente che alcuna delle persone tratte agl'impieghi comunit. li eserciti di fatto, o risieda nella Magistratura senz'avere l'intiero Censo voluto dalla Legge pei respettivi impieghi, dovranno i Cancellieri comunit. riscontrare al Catasto o libro d'estimo, se abbia il Censo legale ciascun possessore il cui nome sia tratto a qualche impiego comunitativo, e questo riscontro dovrà farsi volta per volta alla tratta di ogni nome, e prima di procedere avanti all'estrazione successiva, in modo tale che la Magistratura assistente alle tratte medesime si assicuri ad ogni particolare estrazione nei requisiti che abilitano la persona estratta a risedere o esercitare l'impiego destinatole. (*Circ.* 3. *Aprile* 1786.)

42. — In tutte le Comun. ove esistono beni del R. Scrittojo, deve imborsarsi il nome dello Scrittojo medesimo, e non quello della R. A. S.; ed è indubitato che lo stesso R. Scrittojo, come persona morale, è inabile all'esercizio del Camarlingato. (*Circ.* 20. *Aprile* 1786.)

43. — S. A. R. informata che in qualche Comun. è stato preteso essere incorse nella pena del rifiuto stabilito dai respettivi Regolamenti comunit. le donne i cui nomi sono stati estratti dalle borse destinate pel Magistrato e pel Consiglio generale, attesochè non era stata giustificata prima della tratta la loro età

minore, e considerando che la mancanza di tali giustificazioni, rispetto alle donne, le quali dagli stessi Regolamenti sono qualificate per inabili a risedere, non può produrre alcuno inconveniente in isvantaggio della respettiva Comun., qualora però non si fossero prevalse della facoltà loro accordata di sostituire; dichiara che nel solo caso di avere come sopra sostituito, incorrano nella pena del rifiuto, se nei termini prescritti dal Motuproprio del dì 3. Novembre 1783. non saranno state da esse o dai loro Tutori o Curatori prodotte le Fedi di nascita giustificanti la loro età; e fuori di questo unico caso, le donne non maggiori, non potranno essere molestate pel pagamento della enunciata pena. (*Not.* 22. *Maggio* 1786.)

44. — S. A. R. in dichiarazione del Motup. de' 28. Decembre 1785. pubblicato con la Notif. de' 23. Gennajo 1786. si è degnata ordinare, che l'esclusione data dal Motup. suddetto per la simultanea residenza dei congiunti con stretto vincolo di agnazione comprenda i congiunti predetti tanto in primo quanto in secondo grado, da computarsi secondo le Leggi civili, e non altrimenti. (*Not.* 28. *Luglio* 1787.)

45. — S. A. R. informata del dubbio insorto se a' termini dei veglianti Regolamenti comunit. i possessori interdetti rispetto unicamente ai contratti possano, nel caso di estrazione delle loro polizze, sostituire per la residenza sì nei Magistrati comunit., che ne' Consiglj generali, dichiara che a tali possessori, nel caso di estrazione della polizza denotante il censo, o massa di possessione degli stabili che ad essi appartengono, compete secondo i precitati Regolam. ed Ordini veglianti la facoltà di sostituire persona che risegga pei medesimi tanto nel Magistrato, quanto nel Consiglio gener., purchè sia capace di risedere in proprio nelle suddette Magistrature respettivamente ai termini dei mentovati Regolam. (*Not.* 29. *Aprile* 1788.)

46. — I soggetti, i nomi dei quali sono ammessi unicamente nella borsa destinata per la tratta dei Collegj in quelle Comun., nelle quali dai Regolam. e Ordini veglianti è stato o conservato, o stabilito questo corpo di Magistrato, dovranno a forma del Regolam. medesimo nel caso di estrazione della loro polizza, essere

dispensati dall'obbligo di risedervi, come pure dal pagamento di qualsiasi tassa di rifiuto, nel caso che non vogliano accettare la residenza. (*Not.* 3. *Luglio* 1788.)

47. — Gli Ebrei e gli Acattolici vuole S. A. R. che non ostante qualunque disposizione in contrario siano considerati e trattati come gli altri sudditi e comunisti a tutti gli effetti della costituzione comunit. resultante dai Regolam. predetti, salvo che possano senza pena di rifiuto ricusare gli Uffizj, e senza pena di appuntatura astenersi dall'intervenire alle funzioni di Chiesa, dove talvolta devono assistere le Magistrature suddette. (*L.* 20. *Aprile* 1789.)

48. — S. A. R. approva che a tutti i forestieri i quali posseggono beni stabili nel Gran-Ducato, venendo tratti per gli uffizj comunit., sia data l'assoluta vacazione dai medesimi senza pagamento di alcuna tassa: e che i sudditi toscani impiegati e dimoranti in Stato estero, e che fossero parimente tratti ai suddetti impieghi, avvisati che siano nel modo prescritto dai veglianti Regolamenti, debbano surrogare in loro vece persona che abbia i requisiti e sia capace di risedere; altrimenti siano soggetti alla tassa del rifiuto; il tutto ai termini del detto Regolamento, non ostante. (*Circ.* 5. *Maggio* 1798.)

49. — I soggetti affetti da malattie croniche abituali, e i mancanti totalmente di vista, come altresì i soggetti affetti da un'assoluta sordità avranno, duranti le loro infermità, il privilegio di rinunziare senza pagamento di pena; dovendo peraltro dette loro infermità giustificarsi con fedi autentiche di Medici, e riconoscersi e ammettersi con partito del Magistrato comunitativo, e confermarsi poi con Decreto del Giusdicente locale, da proferirsi *ex officio*, e senza spesa; incumbendo in tale occasione, tanto al Magistrato che al Giusdicente, di procurare le migliori notizie che potranno avere per assicurarsi che negli attestati dei Medici non sia stata usata parzialità o favore soverchio. (6. *Agosto* 1798.)

50. — S. A. R. avendo preso in considerazione il dubbio promosso, se gl'impiegati in servizio di qualche Comun., che siano stati tratti per risedere, o per esercitare Impieghi in altre Comun., abbiano la facoltà di sostituire e di rinunziare, senza esser soggetti alla penale di rifiuto, il nuovo Impiego, non ostante che

abbia il suo principio dopo la terminazione di quello che occupano al tempo della tratta; ed all'effetto di rendere generalmente uniforme in questa parte il disposto dai Regolam. comunit. delle diverse Provincie del Gran-Ducato: è venuta nella determinazione di dichiarare, che allorquando non si verifichi l'estremo del contemporaneo effettivo servizio in due Comun., non sia permessa nè la sostituzione nè la rinunzia senza il pagamento della penale, sebbene al tempo della preventiva tratta sia il comunista qualunque al servizio di altra Comun. E tal Sovrana dichiarazione dovrà avere effetto in tutte le Comun. del Gran-Ducato per la nuova respettiva annata economica delle medesime, non ostante. (*Motup.* 18. *Novembre* 1798.)

51. — In avvenire, ed in occasione della tratta dalle borse delle Comun. o pel Magistrato, o pel Consiglio gener., i soggetti estratti, che siano forniti del censo sufficiente, non dovranno aver divieto dalla residenza, qualunque sia l'esercizio dell'arte o mestiere che professano. Solamente avranno divieto dal risiedere nei Magistrati e Consiglj gener. per la qualità dell'impiego i messi, le guardie, i famigli, i capi-squadra, e bargelli, in attività di servizio non solo, ma ancora durante la percezione delle pensioni che avessero in seguito ottenute. Avranno peraltro la facoltà di sostituire altro soggetto capace, e non volendo profittarne, sono esenti dal pagamento della penale di rifiuto, e può allora procedersi a nuova tratta. (*Not.* 2. *Maggio* 1805.)

52. — È piaciuto a S. A. R. di ordinare che in seguito delle variate circostanze dei tempi, i Magistrati comunit. non avranno d'ora in avanti la facoltà nè di ammettere nella borsa dei Gonfalonieri, nè di escludere quelli che già sono stati imborsati, senz' averne preventivamente ottenuto il suo Sovrano assenso dietro le rappresentanze dei capi di Soprint. comunit. (*L.* 4. *Febbrajo* 1815.)

53. — Il disposto dai Regolamenti gener. comunit. in quella parte che riguarda la facoltà concessa alle Magistrature comunit. di dare, volendo, divieto in caso di tratta dalla residenza nel Magistrato e Consiglio gener. a tutte quelle persone che esercitano arti o mestieri, che comunemente sono reputati vilissimi, è richiamato alla sua primiera osservanza. (*L.* 5. *Gennajo* 1816.)

54. — I Priori ed i Consiglieri si estrarranno a sorte dalle respettive borse. (*L.* 16. *Settembre* 1816. *Art.* 9.)

55. — Per l'uffizio dei Priori si estrarrà un doppio numero di soggetti capaci a risedere, cioè a dire, se i Priori debbono essere cinque, si estrarranno dieci nomi purgati, ed il Soprassindaco (*oggi il respettivo Provveditore delle Camere*) previa partecipazione, destinerà tra i 10. estratti i 5. che dovranno risedere. (d. *Art.* 10.)

56. — L'ordine della nota che rimetterà il Soprassindaco, senza curare quello dell'estrazione, costituirà il 1., il 2. Priore, e gli altri successivamente. (d. *Art.* 11.)

57. — Il primo in nota, vale a dire il 1. Priore, alle altre sue attribuzioni unirà il carattere di sostituto al Gonfaloniere, per esercitarne le funzioni in tutti i casi d'impotenza o di assenza, e qualora mancassero il Gonfaloniere ed il sostituto, ne farà le veci il secondo Priore. (d. *Art.* 12.)

58. — Dei Consiglieri ne saranno estratti tanti quanti sono destinati a formare il numero dei componenti il Consiglio in ciascuna Comunità. (d. *Art.* 13.)

59. — Ogni anno saranno variati i Priori per metà, cominciando dagli ultimi in nota, ed includendo nel primo anno un individuo di più oltre la metà nel caso di numero impari. (d. *Art.* 14.)

60. — I Consiglieri si varieranno tutti annualmente. (d. *Art.* 15.)

61. — L'uffizio del Gonfaloniere, dei Priori, e dei Consiglieri è gratuito. I Priori, ed i Consiglieri conseguiranno non ostante a titolo di rimborso di spese vive la metà dell'emolumento assegnato dalle respettive Comun. agli attuali residenti e Consiglieri, ed il rimanente sarà destinato per indennità di spese al Gonfaloniere. (d. *Art.* 16.)

62. — Chiunque estratto e prescelto all'uffizio di Priore ricusi di accettarlo, qualora non abbia titoli legittimi di esenzione a forma dei veglianti Regolamenti, che in questa parte rimangono in vigore, dovrà pagare la tassa di rifiuto nella somma di lire 100. Pei Consiglieri questa tassa sarà di lire 50. a benefizio della cassa comunit. (d. *Art.* 17.)

63. — È dichiarato che l'età di 25. anni sarà bastante per l'ammissione, e per l'esercizio dell'uffizio di Priore o Consigliere. (d. *Art.* 18.)

64. — A riguardo delle moltiplici e gravi incombenze affidate ai Parrochi che esercitano cura d'anime, e che trovansi intieramente dedicati al servizio spirituale dei popoli, da cui non potrebbero essere distratti in affari temporali, senza pregiudizio del loro sacro ministero, restano detti Parrochi dispensati dalla residenza come Priori o Consiglieri, con facoltà di sostituire altro soggetto secolare capace di tale uffizio. (d. *Art.* 19.)

65. — Saranno inabilitati a risedere come Priori quei possessori che non godono di un censo duplo di quello stabilito al presente in ciascuna Comun. dai respettivi Regolamenti generali o particolari, secondo le cifre estimali veglianti nelle Comunità stesse. (d. *Art.* 20.)

66. — Quelli che hanno facoltà di sostituire, dovranno nominare un soggetto secolare tra gl'imborsati capaci, prima che sia rimessa la nota degli estratti al Soprassindaco. (d. *Art.* 21.)

67. — Non è fatta innovazione in rapporto alle qualità necessarie per essere imborsato e tratto come Consigliere. (d. *Art.* 22.)

68. — Stanno fermi i divieti ordinati dagli attuali Regolamenti. (d. *Art.* 23.)

69. — All'oggetto di rendere più regolari e conformi agli ordini veglianti le operazioni riguardanti la formazione delle note dei soggetti estratti per la variazione del Seggio magistrale, i Cancellieri stessi avranno presenti le appresso avvertenze. (*Circ.* 12. *Agosto* 1818.)

70. — La Legge de' 16. Settembre 1816. al § 10. avendo prescritto che per l'uffizio dei Priori si proceda all'estrazione di un doppio numero di soggetti purgati, non ha peraltro ordinato, com'è stato opinato da alcuni Cancellieri comunitativi, che questi soggetti, seguita la tratta, debbano indistintamente essere intimati a manifestare la loro volontà o per l'accettazione, o pel rifiuto dell'uffizio a cui sono stati tratti o legittimamente sostituiti, ma bensì che una tale intimazione, coerentemente al disposto dall'art. 17. di detta Legge debba aver luogo soltanto ri-

spetto a quei soggetti che rimangono prescelti ed approvati per rimpiazzare i residenti che terminano il loro uffizio, mentre la parola *purgati* ha rapporto all'atto della estrazione, nel qualo deve esser fatta attenzione che contro i soggetti estratti non militino dei divieti o altre eccezioni indotte dai Regolamenti e Ordini veglianti. (d. *Art.* 1.)

71. — È necessario poi che i Cancellieri nella prima colonna di dette note trascrivano per ordine di precedenza, e secondo i gradi di onorificenza, i nomi dei Priori che compongono l'attuale Seggio magistrale, facendo avvertenza a quelli che fossero stati prescelti e destinati nel corso dell'anno per rimpiazzare i residenti che per qualunque causa fossero venuti a mancare. (d. *Art.* 2.)

72. — È della massima importanza inoltre che nelle osservazioni su i soggetti estratti in doppio numero sia fatta menzione se essi dimorano nella Comun. o fuori della medesima, e tanto nell'uno che nell'altro caso a qual distanza dal luogo ove si effettuano le adunanze magistrali, come pure che sia notato a ciascuno estratto il nome del padre, e il grado di parentela che esiste fra gli estratti medesimi ed i Priori residenti che debbono rimanere in uffizio. (d. *Art.* 3.)

73. — Coerentemente alle Sovrane determinazioni de' 15. Gennajo 1818. è stabilito, che nel caso di dover procedere al rimpiazzo di quei residenti che nel corso dell'anno venissero a mancare di vita, o per rifiuto di quelli che si sottopongono a pagare la penale, o per qualunque altra causa, i soggetti da rimpiazzarsi debbono essere prescelti fra il maggior numero di quelli già tratti dalle respettive Magistrature: e che in occasione di mancanza di alcuno dei residenti destinati nei Magistrati delle Comun., i Cancellieri comunit. ne devono dare prontamente avviso ai respettivi Soprint. delle Camere, onde sia proceduto al conveniente rimpiazzo o con la scelta di uno dei soggetti già tratti, o mediante la nuova estrazione di altri individui da farsi in conformità del disposto dalla Legge de' 16. Settembre 1816. (*L.* 7. *Gennajo* 1819.)

74. — Con la Legge dei 27. Giugno 1814. essendo stata ordinata la rinnovazione delle Magistrature comunit., e dei Consi-

gli generali a forma dei Regolam. particolari veglianti in ciascheduna Comun. del Gran-Ducato, fu quindi proceduto alla formazione delle borse nel modo prescritto dai sopracitati Regolamenti. Essendo piaciuto alla I. e R. A. S. con la successiva Legge dei 16. Settembre 1816. di rettificare i Regolam. medesimi in quella parte specialmente che determinava la quantità del censo per l'ammissione alla rappresentanza comunit., ne è avvenuto che le borse formate nell'anno predetto 1814. non sono conformi alle disposizioni della Legge, e che per conseguenza le tratte dei soggetti per operare l'annuale variazione dei Magistrati, e per cuoprire gli altri Uffizj di Comun. si rendono in atto pratico imbarazzanti, e talvolta inesatte. All'oggetto di porre in regola anco questo articolo interessante la branca amministrativa delle Comun. fa d'uopo che i Magistrati, valendosi della facoltà loro conferita con i primit. Regolam., si occupino della rettificazione delle borse destinate tanto per la formazione dei Seggj comunitativi, quanto ancora dei Consigli generali, osservati in ogni loro parte gli ordini contenuti nella precitata Legge dei 16. Settembre 1816., le disposizioni tuttavia vigenti rapporto ai gradi di onorificenza mantenuti in vigore dalla Legge stessa, non meno che l'ordine dato con il biglietto della I. e R. Segreteria di Finanze in data dei 13. Gennajo 1815., con cui resta inibito ai Magistrati di ammettere nella borsa dei Gonfalonieri nuovi soggetti, e di escluderne quelli che già sono stati imborsati, senza averne prima ottenuto il Regio assenso. (*L.* 15. *Aprile* 1822.)

75. — Per togliere poi ogni dubbiezza che nascer potesse nei Comunisti sulla inclusione dei loro nomi nelle respettive borse, dovrà esser formata dai Cancellieri comunit. preventivamente all'atto della imborsazione una nota dei soggetti da includersi in ciascheduna borsa con l'indicazione del nome del padre, e della massa estimale vegliante in loro conto, non omettendo di far menzione sulla nota medesima anco di quelli non possessori, ai quali compete già il dritto di essere mantenuti nelle borse distinte a titolo di onorificenza. L'atto di questa nuova imborsazione dovrà essere eseguito alla presenza del Magistrato legalmente adunato, ed autenticato con speciale deliberazione del Magistrato stesso. (*Ivi*)

76. — Fermo stante che debbano separatamente includersi nelle borse destinate a formare le Magistrature e Consiglj gener. più congiunti, i quali abbiano in estimo ciascuno in testa propria tanta quota distinta di beni, che a forma degli Ordini sia sufficiente per essere compresi nelle borse medesime; non sarà ammessa la simultanea residenza in dette Magistrature e Consiglj gener. di più individui congiunti fra loro in primo o secondo grado di agnazione; computabile ai termini delle Leggi civili, ed il primo estratto darà divieto al secondo. (*L.* 22. *Marzo* 1827. *Art.* 1.)

77. — Confermato ugualmente il divieto indotto dagli Ordini de' 27. Aprile 1798. ai forestieri che posseggono beni stabili nel Gran-Ducato, di assumere personalmente le cariche ed impieghi comunit., cui fossero stati tratti, sarà in facoltà loro di sostituire all'esercizio dei medesimi altro soggetto idoneo a forma degli Ordini, nè andranno sottoposti a veruna penale nel caso di non fatta sostituzione. (d. *Art.* 2.)

78. — Anche i proprietarj sudditi Toscani dimoranti abitualmente in Stato estero, e che fossero parimenti tratti agl'impieghi comunit., potranno durante tale loro assenza dallo Stato sostituire altro soggetto utile all'esercizio dei medesimi, senza essere però sottoposti a veruna penale nel caso di non fatta sostituzione. (d. *Art.* 3.)

79. — Tanto i proprietarj forestieri, quanto i proprietarj Toscani abitualmente dimoranti in Stato estero, dovranno poi aversi per renunziatarj ogni qualvolta, avvisati che siano nel modo prescritto dai veglianti Regolamenti gener., non abbiano nel termine di un mese fatta pervenire alla respettiva Cancelleria la loro sostituzione. (d. *Art.* 4.)

80. — Tutti gl'impiegati ascritti al R. servizio con provvisioni ed incumbenze d'impieghi di esercizio continuo, e secondo gli Ordini veglianti dispensati dal risedere nelle Magistrature e nei Consiglj gener., e dall'assumere le altre cariche ed uffizj comunit., come pure quelli che per concessioni particolari godono di un pariforme privilegio, avranno facoltà di sostituire, volendo, altro soggetto abile all'esercizio del respettivo uffizio, fermo

stante il diritto di cui ora godono di rinunziare senza essere sottoposti al pagamento di veruna penale. (d. *Art.* 5.)

81. — S. A. I. e R. informata dei dubbj insorti sull'intelligenza del disposto dai veglianti Regolamenti generali per le Comunità del Granducato in quella parte che concerne il metodo da tenersi per la notificazione ai soggetti estratti per risedere tanto nei Magistrati che nei Consigli generali delle Comunità medesime si è degnata comandare che siano generalmente richiamati alla esatta osservanza gli Ordini contenuti su tal proposito nei citati Regolamenti, restando fermo nei Cancellieri comunit. l'obbligo di notificare al Giusdicente locale la nota degl'estratti per le indicate Magistrature, ed a questi il carico della trasmissione del respettivo avviso anche agli assenti o dimoranti in altre giurisdizioni, per mezzo dei canali soliti, notorj, e regolari di Poste o di Procacci del Pubblico, stabiliti per il recapito delle corrispondenze e lettere. (*Circ.* 10. *Agosto* 1833.)

COMUNITA'. Adunanze, partiti, e pubbliche rappresentanze.

Sommario

Obbligo in genere dell'intervento, e regolamento per le adunanze 1. 11. *segg.* 35. *segg.* 45.
Penali pel non intervento 1. *segg.* 16. 47. 52. 54.
Sostituzioni proibite 14.
Supplemento permesso per mancanza d'intervento 54. 55.
Adunanze, quando si abbiano per legittime. 5. 15.
Adunanze della Magistratura riunita al Consiglio generale 38. *segg.*
Adunanze della sola Magistratura 41. *segg.*
Ordine residenziale 8.
Abito cerimoniale 7. 49. *segg.*
Assistenza del Cancelliere, e formalità dei partiti 4. 6. 19. *segg.*
Privilegio personale dei Residenti durante la seduta 10.
Astensione dal dar voto, quando abbia luogo 22. 30. 32.

1. — Tanto il Gonfaloniere che gli altri rappresentanti dovranno intervenire a tutte le adunanze sì ordinarie che straordinarie del Magistrato e del Consiglio generale, altrimenti, mancando alcuno di essi senza legittima causa, da riconoscersi dall'istesso Magistrato e respettivamente dal Consiglio gener., sarà tenuto per ciascuna volta a pagare alla cassa delle respettive Comun. lire 2. a titolo di appuntatura. (*L.* 23. *Maggio* 1774. *Art.* 20.) (V. § 47.)

2. — E quando non intervenissero in sufficiente numero i Residenti, e perciò non potesse farsi l'adunanza del Magistrato o del Consiglio gener., dovrà il Cancelliere far registro di quelli che sono intervenuti, ed intimar subito a tutti gli altri mancanti come ogni danno e pericolo, tanto per interesse e dritto della Comunità quanto di qualunque altro, si poserà sopra loro stessi; e tale intimazione dovrà farsi a spese dei mancanti per gli atti del Tribunale locale, fermo stante il pagamento dell'appuntatura prescritto di sopra; con obbligo al Cancelliere di tenere di tutto un esatto registro per suo discarico. (d. *Art.* 21.)

3. — I Cancellieri comun. dovranno intervenire a tutti i Consiglj, partiti e adunanze delle Comun. addette alla loro respettiva Cancelleria: per la qual cosa converrà regolare le adunanze ordinarie in modo che con quelle di una Comunità non s'impediscono quelle delle altre; e ciò rimettiamo a quanto stabiliranno i respettivi Magistrati delle Comun. interessate in questo affare del loro servizio. (d. *Art.* 22.)

4. — Il corpo della Comun. sarà sempre legittimamente rappresentato a tutti gli effetti dal Magistrato, composto del Gonfaloniere e dei rappresentanti in sufficiente numero adunati, cioè

pei due terzi almeno; salvo le materie e casi in cui venisse particolarmente prescritta l'adunanza del Consiglio gener.; ma anche in tale adunanza si abbia per sufficiente il numero dei votanti solamente quando si trovi uguale o superiore ai due terzi del total numero dei Residenti nel Consiglio generale. (*L.* d. *Art.* 25.)

5. — Tanto le risoluzioni ossiano partiti del Magistrato, quanto quelli del Consiglio gen., si abbiano per vinti quando il numero dei voti favorevoli arrivi o superi i due terzi di tutto il numero dei votanti; dovendosi conservare il metodo di rendere il voto di dette Magistrature e Cons. gen., come vien prescritto dagli statuti e ordini veglianti. (*L.* d. *Art.* 26.)

6. — I Gonfalonieri e Priori in tutte le adunanze delle loro Magistrature dovranno essere vestiti con gli abiti prescritti dal loro statuti e ordinanze, o che saranno determinati nei respettivi Regolamenti delle Comun. e non altrimenti; sopra di che vengono specialmente incaricati i Cancellieri comunit. d' invigilare che ciò resti puntualmente osservato. (*L.* 29. *Settembre* 1774. *Art.* 14.)

7. — Nelle adunanze del Consiglio gener. presederanno distintamente i Gonfalonieri e Priori, e poi secondo l'ordine della loro respettiva estrazione tutti gli altri destinati ad intervenirvi. (*Ivi*)

8. — Le incombenze delle quali sono stati fin ora incaricati i respettivi Grascieri locali che restano soppressi, vengono aggregate al Magistrato comunit., il quale dovrà farle esercitare a forma degli ordini, con deputare annualmente a questo effetto due dei suoi Residenti. (*Art.* 83.)

9. — Considerando Noi che l'esenzione di non esser convenuti durante il seggio, ed anche di non poter convenire in giudizio, accordata da diversi statuti provinciali ai residenti nelle Magistrature delle Comun. e Luoghi pii, ritarda il corso ordinario di giustizia, e lede quel dritto che compete di ragione al creditore contro il debitore; perciò, abolita in questa parte la disposizione dei suddetti statuti provinciali, ordiniamo che i residenti tanto nelle Magistratnre e Consiglj delle Comun. quanto nelle Magistrature dei Luoghi pii laicali, possano convenire ed

essere liberamente e indistintamente convenuti in giudizio a tutti gli effetti ed in qualunque modo, senza che possano allegare, nè che possa essere allegata e respettivamente attesa la qualità di Residente. Intendiamo però che non possa procedersi senza nostro espresso comando alla esecuzione personale per causa civile contro i suddetti respettivi Residenti nel giorno e nel luogo in cui cade l'adunanza di quel Magistrato o Consiglio, nel quale risederà quello che dovesse essere come sopra molestato. Dichiariamo poi che tutti gli altri impiegati al servizio di dette Comunità o Luoghi pii, per tuttociò che riguarda le loro persone, effetti e beni, debbano esser trattati come gli altri nostri sudditi senza distinzione. (*Motup.* 10. *Aprile* 1775.)

11. — Siccome le Comun. debbono essere rappresentate a tutti gli effetti dal Magistrato comunit., e dovendo risolvere nelle loro adunanze tutto ciò che concerne il vantaggio e il bene delle medesime Comun. e tutto ciò che interessa gli altri oggetti di loro servizio, dovranno perciò adunarsi tanto ordinariamente che straordinariamente nei luoghi consueti ogni volta che il bisogno lo richiederà. (*II.* 16. *Novembre* 1779. *Art.* 2.)

12. — Le adunanze ordinarie dovranno farsi secondo che sarà determinato dai respettivi Magistrati nella forma che è prescritta dai nuovi Regolam. comunit. (dd. *Art.* 3.)

13. — Qualora occorresse per qualunque caso straordinario, che non ammettesse dilazione, di adunare il Magistrato comunit., o il Consiglio gener., dovrà il Cancelliere parteciparlo al Gonfaloniere, ed in sua mancanza al primo Residente nel Magistrato, da cui dovrà ricevere l'ordine per l'intimazione dell'adunanza, la quale in questo come in tutti gli altri casi potrà farsi anche senza l'assistenza del Gonfaloniere. (dd. *Art.* 4.)

14. — Nelle adunanze o pubbliche funzioni che si faranno dai Magistrati comunit. o Consiglio generale, non sarà mai permesso di sostituire altri soggetti in luogo di quelli che sono stati respettivamente estratti; se non in quanto viene accordato dai respettivi Regolamenti generali, o come sarà detto in appresso. (dd. *Art.* 5.)

15. — Qualora il nuovo Magistrato non potesse prender possesso ed esercitare le di lui funzioni perchè non fosse completo

per mancanza del numero legittimo dei Residenti, dovrà il vecchio Magistrato continovare a fare le deliberazioni occorrenti finochè il bisogno lo richiederà, e che il Magistrato nuovo non sia in grado d'esercitare le sue funzioni. (dd. *Art.* 6.)

16. — Sarà cura dei respettivi Cancellieri di prender nota di tutti quei soggetti, che mancheranno d'intervenire non solo alla prima quanto alle altre successive adunanze del Magistrato, o del Consiglio generale. (dd. *Art.* 7.)

17. — Saranno consegnati i mancanti per debitori delle appuntature prescritte nei respettivi Regolamenti gener., ed oltre il pagamento dell'appuntatura non dovranno percipere l'emolumento assegnato loro; ben inteso però che quelli che non potranno intervenire per legittimo impedimento, da conoscersi e dichiararsi a forma dei Regolamenti pubblicati, saranno esenti dal pagamento dell'appuntatura, ma non potranno percipere l'emolumento assegnato per la rata tangente delle adunanze cui mancassero. (dd. *Art.* 8.)

18. — Ogni volta che fosse necessario spedire Ambasciatori a S. A. R. per qualche caso urgente delle respettive Comunità, sappiano i Cancellieri che devono questi essere eletti dai Rappresentanti le Comun. e Luoghi pii, per benefizio dei quali fosse fatta la spedizione, e dovranno essere muniti di lettere di credenza autenticate validamente, e rogate dal medesimo Cancelliere, alla pena di pagare del proprio per chi facesse altrimenti: ed in ogni occorrenza non ne saranno mandati più di due per volta. (dd. *Art.* 42.)

19. — Sarà dovere dei Cancellieri comunit. di assistere personalmente, o fare assistere dai loro ajuti legittimamente eletti, a tutte le adunanze che si faranno in ogni occasione dalle Magistrature comunit., o altri corpi destinati al governo di luoghi pii, o patrimonj comunit.; e sarà precisa incumbenza di loro uffizio di stendere chiaramente tutti i partiti, deliberazioni, e stanziamenti che dal Magistrato del Gonfaloniere e Priori, o dal Consiglio generale, e altri Corpi suddetti in sufficiente numero adunati saranno proposti e fatti, e quelli, sempre nel medesimo giorno che saranno vinti, registrare nel libro dei partiti da te-

nersi per ciascuna Comunità e Luogo pio, o altro patrimonio comunit. che lo richieda. (dd. *Art.* 191.)

20. — Nel medesimo libro noteranno ancora tutti i partiti che non saranno stati vinti, acciò in ogni tempo si possa vedere non solo quel che è stato approvato e stabilito, come pure quel che è stato proposto, benchè non passato o non approvato. (dd. *Art.* 192.)

21. — Osserveranno esattamente che tutte le deliberazioni e partiti siano indispensabilmente fatti per via di scrutinio segreto nella forma che è prescritta dai Regolamenti generali, nè mai a voce; ma ciascuno dei destinati a votare porrà il suo voto coperto nel luogo a ciò destinato, secondo le varie costumanze dei diversi paesi, per approvare o disapprovare il partito proposto, sempre però conciliabilmente con quanto è disposto dai Regolamenti generali. (dd. *Art.* 193.)

22. — E se alcuno ricusasse per qualche ragione di render voto, dovrà il Cancelliere far presente al medesimo che è in sua facoltà di darlo contrario, o favorevole; ma che peraltro non può esser dispensato da renderlo, se non nel caso che avesse interesse nell'affare sopra di cui cadesse il partito; nei quali casi converrebbe che si astenesse dal voto, e si assentasse. (dd. *Art.* 194.)

23. — Nessuno dei Residenti, ancorchè sia l'istesso Gonfaloniere, potrà render più di un voto, non ostante che venisse diversamente disposto dagli statuti particolari, ai quali è stato derogato sopra questo punto dai nuovi Regolamenti. (dd. *Art.* 195.)

24. — Non si dovrà ammettere la divisione dei voti in quei casi nei quali il numero dei voti favorevoli non arrivasse intieramente a compire i due terzi, ma si dovrà intendere che sia il partito vinto quando da numero 17. votanti si saranno raccolti dodici voti favorevoli; e così dovrà osservarsi in tutti i casi simili proporzionatamente, applicando la regola al maggiore o minor numero di votanti. (dd. *Art.* 196.)

25. — Se nei partiti sarà intervenuta a render voto qualche persona che non abbia i requisiti prescritti dalla Legge, saranno

assolutamente nulli, e dovranno rifarsi canonicamente e secondo le regole stabilite; ed in esecuzione del Motuproprio de' 2. Maggio 1772. qualora restasse vinto per qualunque altra causa qualche partito illegittimamente fatto e contro gli ordini, dovranno i Cancellieri comunit. darne notizia immediatamente al respettivo Provveditore della Camera. (dd. *Art.* 197.)

26. — Ma in simili accidenti, che non possono darsi senza negligenza dei Cancellieri, dovranno essi giustificare di avere opportunamente avvertito il Corpo o Magistratura sull'irregolarità che per tali difetti di legittimità si commetterebbe; altrimenti senza questa piena giustificazione i Cancellieri saranno tenuti in proprio a tutto ciò che è di ragione verso chiunque. (dd. *Art.* 198.)

27. — Nel caso che qualche partito o stanziamento fosse stato annullato con Rescritto Sovrano, non potrà rimettersi in vigore, nè sottoporsi a nuovo partito per qualsivoglia pretesto. (dd. *Art.* 199.)

28. — Non potranno i Cancellieri suddetti rogarsi di alcuna deliberazione o partito in cui venga stabilito qualche stanziamento a loro favore, sia per qualunque titolo o fatica. (dd. *Art.* 200.)

29. — Saranno cauti inoltre nel distendere le deliberazioni e partiti dei Magistrati, o Consiglj generali di non tralasciare veruna circostanza; e specialmente dovranno esprimere la cagione che abbia indotto il respettivo corpo di Magistratura a deliberare o stanziare respettivamente quando avranno creduto coerente al vantaggio e al buon servizio della Comunità. (dd. *Art.* 201.)

30. — Il §. 194. delle ll. de' 16. Novembre 1779. esclude il Residente che concorra negl'impieghi comunit. da rendere il voto anche quando si scrutinano gli altri concorrenti all'impiego medesimo; e per togliere l'inconveniente che simili questioni si portino in giudizio, S. A. R. ha comandato che nessuna controversia o disputa che insorga sopra la legittimità di adunanze delle Magistrature comunit., o dei loro respettivi partiti e deliberazioni, deve portarsi al foro contenzioso, ma i Cancellieri comunit. subito che tali dispute insorgessero, devono renderne conto a S. A. R. per mezzo del Provveditore della respettiva Camera di So-

printendenza comunit. per attendere le Sovrane disposizioni. (*L.* 26. *Giugno* 1784.)

31. — Volendo S. A. R. che i Residenti nelle Magistrature comunit. abbiano tutta la soddisfazione e sicurezza che le deliberazioni stabilite nelle adunanze siano intieramente conformi al sentimento della Magistratura, e in conseguenza al partito vinto e passato per il legittimo numero di voti, nè possa alcuno dei Residenti mettere in dubbio la verità; ha ordinato doversi significare e partecipare a tutti i Cancellieri comunit., e da questi alle respettive Magistrature nella loro prima adunanza, esser sua precisa intenzione che i Cancellieri o loro ajuti prima dello scioglimento delle adunanze registrino al libro dei partiti le deliberazioni che vi sono state determinate, e che il Cancelliere residente vi apponga in piedi dell'atto medesimo la sua firma. E qualora per l'affluenza degli affari mancasse il tempo per distendere nelle debite forme al libro le suddette deliberazioni, dovranno in questo caso unicamente i respettivi Cancellieri prendere gli appunti delle medesime in foglio a parte, e farle parimente firmare nell'atto dal Gonfaloniere residente, per registrarle poi al libro nelle forme dentro il termine prescritto dalle istruzioni veglianti; e le suddette deliberazioni saranno nuovamente fatte presenti e lette dai Cancellieri o loro ajuti nella loro successiva adunanza, ed il Gonfaloniere residente vi apporrà la sua firma, come nel caso regolare del registro immediato al libro. (*Circ.* 15. *Settembre* 1784.)

32. — S. A. R. a cui è stata fatta presente la difficoltà incontrata nell'adunanza composta del Magistrato, Consiglio, ed altri votanti di Pistoja per fare assentar dal voto il padre nel partito di elezione del figlio ad un luogo del Collegio Ferdinando, per mezzo di biglietto della R. Segreteria di Finanze del dì 2. Ottobre 1784. si è degnata di dichiarare che gli ordini dati, perchè i Residenti non solo in simili adunanze miste, come ancora nei Magistrati e Cons. gen. delle Comun. debbano astenersi dal voto, e assentarsi dall'adunanza nel caso che vengano fatti partiti per la collazione d'impieghi, ai quali essi concorrono, devono estendersi non solo alla speciale ed individual concorrenza dei Residenti, ma ancora al caso di concorrenza all'impiego dei

figli, fratelli ed altri congiunti dei medesimi in primo e secondo grado secondo il gius civile; e tanto quando si tratterà di collazione d'impieghi, quanto di luoghi di studio e di ogni altro partito che abbia qualche immediata relazione o interesse col Residente da assentarsi. (*Circ.* 11. *Ottobre* 1784.)

33. — S. A. R. essendo stata dettagliatamente informata per mezzo di Rescritti, Ordini, Lettere, ed altri atti sono accadute diverse variazioni e deviazioni in ampliazione, restrizione o nuova opposta disposizione ai Regolamenti comunit. pubblicati collo stabilimento della Tassa di Redenzione, comanda che sia annullato e per annullato si abbia tutto ciò che fosse stato come sopra ordinato relativamente alla Legislazione comunit. ed agl'interessi, dritti, o servizio delle Comunità in generale o alcuna di esse in particolare. (*Motup.* 20. *Aprile* 1789.) (a)

34. — Le Magistrature comunit. non possono occuparsi in affari che a forma degli ordini non sono di loro competenza; e i Cancell. comunit. sono incaricati di annunziar loro che il Governo vuole che si astengano dal deliberare sopra oggetti non referibili strettamente alla loro economica amministrazione. Ed è ingiunto ai detti Cancell. di rendere conto immediatamente ai respettivi Provveditori di tutto ciò che si operasse contro lo spirito dei Regolamenti suddetti, onde in ogni caso possano essere prese le misure più efficaci a ricondurre le cose all'ordine ed alla dovuta regolarità. (*Circ.* 14. *Agosto* 1815.)

35. — Oltre le adunanze ordinarie non si possono tenere altre adunanze senza il previo assenso del Gonfaloniere, il quale o da sè stesso o per mezzo del Cancell. esporrà l'oggetto che cader deve in deliberazione, e presiederà al buon ordine della seduta. (*L.* 16. *Settembre* 1816. *Art.* 25.)

36. — Il Gonfaloniere avrà voto eguale con gli altri componenti la Magistratura; ma se reputasse meno utile all'interesse pubblico qualche deliberazione magistrale, quand'anche si tratti di oggetto rilasciato alle facoltà della Magistratura, avrà dritto

(a) *La Legge organica del 1816. e le molte altre successive hanno stabilito l'occorrente per la osservanza in materia comunitativa.*

di ordinarne la sospensione, con obbligo di riferire ai respettivi Provveditori di Soprint. comunit. le circostanze e le ragioni che hanno determinato il suo giudizio. (d. *Art.* 26.)

37. — L'anno economico di ciascuna Comunità comincia indistintamente il dì primo Gennajo, e termina a tutto il 31. Decembre di ogni anno. (d. *Art.* 39.)

38. — Le Magistrature riunite al Consiglio si aduneranno ordinariamente nel mese di Settembre di ciascun anno in quel giorno che rimarrà concertato tra il Gonfaloniere ed il Cancell. comunit. (d. *Art.* 40.)

39. — In quest'adunanza si deverrà all'elezione dei deputati al reparto per la tassa familiare, si delibererà sulla fissazione e riduzione, ove sia opportuna, degli stipendj dei Ministri e impiegati della Comun., precedentemente però alla elezione e conferma dei medesimi, e salva la superiore approvazione al termine della Circolare de'6. Luglio 1791., e si delibererà parimente sulla conferma dei Medici e Chirurghi, e sulla elezione dei nuovi soggetti a tali impieghi; si delibererà in fine sull'abbandono di alcuna delle vecchie strade, quando sia reputata inutile, e sull'apertura di nuove strade, se il bisogno lo richieda. (d. *Art.* 41.)

40. — Oltre quest'adunanza ordinaria, qualora nel corso dell'anno avvenisse che o per esser mancato qualche impiegato, o per altra causa relativa agli oggetti sopraindicati, richiedesse il buon servizio della Comun. qualche provvedimento, il Gonfaloniere, concertatosi preventivamente col Cancell., farà intimare l'adunanza straordinariamente, e proporrà l'oggetto della deliberazione. Simili adunanze straordinarie avranno poi luogo ogni volta che le Magistrature vi siano richiamate per qualche oggetto speciale dagli ordini del Governo, che verranno partecipati per mezzo dei respettivi Uffizj di Soprintendenza comunit. (d. *Art.* 42.)

41. — In tutti gli altri casi non contemplati negli art. precedenti, e per qualunque altro oggetto di amministrazione, si adunerà la sola Magistratura composta del Gonfaloniere e Priori residenti. (d. *Art.* 43.)

42. — Spetterà a questa Magistratura la tratta e l'elezione del Camarlingo comunit. (d. *Art.* 44.)

43. — La Magistratura del Gonfaloniere e Priori, oltre le solite sedute, sarà in obbligo di adunarsi ordinariamente nel mese di Settembre per esaminare ed approvare il bilancio di previsione della futura annata, il quale dovrà essere rimesso impreteribilmente ai respettivi Uffizj di Soprintendenza comunit. nel dì 10. del mese di Ottobre successivo per l'opportuna approvazione. (d. *Art.* 48.)

44. — Si adunerà parimente la detta Magistratura nel mese di Febbrajo per esaminare lo stato di entrata ed uscita dell'anno precedente, sul quale, previ i debiti rendimenti di conti, il Cancelliere dovrà formare il saldo locale, e trasmetterlo quindi nel dì 15. Marzo successivo, visto e firmato dal Gonfaloniere, alla consueta revisione dei Ragionieri dei respettivi Uffizj di Soprint. comunit. (d. *Art.* 49.)

45. — Generalmente nel caso di adunanze tanto ordinarie che straordinarie il Cancell. avrà cura d'informare preventivamente il Gonfaloniere degli oggetti che debbono porsi in discussione, e di comunicargli, quando occorra, tutti i fogli relativi, essendo riservato al Gonfaloniere di proporre gli affari sui quali dovrà deliberarsi, dietro la relazione che potrà esserne fatta per mezzo del Cancelliere; nè sarà permesso ad alcuno di porre in discussione oggetti diversi da quelli come sopra proposti dal Gonfaloniere. (d. *Art.* 51.)

46. — Non è fatta innovazione alcuna alle adunanze votive, ed alle uscite delle Magistrature per funzioni sacre e feste solenni. (d. *Art* 52.)

47. — Chiunque invitato non si presenti all'adunanza, e senza giustificare la sua vera impotenza, se sarà Priore, incorrerà nella penale di Lire 10., e se Consigliere di Lire 5. per ciascheduna mancanza, da applicarsi a benefizio della cassa comunitativa. (d. *Art.* 53.)

48. — È vietato alle Magistrature di assolver chiunque dalle penali come sopra prescritte. (d. *Art.* 54.)

49. — Le nuove Magistrature riterranno nelle adunanze e funzioni i soliti abiti di ceremonia. (d. *Art.* 55.)

50. — Il Gonfaloniere porterà inoltre tanto in funzione che in altro tempo una medaglia d'argento appesa alla parte sinistra

dell'abito, con nastro di colore corrispondente a quello del campo del respettivo stemma comunit. nella qual medaglia sarà apposta la leggenda *Principi fides*, e nella parte opposta, *Civitati Tutela* (d. *Art.* 56.)

51. — Questo distintivo da provvedersi a carico della Comunità, sarà ritenuto dal Gonfaloniere soltanto nel territorio e circondario della stessa Comun. e non mai in Comun. diversa (d. *Art.* 57.)

52. — I Residenti, i quali, invitati, non si presentano alle adunanze, dovranno per ciascuna mancanza incorrere nella penale ai termini del disposto dall'art. 53. della Legge de' 16. Settembre 1816., senzachè debba aver luogo ritenzione alcuna sopra la somma assegnata ai Residenti stessi dall'art. 16. di detta Legge a titolo di semplice rimborso di spese vive. (*Circ.* 25. *Aprile* 1818.)

53. — S. A. R. si è degnata dichiarare che si abbia per abrogato il disposto degli antichi Regolamenti comunit. in quella parte in cui prescrivevano l'intervento del Giusdicente locale alle udienze magistrali, allorchè trattavasi di deliberare sopra spese straordinarie ed insolite, essendo abbastanza provveduto dalla L. de' 16. Settembre 1816. all'oggetto avuto in mira in questo rapporto dai citati Regolamenti. (*Circ.* 8. *Ottobre* 1819.)

54. — I Residenti nelle Magistrature comunit., che mancheranno d'intervenire alle adunanze votive ed alle uscite per funzioni sacre e feste solenni, s'intenderanno soggetti alla multa di Lire 2. per ogni mancanza, da applicarsi a favore della Comun., salvo alle dette Magistrature di assolvere chi fosse veramente impedito per giuste e legittime cause. (*Circ.* 6. *Aprile* 1821.)

55. — I Gonfalonieri, mancando l'intervento dei necessarj Residenti, sono autorizzati a farvi supplire dal primo dei Consiglieri secondo la tratta, che abbia il censo voluto dagli ordini veglianti, e con che debbano i Gonfalonieri immediatamente renderne conto al respettivo capo di Soprint. comunit. (*Circ.* 4. *Decembre* 1824.)

56. — Mancando l'intervento dei Residenti necessarj a rendere legittime le adunanze delle Magistrature, potranno i Gonfalonieri farvi supplire in caso di urgenza da quello dei Consiglieri per ordine di tratta, che sia in grado d'intervenire, pur-

chè abbia un censo qualunque; con obbligo però di renderne subito inteso il Provveditore della respettiva Camera di Soprint. comunit., e senza pregiudizio delle penali stabilite dagli ordini pei Residenti che non siano intervenuti alle adunanze. (*Motup. 22. Marzo 1827. Art. 6.*)

57. — Relativamente alle spese di lumi e fuoco, dovendo posare a carico dell' amministrazione comunit. quelle soltanto eccasionate dalle formali adunanze Magistrali, esse non devono eccedere i limiti del consumo presumibile per quest'unico oggetto, salvo ciò che per le straordinarie circostanze di qualche Cancelleria sia stato da particolari disposizioni stabilito. (*Il. 11. Settembre 1827. Art. 39.*)

COMUNITA'. Rapporti generali delle rendite e spese.

Sommario

Facoltà amministrative dei Magistrati, e limitazione 1. 2. 3.
Alienazione di stabili 5. 10. *segg.* 35.
Proibizione di promiscuare l'interesse proprio con quello delle altre aziende 6.
Tassa prediale e comunitativa 7.
Ostensibilità dei libri e fogli amministrativi 8.
Stipendiati 2. 9. 22.
Esenzione dalle spese giudiciarie per le pubblicazioni di Editti 16.
Visite dei confini 17.
Amministrazioni dipendenti 19.
Osservanza delle LL. di MM. 20.
Manutenzione del Cabreo degli stabili comunit. ec. 21.
Bilancio o stato di previsione 22. 25. *segg.* 41. *segg.*
Saldo locale annuale 23.
Massa di rispetto 25. 26. 27. 31. 41.
Canoni di Livelli 33. 34.
Reparto delle spese di polizia ec. 28.

Regolarità dei mandati di pagamento 29. 36.
Istruzioni principali pei Ragionieri 32. *segg.*
Spese minute di uffizio 37. *segg.*

1. — Intendiamo che ciascun Magistrato composto del Gonfaloniere e Rappresentanti debba governare ed amministrare tutti gli affari ed interessi riguardanti la sua respettiva Comunità, volendo specialmente che le di lui deliberazioni, partiti, o stanziamenti debbano in avvenire avere piena esecuzione ed effetto, senza necessità di veruna successiva approvazione, salvo che nei casi e nel modo infrascritto. (*Motup.* 23. *Maggio* 1774. *Art.* 24.)

2. — Confermiamo ed in quant'occorra concediamo a tutte le Comunità per loro e pei loro respettivi Popoli, ed a tutti i Luoghi e Patrimonj pii laicali compresi nelle medesime, la piena e libera amministrazione delle loro respettive entrate ed uscite; e confidando nello zelo, capacità, ed attenzione dei Comunisti, raccomandiamo ad essi l'interesse generale delle loro respettive Comunità, e rimettiamo al loro prudente arbitrio il riformare e resecare le spese superflue o eccessive, che sembreranno degne di riforma; dovendo servire per eseguirla validamente i partiti fatti legittimamente dalle Magistrature o dagli altri corpi ai quali appartenga la qualità della spesa di cui si tratterrà: e lo stesso si debba intendere di ogni riforma o Regolamento per migliorare o accrescere l'entrate e rendite dei Patrimonj comunit., salvi sempre gli obblighi da cui fossero aggravati i respettivi Patrimonj. (d. *Art.* 27.)

3. — In conseguenza di quanto sopra, vengono inoltre liberate tanto le Comunità predette che i LL. pii e Patrimonj soprannominati dall'obbligo di domandare l'approvazione pel pagamento dei salarj dei loro impiegati e altre spese di loro respettivo servizio, e perciò potranno in avvenire esser pagate per mezzo del respettivo Camarlingo comunit., e degli altri Camarlinghi dei LL. pii laicali ed altri Patrimonj comunit. contemplati nei presenti ordini alla respettiva scadenza e colla sola autorità del respettivo partito legittimamente fatto, e respettivo mandato, firmato secondo gli ordini veglianti. (d. *Art.* 28.) V. §. 22. segg.

4. — Non potranno però le Comunità e LL. pii sopra detti obbligare nè alienare nè consumare i loro fondi e capitali di beni stabili, Luoghi di Monte, Censi e Crediti colle casse pubbliche, senza l'espressa nostra approvazione. (d. *Art.* 32.)

5. — Vogliamo inoltre che tutti i beni stabili delle Comunità, dei Luoghi pii laicali, e altri Patrimonj comunit. compresi e addetti alle medesime siano allivellati o venduti, come sarà creduto espediente da chi avrà l'amministrazione dei Patrimonj nei quali tali beni si comprendono; e ciò s'intenda di quei beni che attualmente si tengono in amministrazione, o si danno in affitto; e per tale allivellazione dovrà osservarsi quanto vien prescritto nella Istruzione ai Rappresentanti le Comun. e LL. pii, che sarà pubblicata contemporaneamente col presente Regolam. (V. Livello di MM.) dichiarando espressamente che tanto del prezzo dei beni che fossero venduti, quanto dei laudemj o entrature che si percipessero dall'allivellazione, dovrà farsene pronto rinvestimento in LL. di Monte; e non altrimenti nè in altro modo, sebbene fosse creduto egualmente cauto e sicuro. (d. *Art.* 35.)

6. — Proibiamo il promiscuare l'interesse dei Patrimonj delle Comun. con quelli di qualunque altro Patrimonio, e Luogo pio o azienda di qualunque sorta distinta da quelle delle Comunità predette, benchè avessero il carattere di *comunitativi*, o fossero dipendenti dall' amministrazione e governo delle medesime Comunità. (d. *Art.* 36.)

7. — Dovrà supplirsi alla sodisfazione della Tassa (V. Tassa prediale e comunitativa) e alle spese locali comunit. prima con l'entrate proprie del patrimonio respettivo della Comun.; e poi in caso di mancanza di tali assegnamenti con ricorrere annualmente alle imposizioni per quella somma che occorrerà a compire i pagamenti dell' annata, restando assolutamente proibito passare da un'annata nell'altra con residuo di debito sull'annata procedente; e perciò viene permesso che nel caso di dover procedere a supplire ai carichi per via d'imposta sia questa precedentemente misurata con mira di qualche discreto avanzo sull'importare del supplemento, piuttostochè con diminuzione, giacchè

non è praticabile una precisione sicura che corrisponda all'effettiva esazione. (d. *Art.* 40.)

8. — Sarà permesso sempre a qualunque dei possessori ed altri contribuenti di vedere nelle loro Cancellerie comunit. senza spesa alcuna il libro dell'entrate ed uscite della loro Comun., e tutti i conti che hanno rapporto alla medesima; ma volendo alcuno di essi qualche copia, debba farla o farla fare a sue spese. (d. *Art.* 60.)

9. — Viene generalmente permesso alle Comun. l'aumentare o diminuire i loro ministri ed impiegati al servizio delle cose comunit., dovendosi fissare e ridurre gli stipendj loro come sarà giudicato opportuno dal Consiglio generale. (d. *Art.* 80.)

10. — Per l'esecuzione dell'art. 35. del Regolamento gener. per le Comun. del Contado fiorentino concernente le vendite o livelli degli Stabili, dovranno primieramente i Magistrati comunit. e gli altri Corpi o Amministratori dei LL. pii laicali osservare e fare osservare che i beni stabili spettanti ai patrimonj da loro respettivamente amministrati si lasceranno a livello con facoltà di poterli alienare, e con gli altri patti e condizioni posti in fine della presente Istruzione (V. LIVELLO di MM.) e ciò dovrà spiegarsi volta per volta nelle notificazioni che si faranno precedere agl'incanti. (*II.* 23. *Maggio* 1774. *Art.* 1.)

11. — Per le concessioni, alienazioni, vendite, o livelli che occorreranno, dovranno i Cancellieri con la più rigorosa esattezza, e senza dar luogo a qualunque cavillosa interpretazione, conformarsi pienamente a quanto viene ordinato con le Istruzioni pubblicate ed annesse ai respettivi Regolam. generali, l'adempimento delle quali Istruzioni dovranno sempre avere in mira, per dover rendere strettissimo conto ai loro sindacati. (*II.* 16. *Novembre* 1779. *Art.* 28.)

12. — In ogni caso che nascesse questione pel pagamento della decima, estimo, gravezze, o qualunque altra imposizione comunit. imposta, o da imporsi sopra i beni delle respettive Comunità, che sono concessi e si concederanno a livello, devono queste pagarsi direttamente dai livellarj, senza pregiudizio delle ragioni, che a forma dei respettivi contratti potessero competere

ai medesimi contro il padrone diretto; e ciò in esecuzione del Rescritto de'27. Settembre 1775. e della successiva Circ. de' 10. Ottobre d. (dd. *Art.* 30.)

13. — I ministri inservienti delle Comun., e aziende dalle medesime dipendenti, nessuno escluso nè eccettuato, non potranno nè direttamente nè indirettamente attendere alla compra o livello dei beni spettanti all'azienda ove servono, quando la vendita o allivellazione di tali beni si faccia dalla medesima azienda; e ciò in conformità di quanto viene disposto col Motup. de'23. Giugno 1777. (dd. *Art.* 31.)

14. — Procureranno i Cancellieri con ogni diligenza e premura di prevenire ed ovviare a qualunque manopolio, artifizio, o qualunque altro sottile nascosto maneggio che si tentasse di fare o di mettere in essere in qualunque maniera dagli oblatori in danno delle rendite e proventi di qualunque sorte, appartenenti alle respettive Comun., o altri patrimonj comunitativi. (dd. *Art.* 32.)

15. Qualora in conseguenza della loro vigilanza venisse alla loro cognizione alcuno dei sopraddetti casi, ne diano subito conto al Magistrato, col ragguaglio di ogni circostanza, affinchè sia determinato quel che sarà creduto del migliore servizio. (dd. *Art.* 33.)

16. — Dovranno avvertire i Cancellieri che nè le Comunità nè i particolari siano aggravati di alcuna spesa nè emolumento dai Tribunali dei Giusdicenti per gli Editti della pubblicazione delle imposte, per le lettere di avviso alle persone tratte per gli uffizj comunit., per le risposte di dette persone da rimettersi alle Comun., per la pubblicazione ed affissione degli Editti pel campione delle strade comunit., e generalmente per qualunque atto, che poteva spedirsi dalla Cancelleria, e che solo per maggior formalità è piaciuto a S. A. R. di commettere ai Giusdicenti: e tutto in adempimento al Motup. de'30. Giugno 1779. (dd. *Art.* 46.)

17. — All'occasione di farsi dal Cancelliere coll'assistenza de' rappresentanti le solite visite annuali dei confini dei beni stabili, fondi, e terreni di proprietà delle Comun., Luoghi pii laicali, o altri patrimonj comunit., sintantochè si troveranno nella

loro amministrazione, essendo ritrovata alterazione o variazione alcuna, dovranno i Cancellieri adoprarsi perchè sieno i fondi predetti rimessi senza alcuna alterazione nella loro vera ed antica situazione, qualora ciò possa farsi senza questione o difficoltà. (dd. *Art.* 51.)

18. — Sarà inoltre cura dei Cancellieri comunit. di partecipare prontamente ai *respettivi Provveditori* quanto sarà accaduto, acciò restino intesi con la dovuta precisione dello stato, dimensione, o confini degli stabili e fondi predetti che le Comunità, luoghi e patrimonj comunit., ai quali appartengono, debbono conservare esattamente; ferma stante la ricognizione dei confini dei beni allivellati, secondochè fosse stabilito nei respettivi contratti. (dd. *Art.* 52.)

19. — In tutte le occorrenze di affari interessanti Monti pii foranei, Opere, Compagnie, e Luoghi pii di dipendenza comunit., dovranno i Cancellieri e respettivi amministratori dirigersi e carteggiare col *Provveditore della respettiva Camera*, deputato espressamente alla soprintendenza di tali affari col Motuproprio del dì 3. Decembre 1777. (dd. *Art.* 53.)

20. — A norma del disposto nei Regolam. gener. comunit. sarà cura speciale di ogni Cancelliere non solo di procurare che si conservino, ma che si accrescano e si migliorino l'entrate comuni; e perciò dovrà attendere con particolar premura che si conservi illesa a favore della Comun. e loro patrimonj per tutti gli effetti l'esecuzione delle Leggi veglianti di Ammortizzazione, nè si facciano atti per questo punto pregiudiciali alle medesime, come pure il privilegio accordato con ispeciali Rescritti ad alcuni Luoghi pii laicali, o che sarà loro accordato in avvenire, secondo ciò che dispone il Motup. de'23. Novembre 1769. (dd. *Art.* 141.)

21. — Dovrà esistere nell'Archivio un libretto ben formato, in cui saranno descritti distintamente tutti i beni stabili, rendite, e proventi delle Comunità, e Comuni, e Patrimonj dei Luoghi pii compresi nelle respettive Cancellerie, con i loro vocaboli, confini, e altre buone notizie, e sotto ciascheduna posta noteranno di tempo in tempo le concessioni, alienazioni, livelli, che a forma del disposto dai Regolam. gener. fossero stati fatti, de-

scrivendo esattamente i nomi dei conduttori, e loro mallevadore, gli obblighi ed i patti convenuti nell'Istrumento di concessione. (*II. Art.* 213.)

22. — La Magistratura del Gonfaloniere e Priori oltre le solite sedute sarà obbligata di adunarsi ordinariamente nel mese di Settembre per esaminare ed approvare il bilancio di previsione della futura annata, il quale dovrà essere rimesso impreteribilmente ai respettivi Uffizj di Soprint. comunit. nel dì 10. nel mese di Ottobre successivo per la opportuna approvazione. (*Motuproprio* 16. *Settembre* 1816. *Art.* 48.)

23. — Si adunerà parimente la detta Magistratura nel mese di Febbrajo per esaminare lo stato dell'entrata e dell'uscita dell'anno precedente, sul quale, prevj i debiti rendimenti di conti, il Cancelliere dovrà formare il saldo locale, e trasmetterlo quindi nel 15. Marzo successivo, visto e firmato dal Gonfaloniere alla consueta revisione dei Ragionieri dei respettivi Uffizj di Soprint. comunit. (*L.* d. *Art.* 49.)

24. — I Cancellieri che si renderanno morosi nella trasmissione dei saldi all'epoca stabilita, incorreranno nella penale di Lire 3. il giorno a benefizio della Cassa comunit., salvo il regresso, a rata di tempo, contro quei Camarlinghi che non avranno consegnato i documenti al Cancelliere per la formazione del saldo a tutto il mese di Gennajo; e non sarà in facoltà delle Magistrature di assolvere i contumaci dal pagamento della medesima. (d. *Art.* 50.)

25. — Non ostante la già seguita approvazione dei bilancj di previsione, non restano dispensati i Cancellieri comunit. dall'obbligo che loro corre di render conto alla Camera delle Comun. di quelle spese che per essere commesse esigono volta per volta a forma degl'ordini veglianti una speciale approvazione del Provveditore di Soprint. comunit., non ostantechè per una misura di previsione, onde stabilire l'annua imposizione, siano state tali spese contemplate in massa pei casi contingibili nei respettivi annuali bilancj delle Comun.; mentre, in mancanza di tale approvazione speciale, non verranno le spese medesime ammesse, ed anzi saranno cassate dai Ragionieri delle Camere nell'occasione della revisione del saldo comun., e dovranno essere soddisfatte

da chi ne avrà irregolarmente ordinata l'effettuazione. (*Circ. 30. Gennajo* 1818.)

26. — S. A. I. e R. all'oggetto di prevenire ogni eccesso di spesa nelle Comunità, che refluisce in ultima analisi a danno dell'agricolt. e del commercio, e di ricondurre le Amministrazioni comunit. a quella regolarità che si conviene, si è degnata d'ordinare che sia fatto intendere ai Gonfalonieri e Magistrati comunitativi che il bilancio di previsione deve loro servire di norma per l'andamento dell'amministrazione in tuttociò che è stato previsto per far fronte alle spese dell'annata, e che nel solo caso di qualche circostanza imprevista e di urgenza, previa l'approvazione del Provveditore del respettivo Uffizio di Soprint. comunit. potranno erogare parte della somma contemplata nel bilancio suddetto sotto il titolo di *Massa di rispetto.* E che l'esame di nuovi lavori occorrenti alle strade e fabbriche delle respettive Comunità, e delle istanze per la conclusione di nuovi accolli delle strade medesime, come pure di qualunque altro articolo di spesa non compreso nel bilancio predetto, deva essere riserbato all'epoca in cui le Magistrature debbono ai termini della citata Legge de' 16. Settembre 1816. esaminare ed approvare il bilancio della futura annata. In tal circostanza le Magistrature, conoscendo la totalità dei bisogni della respettiva Comun., e le rendite disponibili nell'annata, saranno in grado di determinare con piena cognizione di causa i lavori da eseguirsi più urgenti e più utili, e le spese da farsi; e di stabilire per conseguenza l'imposta comunit. in quella somma, da cui non sia per resultarne un eccedente aggravio ai comunisti. (*L.* 6. *Aprile* 1818.)

27. — È rinnovata ai Cancellieri e Magistrature comunit. per massima generale la proibizione espressa di non erogare somma alcuna in oggetti diversi da quelli enunciati nel respettivo bilancio di previsione; sono i medesimi altresì richiamati alla più scrupolosa osservanza degli ordini contenuti nella Circolare in stampa de'6. Aprile 1818. rapporto alla somma contemplata nel detto bilancio sotto il titolo di *Massa di rispetto*, conforme è prescritto ancora al § 5. delle avvertenze poste in fronte del bilancio medesimo. (*L.* 27. *Gennajo* 1820.)

28. — Il reparto fra le Comun. delle spese di polizia pre-

toriale e di quelle riguardanti oggetti di amministrazione comunitativa d'ora in avanti dovrà generalmente eseguirsi quanto alle prime in proporzione della popolazione di ciascuna Comunità, e circa le seconde sul dato del contingente che le Comun. medesime attualmente corrispondono al R. Erario a titolo di TASSA PREDIALE. (*Circ.* 23. *Marzo* 1820.)

29. — Non dovrà giammai dai Cancellieri comunit. rilasciarsi mandato di pagamento sulle casse comunit., che non sia preventivamente rivestito di tutte quelle formalità saviamente prescritte in proposito dai veglianti Regolamenti. Di tutte quelle spese per le quali occorre la superiore approvazione, finchè questa non sarà emessa, non dovrà spedirsi mandato. Sono assolutamente proibiti i mandati provvisorj. I Cancellieri che rilascieranno il mandato, e i Gonfalonieri che lo rendono esecutorio, saranno responsabili, in ciò che loro respettivamente concerne, dell'esatto adempimento degli ordini sopra rammentati. (*Circ.* 5. *Aprile* 1827.)

30. — Sono specialmente avvertiti i Cancellieri che saranno rigettate tutte quelle domande per approvazioni ec. che non saranno fatte in tempo debito, e nel corso dell'aministist. alla quale appartengono; e i rigetti anderanno a carico di chi ha mancato. (*Ivi*)

31. — La massa di rispetto e quant'altro fa parte della medesima è destinato unicamente per far fronte alle spese straordinarie e di assoluta urgenza, e per conseguenza debbono i Cancellieri astenersi dal domandare la superiore approvazione per imputare sopra detta massa qualunque siasi spesa che non rivesta le qualità sopra espresse. (*Ivi*)

32. — I Ragionieri delle Camere di Soprintendenza comunitativa avvertiranno che la somma riportata al Tit. I. dell'entrate o delle spese, cioè l'avanzo o il disavanzo di amministrazione dell'anno antecedente, sia quella stessa derivante dalle resultanze del ristretto finale del precedente rendimento di conti. (*II.* 11. *Settembre* 1827. *Art.* 4.)

33. — Faranno attenzione che l'entrate ordinarie coincidano sempre con quelle degli anni antecedenti, e specialmente le invariabili, cioè, i canoni di livelli, i frutti di censi, le prestazioni fisse d'indennità, gli obblighi e legati perpetui ec. ec.; e riscontrando rapporto ai livelli una qualunque siasi diversità nell'am-

montare dell'annuo canone, o variazione di cognome nel respettivo livellare, ne domanderanno al Cancelliere l'opportuno schiarimento; avvertendo che siano stati esatti, e che figurino in entrata tra i capitali da rinvestirsi, tutti i laudemj di passaggio ec., le recognizioni *in dominum*, e quanto altro di ragione deriva da tali diversità e variazioni. (dd. *Art.* 5.)

34. — Ed incontrando nei canoni di livello riduzioni da generi a contanti, avvertano bene che il prezzo dei generi sia stato desunto da quello comune resultante dall'ultimo ventennio, detratto il sei per cento a forma degli ordini contenuti nella Circolare del dì 25. Agosto 1783. (dd. *Art.* 6.)

35. — Invigileranno che siano letteralmente mantenuti nella più stretta osservanza i veglianti ordini e Regolamenti, in forza dei quali devono esser venduti o allivellati gli stabili ed effetti di pertinenza delle Comunità e Luoghi pii laicali ec.; ed incontrando in entrata partite per dipendenza di canoni di affitti, o comparendo in uscita spese riguardanti amministrazione di stabili, dal che possa desumersi che esistono tuttora beni e fondi in amministrazione, sarà loro dovere richiamare i Cancellieri comunit. a dare gli opportuni schiarimenti sulla qualità dei fondi, e sopra i motivi che ne hanno sospesa l'alienazione ec., per renderne conto al Provveditore, allorquando possono occorrere delle disposizioni in proposito. (dd. *Art.* 7.)

36. — I Ragionieri delle Camere di Soprint. comunitativa faranno speciale attenzione che tutti i mandati di spese siano nel modulo stampato, e spediti sempre in faccia del Camarlingo principale, e mai del di lui Ajuto Sostituto, benchè riconosciuto per tale dal Magistrato; che essi vengono autenticati dalle firme del Cancelliere, o del Gonfaloniere; che il nome e cognome di chi ne percipe il valore (esprimendo in lettere la somma che egli ritira, ed apponendo la propria firma nel posto in essi designato, escluse per quanto sia possibile le ricevute in foglio a parte) confronti sempre con quello a favor del quale è stato spedito il mandato; che ciascuno di questi sia corredato delle note e documenti relativi; che qualunque siasi spesa, benchè ordinaria e contemplata nello stato di previsione, sia appoggiata alla deliberazione magistrale, che i Cancellieri sono in dovere di trascri-

vere in piè di ciaschedun mandato, o di annettere al medesimo. Qualunque deviazione da quanto sopra deve formar soggetto di speciale osservazione, onde siano fatte le correzioni opportune, o venga supplito alle omissioni. (*II. 11. Settemb.* 1827. *Art.* 21.)

37. — Relativamente alle spese di lumi e fuoco, dovendo posare a carico delle Amministrazioni comunit. quelle soltanto occasionate dalle formali Adunanze Magistrali, esse non devono eccedere i limiti del consumo presumibile per quest'unico oggetto, salvo ciò che per le straordinarie circostanze di qualche Cancelleria sia stato da particolari disposizioni stabilito. (dd. *Art.* 39.)

38. — I Ragionieri avranno presente che le spese di carta, penne, inchiostro, lapis, spago, cera di Spagna, ostie, almanacco, e simili, sono a carico dei Cancellieri comunit., perchè computate nella fissazione dei loro stipendj; e che a carico delle Comunità è solamente ammissibile l'importare effettivo della carta occorsa per le volture eseguite a norma della Circ. de' 20. Maggio 1782., non meno che le spese interessanti la conservazione dell'Archivio, e l'associazione alla raccolta delle Leggi, quelle per bolli, e la provvista dei registri di deliberazioni, dei daziajoli, e delle altre stampe tassativamente prescritte dagli Ordini generali, e salvo sempre quanto nella particolarità delle circostanze fosse stato da speciali disposizioni in proposito determinato. (dd. *Art.* 41.)

39. — Circ. de' 18. Settembre 1818., mentre accorda ai Gonfalonieri il rimborso della spesa nel corso dell'anno in plichi e lettere ministeriali tassate dal R. Uffizio delle Poste, dispone peraltro che questo sia giustificato da altrettante note di dettaglio, da redigersi e presentarsi da ciaschedun Gonfaloniere al Magistrato comunit. alla fine di ogni trimestre. Un simile rimborso non è ammissibile sotto qualunque siasi pretesto a favore dei Cancellieri comunit.; fermo stante quanto per eccezione particolare sia stato a riguardo di alcuna Cancelleria determinato. (dd. *Art.* 42.)

40. — Relativamente al mandato di pagamento della quota delle spese di Cancelleria e di amministrazione in comune colle altre Comunità dipendenti dalla Cancelleria stessa, avvertasi che venga sempre unita a questo la copia autentica della nota di

dettaglio di tali spese, e del reparto di esse in ragione della respettiva tangente di Tassa prediale, da verificarsi con tutta precisione. (dd. *Art.* 51.)

41. — Osserveranno che in ordine alla Circol. de'6. Aprile 1818., non sia stata commessa spesa alcuna sulla somma assegnata nello Stato di previsione al titolo Massa di Rispetto, se non nel solo caso di qualche circostanza imprevista e di vera urgenza, previa l'approvazione del Provveditore della respettiva Camera di Soprint. comunit. Conseguentemente ciascheduna partita descritta in fine del rendimento di conti sotto il titolo sopra indicato, dev'essere rivestita della speciale superiore approvazione, relativa sempre alla Massa di Rispetto per l'amministrazione dell'anno stesso in cui è stato effettuato il pagamento della spesa in questione; giacchè le autorizzazioni sulla Massa di rispetto di un determinato anno restano inefficaci, allorquando le spese alle quali hanno esse rapporto non figurano tra quelle descritte nel rendimento di conti dell'anno medesimo; e in appoggio di ciaschedun mandato dovrà sempre essere unita la copia Ministeriale contenente la relativa approvazione. (dd. *Art.* 100.)

42. — In rapporto all'avanzo che potesse essersi verificato sopra qualche articolo di spesa, o al maggior prodotto di qualche articolo di entrata, comparativamente alla respettiva assegnazione nello Stato di previsione, resta espressamente vietato erogare somma alcuna in oggetti diversi da quelli enunciati nel relativo Stato di previsione; talchè i detti avanzi e maggiori prodotti aumentano implicitamente la Massa di rispetto, e sono soggetti alle medesime prescrizioni ad esse relative, a tenore delle supreme disposizioni contenute nella Circolare del Soprassindaco de'27. Gennajo 1820., e dell'avvertenze di N. 11. stampata a tergo della prima pagina dello Stato di previsione. (dd. *Art.* 101.)

43. — Coerentemente al disposto della Legge de'16. Settembre 1816., ed all'art. 1. della Circ. de'6. Aprile 1818. dovendo lo Stato di previsione servire di norma per regolare l'andamento ordinario dell'annuale amministrazione economica, le Magistrature nell'emettere le loro deliberazioni di stanziamento di spese, e molto meno il Cancelliere nello spedirne, e il Gonfaloniere nel vidimarne i mandati, non possono oltrepassare le somme appro-

vate nel predetto Stato per ciaschedun articolo di spesa; ma se non ostante ciò, dal riscontro e confronto di che nel precedente art. di N. 3. resultasse che in qualche articolo delle spese fosse stata ecceduta la somma assegnata, dovrà sempre il Revisore farne l'opportuno rilievo al Cancelliere, ingiungendogli di rendere immediatamente conto al respettivo Provveditore, onde riportare la di lui speciale autorizzazione per imputare tali eccedenze sulla Massa di rispetto; in mancanza di che sarebbero inammissibili e repetibili dal Camarlingo contro chi di ragione. (dd. *Art.* 102.)

44. — I Cancellieri Comunitativi renderanno intese le Magistrature e faranno avvertito il respettivo Ingegnere di Circondario, che qualunque siasi spesa per lavori nuovi, o di pronto restauro di qualche entità, di Strade, Fabbriche ec. che dentro i limiti di una ben regolata economia crederà utile il Magistrato di comprendere nello Stato di Previsione, dovrà impreteribilmente essere corredata della relativa regolare perizia, da inviarsi al Dipartimento delle Camera delle Comunità unitamente a tutti gli altri diversi allegati dello Stato predetto, che a forma degli ordini veglianti deve pervenirvi dentro il dì 10. Ottobre di ogni anno. E siccome saranno sottoposte tali perizie agli esami occorrenti nei rapporti dell'arte, così allorquando verranno respinte alle Cancellerie unitamente al Bilancio debitamente approvato, non resterà alle Magistrature che a procedere alla conclusione dei relativi accolli, seguendo le regole nei diversi casi prescritte dai vigenti Ordini, e a sottoporre nei rapporti economici le loro deliberazioni alla definitiva approvazione della Camera. (*Circ.* 5. *Luglio* 1834.)

45. — Un tal sistema porrà in grado le Magistrature di deliberare con piena cognizione di causa sulla quantità, e qualità di lavori, che esse si propongono di portare ad effetto, gli stati di previsione offriranno tutta la possibile precisione e chiarezza, verrà in questo rapporto diminuita notabilmente la corrispondenza tra il Dipartimento e le Cancellerie Comunitative; e sarà del tutto eliminato l'inconveniente di dovere, per spese non previste o non ben calcolate, far ricorso alla Massa di rispetto destinata dagli ordini per supplire nel corso dell'anno alle sole spese

veramente urgenti ed imprevedibili, ordini che saranno in ogni tempo alla stretta lettera rispettati. (*ivi*)

46. — In ampliazione quindi dell'avvertenza di N. 3. stampata a tergo della prima pagina degli Stati di previsione, gli stessi Cancellieri Comunitativi si daranno premura che le note di dettaglio di N. 2. e di N. 5. contengono l'esatta indicazione dei diversi Debitori, o Creditori, del titolo da cui deriva il respettivo Debito, o Credito, delle somme esigibili, o pagabili nell'anno, a cui si referisce il Bilancio, e di quelle residuali interessanti gli anni successivi, ed useranno della maggiore diligenza possibile per nulla trascurare, e quanto ai Crediti arretrati non sarà omesso di far conoscere quelli ancora infogniti e di disperata esazione, adducendo i motivi per i quali non siasi questa potuta ottenere, ciò per altro per semplice notizia, e senza che il loro ammontare faccia parte del relativo articolo di Entrata. (*ivi*)

47. — Premessa la scrupolosa previsione degli assegnamenti occorrenti per supplire agl'impegni già regolarmente contratti, ed alle consuete spese inevitabili, si faranno carico d' insinuare alle Magistrature, che l'unico mezzo da esse dipendente per attenuare le pubbliche gravezze quello si è di moderare ogni troppo vivo desiderio di nuove opere e di miglioramenti cospicui, e non urgenti, e di aver sempre presente, che sono le spese che conviene proporzionare alle rendite, e non le rendite che, senza curare l'aggravio de'Contribuenti, possano convenientemente elevarsi, finchè si trovino a livello delle spese, che si bramerebbe vedere eseguite, conforme fu altra volta rilevato con Circolare de'3. Settembre 1832. E siccome alcuna fra le spese Comunitative interessa particolarmente la delicatezza dei Cancellieri, così gioverà, a loro discarico, che anco in prevenzione restino queste pienamente giustificate. Agli allegati prescritti dagli ordini per corredo al Bilancio dovrà andare unita una nota ben dettagliata che mostri e giustifichi la necessaria erogazione delle somme che saranno portate in previsione all'Art. 9. del Tit. 6. (*ivi*)

48. — Quanto poi alle variazioni occorrenti a ciascheduno Art. tanto delle entrate che delle spese, ogniqualvolta sia neces-

sario aumentare, o diminuire a consueta previsione, dovranno essere addotti i motivi con osservazioni analoghe in foglio a parte, giacchè la Colonna delle osservazioni esistente negli Stati di Previsione è esclusivamente destinata per le prescrizioni, e rilievi che potessero emanare dalla Camera di Soprintendenza, ed ogni qualvolta converrà citare, nelle osservazioni in foglio a parte, un qualche ordine o qualche precedente superiore approvazione, dovrà essere bene indicata la data della Ministeriale, ed il numero della medesima. (*ivi*)

COMUNITA'. Stipendiati.

Sommario

Impiegati in genere 2. 4. 5. 9. 10. 31. 34. 37.
Medici e Chirurghi. 1. 8. 11. 12. 13. 14. 15. 25. *segg.* 33. 35.
Maestri di scuole 6. 7. 8. 16. *e segg.* 24. 29. 30. 38. 39.
Donzello 36.
Pensioni e gratificazioni 37.

1. — Al Consiglio generale comunit. apparterrà l' elezione dei Medici e Cerusici tanto attualmente condotti, quanto di quelli che in avvenire fossero stabiliti nelle respettive Comun. pel loro servizio, con quelle provvisioni, pesi ed obblighi, che pel Consiglio medesimo e pei tempi saranno loro respettivamente assegnate e stabilite, o dall'istesso Consiglio, secondo l' esigenza dei casi e circostanze, variate e riformate. (*L.* 22. *Marzo* 1774. *Art.* 81.)

2. — Dipenderà dal Magistrato comunit. il dare le istruzioni agl' impiegati di sua dipendenza per la buona amministrazione dei loro impieghi, ed il prescrivere ai medesimi i modi e le forme di renderne conto. (d. *Art.* 82.)

3. — L' elezione peraltro dei Cancellieri comunit. e di tutti gli altri ministri subalterni che saranno stabiliti, è riservata al R. Governo unitamente alla fissazione dei respettivi stipendj, se-

condochè esigerà il buon regolam. delle cose comunitative. (d. *Art.* 93.)

4. — Gli stipendj da assegnarsi ai Residenti tanto nel Magistrato che nel Consiglio generale delle Comun., non dovranno variarsi da quel che è stato una volta determinato dal Consiglio generale pel loro respettivo contingente; e ciò in esecuzione del Motup. de'3. Giugno 1776., e dell'altro susseguente in data de'30. Giugno 1778. (*II.* 16. *Novembre* 1779. *Art.* 34.)

5. — Gli stipendj che vengono accordati ai nuovi impieghi stabiliti con i Regolamenti comunit., e che si stabiliranno per l'avvenire saranno esenti da ogni ritenzione; bene inteso però che questa esenzione non sarà goduta da quegli stipendiati, sulle provvisioni dei quali si è posata finora la ritenzione predetta; e ciò in adempimento al contenuto nel Motuproprio del dì 29. Settembre 1774., e nella successiva Circ. in data de' 22. Ottobre detto. (dd. *Art.* 35.)

6. — I Maestri delle pubbliche scuole non potranno essere forestieri, cioè non sudditi del Gran-Ducato, senz'averne ottenuta la grazia speciale da S. A. R.; ed i loro stipendj potranno accrescersi col partito del Consiglio generale secondo le occorrenze dei casi, e nella forma che sarà creduta più vantaggiosa o più conducente al fine di aver soggetti abili e meritevoli, e di assicurare la pubblica educazione, come dispone il biglietto della R. Segreteria di Finanze diretto al Soprassindaco del 5. Gennajo 1778. (dd. *Art.* 36.) V. § 8.

7. — Parimente sarà in facoltà del Consiglio generale di diminuire lo stipendio assegnato ai Maestri di scuola, ogni volta che le circostanze lo richiedessero pel buon servizio delle Comunità. (dd. *Art.* 37.)

8. — S. A. R. permette che siano ammessi al concorso pei posti di maestri di scuola nelle Comun., di Medici e Chirurghi condotti, e per gli altri impieghi di servizio delle stesse Comun. anche i forestieri, purchè in eguaglianza di requisiti sia preferito il nazionale al forestiero. (*Circ.* 18. *Ottobre* 1782.)

9. — I Cancellieri delle Comun. sono obbligati a dare *ex officio*, e senz'alcuna mercede, ai salariati delle Comun. le fedi

del partito respettivo di elezione o conferma dei medesimi, tanto all'oggetto di ritirare le provvisioni, che per qualunque altro titolo. (*L.* 17. *Settembre* 1784.)

10. — S. A. R. essendosi fatta render conto dei reclami in diversi tempi avanzati sopra gl'impieghi stabiliti nelle respettive Comun. di Maestri di scuola, Medici, Chirurghi condotti, Procacci, o Portalettere, e sopra la maniera e competenze di eleggere e di confermare i medesimi, è venuta nella determinazione di ordinare in aumento e dichiarazione de'veglianti Regolamenti comunit., che fissato una volta tanto prima che dopò la pubblicazione del presente Motup. nelle forme prescritte dei detti Regolam. qualunque dei suddetti impieghi, attesa la conosciuta necessità o utilità dei medesimi, non sia più in facoltà della Magistratura comunit. di sopprimerli o di variarne gli assegnamenti stabiliti a detti posti: che l'elezione degl'impiegati di cui si tratta si faccia da quel Magistrato comun. che risederà nel tempo della vacanza, per qualunque caso accada, e respettivamente la conferma; sebbene l'esercizio dell'impiego sia per aver luogo a tempo della successiva Magistratura, alla quale spetterà la collazione dell'impiego vacante nel solo caso che durante la residenza della Magistratura precedente non fossero decorsi i competenti termini o perfezionati gli atti voluti dagli ordini pei concorsi, e cho devono prendere la collazione medesima: e che riconoscendosi nel tratto successivo dalle respettive Magistrature, atteso esser variate le circostanze, l'inutilità di qualcuno degl'impieghi suddetti, o l'aggravio soverchio delle Comun., non sarà in loro facoltà di abolirli, o di far variazione agli assegnamenti, ma dovrà esserne data parte pei soliti canali al fine di attendere le risoluzioni della R. A. S. (*Motupr.* 25. *Giugno* 1792. *pubbl. con la Circ.* 6. *Luglio* d.)

11. — S. A. R. informata che alcune Magistrature comunitative procedono frequentemente a delle deliberazioni, con cui stanziano dei sussidj, aumenti di stipendio, ed altre elargizioni consimili, a carico delle casse degli Spedali che da loro dipendono, in pregiudizio notabile dell'economia dei medesimi, si è degnata di comandare che d'ora in avanti le surriferite Magistrature debbano astenersi da tali deliberazioni, se prima non avranno

riportata la Sovrana approvazione, da implorarsi opportunamente, restando derogato in questa parte a qualunque Regolamento e disposizione in contrario. Ha inoltre prescritto che le predette Magistrature; allorquando ricorrono le conferme dei Medici e Chirurghi condotti, avanti di accordarle, debbano sempre esigere dal Soprintendente dello Spedale comunit. compreso nel respettivo loro Circondario una relazione in iscritto, da cui resulti con quanta assiduità e zelo i suddetti professori siansi prestati alla cura degl'infermi ricevuti negli Spedali, al servizio dei quali sono essi addetti, all'oggetto che possano desumere in questa guisa una giusta regola, in aggiunta agli altri riscontri per concedere o denegare loro le richieste conferme. (*Circ.* 5. *Novembre* 1793.)

12. — S. A. R. essendo persuasa che le creature dello Spedale degl'Innocenti e di tutti gli altri Luoghi pii di Toscana, che sono alla campagna o altrove per essere allattate o educate, debbono essere considerate come componenti la popolazione delle respettive Comun., per le quali la Comun. medesima paga i Medici ed i Chirurghi, e che in conseguenza non debba lo Spedale pagare per esse se non ciò che pagano tutti gli altri individui dimoranti in tali territorj; dovranno i Provveditori delle Camere delle Comun. render nota circolarmente questa Sovrana intenzione a tutti i Cancellieri compresi nel respettivo Dipart., ingiungendo ai medesimi di rimettere ai respettivi Rettori di Spedali la nota delle Comun. che stipendiano i Medici e Chirurghi con le condizioni della condotta, affinchè possano garantire la cassa del Luogo pio dal pagamento di note di visite mediche ed operazioni chirurgiche, e limitare soltanto il pagamento per quei Luoghi ove i detti professori sono venturieri, o volontarj. (*Circ.* 23. *Novembre* 1793.)

13. — S. A. R. vuole che i forestieri, cioè non sudditi del Gran-Ducato, non siano ammessi a partito per la condotta di Medici e Chirurghi delle Comun., senz'averne ottenuta la grazia speciale della R. A. S., conforme fu ordinato rispetto ai Maestri delle pubbliche scuole, a forma del disposto dal § 36. delle Istruzioni pei Cancellieri comunit. de' 16. Novembre 1779., le quali in questa parte devono essere rimesse in piena osservanza, non ostante qualunque Ordine posteriore. (*L.* 14. *Giugno* 1798.)

14. — Ai Medici e Chirurghi condotti deve ingiungersi nel rinnovamento della condotta l'obbligo di fare col solo rimborso delle spese vive le visite e le perizie dei vittuali, e altri oggetti sanitarj. (*L.* 26. *Giugno* 1807.)

15. — S. A. I. e R. ha ordinato che d'ora in avanti sia ingiunto l'obbligo a tutti i Medici e Chirurghi condotti di curare *gratis* i Militari malati distaccati nei diversi luoghi del Gran-Ducato. (*Circ.* 4. *Novembre* 1815.)

16. — S. A. I. e R. si è degnata di approvare che ogni qual volta si tratti di collazione d'impieghi di Maestri di scuole di Umanità e di Rettorica dipendenti dalla Comunit. del Gran-Ducato, debba osservarsi il seguente Regolamento normale. (*Circ.* 13. *Settembre* 1819. *in prin.*)

17. — Gli Aspiranti agl'impieghi comunitativi di maestro di Umanità e di Rettorica, per essere abilitati all'ammissione al concorso dovranno sottoporsi preventivamente ad un formale esame. (d. *Art.* 1.)

18. — Questo esame dovrà farsi per mezzo di Esaminatori da prescegliersi dai Commissarj RR. per le Comun. che direttamente da essi dipendono, e dai Vicarj per quelle comprese nelle loro respettive giurisdizioni. (d. *Art.* 2.)

19. — A tale effetto i Cancellieri comunit. all'occasione di vacanza di tali posti dovranno, dopo aver raccolti nelle solite forme i nomi dei concorrenti ai medesimi, passarne nota ai predetti regj Ministri, ai quali spetterà di stabilire il giorno per l'esame da tenersi. (d. *Art.* 3.)

20. — L'esame dovrà generalmente raggirarsi sulla spiegazione in iscritto di un tratto di qualunque classe del secolo d'oro, o prosatore o poeta, coll'avvertenza di valersi specialmente di qualcuno fra quelli di cui suol farsi uso nelle scuole di Umanita e di Rettorica, e sull'esperimento di due brevi composizioni, una delle quali italiana e l'altra latina, ed ambedue in prosa, sopra un tema a piacimento degli Esaminatori. (d. *Art.* 4.)

21. — Gli Esaminatori dovranno emettere il loro voto in iscritto sull'esame di ciascun concorrente, qualificando i gradi di maggiore o minore idoneità, ed esternando inoltre il loro giu-

dizio sulle più accurate cognizioni in fatto di lingua italiana, che ciascuno dei concorrenti avrà mostrate nei correlativi esperimenti. (d. *Art.* 5.)

22. — Pel canale del Commissario Regio, o respettivamente del Vicario, dovrà esser rimesso un tal voto al Cancelliere comunit., che sarà tenuto di farne lettura al Magistrato anteriormente alla partitazione dei candidati; e successivamente alla indicata trasmissione dell'enunciato voto dovranno i predetti Commissario, o Vicario Regio spedirne direttamente copia autentica, insieme colle carte originali costituenti l'esame, alla Soprintendenza agli Studj in Firenze, non omettendo mai di tenerle conto e darle ragguaglio delle qualità morali di ciascuno dei concorrenti. (d. *Art.* 6.)

23. — I detti Cancellieri dovranno finalmente rimettere copia del partito d'elezione dei Maestri dei quali si tratta, corredata di una copia del parere come sopra emesso dagli Esaminatori, ai respettivi Provveditori di Soprintendenza comunit., incaricati di umiliare tali partiti alla Sovrana sanzione. (d. *Art.* 7.)

24. — S. A. I. e R. approva che sia fatto intendere ai Magistrati delle Comunità del Gran-Ducato, che rapporto ai Maestri di Umanità, e di Rettorica (su i quali resta ad essi confermata una diretta vigilanza in ciò che riguarda l'adempimento dei doveri inerenti all'impiego e alla loro condotta) dovranno in avvenire traslasciare di sottoporli al partito annuale di conferma, e in quella vece si limiteranno a far menzione negli atti deliberativi del loro buon servizio, quando non abbiano da opporre in contrario; e nel caso che essi avessero demeritato nell'esercizio dell'impiego, ne dovrà esser reso conto al respettivo Provveditore di Soprintendenza comunit. per dipendere dalle Sovrane determinazioni, che saranno adottate nella contingenza dei casi: e che in quanto ai Maestri delle altre scuole minori non s'intenderà fatta innovazione alcuna al disposto dai Regolamenti ed ordini vigenti in materia. (*Not.* 30. *Aprile* 1822.)

25. — I Medici condotti e gli altri impiegati negli Spedali comunit. non potranno annualmente essere confermati nei loro respettivi posti, se non presenteranno alle Magistrature comunit. un certificato rilasciato dalle autorità dirigenti il respettivo Spe-

dale, col quale si attesti il buon servizio prestato al luogo pio nell'anno precedente. (*L.* 18. *Ottobre* 1822.)

26. — Resta assolutamente proibito ai Consigli gener. delle respettive Comunità di procedere ad alcuno stanziamento portante aumento di provvisione ai Medici e Chirurghi o condotti o residenziali, anche sotto il titolo di accrescimento di nuovi oneri, o altro qualunque; rimanendo all'opposto in libertà dei Consiglieri medesimi di riformare gli appuntamenti, e le condizioni delle condotte ora esistenti, con ridurle anche residenziali, ove credano poterlo fare senza pregiudizio dei loro Comunisti, e mediante corrispondente vantaggio dell'amministrazione; salva sempre per tali cambiamenti la Sovrana sanzione ai termini del R. Motup. de'6. Luglio 1791. (*L.* 22. *Marzo* 1827. *Art.* 19.)

27. — Rimanendo vacante qualche condotta o medica o chirurgica a tutta cura, e non trovandosi dopo i soliti editti chi concorra alla medesima, dovrà il Consiglio generale in tal caso procedere a ridurla semplicemente residenziale con gli oneri soliti per assicurare l'assistenza ai miserabili, ed a quelli che per gli ordini veglianti godono di un ugual favore. (d. *Art.* 20.)

28. — I Medici o Chirurghi condotti o residenziali, non più all'annuale, ma bensì ad un triennale squittinio di conferma dovranno d'ora in avanti essere soggetti, tolto il caso di gravi imputazioni e ricorsi a loro carico, nella quale circostanza con annuenza del Provveditore della respettiva Camera, e dopo quelle contestazioni che nei congrui casi siano convenienti, potranno essere sottoposti in ogni tempo ad uno straordinario squittinio del Consiglio generale, che potrà valersi delle sue facoltà per dimetterli senza bisogno di alcuna ulteriore approvazione. (d. *Art.* 21.)

29. — Eccettuate solamente le Città del Gran-Ducato, l'obbligo di tutte le altre Comun. dovrassi restringere generalmente alla istruzione elementare di leggere, scrivere, e principj di aritmetica, oltre a quella religiosa, ed all'assistenza per parte del Maestro alle Parrocchie in sussidio ai respettivi Parochi, a forma degli ordini particolari che siano in vigore. (d. *Art.* 22.)

30. — Quindi non potranno essere eletti nuovi maestri per un maggiore insegnamento di quello preindicato nelle Comunità anzidette, dove non si abbiano fondazioni o dotazioni speciali af-

fette a tale uso, e quelle tra le Comun. medesime, che attualmente soffrono maggiori aggravj per tale dependenza, dovranno ad opportunità di circostanze farsi carico di restringerli coerentemente a questa prescrizione. (d. *Art.* 23.)

31. — I Ragionieri di tutte le Camere di Soprint. comunit. avranno presente che tutti gl'impiegati ed inservienti comunitativi sono soggetti all'annuale squittinio e conferma del Magistrato, e che devono esser prodotti unitamente agli altri recapiti di corredo al rendimento di conti, tutti i partiti a ciò relativi. È però eccettuato il Camarlingo comunit., il quale eletto, per un triennio, esercita per detto tempo le sue funzioni senza essere sottoposto alla suddetta formalità. (*II.* 11. *Settembre* 1827. *Art.* 11.)

32. — Sono eccettuati i Maestri delle scuole di Umanità e di Rettorica, pei quali in ordine alla Circol. de' 30. Aprile 1822. i Magistrati devono limitarsi a far menzione negli atti deliberativi unicamente del loro buon servizio; ritenendo peraltro che, per lo spirito della Circ. medesima e per le successive dichiarazioni intervenute, l'esenzione degl'indicati maestri dall'annuale squittinio di conferma è applicabile unicamente a quelli di loro che sono stati eletti dopo il Regolamento de' 13. Settembre 1819, con le formalità da quello prescritte. (*Ivi*)

33. — Sono eccettuati i Medici e Chirurghi condotti o residenziali, il cui squittinio di conferma in ordine al § 21. del Motuproprio de' 22. Marzo 1827. dev'essere triennale, salvo il caso di gravi imputazioni e ricorsi a loro carico. (*Ivi*)

34. — L'aumento, diminuzione o conferma dell'annuo stipendio di tutti gl'impiegati comunit. emana e dev'essere convalidato dalla relativa deliberazione del Magistrato e Consiglio generale. Quanto però ai maestri di scuola ed ai procacci, in ordine al Motup. de' 25. Giugno 1791, pubblicato con la Circolare de' 6. Luglio detto, non è in facoltà delle Magistrature comunit. di sopprimerli o variarne gli appuntamenti stabiliti, ma deve all'occorrenza esserne data parte per attenderne le risoluzioni Sovrane. (d. *Art.* 34.)

35. E relativamente ai Medici e Chirurghi condotti, mentre previa la Sovrana sanzione in ordine al § 19. del Motup. de' 22.

Marzo 1827. è in facoltà dei Consiglj generali di diminuire, in occasione di vacanza, gli appuntamenti, e il riformare le condizioni delle condotte, e renderle anche residenziali, ove senza pregiudizio dei Comunisti e con vantaggio dell'amministrazione possa aver luogo; resta poi assolutamente proibito ai Consiglieri medesimi di stanziare qualunque siasi aumento alla provvisione di essi, siano condotti o residenziali, anche sotto il titolo di accrescimento di nuovi oneri o altra qualunque causa. (dd. *Art.* 35.)

36. — In appoggio al mandato per la mercede annuale dovuta al distributore degli avvisi per dazio, ec. ossia al Donzello del Camarlingo comunit., si avverta che sia unito un certificato di questo, dal quale costi dell'esatto adempimento agli obblighi di tale inserviente. (dd. *Art.* 47.)

37. — Abbiano presente che il sovrano Rescritto de'24. Febbrajo 1783. proibisce alle Magistrature di accordare pensioni anche temporarie, e qui si rinnuova la preesistente dichiarazione Sovrana di non essere in facoltà delle Magistrature l'elargire in dono ai particolari, nè per modo di sussidio, nè sotto qualunque altro titolo, ciò che appartiene alla Comun. Saranno per conseguenza rigettate anche le gratificazioni, per le quali non fosse stata riportata una speciale autorizzazione Sovrana. (dd. *Art.* 52.)

38. — Nel mandato di pagamento a favore dei maestri di scuole pubbliche dovrà essere fatta menzione espressa della fondazione e dotazione, da cui proviene nella Comunità l'obbligo speciale di supplire ad una tale spesa, o sivvero dell'epoca in cui fu eletto il maestro di cui si tratta; attesochè per le Comunità mancanti delle fondazioni e dotazioni speciali, la restrizione alla sola istruzione di leggere, scrivere, e principj di aritmetica viene ad essere prescritta per la elezione di nuovi maestri dal dì 22. Marzo 1827. in appresso. (dd. *Art.* 82.)

39. — In rapporto ai precitati maestri di scuole pubbliche saranno cauti i Ragionieri di verificare se trattasi di scuole di Umanità, di Rettorica, ec. o sivvero di maestri di altre scuole minori, e nel primo caso si accerteranno essere stato pienamente osservato il Regolamento normale prescritto dalla Circ. de' 13. Settembre 1819. (dd. *Art.* 83.)

40. — S. A. I. e R. mentre si è degnata di dare opportune disposizioni onde per parte degli Spedali tanto Regj che Comunitativi venga estesa e facilitata la inoculazione del Vajuolo Vaccino, ha comandato che dalle Comunità del Granducato si cooperi in quanto è possibile a tale oggetto, e con la veduta d'incoraggire lo zelo dei Medici e Chirurghi condotti delle Comunità suddette a propagare la inoculazione che sopra, ha altresì autorizzate le Magistrature delle Comunità medesime a stanziare una discreta ricompensa a quei Medici e Chirurghi della respettiva Comunità, che giustificassero di avere nel corso di uno o più anni eseguita la detta inoculazione con felice successo sopra un esteso numero di fanciulli della loro Comunità, non ostante che la Notific. della Deputazione centrale degli Spedali de' 5. Giugno 1822. imponga ai Medici, e Chirurghi predetti di prestare gratuitamente il loro servizio per la Vaccinazione di tutti quell'individui a quali sono tenuti di dare assistenza. (*Circ.* 2. *Maggio* 1835.)

COMUNITA'. Rapporti giudiciarj.

Sommario

Proibizione ai Tribunali di accettar ricorsi contro le deliberazioni comunit. 32. 34.
Idem sulle tasse tra Comunità e Comunità 33.

1. — Le Comunità, e Luoghi pii dalle Comun. dipendenti, non potranno intraprendere liti nè incominciar cause come attrici senza l'espressa permissione del respettivo Soprintendente, da domandarsi ed ottenersi nei modi soliti e prescritti dagli Ordini veglianti; senzachè per questo s'intenda tolta alle Comunità la facoltà di procedere per le vie di ragione all'esazione dei loro crediti già formati e conosciuti, o che in avvenire fossero creati. (24. *Maggio* 1774. *Art.* 34.)

2. — Tutte le cause che venissero intentate tanto contro persone particolari, quanto contro le Comun. o Luoghi pii, e nelle quali direttamente o indirettamente le dette Comunità e Luoghi avessero interesse di qualunque sorta, dovranno in prima istanza esaminarsi e risolversi nel Tribunale del respettivo Giusdicente, salvo l'appello per chi si sentisse aggravato dalle sue sentenze e decreti *ai Tribunali competenti.* (d. *Art.* 87.)

3. — Qualunque disputa o pretensione venisse promossa tra il Magistrato, Consiglio gener., ed altri Corpi comunit., e loro Ministri o Impiegati per dipendenza di precedenze, prerogative, e simili, non dovrà farsi nè sostenersi mai a spese delle Comun., nè degli altri Patrimonj o Aziende comunit., o come tali da esse dipendenti, o ad esse annessi, ma unicamente a spese di chi promuoverà o intenterà tali pretensioni o dispute; e così sia di quelle liti che dalle persone particolari fossero promosse per le suddette cause contro i Magistrati e Ministri suddetti, le quali perciò in simili casi dovranno farsi a proprie spese di chi sarà residente o impiegato al tempo della promozione. (d. *Art.* 88.)

4. — Le Comun. e Luoghi pii laicali, e Patrimonj comunitativi non possono intraprender liti nè incominciar cause come Attori, senza espressa permissione del Soprintendente della respettiva Camera. (*II.* 16. *Novembre* 1779. *Art.* 228.)

5. — Dovranno pertanto i Cancellieri far presente ai respettivi Corpi, e respettivamente eseguire quanto appresso. (dd. *Art.* 229.)

6. — Che i Regolamenti trattano unicamente delle cause civili, e non di cause criminali o miste. (dd. *Art.* 230.)

7. — In conseguenza di ciò la licenza predetta sarà soltanto necessaria nelle dette cause civili interessanti le Comun. e Luoghi pii, avvertendo però che una tale licenza dovrà in avvenire aver luogo nel solo caso che la Comun. o Luogo pio procedano come Attori. (dd. *Art.* 231.)

8. — E se ciò non ostante *i Rappresentanti* di qualche Comun. o Luogo pio ardissero di contestare come Attore qualche Giudizio del genere sopraccennato, senz'averne preventivamente riportata la detta licenza, dovranno indennizzare le Comunità o Luogo pio di tutti i danni e spese che gli avessero cagionate. (dd. *Art.* 232.)

9. — Perciò in simili casi i Cancellieri dovranno particolarmente avvertire i votanti dei Corpi, o gli Amministratori che fossero per cadere in simile errore, ponendo loro in veduta il disposto dei nuovi Regolamenti in questa materia, e qualora i Cancellieri non giustificassero pienamente di aver due simili avvertenze e lumi, saranno tenuti del proprio con gli altri all'indennità di sopra indicata. (dd. *Art.* 233.)

10. — Per domandare la predetta licenza devono i Rappresentanti le dette Comun. o Luoghi pii valersi del canale del respettivo Cancelliere, il quale sarà obbligato di esporre con tutta la chiarezza possibile il vero stato della questione con tutti quei fatti e circostanze che l'accompagnano, affinchè i Soprintendenti predetti possano rilevare quali siano le ragioni che assistono le Comun. o Luogo pio, e se convenga impegnarli in un litigio. (dd. *Art.* 234.)

11. — Tali lettere dovranno dai Cancellieri registrarsi al copia-lettere sì per loro discarico, sì perchè i respettivi Rappresentanti possano per loro regola in ogni tempo vedere, sc, e come sia stato scritto. (dd. *Art.* 235.)

12. — E per risparmiare quanto è possibile le spese di un giudizio, deve ciascun Cancelliere prima di domandare la prefata licenza interporsi per comporre all'amichevole le parti, tanto nel caso che le Comun. siano attrici, quanto nel caso che siano ree convenute; e quando loro non riesca, dovrà nel chiedere la detta

licenza esprimere se abbia ciò fatto, ed i motivi pei quali non abbia potuto concludere l'accomodamento. (dd. *Art.* 236.)

13. — Non s'intende per questo d'impedire alle dette Comun. e Luoghi pii di fare, prima anche di domandare la detta licenza, o pendente la domanda della medesima, certi atti, come per esempio le inibitorie, e respettivamente le eccezioni per circoscrivere il termine, e simili, tutte le volte che dal ritardo ne potesse derivare alla Comun. o Luogo pio qualche danno irreparabile; ma dovranno i Cancellieri in tali casi darne parte ai detti Soprintendenti, dichiarando i motivi pei quali sia stato ciò fatto. (dd. *Art.* 237.)

14. — Ottenuta la licenza, dovendo agitarsi la causa in prima istanza avanti il Giusdicente del luogo, potranno i Rappresentanti le dette Comunità o Luoghi pii valersi per difensore del respettivo Cancelliere, il quale in tal caso dovrà assistere le ragioni della Comun. e del Luogo pio con lo stesso zelo, attenzione, e sollecitudine come se fossero proprie. (dd. *Art.* 238.)

15. — Nel caso che dalla Sentenza del Giusdicente venga interposto per parte della Comun. o Luogo pio l'appello, saranno vigilanti i Cancellieri che siano fatti in tempo debito gli atti occorrenti per prevenire che sia dichiarato deserto. (dd. *Art.* 241.

16. — Passata che sia la Causa in seconda istanza, i suddetti Rappresentanti, senz'aspettare di essere a ciò intimati, dovranno deputare volta per volta un Procuratore, di quelli però che siano matricolati ed ammessi per l'esercizio di tale professione, col quale il Cancelliere dovrà carteggiare quante volte lo richiederà il bisogno, non tanto per somministrargli i lumi e notizie occorrenti, quanto ancora per sapere lo stato della Causa, e vedere se sia trascurata. (dd. *Art.* 242.)

17. — Qualora l'appello sia stato come sopra interposto dalla Comunità o Luogo pio, i Cancellieri devono esser solleciti di mandare al Procuratore che sarà stato eletto la copia degli atti di prima istanza, senz'aspettare l'intimazione dell'altra parte. (dd. *Art.* 244.)

18. — Per ben dirigere l'azione, e per ovviare alle nullità ed alle dispute che in caso diverso potessero promuoversi, stiano avvertiti i Cancellieri che le domande e gli atti consecutivi giu-

diciarj si facciano in nome della Comun. o Luogo pio interessato in causa, e mai in nome del solo Gonfaloniere, o di alcuno dei Rappresentanti, o del Cancelliere, Camarlingo, o Provveditore di strade, nè di verun altro. (dd. *Art.* 245.)

19. — Nelle Cause poi di precedenze, dritti, prerogative, e simili, avvertano i Cancellieri che le Comun. e Luoghi pii non vi si mescolino, lasciando che tanto gli atti quanto le spese si facciano dai componenti il respettivo Corpo, che faranno la Causa. (dd. *Art.* 246.)

20. — Da tali premesse viene che gli atti in tali Cause non dovranno farsi in nome della Comun. o Luogo pio, ma in nome di chi le promuoverà. (dd. *Art.* 247.)

21. — Se quando sarà intentata la Causa di precedenze, prerogative, e simili, non fossero più Residenti coloro, al tempo dei quali è occorso il fatto che ha dato motivo alla Causa medesima, dovrà questa agitarsi contro di quelli, non ostante che più non risgeggano. (dd. *Art.* 248.)

22. — Qualora il Territorio di una stessa Comun. sia diviso nella giurisdizione di due Giusdicenti civili, dovranno le istanze indirizzarsi a quello di detti Giusdicenti, nella giurisdizione del quale abita la persona del reo, o è situato il Magistrato o il Luogo pio da convenirsi, e l'istesso sarà praticato, qualora si trattasse di Comun. separate e distinte fra loro. (dd. *Art.* 249.)

23. — I primi atti che occorresse di fare contro le Comun. o Luoghi pii, finochè non abbiano eletto legittimamente il loro Procuratore o Difensore, dovranno intimarsi e notificarsi al Cancelliere, il quale sarà obbligato di renderne conto al Magistrato nella prima adunanza. (dd. *Art.* 250.)

24. — Sappiano poi i Cancellieri che qualunque fosse la licenza che nel vecchio sistema si accordava ai debitori delle Comunità o Luoghi pii per contradire, quando reclamavano al soppresso Magistrato dei Nove, e poi alla Camera delle Comunità, per qualche preteso aggravio, viene rimesso al respettivo Giusdicente il riconoscere, se, e come debba ammettersi la contradizione, ed ammessa che sia, il deciderla; il tutto però nelle Cause di sua cognizione. (dd. *Art.* 251.)

25. — Rammentasi inoltre ai Cancellieri che tanto essi

quanto tutti gli altri Ministri e impiegati al servizio delle Comunità e Luoghi pii senza veruna distinzione, come pure i Residenti nelle Magistrature e Consigli delle Comunità e Luoghi pii laicali, potranno senza bisogno di alcuna licenza essere convenuti, e convenire altri in giudizio nel tempo del loro impiego, e respettiva residenza, egualmente che tutti gli altri sudditi. (dd. *Art.* 252.)

26. — Non potrà però procedersi senza un ordine espresso di S. A. R. all'esecuzione personale pei debiti civili contro i suddetti respettivi Residenti nel giorno e nel luogo in cui caderà l'adunanza di quel Magistrato o Consiglio, nel quale risederà quello che dovesse essere molestato. (dd. *Art.* 253.)

27. — Si avvertano i Cancellieri comunit. come per le imposizioni delle Comun. viene permesso col Rescritto de' 21. Ottobre 1775. di poter fare gli atti occorrenti per mezzo dei respettivi Tribunali, anche nel tempo feriato. (dd. *Art.* 254.)

28. — Col Motup. del dì 11. Aprile 1776. si dichiara che non possono condannarsi le Comunità per danno dato, sebbene il danno fosse seguito nell'istessa Comunità; perciò avvertiranno i Cancellieri che sia esattamente osservato il contenuto nel Motuproprio predetto, acciò non resti pregiudicato l'interesse delle medesime comunità. (dd. *Art.* 255.)

29. — Nel caso che alcuna Comunità, Luogo pio, ec. credesse di doversi valere del dritto che dà loro la Legge del Compartimento provinciale del dì 30. Settembre 1772. di domandare il Consiglio del Savio, avvertiranno i Cancellieri comunitativi di uniformarsi al disposto della medesima, e al disposto dall'Editto concernente la riforma dei Tribunali provinciali del dì 11. Marzo 1779. (*oggi de'* 13. *Ottobre* 1814.) (dd. *Art.* 256.)

30. — In caso poi che avessero motivo di ricorrere per denegata o non bene amministrata giustizia dai Giudici o Tribunali, ai quali è stata rimessa con i nuovi Regolamenti la giurisdizione e facoltà di giudicare nelle materie concernenti le dette Comunità, Luoghi pii, e Patrimonj comunit., avranno cura i Cancellieri di far pervenire tali suppliche alle respettive Segreterie

alle quali appartengono, a forma di quanto si dispone dai Regolamenti predetti. (dd. *Art.* 257.)

31. — Quando poi le dette Cause sieno passate in seconda o altra ulteriore istanza all'esame della Ruota o di altri Giudici, o che occorresse domandare proroghe dei termini per interesse delle dette Comunità e Luoghi pii, sappiano i Cancellieri che le suppliche per tale effetto debbono indirizzarsi pel canale della R. Segreteria di Finanze in ordine al Motuproprio de' 23. Giugno 1776., che ha derogato in questa parte all'altro de' 26. Gennajo di detto anno. (dd. *Art.* 258.)

32. — S. A. R. ha ordinato che dovendo i Vicarj e Potestà provinciali essere per legge Giudici necessarj per le cause comunitative, e convenendo a tale effetto che siano note ai medesimi tutte le Leggi, Motuproprj, Circolari, ed Istruzioni che emanano, riguardanti le Comunità, sia perciò in avvenire tenuto il sistema di mandare ai Cancellieri qualche esemplare di più di ciò che si stampa, affinchè ne trasmettano alcuno ai Giusdicenti per riporsi nelle filze di bandi e leggi; e che di ciò che non è stampato i Cancellieri ne mandino copia ai Ministri predetti. (*Circ.* 11. *Agosto* 1787.)

33. — S. A. R. è informata che alcuni Giusdicenti, per mancanza di una precisa cognizione dei Regolamenti comunitativi, accettano e risolvono con formalità anche di giudizio i ricorsi e reclami che vengano portati avanti di essi contro le deliberazioni delle Magistrature comunit., sebbene concernenti oggetti che dai Regolamenti medesimi sono intieramente affidati alla cura ed Amministrazione di dette Magistrature. Varj essendo pertanto gl'inconvenienti che ne risultano in pregiudizio del pubblico servizio, oltre il vedere una intollerabile difformità di massime, talvolta anche assai remote dallo spirito della legislazione comunit., alle quali appoggiano i Giusdicenti le loro risoluzioni, perciò la R. A. S. comanda che si ricordi in questa parte ai medesimi Giusdicenti l'esatta osservanza degli ordini. Ed a scanso di ogni equivoca intelligenza ed interpretazione di tali ordini, i Cancellieri comunit. additeranno ai medesimi gli affari seguenti, dei quali non potranno ingerirsi, e sono: 1. Le deliberazioni riguardanti spese

di risarcimenti di strade, o l'esclusione di qualcheduno di detti risarcimenti, che fossero stati domandati. 2. I partiti relativi ai Medici, Chirurghi, Maestri di Scuole, Procacci, ed altri impiegati di collazione comunit. in qualunque caso. 3. Le pendenze sulla legittimità delle adunanze delle Magistrature, e sulla legittimità dei partiti, secondo la Circ. de' 26. Giugno 1784. 4. Le questioni e reclami per dipendenza di partite non abbuonate dai revisori dei respettivi dipartimenti. E generalmente qualunque pendenza riguardante spese, impieghi, ed altri oggetti di libera ammiuistrazione. E chiunque si creda aggravato, potrà avanzare i suoi reclami al respettivo Provveditore dell' Uffizio delle Comunità, che quando lo trovi conveniente dovrà risolvere secondo le sue facoltà, o renderne conto a S. A. R. (*Circ.* 8. *Agosto* 1796.)

34. — S. A. I. e R. essendo rimasta informata che nell' infrascritto rapporto da alcuni dei Tribunali si declina dal disposto delle LL. e Regol. veglianti, ha ordinato con suo veneratissimo Rescritto de' 15. Maggio 1820. che sia fatto intendere a tutti i Tribunali del Gran-Ducato, che a forma delle mentovate LL., e Regol. non è stato, nè può essere permesso ai Tribunali di accettare ricorsi che venissero presentati, e molto meno pronunziare sulle contestazioni che fossero promosse o fra Comunità e Comunità, o fra Luoghi pii e Comun. sulla competenza e sulla misura delle tasse pagabili dalle dette Comunità per oggetti di pubblica amministrazione, tutte le volte che lo stanziamento e reparto di dette tasse sia stato approvato con sovrano Rescritto; rimanendo alle Comun. e Luoghi pii aperta la strada a presentare le loro istanze per mezzo di supplica a S. A. I. e R. (*Circ.* 20. *Luglio* 1820.)

35. — Non sono ammissibili spese di sorte alcuna per atti e funzioni derivanti da questioni della natura di quelle mentovate nell' Art. 228. delle II. de' 16. Novembre 1779., nella Circ. dell' 8. Agosto 1796., ed in quella de' 20. Luglio 1820. (*II.* 11. *Settembre* 1827. *Art.* 44. *e* 45.) V. § 4. 32. 33.

36. — Essendo i Cancellieri comunitativi gli Assessori legali delle Magistrature, e i Difensori ordinarj delle Amministrazioni alla loro cura affidate, allorquando essi abbiano agito per inte-

resse delle medesime, non hanno dritto ad alcuna indennità o emolumento; perciò le sessioni, le memorie, le discussioni, l'esame dei fogli, e le copie di questi o per trattar Cause interessanti le Comun. e LL. pii, o per procedere alla stipulazione di contratti riguardanti le medesime, sono operazioni inerenti all'uffizio di Cancelliere, ed in conseguenza gratuite; riserbato peraltro ad essi il dritto di ripetere dalla parte avversa gli emolumenti loro dovuti a forma delle veglianti tariffe, allorquando le Amministrazioni alla loro tutela commesse restando vittoriose, sia il soccombente condannato alla refusione delle spese; e trattandosi di contratti riguardanti direttamente le Comun. e LL. pii, dei quali i Cancellieri, rivestendo il carattere di pubblici Notari, se ne roghino, il loro dritto si limita all'emolumento del rogito e copia, a forma della Tariffa pei Notari, oltre al rimborso delle spese in fogli bollati occorsi per eseguire tutte le operazioni sopraindicate, salvo sempre ciò che per isperiali disposizioni sia in qualche caso particolare stato prescritto. (dd. *Art.* 46.)

37. — In ordine a quanto vien significato con un biglietto dell'I. e R. Segreteria di Finanze de' 10. Luglio 1828., si torna a rammentare che le Comunità non possono assolutamente impegnarsi come attrici in contestazioni giudiciarie senza preventiva licenza della Camera delle Comunità. Anche quando le Comun. sono chiamate in giudizio come ree convenute, non è in facoltà dei Gonfalonieri di proseguire gli atti senza l'intervento delle disposizioni magistrali, e anche in questo secondo caso è utile al bene del servizio, ed a sgravio di loro responsabilità, che diano parte alla Camera surriferita di quanto succede, onde profittare delle tutelari cure della medesima a benefizio delle Amministrazioni che ne dipendono. Non sono peraltro sottoposte a queste prescrizioni quelle cause, che riguardano semplicemente l'esazione delle rendite di dette Comunità. (*Circ.* 16. *Luglio* 1829.)

COMUNITA'. Amministrazioni pubbliche e pie da quelle dipendenti. V. Luoghi pii ec. — Comunita' rendite e spese.

COMUNITA'. Contribuzioni. V. Tasse Regie e pubbliche

ec. — Tassa fondiaria — Tassa di famiglia — Tassa degli edifizj ad acqua — Tassa di contadini, artigiani, e testanti.

COMUNITA'. Camarlingato. V. Camarlingato comunit.

COMUNITA.' Cancellerie e Cancellieri. V. Cancellerie comunit.

COMUNITA' Camere di Soprintendenza. V. Camere delle Comunità; Soprintendenza — Strade — Fiumi — Catasto.

CONCI e LETAMI. V. Suolo pubblico polizia 5.

CONCORDIE di creditori in affari non commerciali (a).

1. — Dritto civ. — Per rimediare quanto è possibile ai disordini che in pregiudizio dei creditori e contro la buona fede, sostegno principale del commercio, posson seguire, e non di rado seguono, nelle concordie intentate da'debitori. . . . comandiamo e ordiniamo quanto appresso. (*Motup.* 15. *Marzo* 1782. *in princ.*)

2. — In avvenire, qualora alcun debitore vorrà intentare un giudizio di concordia, dovrà colla sua domanda e colla nota dei creditori concordanti presentare ancora per tutti gli effetti che di ragione un'altra nota, in cui siano fedelmente descritti tutti i suoi beni mobili, immobili, semoventi, azioni, ragioni, ed ogni altro assegnamento atto a contribuire all'offerta sodisfazione de'suoi creditori; e mancando, o non facendo esatta, veridica e completa la detta nota, non sia ammesso alla concordia, o respettivamente decada dal benefizio della medesima, ancorchè con-

(a) *La seguente Legge aveva relazione a qualunque concordia tra debitori e creditori, sì per debiti meramente civili, che commerciali. Avendo però il Codice di Commercio francese indotto per quest' ultimi una procedura speciale nel tit. dei Fallimenti, si è creduto di dovere omettere quanto riguarda questa parte. Abbiamo bensì trascritto negli Art.* 11. *segg. tutto ciò che appella a disposizioni penali, poichè non troviamo che siavi stato mai derogato: Ma in quanto alla procedura sembra che debba ricorrersi al relativo Regol. di proced. civ.*

fermata con sentenza, e non solo per interesse dei creditori non concorrenti; bene inteso però che questo non abbia luogo quando la mancanza consistesse in cose di piccolo oggetto, a dichiarazione e secondo il prudente arbitrio del giudice. (d. *Art.* 1.)

3. — L'istanza nei giudizj di concordia sarà di sei mesi da incominciare a decorrere dal dì della principal domanda, quattro cioè, e questi comuni al debitore ed ai creditori dissenzienti, pel termine probatorio, e gli altri due pel decisorio. (d. *Art.* 2.)

4. — Le verificazioni però che il debitore è tenuto a fare in ordine ai creditori sottoscritti alla concordia, dovranno essere compite dentro i tre primi mesi del probatorio, spirati i quali si procederà alla pubblicazione delle dette verificazioni; e quei nomi di creditori che si troverà non essere stati verificati dentro il detto termine di tre mesi, si avranno, non ostante la loro sottoscrizione alla concordia, per creditori dissenzienti. (d. *Art.* 3.)

5. — Tutte le volte che il debitore in qualunque termine più ristretto dei detti tre mesi dichiarerà negli atti di aver per la parte sua concluso in causa, e di non aver altro da dedurre o giustificare, dal dì di una tal dichiarazione non resterà ai creditori che il tempo di un mese a far le loro incumbenze; e questo spirato, s'intenderà concluso in causa anche per la parte loro, e incomincerà a decorrere il termine decisorio, quantunque il probatorio stabilito come sopra non fosse consumato; il qual termine decisorio potrà pure e dovrà il Giudice restringere quel più che lo stato della causa permetterà. (d. *Art.* 4.)

6. — All'incontro, se per le circostanze del caso troverà giusto, e secondo la sua coscienza crederà necessario il prorogare i detti termini assegnati pel probatorio, avrà facoltà di farlo, purchè la proroga, o sia domandata dal debitore o sia domandata dai creditori dissenzienti, non ecceda il tempo di un mese accordabile a petizione di ciascheduna delle parti; sicchè nel caso che venga chiesta dall'una e dall'altra parte, l'istanza dichiarata di sopra all'art. 2. non resti prorogata in tutto e per tutto che per altri due mesi. (d. *Art.* 5.)

7. — L'inibitoria che in alcuni Tribunali è stato praticato accordarsi al debitore, pendente il giudizio di concordia da esso intentata tanto per l'esecuzione reale che personale, non sarà in

avvenire concessa da verun giudice se non nel caso che il debitore assicuri in valida forma o coi proprj beni o con idoneo mallevadore di adempire le condizioni offerte nelle detta concordia ed accettate dai creditori sottoscritti alla medesima, in quel numero e per quella quantità di credito che si ricerca per la sua confermazione; talmentechè, ancora nel caso che la concordia non venisse confermata, abbiano i creditori tanto concorrenti che non concorrenti questa special cauzione, oltre tutte le altre azioni e ragioni ad essi competenti secondo la natura e qualità dei loro crediti; nè per l'effetto di ottenere la detta inibitoria, quanto all'interesse dei creditori non concorrenti, basterà che rinunzino alla cauzione dichiarata di sopra i creditori concorrenti, ancorchè fossero e pel numero e per la quantità del credito sufficienti per la legittimità della concordia. (d. *Art.* 6.)

8. — Se il debitore, per non aver concluso nel termine dell'istanza la prova necessaria, in vece di riportare la confermazione della concordia avrà una sentenza contraria, o l'istanza sarà dichiarata perenta, non gli sarà permesso l'intentar nuovamente la concordia, se con la nuova domanda non esibirà la sottoscrizione di un maggior numero di creditori, e per maggior quantità di credito di quel che avesse legittimamente provato essere il numero dei creditori consenzienti e la quantità del loro credito nel giudizio che era stato terminato come sopra o colla sentenza nel merito, o colla dichiarazione di perenzione d'istanza; nè i creditori allora consenzienti si avranno per tali, se non avranno firmato un nuovo consenso. (d. *Art.* 7.)

9. — Non potrà riassumersi nel caso e nella forma già detta il giudizio di concordia, che si avrà come giudizio di prima istanza, se non che in quel medesimo Tribunale nel quale era già stato agitato. (d. *Art.* 8.)

10. — Intentandosi dentro i 10. giorni secondo gli ordini da una parte o dall'altra il rimedio dell'appello o restituzione *in integrum* dalla sentenza proferita in prima istanza nel giudizio di concordia, il termine di questa seconda istanza sarà di quattro mesi; due pel probatorio da incominciare dal dì della commissione della causa, dove qnesta sia necessaria, e non essendo necessaria, dal dì del presentato appello al giudice superiore, pel

quale effetto avrà l' appellante il termine di altri 10. giorni oltre quelli concessigli ad appellare; e gli altri due mesi pel decisorio. (d. *Art.* 9.)

11. — Le concordie volontarie, e dove di fatto non sia stato proceduto al sindacato ed alla elezione dei deputati al fallimento, benchè si tratti di debitore mercante o artefice, non si ammetteranno, nè avranno luogo, se non vi sia il consenso dei tre quarti dei creditori, e per la corrispondente somma del credito, e questo si dovrà ancora osservare in tutti i casi e cause di simili concordie attualmente pendenti e fin qui non decise. (d. *Art.* 10.)

12. — Chiunque in frode dei creditori concorrenti e respettivamente de' non concorrenti o non darà in nota tutti i suoi veri creditori, o fingerà dei creditori non veri, o farà parzialmente con alcun creditore, per tirarlo a sottoscrivere la concordia, delle convenzioni o promesse più vantaggiose delle dichiarate in giudizio e concordate dagli altri creditori consenzienti, oltre la nullità della concordia, prescritta in simili casi dagli statuti, sarà trattato come falsario, e cadrà nella pena di carcere, esilio, confino, o altra maggiore afflittiva di corpo fino ai pubblici lavori inclusivamente ad arbitrio del giudice, da regolarsi secondo le circostanze del caso. (d. *Art.* 11.)

13. — Nella stessa pena incorreranno i complici della detta frode o falsità, ed in ispecie chi nella sottoscrizione della concordia si sarà finto creditore, quando realmente non è tale, o non sarà creditore di tanta somma quanta è quella data in nota e da esso asserita, o avrà ricevuto o gli saranno state promesse dal debitore migliori condizioni delle offerte agli altri creditori, e che dai concorrenti come da lui medesimo nella sottoscrizione alla concordia appariscono accettate; e ciò parimente in aumento della pena imposta dagli statuti di 10. soldi per lira del vero, e respettivamente asserito credito, a tutti quei creditori che siano stati a parte clandestinamente accordati, o che stanno in figura di creditori e non sono, o son creditori di minor somma di quella che hanno dichiarato. (d. *Art.* 12.)

14. — Per rendere esenti dalle dette pene i contravventori, e le concordie dalla nullità, non si avrà alcun riguardo che an-

che considerati tali difettosi creditori come dissenzienti, vi concorrerebbero non ostante sì rispetto al numero de'creditori, sì per la quantità e misura del credito, i necessarj requisiti per ottenere la confermazione della concordia; volendosi in ogni evento che gli statuti disponenti su quanto sopra, e la presente ordinazione si osservino alla lettera, e che sia considerato come fine principale della detta disposizione il reprimere la temerità di coloro che ardiscono comparire in giudizio con falsità o simulazioni contro il prescritto dalla Legge medesima. (d. *Art.* 13.)

15. — La cognizione delle antedette delinquenze spetterà in Firenze al supremo Tribunal di Giustizia, e negli altri luoghi a coloro che hanno giurisdizione criminale, salve le solite partecipazioni; si procederà *ex officio*, e ciascuno ne potrà essere il denunziatore o accusatore. (d. *Art.* 14.)

16. — I Giudici e Tribunali, avanti ai quali penderà alcun giudizio di concordia e di concorso di creditori, visto che i creditori, o tutti o parte di essi, non saranno per ricavare dai beni liberi del debitore una pronta e intiera soddisfazione dei loro crediti, talche siano costretti a doverla riavere o diminuita o con dilazione da'frutti di beni vincolati, o in altra forma che produca un loro discapito, avvertiranno di tassare gli alimenti e il giornaliero trattamento di un tal debitore nella somma la più moderata e più ristretta che sia possibile, e senz'avere il minimo riguardo alla qualificazione o rango del debitore medesimo, considerandolo come persona che deve vivere a spese altrui; nè mai procederanno a tassare i detti alimenti senza citazione dei creditori, ai quali resterà salvo in ogni caso il ricorso al Tribunal competente sentendosi aggravata. (d. *Art.* 18.)

— Emolum. giudic. — Per la verificazione dei documenti nelle concordie, e per ogni documento, è dovuto quanto appresso.

Negli affari di merito sopra gli scudi 100.

		L.		
nei Trib. di	(1. Ord. . .	2.	—	—
	(2. . . . . . . «	1.	—	—
	(3. . . . . . . «	—	13.	4.

Negli affari di merito sino a detta somma.

(1. Ord. . . L. 1. 10. —
nei Trib. di (2. . . . . . . « 1. — —
(3. . . . . . . « — 13. 4.

(*Tarif.* 1814. *e* 1815. *Art.* 19.)

— Dazio di regis. — Sono soggette al dritto di soldi cinque per ogni 100. lire le concordie fra i debitori e creditori. Il dritto è dovuto sulle somme che il debitore si obbliga di pagare. (*L.* 30. *Decembre* 1814. § 1. *n.* 2. *in Tarif.*)

CONCORDIE di creditori. Rapporti commerc. V. fallimento nei rapp. commerc.

CONCORSI, e riunioni di creditori.

— Dazio di regis. — Sono soggetti al dritto fisso di tre lire gli atti portanti riunioni o concorsi di creditori. E se portano obbligazioni verso uno o più di essi creditori, o di altri incaricati di agire per la massa dei medesimi, sarà dovuto un dritto particolare e proporzionale alla qualità e natura della obbligazione, secondo le regole determinate pei respettivi dritti proporzionali. (*L.* 30. *Decembre* 1814. § 3. n. 7. *in Tarif.*)

CONCORSO (il giudizio) V. Graduatoria.

CONCUBINATO. *Copula carnale con una donna che si ritiene in luogo di moglie.* (a).

CONCUSSIONE. *Terrore ingiustamente apportato ad alcuno all'oggetto di estorcergli danaro o roba, abusando del pubblico potere, di cui alcuno è rivestito, o fingendolo.* (b)

(a) *Precedentemente alla pubblicaz. della riforma penale Leopoldiana de' 30. Novembre 1785. il Concubinato si puniva criminalmente come un vero e proprio delitto: Oggi però ne prende cognizione e vi provvede la Potestà economica.* Poggi elem. jurisp. crim. lib. 5. § 8.

(b) *Questa definizione è applicabile alla Concussione propria, poichè la impropria, quella cioè che si commette con furberie senza danno di alcuno, e senza incutere terrore, appartiene in pratica alla Potestà economica, e si punisce ad arbitrio.*

— Dritto pen. — Se si tratterà di violenza, che non ecceda i termini di semplice concussione, qualora il valore del tolto passi Lire 50.(*dovrà punirsi con la pena di anni 10. di servizio ai lavori pubblici. (*L.* 30. *Agosto* 1795. *Art.* 19.) V. Abuso di autorita' pubblica.

CONDANNE civili. V. Sentenze nelle cause civili.

CONDANNE criminali. V. Sentenze nelle Cause crimin. esecuzione — Pene per delitti. Rapp. di espiazione.

CONDIZIONE nei contratti. *Circostanza di fatto contemplata dai contraenti, la cui verificazione, o mancanza sospende, rende attive, o risolve le conseguenze delle convenzioni. Dicesi* sospensiva *quella che rende incerto il vigore o sospende l'esecuzione dell'atto finchè non siasi verificata, o non sia svanita. Dicesi* resolutiva *quella che non ritarda l'esecuzione della convenzione, ma ne distrugge la forza se in seguito non si verifica.*

1. — Dazio di Registro. — V. Registro (il dazio § 28.)

2. — — Sono soggetti al dritto fisso di lire tre gli atti, la perfezione dei quali dipende da una condizione sospensiva; fermo stante il dritto proporzionale, quando verificandosi la condizione, sia seguita la consegna della cosa contrattata. (*L.* 30. *Decembre* 1814. *Tarif.* § 3. n. 9.)

CONDIZIONI d'incanto, o quaderno di oneri ec. V. Regol. proc. civ. art. 879.

CONDONAZIONE di debito. V. Remissione di debito.

CONDOTTI d'ACQUE Conservazione. Provvedimenti.

— Le frequenti riparazioni che vengono reclamate per eseguirsi ai condotti d'acque situati nelle varie parti del Gran-Ducato, hanno fatto giudicare al Consiglio *del Corpo degl' Ingegneri* che fosse necessario di richiamare più particolarmente la vigilanza degl'Ingegneri di circondario alla miglior conservazione

delle suddette opere che non tanto interessano il ben'essere pubblico. Sono principalmente danneggiati i condotti delle acque dalla vicinanza di piante che gettano lunghe radici, le quali, sottilissime da principio, trovano facilmente modo di penetrare fra i varii pezzi onde è costituito il muramento, e ingrossando successivamente lo scollegano, dando così luogo alla necessità di grandi e dispendiose riparazioni. All'oggetto pertanto di assicurare viemaggiormente la conservazione dei condotti di acque, sarebbe opportuno che dal terreno ove trovansi situati, per la larghezza di cinque braccia almeno da ciascun lato fosse sradicata qualsisia pianta, cespuglio, o frutice, e forse anche impedito il nuovo sviluppo di qualsisia vegetabile che getti radici di qualche lunghezza, lasciando la stricia di terreno di cui si tratta a semplice pastura; e dovendosi intendere che la superficie di essi non venga in alcun tempo scommossa con zappe, vanghe, o altro qualsiasi rustico strumento, eccettuati i casi in cui rendasi necessaria qualche riparazione al condotto. Gl' Ingegneri di circondario si faranno un dovere di proporre oltre ai necessarj lavori d'arte anche i mezzi, coi quali le interessati amministrazioni potranno nelle varie circostanze assicusarsi che il terreno prossimo ai condotti medesimi venga rispettato nei modi superiormente accennati. (*Circ.* 6. *Aprile* 1829.)

CONDUZIONE. V. Locazione e conduzione.

CONFERMA del debitore carcerato. V. Regol. di proc. civ. art. 974.

CONFESSIONARIO di pegno. V. Regol. di proc. civile art. 815.

CONFINI del Gran-Ducato (a).

(a) *Le nuove Costituzioni Comunitative, e le moltiplici istruzioni in più tempi date per la relativa Amministrazione non parlando altrimenti d'Ispezioni ai Confini del Gran-Ducato si crede che questa materia venga oggi regolata dalle disposizioni che in proposito sarà incaricato dare il Cav. Avv. Regio e perciò abbiamo creduto il dovere omettere quanto con più leggi era stato emanato.*

CONFINO ED ESILIO. *Specialità di pene afflittive contemplate dalle leggi vigenti.*

CONFINO ED ESILIO. Fissazione di termine per la esecuzione della respettiva pena.

1. — Dritto pen. — Volendo S. A. R. provvedere che in pregiudizio della Giustizia non insorgano ulteriori dispute nella formalità dei termini che con diverso metodo si è fissato fin ora di assegnare ai condannati all'esilio, o confino, è venuta nella determinazione di rendirli fissi, invariabili e proporzionati alle maggiori, o minori distanze; ed a tale oggetto ha comandato che in avvenire senza bisogno di registrarli negli atti debbano intendersi assegnati in virtù del rescritto della prefata R. A. S. del 12. Aprile cadente nel modo che appresso. Per i condannati all' esilio del Gran-Ducato il termine a trasferirsi alla loro pena sia e si abbia per ristretto a cinque giorni se si tratterà di forestieri, e di giorni otto essendo sudditi per origine o domicilio, qual termine dovrà incominciare a decorrere per i carcerati dal dì della loro abilitazione, e per gli altri dal giorno della notificata sentenza. Un ugual termine di giorni cinque abbiano indistintamente i condannati all'esilio dalla dominante, e dai respettivi Vicariati. E per ciò che riguarda il confino, sia di giorni 15. per Volterra, un mese di tutti i tempi per Grosseto; e per l'Isola del Giglio due mesi in tutte le stagioni. (*Editto* 26. *Aprile* 1779.)

2. — I condannati al confino o all'esilio dovranno nel termine di tre giorni essersi allontanati dalla giurisdizione del Tribunale da cui sarà emanata la loro condanna, fermi stanti i termini assegnati dagli ordini veglianti quanto al doversi rassegnare nel luogo destinato per confino, e respettivamente al dovere essere usciti dai confini del Gran-Ducato. I detti termini incominceranno a decorrere pei carcerati dal momento della loro abilitazione, e per gli altri rei dal giorno della notificazione della Sentenza. La pendenza delle suppliche dei condannati all'esilio o al confino non potrà servire di titolo per arrestare il corso di detti termini, rispetto a tutti quelli che fossero stati abilitati dalle carceri. Qualora si avessero dei fondati motivi di temere dei disordini, permettendo ai rei di consumare i detti respettivi termini

in libertà nei luoghi in cui abbiano commessi i delitti che hanno dato luogo alla loro condanna, sarà in facoltà dei Ministri superiori di Polizia di farli ritenere in carcere in luogo di custodia; ed i respettivi Tribunali ne faranno la proposizione al respettivo Ministro superiore di Polizia per ottenere un tal provvedimento. (*Motup.* 15. *Ottobre* 1795.)

CONFINO ed **ESILIO.** Sostituzione di un luogo ad un altro per l'espiazione della pena d'inosservanza, o per la qualità del condannato.

1. — Dritto pen. — La comminazione in caso d'inosservanza dell'esilio dalla Potesteria sarà l'esilio per altrettanto tempo dal Vicariato; dell'esilio dal Vicariato il confino a Volterra; del confino a Volterra il confino nella Provincia inferiore di Siena; del confino nella Provincia inferiore di Siena il confino a Grosseto; del confino a Grosseto, se la condanna sarà stata minore di cinque anni, il doppio del tempo dichiarato in detta condanna, computato però quello che avanti la trasgressione fosse stato osservato; ed essendo stata di cinque o più anni, il dover servire per tre anni ai pubblici lavori; e la stessa comminazione di tre anni di pubblici lavori avrà l'inosservanza dell'esilio da tutto il Gran-Ducato, o sia a tempo o sia perpetuo; con la rinnovazione del detto esilio, mentre sia perpetuo, dopo consumata la pena dei pubblici lavori. E le dette pene comminate come sopra in caso d'inosservanza, mentre il giudice non trovi ragion di scusa onde il reo debba per giustizia esserne assoluto, saranno irremissibilmente eseguite, ancorchè si tratti della prima inosservanza; nè saranno da qui avanti accettate suppliche per la remissione in buon dì a prendere l'esilio o il confino una volta che sia stato rotto. (*L.* 30. *Novembre* 1786. *Art.* 58.)

2. — Per quei delinquenti che sono oriundi o abitanti familiarmente nel Vicariato di Grosseto, e per coloro che ivi commettessero debiti, resta sostituito alla pena del confino a Grosseto, che dovrebbe inferirglisi tanto per la condanna nel processo principale, quanto per la comminazione in caso d'inosservanza di confino nella Provincia inferiore, il confino a Massa e suo territorio della giurisdizione civile, da classarsi nella stessa forma e

colle medesime comminazioni stabilite dalla riforma crim. de' 30. Novembre 1786. per coloro i quali; non essendo oriundi, abitanti, nè delinquenti in quel luogo, si condannano al confino a Grosseto. (*L.* 11. *Marzo* 1788.)

3. — Qualora accadesse che qualche reo il quale pel suo delitto dovesse condannarsi in alcuna delle pene di confine prescritte nell'Art. 55. della Legge dei 30. Novembre 1786. non potesse esservi condannato per ragione di origine, domicilio, o abitazione occasionale; trattandosi del confino a Volterra e suo territorio, se il reo fosse originario, domiciliato, o abitante nella città di Volterra, ovvero in alcun altro luogo del di lei Territorio, nel primo caso si condannerà al confino nel solo territorio Volterrano, esclusa la città di Volterra, e cinque miglia attorno; e nel secondo al confino a Volterra e suo territorio, escluso il luogo di origine, domicilio, o abitazione, e cinque miglia attorno; e la stessa regola di escludere il luogo di origine, domicilio, e abitazione, e cinque miglia attorno si osserverà nella condanna al confino nella Provincia inferiore di Siena. Trattandosi poi di reo originario, domiciliato, o abitante in Grosseto, dovrà surrogarsi al confino a Grosseto il confino a Massa. E ciò si praticherà con congruo rapporto anche per le comminazioni ordinate nell'art. 58. di detta Legge. (*L.* 30. *Agosto* 1795. *Art.* 25.)

CONFINO. Esclusione di territorio.

— Nelle condanne al confino nella Provincia inferiore Senese s'intende sempre escluso il Vicariato di Arcidosso; di manierachè ai relegati in quella Provincia resta sempre espressamente proibito l'abitare nell'anzidetto Vicariato. (*Not.* 11. *Giugno* 1787.)

CONFINO. Rassegne dei Confinati.

— I Giusdicenti . . . . . . sono obbligati a tenere un esatto registro, in cui dovranno descrivere di proprio carattere, o per mezzo dei Ministri a loro subordinati i nomi dei confinati, il giorno in cui si presenteranno all'osservanza della pena, le rassegne che effettueranno, e i certificati che loro saranno presentati o di sofferte malattie, o d'impotenza ad aver effettuate le rassegne per motivo di pioggie o escrescenze di fiumi, o di aver

consumata una parte della pena in altra giurisdizione; senza poter pretendere nè esigere per tutti questi atti alcun emolumento o mercede. (*L.* 8. *Febbrajo* 1803. *Art.* 12.) (a)

CONFISCA DI BENI. *Aggiudicazione al Fisco dei beni di coloro che si resero rei di certi delitti sui quali le antiche leggi irrogavano anche questa pena.*

— DRITTO PEN. — V. CRIMINALE (dritto) RIFORMA.

CONFRATERNITE. V. COMPAGNIE ec.

CONFRONTO DEL REO.

— PROCED. CRIM. — Nei casi che richiedono la carcerazione del reo, pendente il processo informativo, non si tralascerà di confrontarlo con il testimone che avrà deposto contro di esso, mentre però il Giudice secondo la sua prudenza, da regolarsi massimamente dalla condizione e qualità delle persone, non avesse un giusto motivo di non procedere ad un tale atto; ed il simile si praticherà tra due o più complici dello stesso delitto, quale di loro confesso e quale negativo. (*L.* 30. *Novembre* 1786. *Art.* 23.) V. PROCESSO CRIM. informativo.

(a) *Omettesi di trascrivere gli altri articoli della citata Legge Borbonica relativa alle Rassegne dei confinati, perchè contrariati dalla pratica odierna. Coloro che vengono condannati adesso al confino sono per lo più diretti con lettera, e talvolta fatti anco scortare da uno o più Esecutori, davanti a quel Ministro di Polizia cui debbono rappresentarsi perchè incominci per essi a decorrere il tempo della pena, e il Ministro predetto con suo decreto suole assoggettarli a quei precetti economici che più sono adattati alle mancanze, indizj, o delitti, per cui essi furono condannati al confino, e più specialmente al precetto di rassegnarsi una o più volte la settimana in certi giorni determinati, sotto le opportune comminazioni in caso d'inobbedienza.*

La Tariffa crim. *pubblicata con la Legge de' 14. Settembre 1773. accordava ai Tribunali l'emolumento di L. 1. 6. 8. pel registro di rappresentazione al confino e relativa fede, compresa la consegna del quadernuccio per le rassegne al confinato; e l'altro emolumento di Sol. 13. 4. per la fede di aver osservato il confino; per l'esibita della fede di essersi rappresentato e di aver osservato il confino; e per ogni salvo-condotto. Ma oggi la percezione di questi emolumenti non è più praticata.*

CONGIURA. *Unione di più persone per tradire il Principe e lo Stato.*

— Dritto pen. — V. Maestà' lesa.

CONGREGAZIONI. V. Compagnie.

CONGRUA parrocchiale. *Provvisione certa fissata ai Parrochi delle Diocesi del Gran-Ducato in correspettività dei bisogni per la loro sussistenza, e per l'adempimento del loro sacro ministero* (a).

1. — S. A. R. volendo provvedere che le Cure incommendate non siano le meno assistite, perchè dal Benefiziato non si lasci al Paroco che l'assegnamento il più miserabile, e che in

(a) ,, *I Ministri di Religione, che hanno . . . . diritto di essere convenientemente alimentati dalle rendite pubbliche, si ebbero in ogni tempo a cuore dalla M. S. La massa dei beni del Clero, quantunque di soverchio aumentata, non era bastante al decoroso sostentamento di tutti gli individui addetti alla Chiesa, perchè troppo inadequatamente divisa.*

,, *Il miserabile e indecente stato in cui vivevano per ristrettezza di assegnamenti molti Sacerdoti, specialmente nelle campagne, destinati al servizio spirituale dei Popoli e alla istruzione dei medesimi nei dogmi della Religione, meritava un non ordinario soccorso. I disordini che nascevano dalla meschina condizione di questi Parrochi esigevano essi pure un'efficace riparo per parte del Governo: poichè, oltre al non essere i medesimi in grado di soccorrere i popolani più bisognosi, mancavano ancora delle necessarie cognizioni per istruirli, ricusando i soggetti di una sperimentata abilità di prestarsi all'assistenza di simili Cure.*

,, *Per dedurre ciò ad effetto senza ricorrere al dispiacevole mezzo di una nuova imposizione sul Pubblico, fu riputato miglior partito quello di permutare la destinazione di molti fondi vincolati alla proprietà ecclesiastica, il ritratto dei quali veniva impiegato in usi indifferenti, o poco utili ed analoghi al vero spirito di Religione.*

,, *Con simili vedute furono instituite diverse amministrazioni sotto la dipendenza di persone laiche, e in esse si vennero di tempo in tempo a riunire i capitali riconosciuti di questa classe, con impiegarne il prodotto nel conveniente aumento delle scarse Congrue dei più bisognosi Parrochi.* ,, Governo della Toscana sotto il Regno di Leopoldo. § *Ministri di Religione ec. pag. 62. segg.*

conseguenza di questo non siano da altri esercitate che dai Sacerdoti che meno vi sarebbero adattati per dottrina e per costume, si è determinata di esigere che ai Sacerdoti i quali per qualsivoglia titolo eserciteranno tali Cure sia pagata la congrua non minore di Scudi cento l'anno, libera dai pesi; e confida che i Vescovi dimostreranno il loro zelo nel secondare queste sue piissime Sovrane intenzioni, e nell'invigilare perchè siano eseguite. (*Circ. . . . Luglio* 1776.)

2. — È di gran conseguenza, ed è giustissimo. . . . . . che si abbia un più special riguardo ai Parochi, come quelli nei quali posa il maggior carico dell'assistenza spirituale del popolo, e nei quali qualche soprabbondanza di rendita non fa che un bene, impiegandosi regolarmente in soccorsi caritativi, ed all'incontro qualunque mancanza produce infiniti mali, perchè impedisce la scelta dei soggetti migliori, e quelli che vi s'impiegano sono obbligati a trascurarne il servizio, per cercare da altre occupazioni quel che manca a sostentarsi. (*Circ.* 15. *Gennajo* 1778.)

3. — Perciò S. A. R. desidera che i Vescovi si prendano ogni maggior premura nel procurare che tutti i Parochi abbiano la congrua non minor almeno di Scudi ottanta liberi da qualunque aggravio, bene inteso però che in questa somma vi si debba valutare tutto ciò che vi resta compreso per le disposizioni canoniche; che a quest'oggetto sia loro preciso dovere d'invigilare senza umani riguardi che alle chiese unite o incorporate nell'Abbazie, Commende, Capitoli, o Monasteri dell'uno e dell'altro sesso, da questi sia supplito senza eccezione da chi spetta a quello che manca; e ricusando di prestarvisi, ne facciano al Governo le loro rimostranze, con la sicurezza di ottenere tutta l'assistenza per obbligarveli. (*Ivi*)

4. — Che rispetto alle altre, quando possa farsi l'unione di due Cure insieme senz'alcuno sconcerto derivante o dalla situazione o distanza dei luoghi, o dalla troppa popolazione, o da altre speciali circostanze, si valgono delle loro facoltà ordinarie, e di quelle accordate loro dal Concilio di Trento per eseguirla. (*Ivi*)

5. — Che non convenendo ciò, procurino alle Cure più povere l'unione dei Benefizj semplici di libera collazione e di quelli

pure che sono di patronato pubblico, che si accorderà senza difficoltà, ogni qualvolta ve ne sia il bisogno e ne siano fatte le istanze. (*Ivi*)

6. — Che per rendere utili tali unioni trasportino nella Cura la sodisfazione degli obblighi annessi ai Benefizj che vi si vorranno unire, ancorchè involvessero una deroga alle disposizioni dei Testatori, siano laici o ecclesiastici. (*Ivi*)

7. — E che, nella mancanza di Benefizj semplici da unirsi alle Cure povere, procurino di provvedere alle medesime con assegnare stabilmente al Paroco la sodisfazione di un numero di Messe, alle quali fossero obbligati i Patrimoni pubblici e privati, con la sola avvertenza che nelle Chiese nelle quali ne fosse per l'avanti ordinata la celebrazione, non manchi il numero necessario pel decente servizio e comodo del popolo. (*Ivi*)

8. — E intenzione di S. A. R. che tutte le Cure del Gran-Ducato siano sufficientemente provviste, affinchè i Parrochi soddisfacciano al loro dovere, ed il popolo sia assistito. (*Circ.* 9. *Gennajo* 1783. *in prin.*)

9. — Per le Chiese curate di padronato pubblico o di collazione ordinaria, la R. A. S. in parte ha provveduto, e per le restanti prende le necessarie disposizioni a provvedervi. (*Ivi*)

10. — Rispetto alle Cure di padronato privato mancanti di congrua, l'A. S. R. crede di non poter tollerare che per un riguardo a un diritto di un patrono privato sia trascurato il servizio spirituale di tutta una popolazione; perciò S. A. R. si lusinga che le famiglie patrone, le quali sono nella possibilità di sovvenire le Cure loro povere, non mancheranno di farlo principalmente per adempimento del loro dovere, al quale sarà congiunta la maggior soddisfazione del loro Sovrano. (*Ivi*)

11. — Rispetto a quelle alle quali tal supplemento fosse gravoso, se oltre al padronato di Cure ne avessero altri di semplici benefizj, potrebbero fin da ora procurare a quelle l'unione dei medesimi per dovere aver effetto alla vacanza. Altre potrebbero cercare di renunziare il padronato di tali Cure con l'obbligo di aumentare la congrua a quelle famiglie più ricche che potessero sostenerne il peso. (*Ivi*)

12. — S. A. R. desidera che i Vescovi partecipino tutto questo ai patroni delle Cure povere che fossero nella loro Diocesi, prendano con essi tutte quelle disposizioni che sono coerenti alle Sovrane intenzioni, e diano conto alla R. A. S. per mezzo del Segretario del R. Diritto dell'effetto che avranno prodotto. (*Ivi*)

13. — S. A. R. apprendendo quanto importi all' assistenza spirituale e all'istruzione dei popoli che le Cure siano provvedute di buoni ed abili Ministri, dopo aver procurato di soccorrere, a misura degli assegnamenti ricavati dai Conventi e Monasteri soppressi, quelle Cure di data di popolo e di libera collazione che per l'informazione dei Vescovi sono state riconosciute le più bisognose, ha preso in ispecial considerazione le Cure di dipendenza e patronato dei Capitoli, Abbazìe, Luoghi pii, Conventi e Monasteri. Ha veduto con dispiacere quanto queste siano mancanti non solo di congrua, ma anco della più misera sussistenza, non ostante che sia obbligo indispensabile dei patroni di soccorrere le loro Cure; che meno siano sensibili di non adempirlo quelli ai quali non mancano assegnamenti per farlo; che da un tale obbligo debbano essere meno esenti i patroni ecclesiastici, come quelli ai quali dovrebbe più premere il servizio della Chiesa e la salute dei fedeli, e che una parte delle rendite di questi patroni ecclesiastici provenga da beni smembrati dalle stesse Cure. (*Biglietto della Segreteria di Stato del* 1. *Gennajo* 1784)

14. — Vuole perciò la R. A. S. che si rendano inamovibili tutte le dette Cure di padronato di Capitoli, Cleri, Abbazie, Luoghi pii, Conventi, e Monasteri, affinchè, sciolti i Curati da ogni dipendenza verso i patroni, non siano obbligati per timore di essere licenziati a subire quella legge che dai medesimi loro si volesse imporre. (*Ivi*)

15. — Vuole che alle dette Cure siano aumentate le rendite in quella forma e fino a quella somma che si trova indicata nelle annesse note. (*Ivi*)

16. — Sarà permesso ai detti patroni ecclesiastici di valutare giustamente la rendita attuale delle Cure; al netto di tutti

gli aggravj reali, obblighi e consumi per uso della Chiesa, come pure il corpo di Chiesa e l'avanzo dei benefizj che fossero annessi alla Chiesa ed al Curato, in conto dell' indicata somma. (*Ivi*)

17. — Dovrà detrarsi dagli aggravj anco il mantenimento di fabbriche, qualora il patrono non ne riserbasse a sè il carico. (*Ivi*)

18. — Per aumentare gli assegnamenti di dette Cure sarà permesso ai detti patroni ecclesiastici di unire alle medesime qualche benefizio semplice di loro padronato, purchè sia a carico di essi il trasporto degli obblighi, e ciò non li esenti dal supplire del proprio, finchè non segua tale unione e trasporto. (*Ivi*)

19. — A tutto quello che manca fino alle indicate somme dovranno detti patroni ecclesiastici supplire col proprio patrimonio, ed assegnare alle Chiese predette per l'importare dell' aumento loro dovuto tante rendite certe o in luoghi di monte o in censi, e pagando una prestazione annua finchè non sia fatta tale assegnazione. (*Ivi*)

20. — Sarà in libertà dei Monasteri, Conventi, Luoghi pii, Capitoli e Cleri di riformare in correspettività della maggiore spesa che soffriranno per le Cure, le Feste di lusso, e tutte quelle spese che crederanno superflue, come pure di diminuire il numero dei loro Canonicati e Cappellanie. (*Ivi*)

21. — L'ordinato aumento dovrà da tutti eseguirsi dentro tre mesi da che ne avranno ricevuto il presente ordine: e dentro questo termine dovranno tutti averne giustificata l'esecuzione presso i respettivi Vescovi dove siano situate le Cure. (*Ivi*)

22. — La Segreteria del R. Diritto trasmetterà a ciaschedun patrono la nota delle Chiese che gli appartengono, con l'indicazione della somma fino alla quale deve aumentarsi la rendita delle medesime, e con la copia dei presenti ordini. (*Ivi*)

23. — E trasmetterà pure copia dei presenti ordini ai Vescovi, con la nota respettiva delle Cure che sono nella loro Diocesi da sussidiarsi, e con ordinar loro di render conto a suo tempo se tali sussidj saranno stati tutti assegnati. (*Ivi*)

24. — Rispetto alle Chiese di patronato misto, s'intenderanno obbligati i patroni ecclesiastici al comandato aumento di congrua

a proporzione della loro rata di patronato; con facoltà ai compatroni laici che non volessero concorrere all'aumento, di rinunziare alla porzione delle loro voci a favore dei compatroni, volendo accettarne il peso, o liberamente in mano dell'Ordinario; nel qual caso i Vescovi ne renderanno consapevole la Segreteria del R. Diritto. (*Circ.* 31. *Gennajo* 1784.)

25. — S. A. R. si è degnata di comandare che in avvenire, allorquando i Rettori delle Chiese curate facessero istanza di cedere al respettivo patrimonio ecclesiastico della Diocesi i beni delle loro Chiese per avere dal medesimo la congrua in contanti, dovranno prima di tutto riportarne l'assenso del patrono, se la Chiesa sarà di patronato privato, o del curatore se la Chiesa sarà di data ordinaria o del popolo, da eleggersi detto curatore *dai respettivi Tribunali competenti*, ed in seguito dovranno impetrarne la grazia da S. A. R. E in quei casi che la R. A. S., previ i respettivi consensi che sopra, crederà di doverla accordare, dovrà l'alienazione di detti beni eseguirsi con le regole prescritte dalle veglianti Istruzioni de' 22. Ottobre 1785. per l'alienazione dei beni ecclesiastici: e la congrua al Paroco sarà fissata dalla prefata A. S. R. in quella somma che crederà opportuna. (*Circ.* 12. *Agosto* 1786.)

CONGUAGLIO. *Pareggio o contrappeso di cose o di somme posto per ragguagliare la differenza nelle divisioni, permute, e simili.*

1. — Dazio di registro — È soggetto al dritto di soldi 10. per ogni 100. lire l'importare dei raggnagli nella divisione o nella permuta dei beni mobili, per l'eccesso. (*L.* 30. *Decembre* 1814. *Tarif.* § 2. n. 9.)

2. — — È soggetto al dritto di lire 2. per ogni 100. lire l'importare dei conguagli quanto all'eccesso del prezzo nelle permute o divise di beni immobili. (d. § 7. n. 6.) V. Permuta — Divisione.

CONJUGI.

1. — Dritto civile nelle successioni ereditarie. — V. Successione intestata. . . . — Ultime volontà'. . . .

2. — Rapporti di regis. — V. Registro ec.

CONIUGJ. Separazione fra i conjugi. Cause. Competenza. Le cause di separazione fra i Conjugi quando non dipendono che da motivi meramente temporali, come gli alimenti, la dote, la educazione dei figli e simili, e non possono portare all'effetto della nullità del Sacramento del Matrimonio, a tenore del § 3. della Legge del dì 30. Ottobre 1784. sono di privativa cognizione dei Tribunali laici. (*Biglietto della Segreteria di Stato del* 23. *Agosto* 1793.)

CONSEGNA del debitore alle Carceri.

1. — Proced. civ. *Reg. Art.* 968. *segg.*

2. — Merc. di Curs. — Per l'atto di consegna alle carceri di un debitore per causa civile è dovuta la mercede di soldi 13. 4. presso i Tribunali colleg., e quella di soldi 10. — presso i Tribunali di un sol giudice. (*Tarif.* 1815. *Art.* 16.)

3. I Cursori per simili atti non possono pretendere il dritto stabilito pei famigli dalla Tariffa del 1814. (*Circ.* 12. *Gennajo* 1818. *Art.* 60.)

CONSEGNA reciproca dei delinquenti e disertori. V. Estero Delitti ec.

CONSEGNA di **LEGATI.**

— Dazio di regis. — Sono soggetti al dritto fisso di una Lira gli atti portanti consegne di Legati. (*L.* 30. *Decembre* 1814. § 1. n. 18. *Tarif.*)

CONSENSO.

— Dazio di regis. — Sono sottoposti al dritto fisso di una Lira gli atti portanti consensi puri e semplici, e non giudiciali. (*L.* 30. *Decembre* 1814. § 1. n. 4. *Tarif.*)

CONSERVATORJ REGJ. *Pubblici stabilimenti di educazione di giovani donzelle sotto la protezione e l'alta sorveglianza del Governo.*

1. — I Conservatorj non avranno altra dipendenza dai Vescovi che per quello riguarda la elezione dei Confessori, la Chiesa, e le funzioni sacre. In tutt'altro dipenderanno interamente dal Governo per mezzo del Segretario del R. Diritto, ed avranno un Operajo secolare per dirigere l'economia e per soprintendere alla esecuzione degli ordini e del loro instituto. (*Not.* 28. *Marzo* 1785. *Art.* 10.)

2. — I vestimenti nei medesimi saranno totalmente privati, senz'alcuna solennità nè funzione di Chiesa. Il loro abito dovrà essere uniforme, senza velo nè altra somiglianza all'abito monacale; e non vi sarà permesso di fare professione e voti claustrali di alcuna sorta nè generali nè locali. (d. *Art.* 11.)

3. — Vi si potranno vestire tanto le ragazze, che le vedove; non vi si obbligherà ad alcuna promessa, o giuramento per l'osservanza delle costituzioni, e per l'adempimento dei doveri della Comunità; ma la Comunità sarà in ogni tempo nella libertà di disfarsi di quelle Oblate che pel loro contegno pregiudicassero alla loro quiete, o non si adattassero a soddisfare a quanto devono; ciò che peraltro non potrà eseguirsi che per mezzo di un partito formale, e previo il consenso dell'Operajo e la partecipazione da darsene al Segretario del R. Diritto. Mentre all'incontro sarà in libertà delle Oblate il lasciare la Comunità, anco senz'altra ragione che la volontà loro, con che peraltro non sia loro permesso di tornare più nel medesimo Conservatorio dal quale fossero una volta sortite. (d. *Art.* 12.)

4. — Per quanto in tali Conservatorj non vi debba essere clausura ecclesiastica, vi sarà proibito l'ingresso agli uomini; sarà permesso il potervi entrare ai parenti più prossimi delle Oblate, a giudizio dell'Operajo e della Superiora, e col permesso dell'uno e dell'altra potranno le Oblate portarsi qualche volta alle case dei loro più prossimi parenti, con che siano accompagnate da alcuna di loro, e tornino sempre la sera al Conservatorio. (d. *Art.* 13.)

5. — Dovranno i Conservatorj procurare di rendersi utili al pubblico. In conseguenza di ciò dovranno dare ricetto alle vedove, o a quelle donne maritate che, separate dai loro mariti, vi

si volessero ritirare come convittrici con pagare quella prestazione che fosse convenuta con l'Operajo. (d. *Art.* 14.)

6. — Dovranno ricevere ragazze in educazione per la retta che sarà determinata. (d. *Art.* 15.)

7. — E dovranno, dove le loro circostanze lo permettano, prestarsi ad una scuola gratuita per le povere ragazze del paese, nella quale, oltre la Dottrina cristiana, il leggere, lo scrivere, e l'abbaco, siano loro insegnati gratuitamente i lavori donneschi: specialmente i più usuali di cucire e calze, servendosi delle Oblate, o di Maestre secolari estere, da tenersi a convitto nel Conservatorio. (d. *Art.* 16.)

8. — E sopra tal sistema saranno formate le nuove costituzioni, che si pubblicheranno in appresso. (d. *Art.* 17.) (a)

9. — I Giusdicenti devono rammentarsi ciò che prescrivono gli ordini contenuti nella Circ. de' 21. Luglio 1788. secondo la quale incombe loro l'obbligo di dar conto ogni anno nel mese di Decembre alla Segreteria del R. Diritto dello stato dei Conservatorj posti nella loro respettiva giurisdizione. (*Circ.* 1. *Maggio* 1819.)

10. — S. A. I. e R. informata che il sistema che si tiene attualmente per l'ammissione delle Oblate nei Conservatorj non è bastante ad assicurare che siano esse rivestite di quelle qualità che sono prescritte dagli Ordini, e che sono altronde indispensabili in chi si vuol dedicare al geloso uffizio della educazione delle zittelle, e volendo nel tempo medesimo prevenire che non siano dimenticati gli Ordini veglianti in quanto hanno rapporto all'età delle vestiende, alle tasse dotali, alle pompe ed apparati nelle vestizioni, ed in fine alla proibizione di emettere voti o promesse segrete di qualunque sorta, sempre incompatibili colla qualità di Oblata; con suo Dispaccio de' 24. stante vuole che sia fatto in-

(a) *Seguivano qui lunghissimi Regolamenti per i Conservatorj istituiti colla detta Legge, ma ossia che non fossero adattabili a tutto quanto il Granducato, o sia che gli Operaj avessero esteso le facoltà di recedere dai medesimi loro concesse con la Circ. de'* 3. *Novembre* 1785. *o per altre permissioni Sovrane o per propria volontà. Fatto stà che oggi si trova che ogni Conservatorio ha il suo speciale Regolamento sanzionato dall' I. e R. Governo. Perciò abbiamo creduto non mal fatto ometterli in questa raccolta.*

tendere che d'ora in poi nessuna potrà essere ammessa a vestirsi nei Conservatori del Gran-Ducato in qualità di Oblata, se non avrà precedentemente riportata la licenza in iscritto pel canale della Segreteria del R. Diritto, dalla quale verrà rilasciata nei congrui casi dietro alla esibizione dell'opportuna supplica corredata della fede di nascita e dell'atto di accettazione delle altre Oblate; e ciò non ostante qualunque disposizione generale o particolare, o consuetudine in contrario. (*Circ.* 28. *Agosto* 1819.)

CONSERVAZIONE DELLE **IPOTECHE.** V. IPOTECA.

CONSIGLIO DI STATO, FINANZE E GUERRA.

1. — S. A. R. desiderando la più facile e sollecita spedizione degli affari pel miglior suo servizio, e del pubblico, ha determinato che siano riuniti ad un solo Consiglio tanto gli affari spettanti al Dipartimento di Stato, che quelli spettanti al Dipartimento di Finanze. (*L.* 6. *Aprile* 1789.)

2. — Saranno pure riunite in una Segreteria del Consiglio le due Segreterie di Stato e di Finanze, conservando peraltro in essa divisi i due Dipartimenti e loro Ministri, ed i loro Archivj. (*Ivi*)

3. — Presiederà alla Segreteria un primo Direttore o due secondi Direttori di Dipartimento, uno di quello di Stato, e l'altro di quello di Finanze. (*Ivi*)

4. — Avranno posto nel Consiglio per titolo di impiego il primo Direttore, il quale presiederà al Consiglio in assenso di S. A. R., e due secondi Direttori col titolo ed onori di Consiglieri di Stato senza Dipartimento; i quali tutti daranno il loro parere negli affari tutti che saranno portati al Consiglio tanto dell'uno che dell'altro Dipartimento. (*Ivi*)

5. — Il primo Direttore darà conto direttamente a S. A. R. degli affari esteri, e degli affari del Governo di Livorno riguardanti franchigia, neutralità, e diritti del Porto, come connessi con gli affari esteri, e direttamente ne prenderà gli ordini per farli esso medesimo eseguire per mezzo della Segreteria di Stato. (*Ivi*)

6. — Le Leggi e Motuproprj che continueranno a spedirsi con la firma di S. A. R. dovranno esser segnati col *vidit* del primo Direttore; i rescritti, e lettere saranno segnati col *vidit* del secondo Direttore del Dipartimento respettivo, e sempre da uno dei Segretarj. (*Ivi*)

7. — Tutti gli affari della R. Depositeria saranno firmati col *vidit* del secondo Direttore del Dipartimento di Finanze e da uno dei Segretarj. (*Ivi*)

8. — Al primo Direttore spetterà ancora la firma dei diplomi, passaporti personali, passaporti di mercanzie solite spedirsi dalla Segreteria di Finanze, passaporti di riscontro per navigazione, e le patenti di navi. (*Ivi*)

9. — Nella mancanza, assenza, o impotenza del primo Direttore, il secondo Direttore ne farà le incumbenze, ed avrà la di lui firma negli affari del Dipartimento respettivo. (*Ivi*)

10. — E nella mancanza, assenza o impotenza di alcuno dei secondi Direttori, il primo Segretario del respettivo Dipartimento ne avrà le incumbenze e la firma sotto una speciale dipendenza dal primo Direttore. (*Ivi*) (a)

(a) *Il* Consiglio di Stato *soprintende alla più perfetta Amministrazione della giustizia civile e crimiale; alla conservazione del Commercio, delle Arti, delle buone Leggi e Consuetudini; a promuovere l'abbondanza, e difendere la pubblica quiete e sanità; E' incaricato di sostenere la R. Giurisdizione, i confini del R. Dominio, le prerogative e convenienze di esso e dei Sudditi; di favorire il lustro e buon regolamento del Militare Ordine di S. Stefano; di procurare l'accrescimento dei migliori studj nelle RR. Università, e tutto quello che per universale benefizio gli vien raccomandato.*

Il Consiglio di Guerra *ha la generale direzione e regolamento sopra ciò che concerne e appartiene al servizio militare nelle Piazze e Fortezze, alla disciplina delle guarnigioni e dei presidj, con un'autorità sopra gli Uffiziali e soldati delle RR. Truppe e Bande, e sopra quelli ancora di Marina: Deve invigilare alla conservazione e difesa delle Piazze e Fortezze, al mantenimento delle armi, munizioni ed attrazzi che si trovano nei RR. magazzini di guerra.*

Al Consiglio di Finanze *è destinata la soprintendenza generale a tutte le pubbliche e private RR. rendite, agli amministratori o appaltatori delle medesime, ed in somma a qualunque risoluzione e disposizione concernente le private e pubbliche entrate.* (*L.* 25. *Aprile* 1739.)

CONSIGLIO SUPREMO DI GIUSTIZIA civile.

1. — ORGANIZZAZIONE. — Sarà stabilito nella Città di Firenze un Consiglio Supremo di Giustizia civile di seconde appellazioni. (*L.* 13. *Ottobre* 1814. *Art.* 1.)

2. — Il detto Consiglio deciderà in terza ed ultima istanza tutte le cause state giudicate in seconda istanza dalle Ruote di prime appellazioni di Firenze, di Siena, di Pisa, d'Arezzo, e di Grosseto, nelle quali sarà luogo alla terza istanza, tanto per la difformità delle sentenze di prima e di seconda istanza, quanto per la revisione delle due sentenze conformi di prima e seconda istanza ottenuta per mezzo del R. Consiglio di Stato. (d. *Art.* 15.) V. REVISIONE DI SENTENZE nelle Cause civili.

3. — Le Decisioni proferite in terza istanza dal Consiglio di Giustizia saranno inappellabili; senzachè peraltro sia impedito al succumbente il ricorso al R. Trono per l'esperimento del rimedio straordinario della Revisione, nel caso che il Consiglio di Giustizia abbia deciso nella difformità delle Sentenze di prima e seconda istanza. (d. *Art.* 16.)

4. — Il Consiglio di Giustizia deciderà col voto collegiale del Presidente e dei quattro Consiglieri, a pluralità di suffragj; e nei soli casi di legittimo impedimento o mancanza del Presidente, o di uno dei tre Consiglieri, potrà decidere col voto di tre. (d. *Art.* 18.)

5. — Il Consiglio di Giustizia avrà una Cancelleria separata da quella del Magistrato Supremo. (d. *Art.* 10.)

6. DISCIPLINA. V. Il Regolamento d'Ordine e disciplina dei Tribunali n. 1. e segg.

7. — Il Consiglio supremo di giustizia nelle cause di merito superiore agli scudi dugento, o di merito incerto e non suscettibili di stima pecuniaria, giudicherà in terza istanza sempre col voto di tre dei suoi componenti per turno. (*Not.* 20. *Ottobre* 1817. *Art.* 3.)

8. — Nelle Cause di merito eccedente la somma suddetta di scudi dugento, o di merito incerto e non suscettibile di stima pecuniaria, qualora sia concessa la revisione delle sentenze conformi di prima e di seconda istanza, saranno tali sentenze rive-

dute da cinque de'componenti il supremo Consiglio di giustizia, e quando sia luogo alla revisione delle sentenze pronunziate in terza istanza dallo stesso supremo Consiglio, saranno le medesime rivedute dai cinque giudici da destinarsi nell'atto stesso che verrà accordata la revisione. (d. *Art.* 5.)

9. — Dalle sentenze proferite nel giudizio di revisione tanto del supremo Consiglio di giustizia, quanto dai Giudici da destinarsi come sopra, non sarà ammesso verun altro reclamo o rimedio straordinario. (d. *Art.* 6.)

10. — L'art. 11. di questa Notif. che prescrive che in tutte le cause, il di cui merito non eccede gli scudi dugento, le sentenze devono essere precedute dalla esposizione delle ragioni principali che hanno determinato il Giudizio, è applicabile anche al Consiglio supremo di giustizia, e deroga in conseguenza all'art. 780. del Regol. di proced. civ. (d. *Art.* 12.)

11. — È parimente applicabile al supremo Consiglio anco la successiva disposizione del predetto art. 11. così concepita « nelle « Cause di merito superiore agli scudi dugento, e di merito in- « certo o non suscettibile di stima pecuniaria, i motivi delle « sentenze saranno redatti separatamente ec. » (*Ivi*) V. MOTIVI.

12. — Non ostanti le relative disposizioni del R. Motuproprio de'19. Ottobre 1817., il Consiglio supremo di giustizia deciderà in terza istanza col voto di tre dei suoi componenti anche le Cause, il cui merito non eccederà gli scudi dugento, come pure tutte quelle cause sommarie di merito incerto, che sono descritte nell'art. 13. del detto R. Motuproprio. In dette Cause peraltro è omessa indistintamente la comunicazione dei dubbj e la seconda discussione e saranno le medesime in conseguenza ed in ogni caso decise dopo una sola discussione. (*Not.* 23. *Febbr.* 1818. *Art.* 1.)

13. — Ferma stante l'inammissibilità del rimedio straordinario della revisione delle due conformi sentenze nei casi contemplati dal Motup. de'19. Ottobre 1817., resta determinato che il ricorso per la revisione non sarà neppure ricevuto, qualunque sia la natura e il merito della causa, quando la conformità dei due giudicati venga posta in essere da una decisione del supremo Con-

siglio di giustizia emanata dopo il dì 10. Novembre 1823. (*Motup. 4. Luglio* 1823. § 1.)

14. — Il supremo Consiglio di giustizia, incominciando da detta epoca, decide col voto di cinque Giudici a pluralità di suffragj le cause di merito superiore agli scudi trecento, e quelle di merito incerto e non suscettibile di stima pecuniaria, eccettuate le cause sommarie di che nell'Art. 13. del predetto Motup. de' 19. Ottobre 1817. (d. *Art.* 2.)

15. — Le cause di merito inferiore agli scudi trecento, e le canse sommarie di che nel citato Art. 13. del riferito Motuproprio, continneranno ad essere decise dal supremo Consiglio di giustizia col voto di tre dei suoi componenti per turno. (d. *Art.* 4.)

— Procedura. — (*Regol. Proc. civ. Art.* 777. *e segg.*)

CONSIGLIO del Savio. *Specialità di giudizio rimesso volontariamente dalle parti alla cognizione e voto di un Magistrato superiore, nel quale esse abbiano maggior fiducia che nel Giudice competente.*

1. — Regolam. organ. Nelle canse introdotte presso i Vicarj e Potestà, qualora siano di un merito superiore alle Lire 1000., o di merito incerto e non snscettibile di stima pecuniaria, e qualora tntte le parti ne convengano, potrà domandarsi il *Consiglio del Savio*, qnale dovrà ammettersi, se le parti ne faranno l'istanza concorde dentro quindici giorni dal dì della contestata lite. In questo caso il processo sarà dal Vicario o Potestà trasmesso al Magistrato Snpremo di Firenze, se si tratterà di un Vicario o Potestà soggetto alla giurisd. della Rota di Firenze; e se si tratterà di causa radicata presso un Vicario o Potestà soggetto alle giurisdizioni delle Rote di Siena, Pisa, Arezzo, e Grosseto, il processo sarà trasmesso all'Auditore del Governo, o al Commissario R. stabilito nella Città ove risiede la Ruota respettiva; e il Magistrato Snpremo, l'Auditore del Governo, e il Commissario R. nei termini che verranno prescritti dal Regolamento di Proced. ritorneranno il processo col respettivo voto consultivo, a forma del quale il Vicario o Potestà dovrà proferire la sua sentenza. (*Motup.* 13. *Ottobre* 1814. *Art.* 60.)

2. — Proc. Civ. (*Regol. Proc. civ. Art.* 435. *e segg.*, *e* 479.)

3. — Emolum. di Tariff. Per la trasmissione della sentenza definitiva dei Consultori, ed anche di qualunque decreto interlocutorio, dovranno pagarsi nelle cause di merito superiore agli Scudi 100. le tre quarte parti del dritto al quale è soggetta secondo la sua natura la sentenza medesima, o il decreto, ai termini alla Tarif. del 1814. (*Tarif.* d. *Art.* 23.)

4. — Nelle Cause di merito inferiore dovranno pagarsi ai Tribunali collegiali di 1. Istanza e degli Auditori dei Governi di Siena, Livorno, e Pisa due quarti. Ai Tribunali dei Commissarj RR. di Quartiere, e Vicarj un quarto. Ai Tribunali dei Potestà, Coadjutori, e Cancellieri un sesto. (*Tarif.* 1815. *Art.* 33.)

5. — Nelle Cause che saranno spedite dai Vicarj e Potestà al voto del Consultore, deve pagarsi al Tribunale presso il quale sarà compilato il processo, e da cui dovrà pubblicarsi la Sentenza, tanto interlocutoria quanto definitiva, la quarta parte di quella tassa che sarebbe dovuta, se la sentenza fosse direttamente proferita dal Tribunale medesimo. (*Tarif.* 1814. *part.* II. *Art.* 7.)

6. — Nelle predette cause pel Consiglio del Savio, oltre al dritto della lettera da scriversi al Tribunale consultore sono dovute dalla parte che ne farà istanza per la insacculazione, cartolatura, e legatura del Processo L. 2. (d. *Art.* 8.)

7. — Pel registro al libro di Cancelleria dei Consiglj del Savio sono dovute:

nelle Cause di merito superiore agli Scudi 100.

	(1. Ord. L.	1. —	—
nei Trib. di	(2. . . . . «	— 10.	—
	(3. . . . . «	— 6.	8.

e nelle Cause di un merito inferiore

	(1. Ord. L.	— 13.	4.
nei Trib. di	(2. . . . . «	— 10.	—
	(3. . . . . «	— 6.	—

(*Tarif.* 1814. *e* 1815. *Art.* 22.)

CONSIGLIO Comunit. V. Comunita'. Rapp. resid. — Comunita' sedute ec.

CONSOLIDAZIONE. *Riunione in favore di alcuno delle ragioni e dei beni divisi in più persone.*

Dazio di Regis. — È soggetto al dritto fisso di una lira la consolidazione dell'usufrutto alla proprietà quando si effettua per atto di cessione, e non è fatta per un prezzo superiore a quello, sul quale è stato percetto il dritto al momento dell'alienazione della proprietà. (*L.* 30. *Decembre* 1814. *Tarif.* § 1. n. 30.)

CONSULTA Imperiale e Reale. *Magistratura specialmente incaricata della soprintendenza generale alla Giustizia civile e criminale in tutto il Granducato.*

1. — Nella costante persuasione in cui siamo, che alla più esatta e regolare amministrazione della Giustizia civile e criminale, che forma l'oggetto di uno dei principali doveri della Sovranità, possano grandemente contribuire i lumi, la costanza delle massime, e la pubblica estimazione di quella suprema Magistratura, che collocata presso il Trono ha il geloso incarico di contenere dentro i limiti del proprio dovere, e nel sentiero segnato dalle Leggi tutti gli altri Giudici e Tribunali; ed essendo convinti altresì che dei dotti e sperimentati Giureconsulti riuniti in corpo di Magistratura collegiale a preferenza di qualunque individuo possano riunire le suddette qualità; con la veduta inoltre di alleggerire il Presidente del Buon Governo, soverchiamente aggravato con le successive aggregazioni di affari anco fra loro disparati, di una porzione delle sue cure: siamo venuti nella determinazione di ripristinare la soppressa Consulta civile e criminale di Giustizia e Grazia. (*Motup.* 5. *Novembre* 1793.)

2. — Vogliamo pertanto che la detta Consulta s'intenda ristabilita a tutti gli effetti, e con le stesse facoltà ed attributi, di cui godeva prima della sua soppressione, salvo quanto appresso relativamente a qualche nuova incumbenza, che abbiano giudicato espediente di addossarle. (*Ivi*)

3. — In conseguenza di detta ripristinazione dichiariamo doversi intendere soppressa la carica di Regio Consultor legale, istituita col R. Editto del dì 29. Aprile 1789., dovendo tutte le ingerenze che gli furono attribuite riunirsi alla nuova Consulta. (*Ivi*)

4. — Sarà composta la detta Magistratura di tre Soggetti con titolo di Auditori, e di un Segretario, e dovrà adunarsi nel luogo della residenza, che le abbiamo destinata, in ciascun lunedì e venerdì della settimana, e straordinariamente ogni volta che il bisogno del servizio lo richieda, per dare udienza alle parti che avranno affari pendenti avanti di lei. (*Ivi*)

5. — Apparterrà al primo Auditore l'obbligo ed il diritto di convocare straordinariamente la Consulta; ciò che avrà luogo allorchè pervengano al Dipartimento dei reclami, o altri affari di sua competenza, che non ammettano dilazione. (*Ivi*)

6. — Il Segretario però dovrà intervenire nelle stanze di sua residenza in tutte le mattine di giorni non feriati, e per le ore in cui stanno aperti gli Uffizj delle altre Magistrature, ricevere le suppliche ed i ricorsi che vorranno presentarsi alla Consulta, e render conto con la maggior prontezza al primo Auditore di quelli che, non ammettendo dilazione, possono meritare una straordinaria adunanza. (*Ivi*)

7. — Di tutti gli altri affari il Segretario renderà conto alla Consulta in ogni ordinaria adunanza, ed il primo Auditore distribuirà fra sè ed i suoi colleghi i negozj più gravi, e meritevoli di ponderata discussione, perchè siano in seguito proposti dal respettivo Auditore nel carattere di Relatore alla Consulta adunata. (*Ivi*)

8. — Vogliamo che la detta Magistratura abbia la soprintendenza a tutti i Tribunali che amministrano Giustizia, tanto negli affari civili che criminali, e che davanti alla medesima siano portati i ricorsi dai decreti, e sentenze civili e criminali di qualunque Magistrato o Giudice, ancorchè specialmente delegato, allorchè manchi ogni altro rimedio ordinario, ed ove le Leggi provvedono col solo mezzo del ricorso al Principe; ed alla Consulta apparterrà il proporre a Noi ciò che crederà conveniente contro gli aggravj inferiti dai Tribunali. (*Ivi*)

9. — S'intenderà restituita alla Consulta la revisione delle cause criminali, in cui il Presidente del supremo Tribunale di Giustizia sia stato discorde dal Voto degli altri Giudici, come pure la facoltà di rigettare le Suppliche per diminuzione, abolizione, o permuta di pena; e spetterà alla medesima il render conto a Noi di quelle in cui i Voti di tutti gli Auditori non concorressero a rigettarle, o che fossero credute meritevoli della nostra sovrana attenzione. (*Ivi*)

10. — Avrà parimente facoltà di rigettare a Voti concordi, o di render conto a Noi dei ricorsi contro le risoluzioni che saranno prese dai Ministri superiori di Polizia coerentemente alle facoltà che loro sono accordate dagli Ordini veglianti; volendo peraltro che il semplice ricorso non sia sufficiente a sospendere l'esecuzione, salvo il caso in cui la sospensione venga espressamente ordinata dalla Consulta, a cui ne accordiamo il diritto sino all'esito della supplica o del ricorso. (*Ivi*) V. PRESIDENZA DEL BUON GOV.

11. — Con la veduta di sgravare il Presidente del Buon Governo da un incarico incompetente, vogliamo che da ora in poi i Sindacati dei Giusdicenti e loro Ministri si tengano avanti la Consulta; fermo stante che, venendo intentata nel Giudizio di Sindacato l'azion criminale, ne sia rimessa la cognizione al Supremo Tribunale di Giustizia. In conseguenza i due Ministri addetti a questo Dipartimento, e descritti nel ruolo di detto Presidente, dovranno passare nell'Uffizio della Consulta, da cui dovranno onninamente dipendere. (*Ivi*) V. SINDACATO GIUDIC.

12. — Dovendo la Consulta di Giustizia e Grazia, per ciò che riguarda la vigilanza del Governo per la più esatta amministrazione della giustizia, rappresentare a Noi medesimi le di lei risoluzioni anco negli affari abbandonati alle sue ordinarie facoltà, seguiteranno ad emanare nel nostro Real Nome; ed affinchè i Rescritti abbiano intera fede ed efficacia, dovranno firmarsi dal primo Auditore, ed in caso di suo impedimento dal secondo, e dal Segretario; ed allorchè si tratti di affari proposti dalla Consulta alla nostra risoluzione, dovranno le nostre Segreterie rimetterne il resultato al primo Auditore, di cui sarà cura il pro-

curarne la partecipazione ai Tribunali e Ministri, a cui ne appartenga l'esecuzione. (*Ivi*)

13. — Sarà peso del Segretario di richiedere in tutti gli affari di cognizione della Consulta le informazioni, che possono occorrere da qualunque Tribunale, Magistrato, o Ministro, o per via di biglietto, o di commissione registrata in calce delle suppliche, firmata di sua mano. (*Ivi*)

14. — Tutte le suppliche, che perverranno alle nostre RR. Segreterie di Stato e di Finanze, con cui si chieda sospensione o revisione di Sentenze emanate in giudizio civile, dovranno dirigersi alla nostra Consulta di Giustizia e Grazia, ed essa avrà facoltà di rigettarle, se a voti concordi le troverà inattendibili, e renderà conto a Noi di quelle che giudicherà meritevoli dei nostri sovrani riflessi, o alla rejezione delle quali sia stata discordia nei voti; ed in questi casi potrà sospendere sino all' esito delle Suppliche l'esecuzione delle Sentenze o Decreti, da cui sarà stato reclamato. (*Ivi*) V. Revisioni di Sentenze.

15. — Le nostre RR. Segreterie di Stato e di Finanze, prima di proporre a Noi gli affari di loro respettiva competenza che involvano inspezione legale, potranno richiedere il sentimento della Consulta; ed anco per quelli che alle predette Segreterie si partecipano dal Governo di Siena; e lo richiederanno, specialmente allorchè si tratti d'interpetrazioni, dichiarazioni o deroghe alle Leggi veglianti. (*Ivi*)

16. — Sarà pure in obbligo della Consulta il minutare le Leggi a misura delle commissioni che riceverà da Noi per mezzo delle nostre Segreterie di Stato e di Finanze; e dovrà proporre quelle correzioni e riforme che di tempo in tempo le sembrerà meritare, per le variate circostanze o per altri motivi, il sistema delle Leggi attuali. (*Ivi*)

17. — Dovranno rimettersi alla Consulta per esame le proposizioni che saran fatte dal Presidente del Buon Governo per le collazioni e mute d'Impieghi provinciali, e dovrà richiedersi il suo parere sopra le suppliche di postulanti qualunque altro posto di giudicatura, compresi quelli della Città di Firenze. (*Ivi*)

18. — Finalmente saranno di sua competenza tutti gli affari che appartenevano alla Consulta prima della sua soppressione,

riservandoci di darle delle particolari istruzioni per determinare con la possibile precisione l'estensione delle sue incumbenze ed il metodo di esercitarle. (*Ivi*)

19. — Tutti i negozj che a forma degli Ordini devono parteciparsi a Noi dalla Consulta, saranno rimessi col di lei parere alle Segreterie di Stato e di Finanze, da cui ce ne sarà reso conto in Consiglio nelle solite forme. (*Ivi*)

20. — Ordiniamo a chi spetta di restituire nell'Uffizio destinato alla residenza della Consulta le filze che componevano il di lei Archivio prima della soppressione, e dovranno pure riunirsi in detto Uffizio le filze dei negozj stati risoluti dal Presidente del Buon Governo di competenza della soppressa Consulta, e come surrogato alla medesima, e dal R. Consultor legale. (*Ivi*) (a).

CONTABILITA' PUBBLICA. Cauzioni.

1. — Istruzioni. — Richiedendo il R. e pubblico servizio che le cautele ordinate col Motup. de' 12. Aprile 1769. relativamente ai Cassieri e loro mallevadori dipendenti dall'Amministrazione generale delle RR. Rendite si rendano comuni a tutte le casse tanto Regie che pubbliche; comanda S. A. R. che nell'atto di dover prestare qualunque Cassiere di Regia o pubblica Amministrazione la solita mallevadoria, venga espressamente dichiarato che l'obbligazione non sia ristretta solamente al denaro pervenuto nelle mani del Cassiere per dependenza degli articoli proprj dell'amministrazione ad esso affidata nell'atto del contratto di fidejussione, ma ancora per tutte quelle somme che per qualsisia titolo di esazione o nuova branca d'amministrazione venissero in seguito per qualunque ordine aggregate alla cassa del dipartimento a cui il medesimo è addetto. (*L.* 20. *Marzo* 1795.)

(a) *Nell'anno* 1808., *allorchè la Toscana divenne provincia francese, restò soppressa insieme con gli altri dicasteri toscani anche la R. Consulta. Ma la Legge de'* 9. *Luglio* 1814. *la ristabilì, confermandole le attribuzioni ch'eranle state conferite col sovrano Editto de'* 5. *Novembre* 1793., *oltre quelle affidatele dalla Riforma crim. degli* 8. *Luglio* 1814. *E poichè questa suprema Magistratura ha oggi alla sua testa un Presidente, devono intendersi ad esso spettanti quei diritti ed incumbenze che l'Editto citato assegnava al primo Auditore.*

2. — L'I. e R. Consiglio ha dovuto riflettere quanto sia imbarazzante e talvolta gravoso l'adempire alle formalità necessarie per prestare legalmente e validamente la mallevadoria prescritta dagli Ordini veglianti pei Camarlinghi e pei depositarj o conservatori di generi di pubblica pertinenza; quindi per assicurare in modo equipollente l'interesse delle RR. casse, e facilitare nel tempo stesso ai Camarlinghi o depositarj il mezzo di cautelare la loro gestione, ha ordinato che sia loro permesso di sostituire alla fidejussione una obbligazione ipotecaria di tanti beni stabili liberi e sicuri, del valore corrispondente alla cauzione da prestarsi respettivamente da ciascuno dei Camarlinghi o depositarj, con che quest'obbligazione venga stipulata avanti il Procuratore dei RR. Dipartimenti, il quale conoscerà della sicurezza dell'obbligazione medesima, ed avrà cura che ne sia presa iscrizione nelle debite forme all'Uffizio della conservazione delle Ipoteche. (*Circ. dell'Uffizio delle Revisioni de'* 14. *Novembre* 1815.)

3. — Qualunque persona che sia nominata ad un posto gravato dell'obbligo della cauzione, non dovrà percipere la provvisione, nè veruno emolumento annesso a detto posto, se non che dal giorno in cui sia stata effettivamente e nelle debite forme stipulata la richiesta mallevadoria; e se si trattasse di soggetto che venisse traslocato ad altro impiego, avrà l'obbligo di prestare la cauzione dentro un mese dal dì del Motup. di sua nomina, pendente il qual termine goder dovrà dello stipendio annesso al precedente suo impiego, ma il detto stipendio gli verrà sospeso qualora allo spirare di detto termine non avrà prestata la detta cauzione. (*Circ.* 15. *Ottobre* 1818.)

4. — Dazio di Regis. — Sono esenti dalla formalità del registro le mallevadorie e cauzioni da prestarsi dai Camarlinghi comunit. ed altri impiegati nelle amministrazioni pubbliche dipendenti dalle Comunità, tanto rapporto a detti impiegati che ai loro mallevadori. (*L.* 30. *Decembre* 1814. § 9. n. 6.) V. Camarlingato comunit.

5. — — Tutti gli atti con i quali i camarlinghi, cassieri, e depositarj di generi ed effetti di regia e pubblica pertinenza dovranno cautelare la loro gestione, saranno registrati col paga-

mento di un dritto fisso di lire 5. (*Circ.* 28. *Marzo* 1818. *Art.* 1.)

6. — Iscriz. ipot. — Le ipoteche con questi atti convenute dovranno essere iscritte ai respettivi uffizj col solo obbligo di pagare le spese di bollo, e l'emolumento dovuto al Conservatore, e senza pagamento del dritto proporzionale. (d. *Art.* 2.)

7. — — Le due copie degli atti predetti da rilasciarsi alle respettive amministrazioni, o all'Uffizio delle revisioni e sindacati, dovranno essere a carico delle amministrazioni medesime, ritenute tutte le altre spese a carico degl'impiegati suddetti. (d. *Art.* 3.)

8. — — Viene accordata l'Ipoteca legale al Governo, alle Comunità, ed a qualunque Azienda e Amministrazione pubblica sopra i beni di quelli dei suoi impiegati, che sono responsabili di amministrazione pecuniaria, dal giorno in cui dai medesimi viene assunta. (*L. di* 2. *Maggio* 1836. *Art.* 63. § 4.)

9. — — Le Iscrizioni delle Ipoteche attribuite alle Aziende Pubbliche, e ai Luoghi Pii, sui patrimoni dei loro impiegati responsabili di Gestione pecuniaria, sono nell'obbligo di eseguirle i Soprintendenti, e Direttori delle dette Aziende, e Amministrazioni, e Luoghi Pii, dentro il mese immediatamente successivo al dì della partecipazione del Rescritto di nomina dei detti impiegati, altrimenti incorreranno nella censura governativa. (*L.* d. *Art.* 104.)

CONTADINI, o lavoratori di Terra. Tassa. V. Tassa dei Lavoranti ec.

CONTEGNO giudiciario. V. Giudici civ. e crim. — Giusdicenti provinciali, Regolamento generale discipl.

CONTESTAZIONE di lite. *Atto con cui il reo convenuto risponde, con animo di contradire, alla petizione proposta dall'attore nella sua domanda.*

CONTO. Giudizio di rendimento di conto.

1. — Proced. civ. — *Regol. Art.* 494.

2. — Onorar. Procurat. — Per la Scrittura di dichiarazione di esibire i libri e recapiti per il rendimento di conti sono dovute ai Procuratori iscritti nel

1. Ruolo L. 3. 10. —
2. . . . . « 2. 6. 8.
3. . . . . « 1. 15. —
4. . . . . « 1. 3. 4.

(*Tarif.* 1814. *Art.* 72.)

3. — — Vien fissato lo stesso onorario per la scrittura di domanda di deposito in Cancelleria dei libri e documenti spettanti all'amministrazione. (*L.* d. *Art.* 73.)

CONTO di Ritorno. *Atto che ha luogo nei casi di protesto di una Lettera di Cambio, e comprende il valore della Lettera protestata, le spese di protesto, ed altre legittimamente fatte, l'enunciativa del nome di quello su cui si fa la ritratta, e il prezzo del cambio al quale è negoziata; quale atto è certificato da un agente di cambio, o, in di lui mancanza, da due mercanti.* (*Cod. com. Art.* 181.) V. Lettera di Cambio.

CONTRABBANDO. *Fraudolenta introduzione, estrazione, fabbricazione, o ritenzione di merci o proibite nel Granducato, o sottoposte ad una regalla.*

1. — S. A. R. volendo avere un più favorevole riguardo alla vigilanza degli Esecutori, e Querelanti, ed alle spese, che qualche volta sono costretti di fare per lo scuoprimento dei contrabbandi di Sale, e Tabacco si è degnata di ordinare, che in avvenire per i contrabbandi di Sale, e Tabacco nonostante il disposto delle veglianti Leggi alle quali intende in questa parte di derogare, sia accordata agli Esecutori, e Querelanti a titolo di partecipazione in vece del quarto assegnato loro fin quì, la metà delle pene pecuniarie, quando queste abbiano luogo, come pure la metà della valuta delle bestie, e dell'istrumenti su i quali fossero trasportati tali contrabbandi, e che fossero dichiarati caduti in *commissum*, ed inoltre la metà dell'importare del con-

trabbando medesimo, quando si tratti di Tabacco, ed una crazia per libbra trattandosi di Sale, che venga da loro arrestato, e dichiarato come sopra caduto in *commissum* per doversi repartire le sopraccennate partecipazioni nella guisa, che si repartono a forma degli ordini veglianti tutti gli altri emolumenti dovuti agli esecutori, e fermo stante a loro favore il rimborso delle spese, che giustificheranno aver fatte per il trasporto ai respettivi Tribunali dei generi arrestati. (*Not.* 28. *Giugno* 1783.)

2. — Nei processi di contrabbando, che per la solita partecipazione vengono rimessi al Supremo Tribunal di Giustizia, essendosi vedute non di rado delle tracce da poter dubitare che le spie, di concerto talora con gli esecutori, siano quelle stesse che introducono e che smerciano nel Gran-ducato la merce di contrabbando, e con la veduta di conseguire un doppio lucro pongono a portata i pubblici querelanti dei nomi di tutti quelli che alle loro insinuazioni vengono incautamente a farsi debitori di compra e di ritenzione; in conseguenza, per prevenire uno sconcerto così pernicioso alla società ed al buon servizio della Giustizia, S. A. R. ha comandato che si abbia su questo punto una particolar vigilanza, e individualmente vuole che si tenga nel suo pieno vigore la Circ. de' 20. Novembre 1767., con cui resta ingiunto agli Esecutori l'obbligo di palesare i motivi pei quali si muovono a domandare l'ordine di perquisire. (*Circ.* 15. *Luglio* 1783.) V. Perquisizioni: Tabacco 81.

3. — S. A. R. volendo rendere uniforme in tutti i Tribunali del Gran-ducato il metodo di eseguire le perizie sopra i contrabbandi di sale, tabacco, e monete forestiere, ha ordinato che quanto alle perizie di sale e tabacco debbano queste eseguirsi *ex officio* dai Ministri dell' amministrazione generale, e che in tutti quei luoghi nei quali non sono detti Ministri, si eseguiscono per mezzo di altri periti; i quali dovranno per tali incumbenze percipere la mercede che viene accordata dalla vegliante tariffa del Fisco: rispetto poi alle ricognizioni delle monete, vuole la R. A. S. che questa in tutti i casi sia fatta dai Ministri della R. Zecca. (*Circ.* 6. *Settembre* 1783.)

4. — In ogni specie di contrabbando, per quanto potesse provarsi la trasgressione ed il trasgressore, non dovrà procedersi

per inquisizione, dimodochè senza la invenzione della merce di contrabbando (a) niuno per tal titolo potrà essere non solamente condannato, ma neppure processato; dovendosi inoltre tener fermi gli ordini dati per trattenere gli esecutori dalle catture di quelli che son trovati nel contrabbando. Dichiariamo peraltro che non potrà sfuggire di essere accompagnato al Tribunale quel trasgressore che, essendo forestiero, non desse nell'atto dell'arresto mallevadore di pagare il giudicato, o che, essendo suddito, non fosse persona cognita ai testimonj adoprati dagli esecutori; ed il simile se l'arresto fosse seguito senza poterne aver testimonj. (*L.* 30. *Novembre* 1786. *Art.* 107.)

5. — Se il contrabbando sarà in modica quantità, lasciato da parte ogni principio di processo, l'affare sarà visto e terminato economicamente, o con qualche modificazione leggerissima, o anche, se così parrà, con la sola perdita del contrabbando. (*L.* d. *Art.* 108.) (b). V. Tabacco 52. *segg.* — Sale — Carte da giuoco.

(a) *Una Circ. in data del* 1. *Ottobre* 1771. *vieta il ricevimento nelle Case parrocchiali, Conventi, Chiese, ed altri luoghi addetti al culto, delle merci di contrabbando.*

(b) *Dalla Legge de'* 21. *Maggio* 1746. *si punivano i Contrabbandieri con la forca e con la perdita delle merci di contrabbando: ma se costoro, armati, avessero resistito alla giustizia, o non avessero permesso le perquisizioni, potevano essere impunemente uccisi, e all' uccisore si prestava intiera fede per provare le circostanze volute dalla Legge. Al loro comparire nello Stato le Autorità giudiciarie e militari doveano far suonare la campana a martello per ragunar soldati e famigli, e respingerli od arrestarli. A chi consegnava nelle mani della giustizia un contrabbandiere vivo o morto, oltre la taglia che questi potesse avere, era data facoltà di rimettere un bandito. I ricettatori dei contrabbandieri, e delle loro robe di contrabbando, erano puniti con la galera a tempo o a vita; e se fosse stata provata la connivenza nella trasgressione, la pena si poteva estendere fino alla morte, e confisca dei beni: le persone di servizio dei ricettatori e dei conniventi doveano denunziare il contrabbando alla corte più vicina, quale giustificato, guadagnavano scudi* 25.; *e mancando a ciò, gli uomini erano condannati in anni* 5. *di galera, e le donne in altrettanto tempo di stinche.*

CONTRABBOLLO. V. Bollo della carta.

CONTRATTAZIONE contratto. *Convenzione, mediante la quale due o più persone si obbligano fra di loro a dare, fare, o non fare una qualche cosa.*

1. — Dazio di Regis. — V. Registro (il dazio) per tot.

2. — — È soggetta al dritto fisso di una lira qualunque contrattazione che non contenga disposizioni soggette a maggior dritto. (*L.* 30. *Decembre* 1814. *Tarif.* § 1. n. 32.)

3. — Tassa di Bollo. — V. Bollo della carta 18. 39. 58.

CONTRATTAZIONE. Liberta' delle contrattazioni di fondi di suolo. (a) V. Fidecommisso. — Ammortizzazione. — Retratto.

(a) *Ecco ciò che in ordine a questa interessante materia volle indicarci l'immortal* Pietro Leopoldo *nel suo discarico governativo. ,, Le troppo frequenti ed effrenate disposizioni fidecommissarie, non menochè le altre a ,, favore di Manimorte avenno resa inalienabile una gran parte delle possessioni fondiarie del Gran-Ducato, e ne andavano di giorno in giorno ,, aumentando enormemente la somma, se si fosse differito più a lungo ad ,, opporre un valido freno sì alle une che alle altre. Per evitare non solo ,, che si accrescesse d'avvantaggio la massa dei beni vincolati, ma per ottenere ancora la più opportuna diminuzione, fu perciò ampliata in primo ,, luogo la nota Legge del 1747., diretta a moderare la generale libertà di ,, sottoporre a fidecommisso i beni di qualunque sorta, e di perpetuarne la ,, durata con molte e diverse sostituzioni, la oscurità delle quali somministrava argomenti ad infiniti litigj: E dopo il lasso di alcuni anni, senza ,, peraltro ledersi in benchè minima parte i dritti dei chiamati viventi, e ,, di quelli che fossero per nascere dai già contratti Matrimonj, fu per ,, sempre troncata la strada a simili disposizioni che portavano per lo più ,, all'altra perniciosa conseguenza di riunire in un sol figlio quasi tutto ,, l'intiero asse ereditario del padre, con escluderne gli altri, ai quali ,, per dritto di natura si sarebbe competuta una eguale partecipazione: E ,, con le nuove Leggi proibitive l'Ammortizzazione dei beni fu impedito ,, non già a chiunque di dedurre ad effetto il lodevole pensiero di costituire dei pii legati, di qualsivoglia sorte essi fossero, ma solo ne fù ,, ristretta la facoltà alle persone che avessero dei parenti dentro certi determinati gradi, e limitatone l'uso a quelli principalmente che interes-*

CONTRATTO PRETORIO. *Quello che si celebra con l'intervento del Giudice per supplire o per rappresentare alcuna delle parti contrattanti.*

1. — PROCED. CIV. — (*Regol. Art.* 1085.)

2. — ROGITO. — Nella disposizione dell'art. 5. cap. 1. della Legge sul Notariato dell'11. Febbrajo 1815. (V. NOTARIATO DI ROGITO 5.) non sono compresi se non che i contratti pretorj occorrenti nei respettivi Tribunali, quelli cioè che hanno luogo in conseguenza della esposizione dei beni all'incanto per le cause contemplate nel tit. 5. p. 5. del Regolamento di procedura *Art.* 1034. *segg.* (a); resta perciò escluso dalla disposizione medesima ogni altro contratto, e così anco i contratti relativi a beni subastati per le cause delle quali si parla nei tit. 6. e 7. par. 5. del Regol. medesimo; (*Art.* 1087. *segg.* 1092. *segg.*) e a tenore degli antichi sempre veglianti Regolamenti pel rogito dei contratti pretorj suddivisati, i Cancellieri dei Tribunali continuano anche di presente a godere di una privativa facoltà. (*Circ.* 17. *Luglio* 1817.)

3. — — Nelle vendite che si fanno all'asta pubblica nel giudizio di purgazione d'ipoteche, dopo la offerta di aumento di prezzo per parte di alcuno dei creditori inscritti in ordine all' Art. 22.

,, *saesero la pubblica pietà: evitandosi in tal guisa gl' inconvenienti derivati dal non sempre ben regolato zelo dei testatori. Anche la Legge abolitiva il Retratto dei beni pel dritto di confinazione e di agnazione, posto in essere dalle diverse sanzioni municipali, influì non poco a facilitare le contrattazioni degli stabili; mentre per mezzo di questa, non solo fu restituita ai proprietarj la piena facoltà di alienarli senza dipendere o dal vicino o dall' agnato, ma vennero di più sottratti alle molte controversie, alle quali si trovavano per questo titolo di continuo esposti.* ,, Gov. della Tosc. pag. 24. e 25. ,,

(a) *Sembra irregolare quanto suol praticarsi da qualchè Curia, allorchè, spirato il termine delle addizioni in diem nelle vendite coatte, e fattosi luogo alla emanazione del Decreto che ordina la celebrazione del Contratto Pretorio, l' indicare il debitore spropriato ad intervenire avanti un Notaro per rappresentare la sua persona, con dargli, o promettergli qualche cosa, e si deviene alla stipulazione dell' atto, defraudando così il diritto della privativa del primo Cancelliere.*

della Legge dei 25. Gennajo 1819., non deve procedersi al contratto pretorio coll' intervento del Giudice, e ai rogiti del Cancelliere del tribunale; ma è in facoltà delle parti di valersi pel rogito del contratto da celebrarsi fra esse di un Notaro a loro piacimento, e ciò in ordine alle dichiarazioni contenute nella Circ. de' 17. Luglio 1817.; non cangiando le vendite volontarie questa loro qualità pel promosso giudizio di purgazione d'ipoteche, e per l'aumento del prezzo offerto da alcuno dei creditori, e non dovendo il Giudice supplire col suo intervento per alcuna delle parti, o rappresentarla. (*Circ.* 26. *Aprile* 1832. *Art.* 5.)

4. — — Il contratto pretorio del quale compete privativamente il rogito al Cancelliere del Tribunale, che sia Notaro ed autorizzato, ha luogo di regola quando deve in esso intervenire il Giudice o per integrare il consenso di alcuna delle parti, o per rappresentarla; onde non richiedesi nelle vendite volontarie, sebbene interessanti persone privilegiate. (d. *Art.* 6.)

5. — — È indipendente dalla volontà delle parti la determinazione, se debba o nò intervenire il contratto pretorio, essendo questa subordinata alle regole prescritte in materia. (d. *Art.* 7.)

6. — — Quando il Giudice nei congrui casi ha dichiarato che il contratto pretorio deve aver luogo, e la dichiarazione è in istato di legittima esecuzione, diviene obbligatoria per le parti. (d. *Art.* 8.)

7. — — È rilasciato al Cancelliere il dritto di stendere egli medesimo la minuta del contratto pretorio, sottoponendola però all'esame e correzione del Giudice. (d. *Art.* 9.)

8. — — Il Cancelliere non può astringere le parti contraenti a prender copia del contratto pretorio, nè può procedere ad accendere iscrizioni senza commissione delle parti stesse. (d. *Art.* 10.) (a)

9. — Tariffa giudic. — Per l'intervento del Giudice alla celebrazione del contratto pretorio di compra e vendita di beni immobili è dovuto come appresso:

(a) *Le mercedi dovute al Notaro Cancelliere per l'atto da lui rogato si regolano a tenore della tariffa notariale.*

Negli affari di un merito sopra gli scudi 100.

(1. Ord. L. 7. — —
Trib. di (2. . . . « 3. 10. —
(3. . . . « 2. 6. 8.
(*Tarif.* 1814. *Art.* 62.)

E al di sotto o fino agli scudi 100.

(1. Ord. L. 5. — —
Trib. di (2. . . . . « 3. — —
(3. . . . . « 2. — —
(*Tarif.* 1815. *Art.* 55.)

10. — Onorar. procur. — Per l'esame delle minute dei contratti pretorj è dovuto come appresso:

1. Ruolo L. 7. — —
2. . . . . . « 4. 13. 4.
3. . . . . . « 3. 10. —
4. . . . . . « 2. 6. 8.
(*Tarif.* 1814. *Art.* 140.)

CONTRAVVENZIONI. V. Trasgressioni.

CONTRETTAZIONE di cosa furtiva. *Distrazione e traffico in uno Stato di cosa rubata in altro Stato.*

— Dritto pen. — V. Furto in stato alieno: contrettazione.

CONTRIBUZIONI. V. Tasse regie.

CONTROPROVA. V. Art. 341. del Regol. di proc. civ.

CONTUMACIA in giudizio criminale.

1. — Proced. crim. — Per costituire un reo contumace dovrà essere citato tre volte con termine di giorni otto per ciascheduna citazione, da eseguirsi secondo il formulario che ne sarà dato, da tenersi affisso in ciaschedun Tribunale. (V. Citazioni e Notificaz. in Giud. crim.); dovendo i Giudici e gli attuarj nello spedire dette citazioni ai rei, come pure le notificaz. delle sentenze, e nel ricevere i rapporti dagli esecutori tanto

delle une quanto delle altre, essere avvertiti di uniformarsi in tutto e per tutto alle formule che saranno prescritte, altrimenti soggiaceranno a quella mortificazione che parrà al Presidente del Buon Governo, da estendersi fino alla sospensione dall'impiego. (*L.* 30. *Novembre* 1786. *Art.* 37.)

2. — Riproviamo il sistema della passata legislazione, per cui la contumacia del reo, e la di lui latitazione o assentazione dallo Stato si considerava come una confessione, mentre riconosciamo quanto sia ingiusto e fallace, e quanto facilmente il timore di un processo e della carcere possa indurre alla contumacia ed alla fuga anco gl'innocenti. Vogliamo che in avvenire, qualora il reo non sia comparso alle citazioni, la sua contumacia si abbia non più che per un semplice indizio, da potersi congiungere con le altre prove che si fossero acquistate della di lui reità, e così farne uso dal Giudice nel sentenziare, non altrimenti che di un indizio, il quale militasse contro un reo presente; ed il processo si farà contro il reo assente nelle forme solite senza diversità di prove, come contro qualunque reo presente. (d. *Art.* 38.) (a)

3. — Nella sentenza che sarà proferita contro il reo contumace dovrà sempre apporsi un riservo di giorni quindici a comparire e difendersi; nel qual termine se comparirà, si avrà come se fosse comparso alle citazioni, e così resterà purgato l' indizio della sua contumacia; la sentenza rimarrà circoscritta, ed egli sarà ammesso a fare tutti quegli atti per la sua difesa, e si avranno per esso tutti quei riguardi, che sono stati spiegati in ordine al reo presente, fino dal principio del processo informativo, per dovere in seguito essere risoluta la di lui causa con una nuova sentenza. (d. *Art.* 39.)

(a) *La contumacia del reo, prima della riforma crim. del* 1786. *era riguardata come un disprezzo per la sovrana autorità dello Stato, e come una tacita confessione del delitto. L'immortal Leopoldo adottò il processo contumaciale, ma lo stabilì sopra basi più giuste ed umane. I sentimenti d'ira per la contumacia non vi ebbero parte: La sentenza contumaciale altro effetto non ebbe che quello d'interrompere la prescrizione, e di dare all'offeso il titolo per ottenere nella via civile la dovutagli indennità.* (V. Carmignani *elem. jur. crim.*)

4. — Ma se, spirato il termine del riservo, il reo persevera nella sua contumacia, la sentenza già proferita avrà forza di definitiva, all'effetto specialmente d'interrompere la prescrizione del delitto per cui sarà stato condannato, sicchè quella non possa mai, nè in alcun caso essere d'ostacolo all'esecuzione che dovrà avere tal sentenza contumaciale, e che peraltro avrà nel modo, e con le dichiarazioni che appresso. (d. *Art.* 40.)

5. — Se la condanna sarà stata pecuniaria, ed il reo comparirà dentro sei mesi dal dì della notificazione della sentenza, godrà per difendersi da tale condanna dei benefizj accordati come sopra a chi comparisce nel riservo; spirato il detto termine di sei mesi, e non essendo comparso, si eseguirà la pena fiscale, nè il reo potrà essere altrimenti ascoltato. (d. *Art.* 41.)

6. — Se poi si tratterà di pena afflittiva di corpo, la sentenza contro l'assente e la sua esecuzione rimarranno in sospeso, dimodochè in qualunque tempo il reo o comparisca spontaneamente o sia arrestato, sarà ammesso, dopo gli opportuni costituiti e la risposta all'inquisizione, a tutti quegli atti di difesa ai quali sono ammessi i rei presenti, ed il Giudice confermerà, o modererà, o revocherà la sentenza già emanata in contumacia, secondo quello che richiederà lo stato attuale della causa, remossa come sopra ogni eccezione di prescrizione. (d. *Art.* 42.)

7. — Quanto però al privato interesse della parte offesa, qualunque sia la pena in cui il reo contumace sarà stato condannato, o pecuniaria, o afflittiva di corpo, passati tre mesi dal dì della notificazione della sentenza senza che il reo siasi reso presente, potrà l'offeso, previa l'opportuna liquidazione, farla eseguire per via giuridica sopra i beni e la persona ancora del condannato, nè da tale esecuzione competerà rimedio veruno, se non in quanto per la parte di esso condannato si volesse mostrare eccedente i limiti di quella giusta indennizzazione, della quale la sentenza lo avrà fatto debitore. (d. *Art.* 43.)

8. — Per l'istesso effetto, e per ogni altro legale riguardo, spirato che sarà il termine del riservo da opporsi come sopra in ogni sentenza contumaciale, dovranno essere inventariati tutti i beni del condannato, per dovere stare soggetti a quella soddisfazione, alla quale daranno luogo le circostanze di sopra spiegate;

escluso però sempre ogni acquisto di diritto al Fisco per l'universale incorporo dei beni inventariati. (d. *Art.* 44.)

9. — La sentenza contro l'assente condannato in pena afflittiva di corpo, la quale deve restar sospesa fino a che il reo comparso spontaneamente o arrestato non sia sentito ed ammesso alle difese, resterà egualmente sospesa anche all'effetto di potersi accrescere la pena, nel caso che contro il condannato fatto presente vengano ad acquistarsi prove maggiori della sua reità, onde resulti che con la sentenza contumaciale in mancanza di tali prove non gli fu decretata la giusta pena proporzionata al delitto. (*L.* 30. *Agosto* 1795. *Art.* 24.)

CONTUMACIA in giudizio civile.

— Regol. Proced. — Mancanza di nomina di procuratore *art.* 71. 72. — Formalità per ottenerne la dichiarazione *ivi* e *art.* 82. *segg.* 93. — Opposizione alla Sentenza contumaciale *art.* 88. *segg.* — Procedure speciali nei giudizj di appello *art.* 723. *seg.*

CONTUMELIA. *Ingiuria, villanìa, offesa proferita contro una persona presente.*

— Dritto pen. — V. Ingiuria verbale.

CONVENZIONE. *Nome generale referibile a tutte quelle condizioni o circostanze sulle quali consentono coloro che trattano un affare.*

1. — Dritto di regis. — Gli atti portanti progetti di convenzioni devono rigettarsi quando si presentano a registrarsi senza data, nè muniti delle firme delle parti contraenti. (*Circ.* 25. *Febbrajo* 1819.) V. Contrattazione. Contratto.

2. — Procur. onorar. — Per disteso di atti privati di convenzioni fino in carte 20:

1. Ruolo L. 2. — —)
2. . . . . . « 1. 6. 8.) per carta
3. . . . . . « 1. — —)
4. . . . . . « — 13. 4.)

E pel di più la metà per carta.

(*Tarif.* 1814. *Art.* 107.)

COPIALETTERE.

1. — Rapp. giudic. civ. *V.* Sussidiarie.

2. — — Non è dovuto alcun dritto di scritturato per la trascrizione delle sussidiarie al copialettere, che dev'esser tenuto in carta libera. (*Circ.* 12. *Gennajo* 1818. *Art.* 49.)

COPIE di atti civili giudic.

1. — Regolam. discipl. — Niuno potrà esser costretto a prender copia di processi o altri atti, nè a pagar cosa veruna in vece della copia, nè col titolo di *salvo jure copiæ*, *o loco copiæ*, o di pubblicazione o partecipazione di processo, o con equivalente o altro qualunque, con cui si voglia esigere emolumento di copie non realmente fatte; ma solo dovranno le copie darsi a chi spontaneamente le richieda, e dovrà pagarle solo chi effettivamente ed attualmente le riceva. (*L.* 23. *Novembre* 1775. *Cap.* 3. *Art.* 59.) (a).

2. — Dovrà bensì chi voglia copia particolare di un esame, di un recapito, o di altra scrittura di atti, prenderla per l'intiero, nè sarà lecito al ministro o notaro il darla parziale o mutilata. (d. *Art.* 60.)

3. — Solo quanto alle sentenze graduatorie, se alcuno dei graduati vorrà solamente la copia di quel capo che concerne il suo credito, dovrà conseguirla senzachè possa astringersi a prender copia di tutta la sentenza. (d. *Art.* 61.) V. anche Cancellerie e Cancellieri dei Trib. civ. 17. — Sentenze nelle cause civili.

4. — Emolum. di tarif. — Per copia di qualunque scrittura, documento, decreto, sentenza ed altro che esista negli atti e negli archivj, per ogni carta intiera di versi diciotto per facciata e di lettere ventisei per verso sarà dovuto:

(a) *Le disposizioni di questa Legge, che era la tariffa vigente al* 1807, *possono considerarsi come vigenti in quelle parti in cui non è stata portata deroga o riforma da successive disposizioni; molto più che questa stessa Legge trovasi citata dall'art.* 46. *della Circolare della R. Consulta de'* 12. *Gennajo* 1818.

Nelle cause di merito sopra gli scudi 100.

(1. Ord. L. — 13. 4.
nei Trib. di (2. . . . . « — 6. 8.
(3. . . . . « — 4. 8.

(*Tarif.* 1814. *Art.* 69.)

E nelle cause di merito fino agli scudi 100.

(1. Ord. L. — 13. 4.
nei Trib. di (2. . . . . « — 6. 8.
(3. . . . . « — 4. —

(*Tarif.* 1815. *Art.* 62.)

5. — — Nei Tribunali provinciali, ove i Giusdicenti e Ministri partecipano degli emolumenti, i dritti delle copie che ivi si emettono sono nella loro totalità rilasciati a vantaggio dei Ministri dei Tribunali medesimi. (*L.* 22. *Gennajo* 1816.)

6. — — Per la copia delle scritture esibite, che si rilascia al Procuratore col visto del Cancelliere a forma dell'art. 40. del Regol. di Proc., non è dovuto al Tribunale dritto alcuno, come non lo è per lo stesso visto, nè per la copia da notificarsi alla parte, che deve farsi dal Procuratore. (*Circ.* 12. *Gennajo* 1818. *Art.* 14.)

7. — — Quando è stato pagato il dritto di copia di una sentenza, può questa notificarsi dal Cursore senza bisogno di precedente esibita in Cancelleria, e non è dovuto alcun dritto di esibita, nè di visto. (*L.* d. *Art.* 15.)

8. — — Per la mezza carta di copia non può esigersi che la metà del dritto fissato dalla Tariffa per una intiera carta. (*L.* d. *Art.* 24.)

9. — — Non è dovuto alcun dritto pel certificato col quale il Ministro assicura in piè delle copie che esse sono conformi all'originale. (*L.* d. *Art.* 30.)

10. — — Gli emolumenti dipendenti dalle collazionature delle copie non sono d'intiero profitto dei Ministri dei Tribunali provinciali. (*Circ.* 16. *Aprile* 1821. *Art.* 32.) V. SUSSIDIARIE.

COPIE DI ATTI CRIMINALI.

1. — TARIFFA — Per la copia che debba farsi di tutti gli atti di esami, scritture, costituti, inquisizioni, visite, accessi, ed ogni altro atto di processo sì informativo che difensivo nelle cause partecipabili, per ciascheduna carta di due facciate di 20. versi per facciata e di 25. lettere per verso sarà dovuto l'emolumento di L. — 6. 8. (*L.* 14. *Settembre* 1773.)

2. — — E quando gl'inquisiti o altri che avranno interesse in causa richiedessero la copia del processo e di qualunque atto del medesimo, per averla o tenerla presso di loro, in tal caso si potrà esigere il medesimo emolumento alla ragione che sopra. (*Ivi*)

3. — — Per copia di qualunque Sentenza saranno dovuti soldi 10. per carta, purchè non si possa esiger meno di L. 2. (*Ivi*)

4. — — Gli emolumenti delle copie degli atti crim., prelevata la mercede del Copista, devono andare a comun profitto del Vicario e dei Notari o Cancellieri civili e criminali, nel modo col quale fra essi si dividono gli emolumenti delle copie civili a forma degli Ordini. (*Circ.* 16. *Aprile* 1821. *Art.* 33.)

5. — — Nei Tribunali criminali ove i ministri non partecipano degl'incerti, e nei quali sono stabiliti e trovansi Copisti a stipendio fisso, gli emolumenti delle copie degli atti e sentenze crim. devono cedere unicamente a benefizio della cassetta ; ove poi mancano Copisti di tal sorta deve tenersi in quanto ai detti emolumenti di copia il sistema stanzionato pei Tribunali in cui i ministri godono anco di una quota d'incerti, e che porta che l'onere delle copie spetta agli attuari, e che loro competono i relativi emolumenti, come si pratica nei Trib. vicar. (*Circ.* 26. *Aprile* 1832. *Art.* 20.)

COPIE DI ARCHIVJ COMUNIT. V. CANCELLERIE comunit. 40. 53. 55.

COPIE DI ATTI PUBBLICI NOTARIALI. Regol. discipl. V. NOTARIATO 44. 45. 46.

COPIE DI ATTI PUBBLICI NOTARIALI. Emol. di Tarif.

SOMMARIO

1. — Per le copie degl'istrumenti, allorchè verranno richieste al Notaro o all'Archivio, saranno dovute al Notaro, o alla cassa dell'Archivio medesimo per ripartirsi agli eredi dei Notari, esclusa la mercede dello scritturato che rimane all'Archivio, le tasse che appresso, distinte nelle seguenti classi. (*L.* 12. *Giugno* 1815. *Art.* 19.)

2. — Per copia di testamento o di altra ultima volontà, o di donazione *inter vivos*, in cui fossero lasciate eredità, legati, o donazioni a favore di persone fuori del quarto grado secondo il Gius civile di agnazione e cognazione al testatore disponente o donante, sarà dovuta al Notaro, o alla cassa dell'Archivio la tassa

di prima classe di lire sette per cento fino in scudi 300. dell'importare dell'eredità, legato, o donazione, e da scudi 300. in sù lire tre e soldi dieci per cento fino alla somma di lire centoquaranta; qual tassa sia la maggiore, nè si possa oltrepassare. (d. *Art.* 20.)

3. — Per copia di testamento, o di altro atto d'ultima volontà, o di donazione *inter vivos*, in cui fossero lasciate eredità, legati, o donazioni a persone congiunte fino in quarto grado, come sopra, al testatore disponente o donante, come pure per le copie di tutti gl'istrumenti contenenti atti tra i vivi, pei quali si acquistasse e si trasferisso secondo la natura dell'atto, nonostante i patti in opposto dei contraenti, il dominio pieno, libero, assoluto di un qualche fondo e bene stabile, sarà dovuta la tassa di seconda classe di lire cinque per cento, fino in scudi 300. dell'importare dell'eredità, lascito, ec. ec. e del fondo acquistato, e da scudi 300. in sù di lire due e soldi dieci per cento fino alla somma di lire 70., e non più oltre. (d. *Art.* 21.)

4. — Per copia d'istrumenti contenenti atti tra i vivi, nei quali si cedessero, vendessero, acquistassero, o in qualsivoglia altro modo si contrattassero effetti e beni stabili, dei quali l'acquisto e traslazione del dominio secondo la natura dell'atto non fosse pieno, libero, assoluto, ma resolubile, salvo quello che sarà detto in appresso; come pure per le copie di tutti quegli atti tra i vivi con i quali fosse ceduta, acquistata, o in qualsivoglia altro modo contrattata qualunque altra cosa, in cui v'intervenisse e cadesse somma, prezzo, e valore, tanto stimato che inestimato, sarà dovuta la tassa di terza classe di lire due per cento fino in scudi 300. e da scudi 300. in sù di lire una per cento fino alla somma di lire ventuna, e non più oltre. (d. *Art.* 23.)

5. — Per copia di atti di ultima volontà, che non contenessero altro che deputazioni e surroghe, o revocazioni di tutori o esecutori, dichiarazioni, riduzioni, o diminuzioni di legati e lasciti fatti per altre disposizioni precedenti, lasciti di mortorio, suffragj, o limosine ai poveri, e di tutti quegl'istrumenti tra i vivi, nei quali si trattasse di cose incorporali, e dove non intervenisse prezzo e valore, in ciò e sopra di ciò che fosse dedotto nell'i-

strumento, trattato e disposto, sarà dovuta indistintamente la tassa di quarta classe nella somma di lire due in tutto, e non più. (d. *Art.* 24.)

6. — Per regolare poi la tassa della copia intiera dei codicilli, dovrà aversi riguardo alla qualità di quei legatarj, che saranno stati onorati di somma, quantità, e specie maggiori degli altri, poichè se maggiore sarà l'importare lasciato a quelli che fossero fuori del quarto grado come sopra, sarà dovuta la tassa di seconda classe; e con tale distinzione dovrà regolarsi la tassa delle copie dei testamenti, quando vi fossero più coeredi. (d. *Art.* 25.)

7. — Se però le copie dei testamenti ed altri atti di ultima volontà non fossero date intere ma parziali, come le particole dei legati ec., il che si lascia nella sua osservanza anche rispetto agli istrumenti di divise e lodi divisorj (restando proibito espressamente di dare tali particole in qualunque altro istrumento) allora la tassa delle copie di dette particole si regolerà dalle qualità dei legatarj o altri onorati compresi nelle particole predette. i quali, non essendo congiunti in quarto grado come sopra, pagheranno la tassa di prima classe, ed essendo dentro al detto quarto grado pagheranno la tassa di seconda classe a proporzione della quantità del legato contenuto in tali particole. (d. *Art.* 26.)

8. — Per regolare la tassa delle copie degl'istrumenti di livello dovranno unirsi al laudemio i canoni di venti anni, e coacervata la somma, sopra di essa si ragguaglierà la tassa. (d. *Art.* 28.)

9. — I livelli perpetui affrancabili, vendibili, o trasmissibili agli estranei, saranno sottoposti alla tassa di seconda classe, a differenza degli altri a generazione ed a tempo, quali saranno soggetti alla tassa di terza classe. (d. *Art.* 29.)

10. — Negli affitti parimente si uniranno alla benentrata, qualora vi sia, i canoni di quel tempo che dovrà durare l'affitto, e, conservata la somma sopra di essa, si ragguaglierà la tassa della copia; con che peraltro si debbano computare i canoni di un solo ventennio e non più, quando l'affitto oltrepassasse detto tempo. (d. *Art.* 30.)

11. — Per le copie delle permute e divisioni di beni stabili, o mobili, o semoventi, in nguaglianza, e per la pari, dovrà pagarsi la tassa di terza classe; ma quando siano ineguali, e che l'ineguaglianza cada in beni stabili, quel di più che sarà dato per conguaglio dovrà considerarsi per vendita, ed in conseguenza sarà sottoposta la parte eccedente, e pel solo eccesso, alla tassa di seconda classe. (d. *Art.* 31.)

12. — Nel regolare la tassa delle copie delle permute o divisioni non dovrà attendersi tutto insieme il valore delle robe e beni dell'una e dell'altra parte che cadano in permuta o in divisa, ma unicamente la porzione spettante ad una sola delle parti o dei contraenti. (d. *Art.* 32.)

13. — Nelle cessioni o vendite di ragioni, dovrà aversi in considerazione nel regolare la tassa non il valore intiero dei beni e robe sopra cui è caduta la cessione o vendita predetta, ma soltanto quel che è stato dato dal cessionario per l'acquisto di tali ragioni. (d. *Art.* 33.)

14. — Nell'uso, usufrutto e vitalizio, dovrà regolarsi la tassa proporzionatamente all'età dell'acquirente; cioè, dalla prima età fino a trenta anni, si regolerà soprà l'utile e frutto di un ventennio; dai trenta ai cinquanta anni, sopra l'utile e frutto di un decennio; e dalli anni cinquanta in su sopra l'utile e frutto di un quinquennio e non più. (d. *Art.* 34.)

15. — Tutte le tasse che sopra saranno dovute al Notaro ed alla Cassa degli Archivj respettivamente, per le prime copie; ma per le seconde copie non sarà dovuto altro che un terzo solo della prima copia, eccettuate le copie degl'istrumenti di tassa di quarta classe, per le quali indistintamente dovrà pagarsi la somma di Lire due; per lo chè i Notari ed Archivj dovranno prendere volta per volta in margine a ciascheduno istrumento l'appunto di averne data copia. (d. *Art.* 35.)

16. — Per lo scritturato delle copie degl'istrumenti non sarà dovuta cosa alcuna al Notaro, dovendo essere contento della tassa assegnata a ciascheduna copia, come sopra; ma se lo scritturato della copia, valutato alla ragione di soldi sedici e denari otto per carta di due pagine di venticinque righe per pagina e di dodici

sillabe per riga, fosse di un importare maggiore della tassa, in tal caso potrà il Notaro recedere dalla detta tassa e prendere l'importare dello scritturato alla ragione che sopra; il che potrà farsi non tanto per la prima che per la seconda copia. (d. *Art.* 36.)

17. — Nella copia che si rilascerà dei testamenti olografi non sarà necessario inserire per l'intiero la copia dell'atto di recezione, ma basterà che si faccia dal Notaro una fede del tenore che segue « *Fede per me infrascritto Notaro come sotto di*
« *per l'Istrumento pubblico da me rogato fu a me dal Sig.*
« *consegnato il seguente testamento*
« *olografo stato aperto e pubblicato con decreto del Tribunale*
del dì Segue il tenore di
« *detto testamento.* » (d. *Art.* 37.)

18. — Per le copie che gli Archivj rilasceranno degl'istrumenti ed altri atti forestieri, perciperanno una tassa proporzionale nel modo ch'è stato detto quanto alle archiviature negli articoli 42. 43. 44. 45. e 46. di questa L. (d. *Art.* 48) (V. RISCONTRO e ARCHIVIATURA di atti notar.)

19. — Le copie degl'istrumenti che verranno richieste agli Archivj, saranno rilasciate alla ragione di sol. 16. e den. 8. per carta calcolata nelle forme sopra prescritte, più l'importare dei fogli bollati. (d. *Art.* 49.)

20. — Inoltre sarà sempre dovuto ai Notari il valore dei fogli bollati che occorrerà loro impiegare non solo nelle copie degl'istrumenti, particole e fedi, quanto negli originali da trasmettersi agli Archivj, salvo quanto è stato detto pei testamenti solenni all'art. 4. (d. *Art.* 50.) V. TESTAMENTO nei rapp. notar. e d'arch.

21. — È espressamente proibito a qualunque ministro degli Archivj di rilasciare copie informi o in carta bianca d'istrumenti ed altri atti depositati nel medesimo. (d. *Art.* 60.)

22. — *Tassa di* 1. *classe da L.* 3. 10. *fino in L.* 140. Questa Tassa avrà luogo nelle copie dei codicilli, nei quali fosse lasciata una maggior somma o porzione a persone fuori del quarto grado o congiunte al codicillante, oltre il quarto grado di agnazione o cognazione, secondo il Gius civile; donazioni *causa mortis*

e *inter vivos*, e Testamenti, nei quali fossero fatte donazioni o institute eredi persone esistenti fuori del quarto grado, come sopra, al disponente e donante.

Da Scudi	1.	fino a Scudi	50.	L.	3.	10.	—
Da	»	50.	» » »	100.	»	7.	—	—
Da	»	100.	» » »	150.	»	10.	10.	—
Da	»	150.	» » »	200.	»	14.	—	—
Da	»	200.	» » »	250.	»	17.	10.	—
Da	»	250.	» » »	300.	»	21.	—	—
Da	»	300.	» » »	3700.	lire tre, e soldi 10.			

per 100. fino alla somma di lire cento quaranta.

23. — *Tassa di 2. classe da L. 2. 10. — fino alle L. 70* — Questa tassa avrà luogo nelle copie degli atti di ultima volontà e donazioni *inter vivos*, in cui fossero istituiti eredi, lasciati legati o donazioni a persone congiunte in quarto grado come sopra, assegnazioni o confessioni di doti in beni stabili, dazioni in pagamento di beni stabili, divisioni o permute di beni stabili nella parte eccedente, e che passa in vendita, come sopra, fondazioni per grazia di S. A. I. e R. di benefizj e livelli perpetui affrancabili, vendibili e trasmissibili agli estranei, renunzie di regolari, vendite di beni stabili ancor con la riserva del dominio e col patto resolutivo, vitalizj in effetti stabili, e qualsivoglia altro contratto d'acquisto e traslazione di dominio pieno libero assoluto e non resolubile di effetti e beni stabili.

Da Scudi	1.	fino a Scudi	50.	L.	2.	10.	—
Da	»	50.	» » »	100.	»	5.	—	—
Da	»	100.	» » »	150.	»	7.	10.	—
Da	»	150.	» » »	200.	»	10.	—	—
Da	»	200.	» » »	250.	»	12.	10.	—
Da	»	250.	» » »	300.	»	15.	—	—

Ed a detta somma di Scudi 300. fino alla somma di Scudi duemila cinquecento, Lire due e soldi dieci per cento fino alla somma di Lire settanta.

24. — *Tassa di 3. classe da L. 1. fino in L. 21.* — Questa tassa avrà luogo nelle copie degl' Istrumenti di accordi, affitti, affrancazioni di livelli, confessioni o costituzioni di dote, che non

siano assegnazioni o confessioni di doti in beni stabili, creazioni, cessioni, accolli ed estinzioni di censi, i mutui, i cambj e altre confessioni di debito, cessioni di ragioni, divisioni e permute di beni mobili o di beni stabili in eguaglianza e per la pari, donazioni di patrimonj e di usufrutti in beni stabili a tempo o a vita dei donanti o donatarj, livelli a tempo ed a generazione, pagamenti, quietanze, socci, vendite e vitalizj in mobili e semoventi, ed in somma di tutti gl'istrumenti nei quali sarà ceduto, venduto, acquistato ed in qualunque modo contrattato effetti e beni stabili di dominio non pieno libero ed assoluto, ma resolubile: o mobili, semoventi e qualunque altra cosa in cui vi interverrà somma, prezzo o valore, tanto stimato che inestimato.

Da Scudi	1.	fino a Scudi			50.	L.	1.	—	—
Da	„	50.	„ „	„	100.	„	2.	—	—
Da	„	100.	„ „	„	150.	„	3.	—	—
Da	„	150.	„ „	„	200.	„	4.	—	—
Da	„	200.	„ „	„	250.	„	5.	—	—
Da	„	250.	„ „	„	300.	„	6.	—	—

E da detta somma di Scudi 300. fino alla somma di Scudi mille ottocento, lire una per cento fino alla somma di lire ventuna.

25. — *Tassa di 4. classe di L. 2.* (dritto fisso) — Questa tassa avrà luogo nelle copie degli istrumenti di adizioni e repudie di credità, adozioni, arrogazioni, attestazioni di vita, cessioni e donazioni di giuspatronati ecclesiastici, compromessi, delegazioni, depositi, deputazioni, surroghe e revocazioni di tutori o esecutori, dichiarazioni, diminuzioni, riduzioni e revocazioni di legati e lasciti fatti per altre disposizioni precedenti, disposizioni di ultima volontà non contenenti altro che lasciti di mortorio, suffragj e limosine a poveri, elezioni e presentazioni a chiese e benefizj, esami di testimonj a perpetua memoria; inventarj, mandati e revocazioni di procura, possessi, promesse di sponsali senza dote, professioni e sacrazioni ecclesiastiche, ratifiche di lodi, recognizioni di livelli, rendimento di conti, renunzie semplici, revocazioni di atti di ultima volontà; ed in somma di tutti quanti gl'Istrumenti *inter vivos*, nei quali non vi intervenga prezzo o valore in ciò che sarà trattato e disposto.

COPISTI dei Giudici. Mercedi.

1. — È dovuto ai Copisti dei Giudici per copie di cedole, dubbj, motivi, e informazioni di Suppliche per ogni carta di due facciate di 18. versi, e di 26. lettere per ogni verso L. — 13. 4. (*Tarif. dei procur. del* 24. *Decembre* 1814. *Art.* 115, *e Circ.* 16. *Aprile* 1821. *Art.* 29.)

2. — La tassa suddetta in quella parte che riguarda le cedole appella soltanto alla copia e redazione delle cedole stesse in carta bollata, qual copia firmata dal Giudice forma l'originale della sentenza. (*Circ.* d. *Art.* 37.)

3. — In ordine alla Circ. de' 25. Settembre 1820. la redazione e copia in carta bollata delle narrative approvate e corrette dal Giudice dee farsi dal suo copista, come avviene in rapporto alla copia delle cedole delle sentenze, e non già dal copista del Procuratore. (d. *Art.* 38.)

4. — Non è permesso ai Giudici di convenire col loro copista sopra il rilascio a loro favore di una porzione della mercede assegnata dalla tariffa ai copisti medesimi per le copie dei dubbj, delle sentenze, dei motivi, e delle informazioni. (*Circ.* 3. *Settembre* 1821.)

COPISTI dei Procuratori.

— Emolum. di tarif. — Ai copisti dei Procuratori per ciascheduna carta di copie di due facciate di 18. versi per ogni carta, e di 26. lettere per ogni verso è dovuta la mercede di soldi 6. 8. (*Tarif. dei Procurat. del* 1814. *Art.* 114.)

CORALLINE, Barche Coralline.

— S. A. I. e R. colla veduta di provvedere alla prosperità di un ragguardevole ramo di commercio, volendo garantire l'interesse di quegli speculatori che intraprendono l'armamento di bastimenti da destinarsi alla pesca dei coralli, onde non restino ingannati e pregiudicati da quei marinari che, dopo aver formato coll'intervento dell'Uffizio di Marina mercantile il loro contratto d'ingaggio, e ritirato il prezzo corrispondente, evadano dalle barche coralline per prendere servizio sopra altri bastimenti, in

aumento e dichiarazione dell'art. 6. del tit. 4. dell'Editto di Marina mercantile nuovamente pubblicato il dì 30. Gennajo 1802. ha ordinato che quei marinari che dopo aver preso ingaggio come sopra nelle barche coralline fuggissero dalle medesime, debbano esser qualificati come disertori, e puniti per la prima diserzione con un mese di carcere, ed i recidivi con tre mesi della medesima pena; ferma stante la disposizione contenuta nel suddetto art 6. che, cioè, i padroni dei bastimenti che li ricevessero sieno solidalmente con i marinari fuggitivi sottoposti a pagare ai padroni dei bastimenti da cui i marinari fossero fuggiti tutto il debito dai fuggitivi contratto, non menochè a restituire l'ingaggio da questi già ricevuto; e che tanto i padroni dei bastimenti che hanno ricevuto i fuggitivi da altro bastimento, quanto gli stessi marinari fuggitivi siano soggetti respettivamente al pagamento ancora della metà della multa comminata dal mentovato Editto. (*Circ.* 18. *Settembre* 1820.)

CORDA o TRATTI DI FUNE. Abolizione di supplizio. — DRITTO PEN. — V. CRIMINALE (dritto) RIFORME.

CORONA. PATRIMONIO DELLA CORONA. *Costituiscono questo Patrimonio tutti i dritti e beni appartenenti al Principe come tale, indipendentemente dalle altre rendite dello Stato.*

1. — COMPET. NELLE CAUSE. — V. MAGISTRATO SUPREMO. — Siena — Livorno. (a).

2. — RAPP. DI GIUS PATRONATO. — I Cancellieri comunit., appena ricevuta per mezzo dei soliti canali la notizia della vacanza di qualche benefizio, il di cui patronato appartenga a S. A. R. nella rappresentanza di privato particolare possessore, oltre all'affissione dei soliti editti dovranno contemporaneamente fare quanto occorre per l'economia temporale, e riscontrare gl'inven-

(a) *Tre soli in fatti sono in Toscana i Trib. competenti per le cause riguardanti il Patrimonio della Corona, la Regalia, ed il Fisco. Per ogni altra contribuzione, dazio, gravezza o tassa la competenza appartiene ai Trib. ordinarj.*

tarj per dare la consegna. Subito dopo dovranno rendere inteso il Dipartimento della Corona, da cui dipende la Chiesa o benefizio vacante, e, se non lo sa, la Segreteria del R. Dritto della vacanza stessa, rendite, pesi ed obblighi del benefizio, della seguita affissione di editti, del modo in cui è stato provvisto all'economia, e di quant'altro occorre. Dovranno eseguire quanto sopra anche quando si dubiti della qualità patronale del benefizio, accennando nella lettera di avviso i motivi del dubbio. Per l'economico del benefizio durante la vacanza se la devono intendere col Dipartimento patrono, cui devono rimettere, seguita la nomina, l'inventario, l'obbligazione del nuovo Rettore, e la mallevadoria da esso prestata. (*Circ.* 25. *Ottobre* 1791.)

CORPI DI DELITTO. *Tutto ciò che compone il materiale del delitto.*

— PROCED. CRIM. — V. PROCESSO crim. inform.

CORPI MORALI. *Quelle società o comunità di persone che per la loro esistenza hanno bisogno di chi le rappresenti.*

— DRITTO CIV. — V. MANOMORTA.

— DRITTO REGIO. — V. AMMORTIZZAZIONE — BENEFIZIO ECCLES.

— DRITTO AMMINISTR. — V. COMUNITA'. — PATRIMONJ PUBBLICI — LIVELLO DI MM.

CORRESPETTIVITÀ. *Reciproca corrispondenza che hanno alcune cose, obblighi, o diritti fra loro.*

CORREZIONE. CASA DI CORREZIONE. *Stabilimento ora soppresso, che aveva per oggetto il richiamo ai proprj doveri di quei giovani dell'uno e dell'altro sesso, i quali o per mancanza di educazione, o per abuso di libertà, inclinando al vizio e ai delitti, facevano temere che la loro condotta fosse*

per divenire funesta alle proprie famiglie e contraria alla quiete della Società. (a).

CORROMPIMENTO di Funzionari pubblici.

— Dritto pen. — Tutti quelli che con regali, già tutti indistintamente da Noi proibiti, o con altri mezzi indiretti avessero corrotto i giudici, ministri, od impiegati, o in altra forma fossero complici dei loro abusi, saranno condannati come rei di violenza pubblica. (*L.* 30. *Novembre* 1786. *Art.* 65.) V. Violenza pubblica.

CORRUZIONE o baratteria. *Permuta di danaro con la giustizia.*

— Dritto pen. — V. Abuso di autorità pubblica.

CORSE di **CAVALLI** nei Palj.

1. — Essendo talvolta poco osservati gli Ordini prescritti dal Bando de' 22. Agosto 1741. e dalla Notif. della Presidenza del B. Governo de' 22. Giugno 1789., che sono sempre in vigore, e sono diretti ad assicurare la maggior libertà delle carriere a cui hanno interesse i proprietarj dei cavalli, e a prevenire anche dei funesti inconvenienti, si rende pubblicamente noto, onde la ignoranza degli Ordini non serva ad alcuni di scusa, quanto appresso. (*Not.* 22. *Giugno* 1819. *in princ.*)

2. — Che nelle corse dei palj è rigorosamente proibito ad ogni persona di qualunque grado e condizione, nessuna eccettuata, di spingersi sopra i cavalli ammessi alle carriere, e di portare ai medesimi nel momento del loro passaggio qualunque benchè minimo impedimento con bastoni, bacchette, cappelli,

(a) *Questo stabilimento instituito dal Granduca Pietro Leopoldo con Motup. del* 4. *Agosto* 1782. *venne a cessare col di lui Governo, nè alcun altro posteriormente ne è stato a quello sostituito. Si pratica bensì di tentare la correzione dei giovani male inclinati sottoponendoli ad alcune misure economiche ad arbitrio del Capo dell'alta Polizia, o dietro un Rescritto Sovrano.*

fazzoletti, o con qualsivoglia altra cosa, per cui vengano in qualche maniera offesi, intimoriti, spaventati, impediti, o sollecitati anche al corso. (d. *Art.* 1.)

3. — Che, terminato il passaggio delle carrozze, è proibito ad ogni cocchiere o altra persona che guidi carrozze o altri legni, l'entrare, andare, fermarsi, o attraversare per alcuna parte del corso. (d. *Art.* 2.)

4. — Che è proibito parimente a ciascuno, sotto qualsivoglia pretesto o quesito colore, di fermare o ripigliare i cavalli prima che abbiano oltrepassato il luogo ove sarà collocato il palio; non potendo questo eseguirsi che dopo terminata la carriera, e da quelle sole persone che ne avranno avuta speciale commissione dai respettivi padroni del cavalli. (d. *Art.* 3.)

5. — Che delle trasgressioni al presente Regolam. verrà conosciuto sommariamente dai Ministri incaricati delle funzioni della Potestà economica, a forma e nei modi degli Ordini veglianti, e di offizio, e anche indipendentemente da ogni privata lagnanza. (d. *Art.* 4.)

6. — Le pene pei trasgressori saranno l'arresto e la carcere, da potersi estendere secondo le circostanze fino ad un mese, ed una multa dalle L. 25. fino alle L. 100., applicabile alla Cassa del R. Fisco, salve le indennità per chiunque potesse avervi interesse. (d. *Art.* 5.)

CORSI DELLE **CARROZZE** DEL CARNEVALE. —

— REGOL. POLIZ. — I corsi sono permessi in Firenze dalla Piazza di S. Croce a quella di S. Maria Novella nei due ultimi giovedì e lunedì, e nell'ultimo martedì del Carnevale. In Siena e Pisa sono permessi nei luoghi e giorni soliti. (*Not.* 29. *Marzo* 1785. §. 3.

CORTE REGIA TOSCANA. Privilegio del Foro.

1. — Considerando Noi quanto convenga che le persone le quali sono attualmente e saranno impiegate nella Nostra Corte abbiano un foro destinato particolarmente a conoscere le loro cause, di nostro motuproprio, e di certa scienza, e colla pienezza

della Sovrana nostra potestà, separiamo e dichiariamo esenti le dette persone dalla giurisdizione di tutti gli altri Giudici, Magistrati, e Tribunali, di qualsisia preminenza ed autorità sieno rivestiti, e quelle immediatamente sottoponiamo negli affari civili al Magistrato Supremo, e negli affari criminali al Tribunale degli *Otto* della città di Firenze. (*Motup.* 16. *Decembre* 1765.)

2. — In conseguenza di questa nostra determinazione, mediante la quale tutte le persone addette al servizio della nostra Corte saranno reputate privilegiate, avranno i predetti due Tribunali respettivamente la cognizione privativa di tutte le Cause civili, criminali, e miste, ordinarie ed esecutive, che con qualsivoglia forma di giudizio saranno o potranno essere istrutte, nelle quali abbiano interesse le dette persone, eccettuati gli Uffiziali; la Guardia Nobile, ed altre persone soggette al foro militare, come ancora i cavalieri di S. Stefano, sopra dei quali, rispetto però solamente alle cause criminali, cause di commende, ed altri simili di ordinaria giurisdizione del Consiglio dell'Ordine, Noi non intendiamo che sia fatta alcuna innovazione. (*Ivi*)

3. — Saranno parimente eccettuate tutte le cause riguardanti l'appalto generale; le quali resteranno alla cognizione della Camera Gran-Ducale, e degli altri Giudici destinati a conoscerne, come per lo passato; e solo trattandosi di cause criminali, queste dovranno parteciparsi al nostro Maggiordomo maggiore, nella forma che dal Tribunale degli Otto saranno comunicate, come verrà dichiarato in appresso, tutte le altre cause di simil natura. (*Ivi*)

4. — La privativa concessa come sopra al Magistrato Supremo, non impedirà alle persone di Corte di potere, volendo, convenir civilmente, e tanto coll'azione reale che personale, i loro debitori non privilegiati a qualunque altro Tribunale competente. (*Ivi*)

5. — Di tutti gli atti, così civili come criminali, riguardanti le dette persone di Corte, ordiniamo che se ne formino delle filze a parte, per doversi conservare separatamente da tutti gli altri atti delle respettive Cancellerie del Magistrato Supremo e degli Otto. (*Ivi*)

6. — Le spese di tali atti si regoleranno secondo le solite tariffe, ed il prodotto di esse si porrà nelle cassette delle respettive Cancellerie, per farne quell'uso a cui sono destinati gli altri emolumenti che ordinariamente colano in quelle cassette. (*Ivi*)

7. — Le cause civili saranno commesse secondo lo stile del detto Magistrato Supremo a Giudici relatori, purchè sieno degli approvati, in conformità degli ordini veglianti; e le sentenze che verranno proferite nelle dette cause avranno quei rimedj che si competono di ragione, e che si sono fin qui praticati. (*Ivi*)

8. — E quanto alle cause criminali ed alle miste intentate criminalmente, la cognizione delle quali spetterà come sopra al Tribunale degli Otto, gli atti saranno fatti al banco di città, e l'ordinatorio di simili giudizj sarà in tutto e per tutto regolato dal Segretario che risiede in quel Tribunale secondo la sua ordinaria incombenza, ed in conformità del Regolam. dei 30. Ottobre 1760. (*Ivi*)

9. — Per la decisione poi delle dette cause voteranno l'Assessore, il Segretario, e l'Auditor fiscale con quell'ordine che si tiene nelle altre cause di cognizione privativa del detto Tribunale degli Otto; ma avanti di proferire la sentenza sarà partecipato l'affare col parere dei detti tre giudici al Maggiordomo maggiore per attendere gli ordini nostri. (*Ivi*)

10. — Di ogni introduzione di Causa crimin., e di ogni arresto che il Trib. degli Otto credesse giusto ordinarsi contro alcuna persona della Corte, il Segretario dovrà parimente informarne il Maggiordomo maggiore, e dipenderà da tutto quello che nei casi occorrenti gli verrà dal medesimo comunicato. (*Ivi*)

11. — Per fare arrestare le persone di Corte si adopererà la la forza Militare. Ma come la pubblica sicurezza non permette in materia di delitti che il godimento di alcun privilegio possa trattenere il corso della giustizia, e favorire in tal forma l'impunità; così, se vi sarà pericolo che il reo prenda la fuga, o altrimenti si possa salvare, gli sbirri e qualunque altro potranno arrestare indistintamente il delinquente, col carico però di rimetterlo immediatamente nelle mani del Preposto della Corte, il quale ne informerà il detto Segretario degli Otto; e questi il Maggior-

domo maggiore, a cui apparterrà di dare gli ordini in conseguenza. (*Ivi*)

12. — Al Preposto che sarà destinato alla custodia degli arrestati sarà assegnato un luogo adattato e capace di ben guardarli, dove avrà egli pure il suo quartiere ed una guardia militare. Tutto quel più che riguarderà il di lui uffizio sarà dichiarato nelle sue particolari istruzioni. (*Ivi*)

13. — Tutti i delitti che da qualsivoglia persona saranno stati commessi nei nostri reali palazzi e ville, o in danno del privato nostro patrimonio, cadranno sotto la cognizione del detto Tribunale degli Otto, e le cause di tali delitti saranno trattate secondo il metodo dichiarato di sopra. (*Ivi*)

14. — Seguendo fuori di Firenze alcun delitto, che in virtù di questo nostro ordine sia di cognizione del Tribunale degli Otto, il Giudiscente del luogo nel quale un tal delitto sarà stato commesso riceverà la denunzia o comparsa, e quella senza alcun indugio trasmetterà al detto Tribunale, per dipendere da quello che in seguito gli verrà ordinato; ma frattanto potrà e dovrà fare tutti quegli atti i quali potrebbero cagionar disordine o portar pregiudizio, se fossero differiti. (*Ivi*)

CORTONA. (Città) *Vicariato e Comunità.*

— Il Vicar. di 2. clas. è nella giurisd. della Ruota di Arezzo; dipende da quel Commiss. nei rapporti di Poliz., e quel Trib. di 1. Istanza è il compet. nei Giudizj d'esecuz. immobil.; ha la giurisd. civ. e crim. sulla sola Comunità.

— La Comun. è nella Camer. di Arezzo, clas. 2.; è Capoluogo di Circond.; vi è la Cancell. di 2. clas., la quale serve a questa sola Comun.: vi è un Uffizio di Esaz. del Regis.; e la Conserv. dell'Ipot. l'ha in Arezzo; sua popol. 22350.

Popoli

Acquaviva — Borgo nuovo — Burcianella — Calcinajo — Cantalena — Casale — Cegliolo S. Eusebio — Cegliolo S. Piero — Cignano — Cintoja — Cortona Catted. e 6. Parroc. — Crete — Falzano — Farneta — Fasciano — Fratta — Fratticciola — Gabbiano — Mitigliano S. Maria — Mitigliano S. Michele — Mon-

sigliolo — Montalla — Montanare — Montecchio — Nerano — Ossaja — Pereto — Pergo — Pierle — Pietraja — Poggioni — Rio di Loreto — Ronzano — Rufignano — Salcotto — Scano — Sepoltaglia — Terontola — Teverina — Tornia — Torreone — Vaglie — Val di Pierle — Valecchie — Villa. Sua Popol. 22350.
Dioc. — Cortona.

COSPIRAZIONE. *Occulta società ordita per qualche fine delittuoso, e che attende l'occasione di prorompere.*
— Dritto pen. — V. Maesta' lesa.

COSTITUTI agl'imputati
— Proced. crim. — V. Processo crim. inform.

COSTRUZIONI, accolli, imprese, ec.
— Dazio di regis. — V. Cottimo.

COTONE. *Peluria prodotta da alcune piante* (Gossypium herbaceum, e Gossypium hirsutum Linn.) *originarie dell' Indie, e che coltivasi in copia nell' America, nel Giappone ed altrove.*
— Regolam. dog. — S. A. R. Si è degnata di ordinare che la Gabella d'introd. nel Territ. riun. sopra il Cotone sodo sia ridotta da L. 1. a soldi 10. il cento delle libbre, e quella del Cotone filato da L. 2. a L. 1. parimente il cento delle libbre: (*Not.* 30. *Dicembre* 1831.

COTTIMO o **ACCOLLO.** *Contratto riguardante lavori dati o presi a fare non a giornate ma a prezzo fermo, di maniera che chi prende il lavoro lo pigli tutto sopra di sè, e chi lo dà sia tenuto a risponderli del convenuto prezzo.*

1. — Rapporti amminist. — V. Strade.

2. — Dazio di Regis. — Sono soggetti al dritto prop. di sold. 10. per ogni 100. lire le liberazioni al migliore offerente, ed i contratti col Governo o con le Amministrazioni e stabilimenti pubblici per costruzioni, manutenzioni, cottimi, appalti, approvisionamenti, e forniture. Il dritto è dovuto sulla totalità del prezzo. (*L.* 30. *Decembre* 1814. *Tarif.* §. 2. n. 3.)

3. — — Sono soggette al dritto di soldi 15. per ogni 100. lire le liberazioni all'incanto e le convenzioni per costruzioni, riparazioni, manutenzioni, cottimi, appalti, approvvisionamenti, e forniture fatte tra particolari, quando l'importare del contratto non sia minore di lire 200. (d. §. 3. n. 1.)

4. — — Tutte le scritte di accolli tanto di strade comunit. quanto altre di simil natura devono esser sottoposte al dritto del mezzo per cento coerentemente al §. 2. n. 3. della L. de'3o. Decembe 1814. (*Cir.* 27. *Gennajo* 1816.)

5. — — Non dalla data dell'atto, ma da quella dell'approvazione del respettivo Capo dell'Uffizio di Soprintendenza comunit. deve computarsi il periodo dei venti giorni dalla Legge assegnato per presentare senza penali alla formalità del Registro i contratti di accolli, subaccolli, riparazioni, e manutenzioni delle strade regie o comunit., appalti, e simili, stipulati per interesse delle varie Comunità. La nota di simili contratti deve essere rimessa nel termine di venti giorni ai respettivi Esattori nel Circond. dei quali esistono le Comunità, colla indicazione precisa dei patti convenuti pel pagamento dei dritti del Registro. Ricevuta la denunzia, il Ministro Esattore deve richiamare al pagamento del dritto la parte che ne ha assunto l'onere. Se non sono ancora scaduti i venti giorni da quello in cui il contratto ha ricevuto la sua perfezione, il richiamo sarà pel dritto semplice; se poi sono scaduti, dovrà essere pel doppio dritto, giacchè il Rescritto Sovrano de' 12. Gennajo 1816., non avendo in parte alcuna derogato alla L. de'3o. Decembre 1814., le disposizioni date col medesimo devono, per quanto è possibile, conciliarsi con quelle della detta Legge. (*Circ.* 15. *Febbrajo* 1816.)

6. — All'oggetto che le provide disposizioni contenute nella Circ. de' 15. Febbrajo 1816. abbiano il loro esatto adempimento, si rende necessario che i Cancellieri comunit. non si limitino a dare la notizia ai Ministri Esattori dell'Uffizio del Registro del giorno in cui sono state stipulate le scritte di cottimi, o appalti ec. per interesse delle Comunità, ma denunzino ancora ai medesimi il giorno preciso in cui tali Scritte sono state approvate dall'Uffizio di Soprintendenza comunit.; mentre da questa ultima epoca incomincia a decorrere il termine di giorni 20. assegnato

pel pagamento del Registro. Qualunque omissione su questo proposito potrebbe servire a far rivivere quegl'inconvenienti, per l'allontanamento dei quali fu emanata la citata Circ. de' 15. Febbrajo 1816. (*Circ.* 9. *Luglio* 1816.)

7. — Le perizie citate nei contratti di cottimo, appalti ec. ed ai medesimi annesse, devono essere in carta bollata e registrate. Devono peraltro avvertire i Ministri esattori che, se tali perizie sono richiamate e nominate in contratti rogati da Notaro, si fa luogo ad esigere da questo la penale comminata dall'Art. 10. Cap. 4. della L. degl' 11. Febbrajo 1815. sul Notariato pel difetto di registrazione ec. (*Circ.* 8. *Agosto* 1816.)

8. — Pei contratti di appalti, approvvisionamenti e forniture, che si stipulano col Governo, e per le mallevadorie solite intervenire in questi contratti, deve pagarsi un dritto fisso di L. 50. pei primi, e un dritto fisso di L. 1. per le seconde; e lo stesso deve aver luogo per le cessioni e surroghe di detti contratti approvate dal Governo; fermo stante il disposto della Legge de' 30. Decembre 1814. quanto agli appalti, approvvisionamenti, e forniture fatte fra i particolari. (*L.* 30. *Aprile* 1817.)

9. — S. A. I. e R. si è degnata di approvare che in vista della pubblica utilità che hanno per oggetto i cottimi e le altre operazioni dipendenti dalle deputazioni dei fiumi, siano le medesime eccettuate dal disposto del §. 2. n. 3. della tariffa dei diritti proporzionali annessa alla L. de' 30. Dicembre 1814., e sottoposte al dritto fisso di una lira per la convenzione principale, e di altrettanta somma per la cauzione o mallevadoria, quando essa interviene, semprechè peraltro questi contratti siano presentati alla formalità del Regis. nel termine voluto dalla L., che è di venti giorni da quello in cui hanno ricevuto la loro perfezione. Qualora poi la detta formalità venga richiesta dopo spirato il detto termine, e conseguentemente in mora, dovranno anche questi cottimi ed operazioni soggiacere alle disposizioni generali della L., e del precitato §. 2. n. 3. con soggiacere non meno al dritto proporzionale dal detto §. prescritto, che al doppio del dritto stesso, a forma dell'art. 3. della L. suddetta. (*Circ.* 10. *Giugno* 1817.)

10. — L'obbligo ingiunto ai Cancellieri comunit. di denunziare all'amministrazione del Registro le primitive scritte di Accollo, ossia Cottimo, è esteso ancora alla denunzia delle tacite rinnovazioni degli accolli medesimi dentro dieci giorni dalla scadenza del termine stabilito per la disdetta; alla pena, mancando, di esser tenuti alla sodisfazione del doppio dritto, senz'avere la rivalsa contro i debitori che pel dritto semplice. (*Circ.* 13. *Maggio* 1825.)

CREDITI PUBBLICI.

— S'intendono essere crediti pubblici i crediti del Fisco, o del R. Erario, o delle generali o particolari imposizioni ordinate di Sovrana autorità o da Magistrati, congregazioni e ministri che siano a tal'effetto autorizzati da S. A. R.; e i crediti procedenti dalle rendite ordinarie dei Magistrati o altri pubblici Uffizj, o delle Comunità, quantunque tali rendite siano date in esazione ai Camarlinghi per esigerle a tutto loro rischio e pericolo, o, come suol dirsi, *a schiena*, e quantunque siano date in mano di appaltatori e subappaltatori o fittuarj sotto qualunque titolo; siccome nell'istesso modo debbon considerarsi i crediti procedenti da rendite di Luoghi pii sottoposti a qualche Magistrato, o che abbiano particolarmenre ottenuto il privilegio fiscale. (*L.* 23. *Novembre* 1775. *Cap.* 1. §. 16.) V. ESAZIONI PUBBLICHE. — TASSE REGIE E PUBBLICHE — FISCO SPESE. —

CRIMINALE (DRITTO.) PRINCIPII GENERALI DELLA RIFORMA LEOPOLDINA. (a)

(a) *Non sappiamo dispensarci dal trascrivere ad onore della Toscana legislazione, e del suo immortal Riformatore, quanto allo stesso* P. LEOPOLDO *piacque d'indicarci in proposito nel rendiconto fatto da lui pubblicare allorchè fu assunto all'Impero Germanico. ,, Sebbene la moltiplicità delle ri- ,, forme ordinate per i Tribunali civili, ai quali competeva una promiscua ,, giurisdizione anche sugli affari criminali, avesse indirettamente contri- ,, buito a rettificare non poco la spedizione di questi ancora, restava ,, nonostante per tale oggetto molto a prescrivere non tanto per la sola ,, veduta di riformare i Tribunali e Magistrati direttamente costituiti per*

SOMMARIO.

Iniziativa degli atti 1.
Giuramento nei giudizj 3. *segg.*
Difese 6. 24.
Pubblicazione del processo 6. 7

,, *la compilazione e spedizione dei processi, ma per correggere e moderare*
,, *inoltre quanto fosse convenuto l' eccessivo rigore e durezza dell'antica*
,, *legislazione in quella parte che concerneva la procedura nelle cause cri-*
,, *minali e la risoluzione delle medesime, e che trovasi fondata sulle cru-*
,, *deli massime dei tempi meno felici dell'Impero Romano, confermata*
,, *dall'anarchia feudale dei bassi tempi, ed accresciuta dalla barbarie degli*
,, *scrittori. Ma siccome il conciliare la dolcezza e moderazione delle pene*
,, *colla tranquillità e sicurezza dei Cittadini non poteva essere se non che*
,, *il resultato della esperienza, e l'opera soltanto del tempo, s'incominciò*
,, *da varj preliminari provvedimenti, l'effetto dei quali dovea accertare*
,, *dello sperato profitto rapporto al totale compimento di essi.*

,, *Le prime cure furono per tanto rivolte dopo la riforma di alcuni*
,, *Tribunali, ai quali era stato affidato l'importante ministero di decidere*
,, *sulla reità o innocenza dei Sudditi, e dopo alcuni stabilimenti diretti a*
,, *formare degli onesti e dotti Giudici, e degli abili ministri per la compi-*
,, *lazione dei Processi* (V. GIUSDICENTI PROVINC. abilitazione); *a rendere*
,, *uguale l'amministrazione di Giustizia verso qualsisia individuo, con sop-*
,, *primere le immunità e parzialità di foro, che tendevano a deluderla.*
,, (V. GIUSTIZIA CIV. e CRIM.); *a proibire tutti gl'incerti, emolumenti,*
,, *e mercedi, che potevano fomentare l'ingiustizia o la parzialità; a vietare,*
,, *se non in tutti, almeno nella massima parte dei delitti, la confiscazione*
,, *dei beni; a regolare il numero degli Esecutori; privandoli nel tempo*
,, *stesso delle facoltà arbitrarie concesse loro.* (V. ESECUTORI PUBBLICI rapp.
,, discipl.); *a rendere meno penosa la carcere ai detenuti; a moderare le*
,, *molte leggi prescriventi le pene della tortura, e della corda, e a non*
,, *permettere finalmente la esecuzione dell'ultimo supplizio.*

,, *Non fu duopo peraltro di un lungo corso di anni per convincersi*
,, *della verità che la durezza e l'eccessivo rigor delle pene è altrettanto*
,, *ingiusto quanto inutile per frenare i delitti in una culta e mansueta na-*
,, *zione, e che al contrario la moderatezza congiunta alla sollecita imman-*
,, *cabilità del castigo ed alla esatta vigilanza per prevenire le ree azioni,*
,, *lungi dall'accrescere, diminuisce senza dubbio i delitti medesimi; onde*
,, *potè senza ulteriore esitanza aver luogo la ideata pubblicazione di un*
,, *nuovo Codice criminale.* ,,

Abolizione delle prove privilegiate 8.
Celerità nella spedizione dei processi 9. *segg.*
Abolizione della tortura 13.
Legittimazione del processo, e illegabilità della declinatoria 14. *segg.*
Contumacia, latitazione, e fuga 17. 18.
Abolizione della confisca 19.
Indennizzazione degl' innocenti processati 20.
Abolizione della redenzione dalle pene col pagamento di una somma al Fisco 21.
Forme di procedure, e contestazione 22.
Abolizione degli atti segreti e camerali 23.
Abolizione della pena di morte 25.
Abolizione della uccisione dei banditi 26.
Sostituzione di pena per l'ultimo supplizio 27.
Abolizione della corda, e della mutilazione delle membra 28.
Inalterabilità di onore, credito, ec. ai parenti dei condannati 29.
Riabilitazione agli onori dei condannati dopo subita la pena 30.
Godimento dei dritti civili restituito ad alcune classi di persone 31.
Abolizione del delitto di lesa maestà 32.
Inattendibilità delle maldicenze 33.
Irrogazione delle pene senz'alcuna remissione contro chi abusasse di questa riforma 34.

1. — Tutte le cause criminali si principieranno o ad istanza del querelante pubblico o ad istanza della parte offesa. (*L.* 30. *Novembre* 1786. *Art.* 1.) V. Querela crim.

2. — In tutti i delitti si dovrà procedere *ex officio*, o vi aderisca la parte offesa o non vi aderisca. Aprirà la strada al processo il referto del chirurgo, o di chi altri ha la pubblica incumbenza di denunziare i delitti, nei quali tutti si dovrà procedere *ex officio.* (*L.* d. *Art.* 3.) V. Querela crim.

3. — All'effetto di dare un migliore e più giusto freno all'uso, quantunque antichissimo, universale e costante, che si suol fare del giuramento nei Giudizj criminali, e quindi come richiede il rispetto e la venerazione che in sommo grado dobbiamo a Dio e al suo santissimo Nome, diminuirne quanto congruamente si può la frequenza, ed insieme sfuggire il pericolo di dare altrui occasione di spergiurare; estendendo la disposizione della L. de' 21. Aprile 1679., da cui era solo vietato di obbligare il reo a giurare quanto a sè, ma non rispetto ad altri, proibiamo assolutamente che in avvenire a chiunque sta in giudizio in figura di reo sia dato il giuramento, tanto riguardo al fatto proprio, quanto riguardo al fatto degli altri complici o non complici del delitto per cui si procede, qualunque sia il caso e qualunque ne fosse l'oggetto, ancorchè il reo medesimo per sua discolpa domandasse di essere ammesso al giuramento. (*L.* d. *Art.* 6.) (a)

4. — Sia pure proibito il giuramento che per rimuovere ogni sospetto di temerità e di calunnia soleva e doveva prestare la parte nella sua querela, se non era il pubblico querelante; potendo essere di un bastante freno la pena della calunnia, a cui si sottopone. (*L.* d. *Art.* 7.) (b)

5. — Ognivoltachè o il reo o qualunque altro, secondochè paresse al Giudice espediente, così nell'introduzione come in decorso della causa sarà obbligato per quasivoglia effetto a dar mallevadore, nè al principale nè al mallevadore si farà prestare giuramento, e tanto in questo caso, quanto in vece della cauzione giuratoria, solita usarsi in luogo di mallevadore, la quale vogliamo nei Giudizj criminali in tutto e per tutto abolita, si riceverà la

(a) *Questa proibizione fu espressamente ordinata per distruggere un metodo dallo stesso Legislatore chiamato ingiusto, vizioso, ed intollerabile, qual'era quello di porre i delinquenti nell'alternativa di contribuire al proprio danno, o di rendersi spergiuri.*

(b) *All'oggetto di evitare la falsità delle accuse, e prevenire le calunniose imputazioni, che sono molto facili e frequenti quando la impunità ed il segreto favoriscono la delazione dei delitti, fu ordinato che i Processi criminali dovessero esser preceduti da una formale istanza, che rendesse il querelante responsabile della verità, o falsità dell'accusa.*

promessa sotto l'obbligo dei beni e della persona, e di più si farà al promissore un precetto penale proporzionato all'affare di cui si tratterà, da eseguirsi contro di esso mancando alla sua promessa. (*L.* d. *Art.* 11.) V. GIURAMENTO nei giudizj criminali.

6. — Perchè possa il reo consigliatamente deliberare su tutto quel che può concernere la sua difesa, vogliamo che resti abolita la consuetudine di obbligare il reo dopochè è stato ammesso alla risposta della speciale inquisizione di dare i suoi interrogatorj ai Testimonj esaminati nell'informativo, senza essergli stati prima comunicati i loro deposti, o come dicesi, *a processo chiuso;* e perciò ordiniamo che, seguita la detta risposta, s'intenda pubblicato il processo, e si dia copia di tutti gli atti fatti fino allora al reo medesimo o al suo Difensore, con la facoltà, durante il termine che gli verrà accordato a fare le sue difese, di ripetere i testimonj, e dar loro tutte le congrue e competenti eccezioni, salvo il dritto così al pubblico querelante come alla parte offesa di replicare, e provare quanto loro occorrerà e convocherà per giustizia. (*L.* d. *Art.* 13.) V. TESTIMONJ nei Giud. crim. — DIFESE.

7. — La pubblicazione degli atti nel modo che sopra opererà senz'altra formalità e dichiarazione la legittimazione del Processo, egualmentechè la contumacia alle citazioni, ove il reo non sia presente. (*L.* d. *Art.* 14.) V. CONTUMACIA *nei Giudizj crim.*

8. — Resterà da qui avanti assolutamente proibito in qualunque caso e circostanza, e qualunque sia il delitto, anche atrocissimo, per cui si procede, l'uso delle prove così dette privilegiate, le quali, essendo sempre irregolari, e per conseguenza ingiuste, non possono esser permesse in verun caso possibile; giacchè dovendosi in tutti i delitti cercare la verità con gli stessi mezzi, se questi non fossero abili a trovar la verità in un caso, non lo possano essere neppure nell'altro. (*L.* d. *Art.* 27.) (a)

(a) ,, *Un falso zelo di pubblica vendetta aveva introdotto un abuso co-* ,, *tanto ingiusto per facilitare le condanne nei più atroci misfatti, senza* ,, *curare l'assurdo che quei mezzi stessi creduti irregolari o inefficaci a* ,, *provare la verità in un delitto più lieve potessero divenire abili e legit-* ,, *timi a porla in essere in un altro più grave.* (Gov. della Tosc. sopra ,, cit. pag. 15.)

9. — Incarichiamo i Giudici e gli Attuarj criminali ad usare tutta l'attenzione e premura per la sollecita ultimazione dei processi, e massimamente dei carcerati, preferendo la spedizione dei medesimi a qualunque altro affare che avessero avanti di loro, con l'avvertenza sempre presente, oltre quella di esaminare subito il reo venuto che sia nelle forze, che la carcere la quale soffrono i rei mentre pende il processo non è che per semplice loro custodia, onde esige che ne venga ad essi alleggerito l'incomodo non solo con la minor durata possibile, ma ancora per ogni altro mezzo compatibile con lo stato di rei, nel quale si trovano. (*L.* d. *Art.* 29.)

10. — Lo stesso ed anche maggior riguardo si avrà verso quelli che sono trattenuti in carcere come testimonj, o come semplicemente sospetti di alcun delitto; e quei Giudici o Ministri che con la loro negligenza rendessero vane le nostre premure in aggravio dei carcerati, ne renderanno strettissimo conto a Noi medesimi. (*L.* d. *Art.* 30.)

11. — Per rendere meno lunga e meno grave la carcerazione, non si differisca senza bisogno l'esame agl'imputati tostochè saranno rappresentati alla carcere, non solo sulle cose generali, ma ancora su quel di più speciale, che all'opportunità della causa potesse interrogarsi. (*L.* d. *Art.* 31.)

12. — La formazione e compilazione dei processi, non dovendo avere altro oggetto che quello di far costare della verità del fatto per le vie più semplici, più spedite, e meno gravose agl'imputati, restano specialmente incaricati tutti i giudici e Tribunali di aver sempre presente questa massima più importante del loro dovere, ed in conseguenza di procurare nella compilazione dei processi tanto informativi che difensivi, siano i rei presenti o contumaci, la massima possibile sollecitudine, lasciando da parte quelle solennità che nella compilazione dei processi fossero inutili e di pura formalità. (*L.* d. *Art.* 32.) (a)

(a) *Il Regolam. dell'8. e le Istruz. del* 12. *Luglio* 1814. *contengono sopra quest'oggetto, e sopra molti altri copiose ed assai provide disposizioni.* (V. Processo crim. inform.)

13. — Confermiamo con la nostra Sovrana autorità, e con ispeciale determinazione, l'abolizione della tortura, già da più tempo con nostra approvazione messa in disuso nei Tribunali del Gran-Ducato, non eccettuatane alcuna specie, siccome non eccettuato verun caso, nè veruno degli effetti pei quali era stata nei processi criminali per l'addietro praticata. (*L.* d. *Art.* 33.) (a)

14. — Ciascuna causa criminale sarà portata a quel Tribunale al quale secondo i veglianti Compartimenti appartiene; ma se avverrà che o per errore, o suggerendolo l'opportunità, gli atti del Processo in tutto o in parte fossero stati fatti da un diverso Tribunale, non per questo sarà permesso al reo l'allegarne la nullità per difetto di giurisdizione, e moltomeno il profittare di una eccezione simile; bastando solo che gli atti fatti in qualunque Tribunale dello Stato, ed il reo medesimo, quando si trovasse nelle sue forze, siano rimessi al Tribunale e Giudice competente, il quale, senza impetrarne la sanatoria, come per l'avanti era stato costume, potrà e dovrà valersi di tali atti non altrimenti che se fossero fatti nel suo Tribunale medesimo. (*L.* d. *Art.* 34.)

15. — In conseguenza non sarà mai ammessa in verun caso nelle Cause criminali come una eccezione alla validità degli atti e della Sentenza la declinatoria del foro, nè veruna questione o disputa di mancanza in giurisdizione o di Tribunale competente; e se il reo non avrà fatta la domanda di esser rimesso al Tribunale competente, e se non sarà trovato opportuno di accordarglielo, saranno validi e legittimi gli atti fatti, e la Sentenza proferita nelle regole da qualunque Giusdicente dello Stato. (*L.* d. *Art.* 35.)

16. — Quando accada che un'istesso reo per delitti commessi in diverse Giurisdizioni sia processato in più Tribunali, quello dei detti Tribunali che il primo ne avrà notizia sarà tenuto ad infor-

(a) ,, *La pena della tortura, che tormenta l'imputato prima che il* ,, *Giudice abbia deciso della sua reità, che espone la innocenza ai più crudeli tormenti, che assolve non di rado il reo robusto, e condanna il debole innocente, meritava bene che fosse proscritta da qualsisia procedura* ,, *criminale, per grave che fosse il delitto di cui si cercasse indagare l'autore.* (Gov. della Tosc. pag. 14.)

mare il supremo Tribunal di giustizia, ed esso avrà la facoltà di commettere tutte le cause pendenti contro un tal reo ad un solo Giudice e Tribunale, quale crederà il più opportuno, affinchè conosca di ciascuna delle dette cause, e tutte le decida, salve le solite partecipazioni, con una sola Sentenza. Lo stesso praticherà questo Magistrato superiore se alcuna delle dette Cause sarà stata introdotta avanti di lui, avocando a se tutte le altre pendenti, come sopra, contro lo stesso reo. (d. *Art.* 36.)

17. — Per costituire un reo contumace dovrà esser citato tre volte con termine di giorni otto per ciascheduna citazione. . . . . (*L.* d. *Art.* 37.) V. Contumacia in giud. crim.

18. — Riproviamo il sistema della passata legislazione, per cui la contumacia del reo e la di lui latitazione o assentazione dallo Stato si considerava come una confessione; mentre riconosciamo quanto sia ingiusto e fallace, e quanto facilmente il timore di un processo e della carcere possa indurre alla contumacia od alla fuga anche gl'innocenti. Vogliamo che in avvenire, qualora il reo non sia comparso alle citazioni, la sua contumacia si abbia non più che per un semplice indizio, da potersi congiungere con le altre prove che si fossero acquistate della di lui reità, e così farne uso dal Giudice nel sentenziare, non altrimenti che di un indizio il quale militasse contro un reo presente; ed il processo si farà contro il reo assente nelle forme solite, senza diversità di prove, come contro qualunque reo presente. (*L.* d. *Art.* 38.) (a) V. Citazioni e notif. in mater. pen.

19. — Abbiamo considerato quanto sia ingiusta in qualunque circostanza, ed in qualunque delitto che dar si possa, anche atrocissimo, la confiscazione dei beni, la quale si vede tanto frequen-

(a) *Si vietò lo stile da gran tempo adottato di condannar come reo colui che alle citazioni del Giudice cercato avesse nella fuga o nell'asilo la sua sicurezza, e ricusato, forse per semplice timore, il purgarsi da un delitto, che gli era stato ingiustamente imputato. Fu perciò prescritto che il contumace, in qualunque tempo e in qualunque forma comparisse al Tribunale, venisse ammesso alla difesa medesima concessa ai rei presenti.* (Gov. della Tosc. pag. 15.)

temente introdotta nella legislazione criminale, non solo in tutti i delitti nei quali con una fallace estensione si è immaginato d'interessarvi la lesa Maestà, ma molte volte ancora nelle trasgressioni alle Leggi di finanze e contrabbandi; e disapprovando un sistema introdotto forse più per avidità d'impinguare il Fisco, che per le vedute di ben pubblico, mentre la persona del reo è la sola che per sodisfare al delitto è soggetta alla Legge ed alla pena, e i di lui beni non possono essere giustamente obbligati che per la refezione dei danni di ragione dovuta a chi gli ha sofferti, o per qualche multa pecuniaria nei casi nei quali non giunga l'afflittiva; riguardiamo la confiscazione dei beni, che il più delle volte non ferisce che l'innocente famiglia e gli eredi del delinquente, come una vera violenza e appropriazione illegittima, che fà il Governo della proprietà delle sostanze altrui. In conseguenza di queste considerazioni, ed in aumento dei Motupropri de' 10. Ottobre 1780. e 24. Marzo 1781., con i quali erano state nella massima parte moderate e corrette le leggi imponenti la suddetta confiscazione, comandiamo che resti affatto tolta ed abolita dal genere delle pene in qualunque caso la confiscazione dei beni, e che non se ne possa fare uso giammai in veruno dei nostri Tribunali, nè per qualunque delitto atrocissimo che fosse. (*L. d. Art.* 45.) (a)

20. — E siccome abbiamo considerato che quanto è dovere essenziale del Governo il prevenire i delitti, il perseguitarli e castigarli, altrettanto lo è di pensare a indennizzare non solo i dannificati dai delitti dei rei, quanto ancora quegl'individui, i quali per le circostanze dei casi o certe combinazioni fatali si saranno trovati senza dolo o colpa di alcuno sottoposti ad essere processati criminalmente, e molte volte ritenuti in carcere, con pregiudizio del loro decoro ed interesse, e di quello della loro

(a) *Una misura dettata dalla inumanità e dall' avarizia, dice uno Scrittore, non fu seguitata nè da Cesare, nè dal buono Imperator Trajano, nè dagli Antonini, dei quali tutte le Nazioni pronunziano il nome con rispetto e con amore; e se la confisca fu da Silla introdotta nelle sue proscrizioni, un esempio di Silla non era un esempio da seguitarsi.*

famiglia, e saranno poi stati riconosciuti innocenti, e come tali assoluti; così avendo Noi già provveduto col patrimonio pubblico per supplire alle spese di giustizia . . . . . . vogliamo che venga formata una Cassa a parte sotto la direzione del Presidente del Buon Governo, nella quale debbano colare tutte le multe e pene pecuniarie di tutti i respettivi Tribunali dello Stato, e della quale renderanno conto a Noi di anno in anno. Da questa cassa, per quanto si estenderanno i suoi assegnamenti, dovranno indennizzarsi tutti quelli che danneggiati per delitti altrui, dal delinquente da cui il danno è loro derivato non possono ottenere il risarcimento per mancanza di patrimonio o per fuga; e tutti quelli i quali senza dolo o colpa di alcuno (giacchè in questo caso chi avrà commesso il dolo o la colpa sarà tenuto esso a indennizzarli) ma solo per certe combinazioni fatali o disgraziate saranno stati processati, carcerati, e poi trovati innocenti, e come tali assoluti, purchè nell'uno e nell'altro di questi casi abbia il Giudice dichiarato doversi questa indennizzazione, e in quella somma che avrà liquidata e tassata, e purchè inoltre, dove vi è il reo o debitore dichiarato della detta indennizzazione, il dannificato faccia costare di avere usato tutte le diligenze per essere dal di lui patrimonio sodisfatto. (*L.* d. *Art.* 46.)

21. — Per la stessa ragione di non volere assolutamente che il nostro Fisco giammai profitti dei disordini meritevoli di punizione, e perchè ancora riconosciamo come un assurdo intollerabile l'abuso introdotto, che le pene afflittive decretate dai Giudici si possano redimere dai rei con pagare una somma di danaro al Fisco, vogliamo che da qui avanti resti abolito questo abuso e proibita ogni e qualunque convenzione col Fisco, mediante la quale il condannato possa ottenere condonazione, minorazione, e permutazione di pena da afflittiva in pecuniaria. (*L.* d. *Art.* 47.)

22. — Qualunque sia il delitto, e per qualunque mezzo sia venuto a notizia del Giudice o Tribunale, dovranno esattamente osservarsi nel procedere le regole prescritte, ed ogni processo criminale si dovrà terminare con una formal sentenza; non dovendosi per verun delitto, anche atrocissimo, mai escire dalle

forme solite di procedere, nè infliggersi verun castigo, anche per cosa di semplice Polizia, a veruna persona, senza prima averle contestato le sue mancanze, e sentite le sue discolpe. (*L.* d. *Art.* 48.)

23. — Non potranno farsi perciò sotto verun titolo atti segreti o camerali, su dei quali si presumesse di prendere contro qualcheduno qualsivoglia risoluzione, benchè stimata di leggiero momento; sicchè quando ancora da qualunque Giusdicente o Magistrato come ministro di Polizia fosse giudicato a proposito per migliore e più accertata informazione dei fatti ad esso rapportati di sentire testimonj, e ricevere loro deposti in iscritto; di tali deposti, e molto meno di qualunque rapporto non potrà farsi alcun uso in aggravio altrui, e neppure sotto il pretesto d'impedire qualche futuro disordine, se prima non sarà stato il tutto contestato alla persona che si volesse castigare, e datole luogo a giustificazione, ed a portare le sue discolpe pettoralmente davanti il ministro, il quale potrà allora secondo il prudente suo discernimento risolvere quello che crederà più espediente, e ferme stanti nel rimanente ed osservate ne' casi espressi le respettive facoltà, secondo quello che sarà dichiarato ai nominati ministri in affari di Polizia. (*L.* d. *Art.* 49.)

24. — In tutte le Cause criminali dovrà deputarsi *ex officio* un difensore all'imputato povero o miserabile in quei luoghi ove non sia stabilmente destinato l'Avvocato dei poveri rei, e quando lo stesso imputato manchi del suo particolar difensore. (*L.* d. *Art.* 50.) V. Difese.

25. — Abbiamo veduto con orrore con quanta facilità nella passata Legislazione era decretata la pena di morte per delitti anco non gravi; ed avendo considerato che l'oggetto della pena dev'essere la sodisfazione al privato ed al pubblico danno, la correzione del reo, figlio anch'esso della Società e dello Stato, della di cui emenda non può mai disperarsi, la sicurezza nei rei dei più gravi ed atroci delitti che non restino in libertà di commetterne altri, e finalmente il pubblico esempio; che il Governo nella punizione dei delitti, e nel servire agli oggetti ai quali questa è unicamente diretta, è tenuto sempre a valersi dei mezzi più

efficaci col minor male possibile al reo; che tale efficacia e moderazione insieme si ottiene, più che con la pena di morte, con la pena dei pubblici lavori, i quali servono di un esempio continuato, e non di un momentaneo terrore che spesso degenera in compassione, e tolgono la possibilità di commettere nuovi delitti, e non la possibile speranza di veder tornare alla Società un cittadino utile e corretto; avendo altresì considerato che una ben diversa legislazione potesse più convenire alla maggior dolcezza e docilità di costumi del presente secolo, e specialmente nel popolo Toscano; siamo venuti nella determinazione di abolire, conforme abbiamo abolito con la presente Legge per sempre la pena di morte contro qualunque reo, sia presente, sia contumace, ed ancorchè confesso e convinto di qualsivoglia delitto dichiarato capitale dalle Leggi fin qui promulgate, le quali tutte vogliamo in questa parte cassate ed abolite. (*L.* d. *Art.* 51.) (a).

26. — Resta in conseguenza, e tanto più abolito e prescritto il barbaro e detestabile abuso della facoltà concessa da alcuna delle dette Leggi a ciascheduno di ammazzare impunemente e con promessa di un premio i banditi in contumacia per detti capitali delitti; volendo che riguardo a qualsisia contumacia si osservi quanto è stato ordinato *in proposito*, e cassata pure ed abolita ogni altra non meno barbara ed ingiusta disposizione già vegliante nel Gran-Ducato, e specialmente per la Legge de' 31. Ottobre 1637. detta del *Compendio* (b) contro i pretesi assassini

(a) La pena di morte abolita con questo Articolo fu ripristinata dopo quasi quattro anni contro i ribelli e sollevatori con la Legge del 30. Giugno 1790.; quindi con la successiva de' 30. Agosto 1795. contro i profanatori con pubblica violenza della Religione cattolica, per il delitto di Lesa Maestà, e per gli omicidj premeditati; finalmente col Motup. de' 22. Giugno 1816. pei furti violenti.

(b) Sebbene la Legge del ,, Compendio ,, *conti oramai due secoli, sembra nondimeno che fosse motivata da circostanze molto analoghe a quelle che diedero impulso all' altra emanata ne' 22. Novembre 1816. per il furto violento. Ciò si desume dalle parole con le quali era concepito il suo proemio.*

,, Sentite le frequenti denunzie di robarie, svaligiamenti, et altri ,, furti et eccessi con violenza d' armi e di genti, che da certo tempo in

o altri facinorosi ivi nominati, che obbligava ognuno a perseguitarli ed ucciderli, anche non processati nè condannati, ma solo sospetti e vociferati per tali, benchè nel tempo del nostro Governo non ne sia stata mai permessa la esecuzione. (d. *Art.* 52.)(a)

27. — E dovendo i rei dei capitali, e gravi delitti rimanere in vita per compensare le loro opere malvagie con delle utili, ordiniamo che all'abolita pena di morte sia sostituita come ultimo supplizio per gli uomini la pena dei pubblici lavori a vita, e per le donne dell'ergastolo parimente a vita, abolendo onninamente il costume di accordare ai condannati alla detta pena dei pubblici lavori a vita, dopo averla sofferta per lo spazio di 30. anni, di poter supplicare per la loro quasi dovuta liberazione. (d. *Art.* 53.)

28. — Con nostro editto fu già abolita la pena del *bollo* imposta per la Legge del dì 6. Febbrajo 1750., e con ordine speciale diretto ai nostri Giudici e Tribunali restò parimente abolita la pena di *corda* o *tratti* di *fune* tanto familiari nelle antiche Leggi del Gran-Ducato. Confermando pertanto queste nostre disposizioni, proibiamo ai nostri Giudici e Tribunali l'uso di tali pene, tanto per affari di giustizia ordinaria, quanto per cose di Polizia, e perciò, oltre la demolizione delle forche ovunque si

,, *quà sono successi così dentro ai luoghi murati, come in campagna, et* ,, *alla strada, e particolarmente verso li confini di stati alieni: Considerato che, o per esser cresciuta la malizia degli uomini, o per essere* ,, *usciti dalla memoria loro i buoni Ordini, Leggi e Provvisioni, che son* ,, *fatte e pubblicate in diversi tempi simili, e in maggiori occasioni, o che* ,, *anco sia pur troppo vero, che non mai esce fuor legge così ben consultata e digerita che gli emergenti occorsi in progresso di tempo non abbiano data occasione di renderla dubbiosa, o defettiva; per queste, e più* ,, *altre cause ec. ec.* ,,

(a) *Una Legge non meno crudele di quella del Compendio emonò ne' 30 Luglio 1535. contro i così detti* Banditi; *in ordine allo quale un chiosatore delle Leggi Toscane si affatica per provare la giustizia e ragionevolezza dell'abolito sistema. Noi peraltro ci congratuliamo di esser nati e di vivere in un'epoca in cui una meglio intesa cognizione dei dritti dell'uomo rifugge da consimili eccessi, meritamente caratterizzati per barbari e detestabili dall' immortal Legislatore che li abolì.*

trovino, comandiamo che non si tengano altrimenti esposte alla pubblica vista, ma che si levino da tutti i Pretorj le corde e le carrucole. E perchè in più e diversi Statuti delle Città del Gran-Ducato trovasi vegliante e prescritto per certi delitti la barbara ed inumana pena di mutilazione di membra; quantunque già da molti anni andata in disuso, cassiamo ed annulliamo in questa parte ed in quanto facesse di bisogno i detti Statuti, e qualunque altra Legge imponente tali pene. (*L.* d. *Art.* 54.)

29. — Considerando Noi che le azioni degli uomini sono personali, e che nessuno può esser tenuto legittimamente per le azioni dei suoi parenti, vogliamo che nessuna delle *decretate* pene rechi il minimo danno, discredito, macchia, o disonore ai parenti del condannato, i quali anzi vogliamo e dichiariamo che, non ostante ancora la più stretta congiunzione di sangue col delinquente, siano mantenuti a tutti gli effetti non solo nella buona opinione che si saranno meritata presso il pubblico, ma ancora in tutte le prerogative proprie delle loro persone, dignità, impieghi, e capacità di qualunque grado o promozione, a cui potessero, come potranno aspirare o giugnere secondo il merito loro personale, che come di ogni altro buon cittadino sarà sempre da Noi alle occorrenze considerato. (*L.* d. *Art.* 57.)

30. — E similmente tutti quelli i quali saranno stati condannati ad una pena riguardata per lo passato come infame, quando avranno consumata la loro pena, non potranno essere considerati per veruno effetto più come infami nè da alcuno essergli mai rimproverato il passato delitto, il quale dovrà considerarsi pienamente espiato e purgato con la pena che avranno subìto, per non toglier loro o difficultare il mezzo di procacciarsi onestamente da vivere in quella società, la quale come membri e figli corretti li ha di nuovo ricevuti nel suo seno. (*L.* d. *Art.* d.) (a)

(a) *Una sola volta, per quanto fù a notizia del Compilatore del presente Repertorio, è stato derogato al disposto dell' art. 57. della riforma Leopoldina: E precisamente con la Circ. della R. Consulta del dì 8. Luglio 1819., con la quale vien fatto sentire per Sovrano comando ai ministri dei Tri-*

31. — E considerando Noi quanto sia contrario ai principj di qualunque società, che o per Legge o per abuso introdotto nell'opinione del pubblico, venga considerato qualche ceto di persone, o arte, o mestiere per infame, e specialmente quello degli esecutori di giustizia, necessarj pel servizio dei Tribunali e pel mantenimento del buon ordine, vogliamo che da qui avanti resti tolto intieramente questo abuso, e che a tutti gli effetti civili, e specialmente a far testimonianza nei Tribunali vengano egualmente ammessi come tutte le altre persone, e godano egualmente di quei dritti che in genere competono a qualunque membro della Società; non dovendosi mai considerare altre eccezioni che quelle che provengono dalla condotta personale degl'individui, e non potrà mai da nessuno esserli rimproverata la loro condizione, nè data per questo special titolo eccezione alcuna. (*L.* d. *Art.* d.)

32. — Ordiniamo che siano tolte e cassate tutte le Leggi che con abusiva estensione hanno costituito e moltiplicato i delitti di LESA MAESTA' (a) come provenienti nella maggior parte dal dispotismo dell'Impero Romano, e non tollerabili in veruna ben regolata società. Ed a togliere un tale abuso, abolito ogni special titolo di delitto di così detta LESA MAESTA', abolite tutte le prove privilegiate anco in materia di simili delitti, ed abolita affatto la criminalità in tutte quelle azioni che in sè non delittuose, lo sono diventate in questa materia solo per la legge, tutte le altre dovranno considerarsi come delitti ordinarj nella

bunali provinciali ,, ivi ,, che al momento in cui si verificassero a carico ,, di alcuni di essi addebiti lesivi in qualunque modo quella onestà e fe- ,, deltà dovuta alla loro respettiva gestione in uffizio, in ogni rapporto di ,, loro attribuzione ministeriale, saranno destituiti dall' impiego, e inabi- ,, litati inoltre a poter domandare la riammissione e concorrere a qualun- ,, que posto di pubblico e R. servizio, consumata anche la pena che possa ,, essere stata loro decretata. ,,

(a) *Questo titolo di delitto fu richiamato in vigore dal Motup. del* 30. *Agosto* 1795., *con cui si qualificò per delitto di* LESA MAESTA' *l' insorgere, infiammare o mettersi alla testa del popolo contro il Governo.* V. MAESTA' LESA.

loro classe respettiva più o meno qualificati secondo le circostanze, cioè, furti, violenze, ec., e come tali castigarsi, non considerata la gravezza maggiore aggiuntavi dalla Legge col pretesto della LESA MAESTA'. (*L.* d. *Art.* 62.).

33. — Se si tratterà di libelli o piuttosto cartelli contenenti semplici maldicenze, come pure di maldicenze verbali parimente contro il Governo, suoi Magistrati e Ministri, cose degne più di disprezzo che di essere vendicate con la sanzione di una Legge, potrà farsene rapporto al Presidente del Buon Governo, il quale (persuadendoci che se sarà attaccato esso medesimo saprà non ne fare alcun conto) posto in chiaro l'autore, gli darà quell'avvertimento o quella mortificazione che crederà sufficiente a correggerlo e farlo ravvedere. (*L.* d. *Art.* 63.)

34. — Confidiamo che niuno si abuserà della indulgenza con cui abbiamo creduto dover temperare la severità di certe leggi e di certi costumi sì nel procedere contro i rei, sì nel punirli; sicuro dall'altra parte che se abusando cadrà in alcun delitto, la pena voluta dalla Legge e decretata dai Giudici sarà irremissibilmente eseguita. (*L.* d. *Art.* 119.)

CRIMINALE (Dritto) RAPPORTI GENER. DELLE PENE. V. PENE per delitti.

CRIMINALE (la procedura) V. PROCESSO CRIM. INFORMATIVO. — ACCOMPAGNATURE ec. — CARCERI CRIMIN. — CATTURA — CITAZIONI E NOTIF. in mat. pen. — CONFRONTO del reo — — CONTUMACIA ec. — DIFESE — GIUDIZIO CRIMIN. — GIURAMENTO ec. — PERQUISIZIONI — QUERELA — QUIETANZA — SCARCERAZIONE — TESTIMONJ ec.

CROCE (S.) (Terra) *Comunità* nella Camera di Firenze clas. 4. Circond. di S. Miniato, con la Cancelleria in Fucecchio nella giurisd. della Potest. di Castelfranco di sotto, Vicariato di Fucecchio, ove ha l' Uffizio di esaz. del Regis. La Conserv. delle Ipot. l'ha in Pisa: sua popol. 5200.

Popoli.
S. Croce — Staffoli — Orentano.
Dioc. — S. Miniato.

CULTO DIVINO.

— Regol. poliz. — In tutte e ciascuna delle sue parti da ogni persona di qualunque sesso, età, grado e condizione dovranno essere attese ed eseguite le veglianti Leggi che in materia della nostra S. Religione e del Culto divino fin quì sono state pubblicate; onde all'esattissima osservanza di detto Leggi, che sono le più importanti, ciascun Commissario nel proprio Quartiere (*e per identità di ragione ciascuno incaricato della sorveglianza di Polizia nel Gran-Ducato*) indefessamente invigilerà e scrupolosamente dovrà fare invigilare, in guisa però che resti affatto impedito ai Capisquadra ed esecutori il mezzo di vessare indebitamente persona alcuna col pretesto di voler fare osservare le dette Leggi, e quelle in ispecie che in materia di feste per l'addietro sono state pubblicate. (*L.* 26. *Maggio* 1777. *Art.* 68.) V. Feste sacre.

CUOJA crude vaccine o bufaline.

1. — Regol. dogan. — Persuasi che l'arte di conciare le le cuoja meriti dei particolari riguardi, vogliamo che continui ad essere proibita l'estrazione dal Territ. riun. delle cuoja crude vaccine o bufaline, e che siano osservate rispetto a questo genere le cautele, regole e pene che saranno prescritte nei Regolamenti da pubblicarsi. (*L.* 18. *Ottobre* 1791.)

2. — Rapp. d'Introd. V. Gab. Dog. Introd. ec. 16. 25. 26.

3. — Rapp. di Passo. V. Gab. dog. Passo ec. 2.

4. — Rapp. d'Estraz. Essendo informata la R. A. S. che non ostante le disposizioni contenute nella Legge de' 19. Ottobre 1791. per impedire l'esportazione fuori del Territ. riun. delle cuoja crude di bestie vaccine e bufaline, siasi reso frequente il contrabbando di detti generi in pregiudizio delle manifatture nostrali, e volendo opporre i più efficaci rimedj a tale gravissimo inconveniente, nel confermare il disposto nella precitata Legge de' 19. Ottobre 1791.,

approva i seguenti nuovi provvedimenti, proposti per sempre più trattenere le contravvenzioni che potessero ancora commettersi in avvenire. (*L.* 27. *Decembre* 1792. *in princ.*)

5. — — Sarà accordato il benefizio del transito pel Territ. riunito alle cuoja crude vaccine o bufaline nelle sole Dogane principali delle città di Firenze, Siena, Pisa e Pistoja, purchè peraltro i detti generi compariscano in esse Dogane accompagnati dai dovuti manifesti delle Dogane di Boscolungo, Pietramala, Palazzuolo, Popolano, Modigliana, Terra del Sole, Galeata, S. Piero in Bagno, Viamaggio, Montecasale, S. Sepolcro, Monterchi e Ossaja; e non si considererà per valido all'oggetto suddetto qualunque manifesto, che debba prendersi per detti generi dal dì della pubblicazione della presente Legge alle altre Dogane di confine del Territorio riunito. (*L.* d. *Art.* 4.)

6. — — Chiunque scientemente venderà e consegnerà a persona forestiera o abitante familiarmente in Stato estero cuoja crude vaccine o bufaline, restando provato di essere seguita la esportazione dei suddetti generi fuori del Territ. riunito, incorrerà nelle pene medesime imposte contro gli estrattori. (*L.* d. *Art.* 18.)

7. — — E chi impiegherà l'opera sua o presterà soccorso o favore agli estrattori dei surriferiti generi nostrali, incorrerà nella pena di lire cento per ciascuna volta, e nel caso d'impotenza al pagamento, dovrà scontare detta somma con la carcere a forma degli ordini. (*L.* d. *Art.* 19.)

8. — — Non dovrà intendersi esser fatta alcuna innovazione al disposto nella Notif. de' 19. Ottobre 1791., la quale resta confermata nel suo pieno vigore per tutti gli altri effetti. (*L.* d. *Art.* 20.) (a)

(a) *Questa Legge proibisce di trasportare le cuoja crude di bestie vaccine e bufaline non solo fuori del Territorio riunito ma anche verso il confine del medesimo, e d'inoltrarsi con esse in quello spazio assegnato nella tabella delle Dogane di confine, ed in quello di cui parla l'art. 12. di detta Legge* (V. Gab. dog. Introd.) *dentro i quali spazj è stato prescritto agl'introduttori di generi e mercanzie l'obbligo dell'esibizione dei recapiti di Dogana. I trasgressori sono reputati incorsi nella pena della perdita di detti*

CUOJAME CONCIO

1. — Regolam. dogan. — V. Gab. dog. introd. 28.

2. — — S. A. R. nella determinaziane di favorire le arti che con felice successo si esercitano dai suoi amatissimi Sudditi nel Gran-Ducato di Toscana, si è degnata di ordinare che la gabella imposta dalla vegliante Tariffa per la Città di Firenze in L. 3. 6. 8. il cento delle libbre sopra i pellami e cuojami concj per la introd. nel Territ. riun. o nelle altre Citta gabellabili venga ridotta a lire due il cento delle libbre, purchè la concia non sia in olio di pesce. (*Not.* 27. *Decembre* 1792. *Art.* 3.)

3. — — Allorchè vorranno introdursi nel Territorio riunito i cuojami lavorati provenienti dalle fabbriche erette e che potessero erigersi nel Territ. soggetto alla giurisd. crim. del Trib. di Pietrasanta, si pagheranno tre ottavi della gabella stabilita per la introd. di lavori e manifatture simili procedenti dall'estero; e così le dette manifatture nazionali godranno della diminuzione dei cinque ottavi della gabella prescritta dalla vegliante tariffa per le forestiere, compreso l'aumento del quarto. (*Not.* 22. *Gennajo* 1819. *Art.* 2.)

4. — — La manifattura indicata non sarà peraltro ammessa a godere della riferita diminuzione di gabella se non sarà accompagnata da un certificato di origine, da rilasciarsi gratuitamente dal Trib. di Pietrasanta, il quale dovrà attestare che la manifattura che s'introduce nel Territ. riun. è stata lavorata in alcuna delle fabbriche erette o da erigersi nel Territ. soggetto alla sua crimin. giurisd., individuando la fabbrica da cui procede. (d. *Art.* 3.)

5. — — I cuojami lavorati saranno contrassegnati con un marchio distinto, che a taglio verrà apposto nella testa e nelle zampe di ciascheduna pelle. (d. *Art.* 4.)

generi, e insieme degl' istrumenti e bestie sopra cui fossero caricati; nelle stesse pene s' intendono incorsi coloro che si fossero inoltrati con detto genere negli spazj predetti. Le pene delle trasgressioni che venissero verificate per inquisizione, e non trovate in fatto, sono di scudi sei il cento delle libbre.

6. — — Allorchè i proprietarj delle fabbriche volessero trasportare i detti cuojami lavorati nel Territ. riun. per mezzo del Porto di Livorno tenendo la via di mare, dovrà il genere essere caricato sopra bastimento di bandiera toscana; ne sarà fatta l'opportuna dichiarazione al Giusdicente, il quale ne farà menzione nel certificato che anche in questo caso dovrà rilasciare *gratis*, e presentato quello al Direttore della Dogana di Livorno, darà questi l'ordine nei congrui casi pel benefizio dei cinque ottavi, o per la cancellatura della spedizione condizionata. (d. *Art.* 8.)

7. — — Non s'intenderà fatta innovazione alcuna per l'introduzione nelle Città gabellabili degli oggetti sopra indicati, dovendosi a questo effetto tener fermi e nel loro pieno vigore i veglianti regolamenti. (d. *Art.* 9.)

CURATORE GIUDICIARIO.

— Dritto, e proced. civ. — V. Monpualdo — Interdizione — Tutela — Minori e sottoposti — Eredita' jacenti.

— Onorar. proced. Per dritto dovuto al procuratore che sarà stato nominato curatore per assistere le donne, i minori, i figli di famiglia, e gli assenti:

1. Ruolo L. 7. — —
2. . . . . . . « 4. 13. 4.
3. . . . . . . « 3. 10. —
4. . . . . . . « 2. 6. 8.

(*Tarif.* 1814. *Art.* 143.) (a)

CURIE ECCLESIASTICHE. — *Uffizj nei quali si agitano unicamente le cause mere spirituali, tanto civili che criminali, ed ove si trattano tutti gli articoli di ordinaria giurisdizione episcopale.*

(a) *Dall'essere stata contemplata in questa Tariffa la funzione dell'atto da emettersi pei suddivisati rapporti, facilmente si desume, senza bisogno di ricorrere ad altri chiarissimi argomenti, che un simile atto è meramente giudiciario, e perciò non sottoposto al dritto di registro, e che può esser concepito come le altre scritture giudiciarie senza bisogno di ricorrere alla reduzione di altra scrittura per produrlo in Cancelleria.*

SOMMARIO.

1. — L'oggetto principale delle nostre premure essendo stato quello d'invigilare alla retta amministrazione della giustizia abbiamo perciò dato fino al presente quei diversi provvedimenti che abbiamo creduti necessarj ed opportuni per la più retta e sollecita amministrazione della medesima nei Tribunali secolari a ciò destinati.

Le cure che Noi dobbiamo al vantaggio dei nostri sudditi sopra questo importante oggetto, ci hanno mosso a prendere ora in considerazione le Curie ecclesiastiche, il sistema, e gli abusi loro.

Abbiamo preso in considerazione che se in alcuni tempi di generale ignoranza è stato creduto utile al pubblico bene l'accordare ai Vescovi una giurisdizione in affari totalmente secolari, se essi l'hanno di fatto esercitata, quando le civili discordie rendevano sospetti i Trib. secolari, con maggiore estensione ancora di quello che la esercitassero presentemente; e se l'esercizio di questa giurisdizione nel tempo che loro è stata affidata ha formato l'oggetto di alcune Leggi emanate dai Superiori ecclesiastici, non per questo è restato abolito il dritto di revocare le concessioni e privilegj accordati o tollerati in questa parte alle Curie Vescovili, ogni qualvolta così richiedono le variate circostanze, e il vantaggio dei nostri sudditi, aggravati dalle Curie ecclesiastiche con gravose tariffe, lunghezze senza limiti, e con sistemi di attitazione e lingua diversa da quella degli altri Tribunali secolari.

Abbiamo altresì considerato l'incongruenza e mostruosità, che persone ecclesiastiche, che dovrebbero essere continuamente addette ed occupate dell'importanza del loro santo ed augusto Ministero, delle loro incumbenze spirituali, e degli studj necessarj al grave ed importante incarico del loro stato, d'istruire, edificare, e condurre nelle vie della salute i secolari, vengono distratte dagl'interessi del secolo, dagli strepiti forensi ed occupazioni dei Trib. contenziosi, e che in questi Trib. ecclesiastici sieno maggiori gli aggravj dei litiganti, maggiori le lunghezze, e più gravose le tariffe, cose tutte diametralmente opposte a quello spirito di carità espressamente voluto e raccomandato da Gesù Cristo, e di nuovo inculcato dall'Apostolo S. Paolo, che non voleva che tra i Cristiani vi fossero liti di sorte veruna, e di cui gli ecclesiastici dovrebbero sempre dare il primo esempio. Per soddisfare adunque al nostro dovere con ovviare ed impedire tali disordini, e stabilire un sistema uniforme nell'amministrazione della giustizia, valendoci della piena nostra potestà ordiniamo quanto appresso. (*Motup.* 30. *Ottobre* 1784. *in princ.*)

2. — Tutte le cause civili che riguardano oggetti temporali ed interessi di qualunque nome e natura si siano, dovranno restituirsi alla cognizione dei Trib. secolari, come ogni altra causa di loro ordinaria competenza, tanto nel caso che l'ecclesiastico sia attore, quanto nel caso che il medesimo sia reo convenuto, abolendo intieramente il privilegio abusivamente accordato pel passato agli ecclesiastici di tirare i secolari al loro foro. (d. *Art.* 1.)

3. — Saranno di competenza privativa dei Tribunali secolari tutte le cause beneficiarie di qualunque sorte, o siano tra i patroni, o tra i presentati, tanto sul petitorio che sul possessorio, o sulla semplice percezione dei frutti, o sopra le pensioni. (d. *Art.* 2.)

4. — Tutte le cause matrimoniali, in quanto all'esistenza o validità degli sponsali per verba *de futuro*, che altro non sono che un contratto civile preparatorio agli atti che costituiscono un Sacramento, ed in quanto agli impedimenti e divorzio, per ciò che riguarda i soli effetti civili. (d. *Art.* 3.) V. Coniugi Separazione.

5. — Tutti i Giudizj reali ordinarj, esecutivi, e misti riguardanti oggetti temporali, ancorchè tra ecclesiastici ed ecclesiastici; e generalmente dovranno agitarsi e decidersi dagli ordinarj Tribunali laici competenti tutte queste cause, con le regole ordinarie e Leggi ad essi Tribunali prescritte, non ostante qualunque privilegio, ordine, e consuetudine contraria, e qualunque contraria disposizione tanto comune che municipale. (d. *Art.* 4.)

6. — Nelle cause criminali i Tribunali secolari che hanno la giurisdizione criminale dovranno procedere in tutti i delitti comuni che offendono le Leggi del Governo e la pubblica quiete, contro gli ecclesiastici di qualunque sorta, egualmente e nella medesima forma come si procede in casi simili contro i laici, senza veruna distinzione colla propria giurisdizione; senza delegazione di sorte veruna, e senza aver bisogno di ricercare per gli esami, arresti, recognizioni, e perquisizioni degli ecclesiastici di veruna licenza e delegazione; dovendo gli ecclesiastici esser trattati in tutto e per tutto egualmente come tutti gli altri sudditi laici. (d. *Art.* 5.)

7. — Le curie ecclesiastiche del Gran-Ducato resteranno nel possesso in cui sono di conoscere e decidere unicamente delle cause meramente spirituali, tanto civili che criminali. (d. *Art.* 6.)

8. — Nelle cause criminali per delitti meramente spirituali, che saranno le uniche nelle quali potranno ingerirsi, dovranno procedere a pene meramente spirituali ed ecclesiastiche; e quando il delitto, benchè spirituale, fosse tale che per la pubblica quiete ed esempio esigesse una pena più grave, come sarebbe l'esilio da tutto il Gran-Ducato, la relegazione in un Convento o luogo di ritiro per più di un mese, pena di carcere, o altra simile, dopo avere i Vescovi per la parte loro imposte le pene spirituali che loro convengono, dovranno partecipare l'affare al Governo per ottenere dal medesimo i necessarj provvedimenti. (d. *Art.* 7.) V. Ecclesiastici. Rapp. pen.

9. — Resta intieramente abolito l'uso della lingua latina nei Tribunali ecclesiastici, e per gli atti delle cause che restano alla loro cognizione dovranno valersi della tariffa in Firenze del Magistrato dei Pupilli, in Siena di quella del Magistrato Supremo

del Concistoro, e negli altri luoghi della tariffa provinciale dei Tribunali secolari. (d. *Art.* 8.)

10. — Per tutti gli atti poi che sono proprj di dette curie, e non sono compresi nelle tariffe dei Tribunali secolari, dovranno osservare la tariffa di Innocenzio XI. del primo Ottobre 1678., della quale se ne unisce al presente un estratto, che dovrà tenersi affisso pubblicamente assieme colla tariffa dei Tribunali provinciali in tutte le Cancellerie ecclesiastiche. (d. *Art.* 9.) (a)

11. — In ciascuna Curia ecclesiastica dovrà stabilirsi un numero di Cancellieri e Ministri proporzionato al bisogno. Dovranno i Cancellieri essere dottorati nell'Università di Pisa o di Siena; ed avere il requisito notariale, e si avrà il dovuto riguardo per preferire quelli che servono attualmente, e che non avranno demeriti. Sarà in facoltà dei Vescovi di diminuirne liberamente il numero, e non di accrescerlo. Dipenderà pure dal loro arbitrio il licenziarli tutte le volte che non fossero contenti del loro servizio; ma per la conferma dei presenti, e per l'elezione dei nuovi i Vescovi ne rimetteranno ogni volta la loro proposizione al Segretario del Regio Diritto per averne la nostra approvazione. (d. *Art.* 10.)

12. — Tutti gli atti e sentenze che in avvenire si faranno e daranno contro il disposto di questa nostra legge, saranno assolutamente di niun valore, nè produrranno verun'effetto o azione civile, ed i Giudici, Cancellieri, e Ministri che avranno trasgredito, incorreranno nella pena della inabilitazione all'impiego, e dell'esilio perpetuo dal Gran-Ducato. (d. *Art.* 14.)

13. — Tale è nostra volontà, della quale ne comandiamo l'inviolabile osservanza, derogando in quanto faccia di bisogno a qualunque Legge, Statuto, Ordine, Motuproprio, Consuetudine, Concordato o Privilegio, ancorchè convenisse farne speciale individua menzione. (d. *Art.* 15.)

14. — I Vicarj generali saranno pagati dai patrimonj ecclesiastici, dovranno eleggersi con la Sovrana approvazione, ed ogni

(a) *A questa tariffa col Motuproprio del 25. Settembre 1794. fu sostituita l'altra che è attualmente in attività.* §. 35.

tre anni dovranno domandare la conferma, sottoponendosi a quelle verificazioni che piacesse al R. Governo di determinare per assicurarsi della loro condotta. (*Circ.* 12. *Febbrajo* 1785. *Art.* 2.)

15. — È abolita ogni privativa che avessero goduta finora i Cancellieri delle Curie ecclesiastiche pei rogiti dei contratti dei conventi e LL. pii, e di qualunque altro. (d. *Art.* 7.)

16. — È abolita qualunque tassa per le ricevute dei pagamenti. (d. *Art.* 8.)

17. — Sono soppressi i Cancellieri dei Capitoli delle Cattedrali e Collegiate, e riunite le loro incombenze ai Cancellieri delle Curie Vescovili, e gli emolumenti devono avere l'istesso destino di quelle delle Curie ecclesiastiche. (d. *Art.* 9.)

18. — S. A. R. volendo provvedere al servizio delle Curie ecclesiastiche si è degnata di comandare che i messi dei Tribunali provinciali suppliscano a tutte le incumbenze in campagna, alle quali erano obbligati i messi dei Tribunali ecclesiastici per l'affissione degli Editti in occasione di vacanze di benefizj, concorsi, ordinazioni, ed altro, con rimetterne il dovuto rapporto ai respettivi Cancellieri e ministri delle stesse Curie ecclesiastiche. Dovrà praticarsi lo stesso anche nelle Città dove le Curie non abbiano persona legittima destinata a tale uffizio. In conseguenza di ciò dovranno tutti i Giusdicenti e ministri dei Tribunali laici procurare per mezzo dei respettivi loro messi in sussidio di giustizia l'esecuzione delle commissioni che saranno loro dirette dalle Curie ecclesiastiche negli affari sopra espressi, e in tutti gli altri rilasciati dai veglianti regolamenti alla loro cognizione, ed in caso di difficoltà ne renderanno inteso il Segretario del R. Diritto per dipendere dai suoi ordini. (*Circ.* 14. *Maggio* 1785.)

19. — S. A. R. in aumento della Circolare della Segreteria del R. Dritto de' 14. Maggio 1785. si è degnata di permettere ai Giusdicenti e ministri dei Tribunali laici, come pure ai respettivi messi, che debbono eseguire le commissioni delle Curie ecclesiastiche e di affigere Editti nelle vacanze di benefizj ed altre notificazioni per gli affari che secondo i nuovi regolamenti appartengono alla loro cognizione, che possano percipere i consueti emolumenti, stabiliti per simili atti dalle respettive tariffe laiche in

tutti gli affari che interessano i particolari; fermo stante che debbano eseguirsi *ex officio* e senza veruno emolumento tutti gli altri atti che interessano il servizio pubblico, e che non si fanno ad istanza e per interesse privato di alcuno in specie, come sono le notificazioni per i concorsi, per le ordinazioni, ed altri atti simili. Rispetto alla esazione di simili emolumenti sarà in libertà dei respettivi ministri e Tribunali di stabilire di concerto; con i Cancellieri ed altri ministri delle Curie ecclesiastiche quel metodo che crederanno conveniente, perchè non sia ritardato e non sia cagionato un disastro inutile alle parti. (*L.* 6. *Agosto* 1785.)

20. — Le cause tutte che si agitavano nel Tribunale della Nunziatura apparterranno e saranno devolute agli Ordinarj del Gran-Ducato col sistema che appresso. (*Motup.* 20. *Settembre* 1788. *Art.* 4.) V. Nunziatura.

21. — In prima istanza la cognizione di tutte le cause sopra indicate spetterà al respettivo Arcivescovo o Vescovo diocesano. (d. *Art.* 5.)

22. — Dalle sentenze dei Vescovi di Fiesole, Pistoja e Prato, Arezzo, S. Sepolcro, Cortona, Montepulciano, Colle, e di quelli delle porzioni della Romagna, che sono soggette nello spirituale a Diocesi estere, si darà luogo all'appello all'Arcivescovo di Firenze. (d. *Art.* 6.)

23. — Da quelle dei Vescovi di Pescia, S. Miniato, Volterra, e di quelle parti di Toscana, che sono soggette nello spirituale alle Diocesi di Lucca, Sarzana, e Brugnate, si appellerà all'Arcivescovo di Pisa. (d. *Art.* 7.)

24. — Dalle sentenze dei Vescovi di Grosseto, Montalcino, Chiusi e Pienza, Sovana, e Massa, all'Arcivescovo di Siena. (d. *Art.* 8.)

25. — Dopo due conformi sentenze non potrà avere luogo mai ulteriore istanza. (d. *Art.* 9.)

26. — Nel caso che la sentenza dell'Arcivescovo sia difforme da quella proferita in prima istanza dal Vescovo, siccome ancora nel caso che l'Arcivescovo abbia giudicato in prima istanza cause dei proprj diocesani, chi crederà d'esserne aggravato potrà appellare ad uno degli altri due Arcivescovi ad elezione dell'appel-

lante, ed in caso che avesse luogo un nuovo appello, potrà interporsi avanti l'altro degli Arcivescovi che rimane. (d. *Art.* 10.)

27. — In questa disposizione resteranno comprese tutte quelle cause di qualunque natura che si portavano a Roma, e che venivano delegate ai giudici sinodali, quali sono egualmente aboliti, e tutte ancora le cause di nullità di professioni e simili, le quali tutte spetteranno e devolveranno agli Arcivescovi e Vescovi della Toscana coll'istesso metodo sopra indicato; bene inteso che le Curie Vescovili si dovono esattamente uniformare agli Ordini veglianti, e specialmente al disposto negli Art. 5. e segg. dell'Editto de' 30. Ottobre 1784. (*Ivi*) (a)

28. — Volendo S. A. R., per quanto lo comportano le regole di buona Giustizia, e l'importantissimo riguardo dovuto alla pubblica sicurezza, conservare agli ecclesiastici la pubblica estimazione, in primo luogo rilascia ai Vescovi privativamente la cognizione delle mancanze di essi ai doveri particolari del loro respettivo stato, con facoltà di punirle e non altrimenti . . . . ; salvo sempre l'appello a tenore delle Leggi veglianti, ed il ricorso al R. Governo per chi si sentisse ingiustamente o arbitrariamente aggravato. (*Not.* 1. *Febbrajo* 1793.) (b)

29. — In secondo luogo comanda che, venendo intentate contro gli ecclesiastici cause criminali per delitto privato a doglianza della parte lesa, il Tribunale prima di procedere contro

(a) *La Legge del* 5. *Luglio* 1782. *che, sopprimendo il Tribunal del S. Uffizio, ne restituì o trasferì la giurisdizione ai Vescovi, è così espressa.* „ *I Vescovi devono aver presente che talvolta lo strepito di un processo e* „ *di una condanna produce più scandalo che un errore passeggiero; che* „ *molto più giovano all'emenda del reo e all'edificazione degli altri le* „ *monizioni, l'esortazioni e tuttociò che sà loro suggerire quella pastorale* „ *moderazione e carità che anco per esempio degli altri sono in dovere di* „ *professare; ma qualora le circostanze dei casi esigessero che si proceda* „ *al rigore, e che sia fatto uso del braccio secolare, semprechè sia fatto* „ *costare al Governo della sperimentata insufficienza dei mezzi indicati di* „ *sopra, il Governo medesimo si crede in obbligo di accordarlo.* „

(b) *Queste stesse ingiunzioni erano già state pubblicate con una precedente Notificazione in data de'* 19. *Ottobre* 1792.

alcuno ecclesiastico imputato debba darne avviso al respettivo Ordinario, individuando la persona dell'imputato, quella dell'attore, e il delitto, ed intanto si debbano tenere sospesi gli atti pel corso di quindici giorni, da contarsi dal dì in cui sarà stato dato il suddetto avviso; e venendo dentro questo tempo rimessa dal Vescovo al Tribunale la quietanza della parte lesa, il Giudice della causa debba darne parte al R. Governo pel canale della Segreteria del Regio Dritto, senza procedere più oltre prima di essere informato delle Sovrane risoluzioni. (*Ivi*)

30. — Potrà il Vescovo dalla parte sua in questo frattempo umiliare al Trono per lo stesso canale le suppliche, che crederà convenienti alle circostanze del caso, e le Sovrane risoluzioni che emaneranno in conseguenza dovranno essere partecipate al Tribunale per suo governo. (*Ivi*)

31. — Se però dentro il suddetto termine il Tribunale non avesse ricevuta la quietanza della parte lesa, le cause delle quali si tratta dovranno proseguirsi senza ulteriore indugio, e trattarsi per la via ordinaria, e a tenore delle leggi veglianti. (*Ivi*)

32. — Fino dal momento in cui l'azienda de'Patrimonj ecclesiastici richiamò le nostre Sovrane cure, potè da noi riconoscersi che gli eccessivi loro aggravj uniti alle spese di amministrazione vi andavano accrescendo rapidamente l'economico disastro; ciò che ci determinò fin d'allora ad ordinare lo scioglimento di sì fatte amministrazioni, mediante l'affrancazione dei pesi ed obblighi loro inerenti, e con le riforme che si rendevano necessarie, avuto riguardo alle forze dei patrimonj medesimi, ed alla qualità de' pesi. Nel prospetto degli aggravj di tal natura; di cui ci è stato reso conto, si è manifestato fra i più forti, e meno compatibili collo stato attuale di detti patrimonj, quello del mantenimento delle Curie ecclesiastiche, che fu addossato all'Amministrazione de' patrimonj stessi in vigore degli ordini contenuti nella Legge de'30. Ottobre 1784. e nella Circolare della Segreteria del Regio Dritto de' 12. Febbrajo 1785.; e che l' eccesso di tale onere procede non tanto dalla ristrettezza di detti patrimonj, quanto dalla insufficienza della tariffa d'Innocenzio XI. stata allora ripristinata, il di cui introito è troppo inferiore a quell' one-

sto mantenimento che i ministri delle Curie ecclesiastiche, occupati come sono negli affari ed interessi del Clero delle respettive diocesi, han dritto di ricevere dal loro impiego. Dopo aver sentiti su questa parte di economia ecclesiastica gli Arcivescovi e Vescovi del Gran-Ducato, valendoci della nostra Sovrana autorità, ci siamo determinati ad ordinare quanto appresso. (*Motup.* 25. *Settembre* 1794. *in princ.*)

33. — Per tutti gli atti, che sono proprj delle Curie ecclesiastiche vogliamo che si osservi la tariffa registrata in piè del presente nostro Editto (a), che dovrà tenersi affisso pubblicamente nelle Cancellerie delle Curie predette unitamente alle veglianti tariffe dei Tribunali Regj, giacchè è nostra mente che a queste ultime si abbia ricorso per tutti gli atti, che a forma della Legge de'30. Ottobre 1784., ed altri Ordini consecutivi, restassero alla cognizione dell'ecclesiastico, e non fossero individuati nella presente tariffa; ben'inteso che in casi simili debba attendersi per Firenze la tariffa del Magistrato de' Pupilli, per Siena quella del Magistrato Supremo del Concistoro, e negli altri luoghi la tariffa provinciale de'23. Novembre 1775. (d. *Art.* 1.)

34. — Per tali nuove disposizioni non s'intenderà attribuita alle Curie ecclesiastiche maggior giurisdizione di quella vien loro accordata nella suddetta Legge de' 30. Ottobre 1784., nè dispensate le medesime dall'osservanza degli Ordini veglianti, che dovranno restare nel loro pieno vigore, in quanto non siano contrarj alle determinazioni espresse nel presente Editto. (d. *Art.* 2.)

35. — Tutto il prodotto degl; atti di ciascheduna Curia, e gli emolumenti tutti che si perciperanno dalle medesime per qualsivoglia titolo approvato dalla presente tariffa, e respettivamente da quelle de'Tribunali Regj, dovranno esigersi da qui avanti per loro proprio conto ed interesse, sotto la dipendenza dell'ordinario, al quale incomberà d'invigilare che dai Ministri della sua

(a) *Il dettaglio di questa lunghissima tariffa è omesso, come quello che può esser reputato non troppo interessante per la generalità dei sudditi, e che può vedersi da chiunque frequenta le Cancellerie delle Curie Vescovili, ove è perpetuamente affissa la tariffa medesima.*

Curia sia tenuto un esatto registro degli emolumenti suddetti, colla relazione espressa agli atti pei quali si saranno riscossi; e ciò non solo per sodisfazione de'Ministri partecipanti, ma ancora pel più facile riscontro e regola del Governo a qualunque effetto. (d. *Art.* 3.)

36. — Le provvisioni pei Cancellieri ed altri Ministri ed Inservienti delle Curie predette, come pure le necessarie spese vive dovranno esser pagate dalla cassa respettiva delle medesime sul prodotto delle tasse ed emolumenti permessi esigersi come sopra. (d. *Art.* 4.)

37. — In conseguenza di questi nostri Ordini, la cassa dei resti de'patrimonj ecclesiastici rimarrà sgravata dal primo Novembre 1794. in futuro dal peso degli stipendj de'Vicarj generali, de'Cancellieri, e di tutti gli altri Ministri ed Inservienti delle Curie ecclesiastiche, come pure da qualunque spesa che le concerna. (d. *Art.* 5.)

38. — Resteranno eccettuate da sì fatta disposizione le pensioni che, in ordine al Ruolo de'12. Febbrajo 1785. e provvedimenti successivi, sono state pagate finora dai Patrimonj ecclesiastici, o per conto di essi, a quei Vicarj generali e Ministri delle Curie che ne sono in possesso; dovendo queste, durante la vita dei pensionati, esser loro somministrate sul piede attuale dalla cassa de'resti. (d. *Art.* 6.)

39. — Mancando per morte e per qualsivoglia altra causa gli attuali Ministri delle Curie ecclesiastiche, avranno i respettivi Arcivescovi e Vescovi facoltà di diminuirne il numero, onde poter ricompensare l'attività dei rimanenti con provvisioni migliori e più adequate, da ricavarsi sempre dall'introito qualunque siasi dell'approvata nuova tariffa. E qualora in alcuna delle Curie il prodotto fosse tale da somministrare fin d'adesso qualche discreto miglioramento di sorte agli attuali Stipendiati, sarà parimente in facoltà degli Ordinarj respettivi il provvedervi. (d. *Art.* 7.)

40. — Fermi stanti i requisiti voluti pei Cancellieri delle Curie nel § 10. della citata Legge de'30. Ottobre 1784. e la Sovrana nostra approvazione per l'elezione non tanto di essi, quanto ancora degli altri Ministri, resteranno dispensati i Vicarj genera-

li, una volta che siano stati proposti ed approvati, dal domandare ed ottenere la conferma triennale nei loro impieghi, che veniva prescritta dalla Circolare de' 12. Febbrajo 1785. (d. *Art.* 8.)

41. — Finalmente vogliamo che gli atti delle cause ed affari pendenti nelle Curie, che dovranno farsi dopo il dì 1. Novembre 1794., siano regolati secondo la presente tariffa. (d. *Art.* 9.)

42. — Essendo seguiti dopo la emanazione del sovrano Motuproprio de' 20. Settembre 1788. alcuni cambiamenti nella circoscrizione delle Diocesi Toscane, e diverse aggregazioni territoriali, per le quali mancano in varj luoghi le disposizioni che assegnino il Giudice Ecclesiastico, cui debbono essere portati gli appelli dai decreti delle respettive Curie Vescovili: per provvedere anche in questa parte alla retta amministrazione della giustizia, S. A. I. e R. è venuta nella determinazione di ordinare che gli appelli dai decreti delle Curie di Città-della-Pieve e di Orbetello, in quanto riguardino il Territorio o le persone suddite dell'I. e R. A. S., debbano essere portati al Metropolitano di Siena: Che dai decreti della Curia di Città-di-Castello, pei Territorj di Monte Santa Maria e di Sorbello, si appelli al Metropolitano di Firenze: E che da quelli delle Curie di Pontremoli e di Livorno si dia luogo all'appello d'avanti al Metropolitano di Pisa; fermo stante, rispetto agli ulteriori gradi di giurisdizione, quanto viene disposto dal prelodato Motuproprio de' 20. Settembre 1788. Queste disposizioni dovranno intendersi applicabili anche ai decreti delle preindicate Curie che fossero attualmente pendenti, e dai quali si volesse appellare. (*Not.* 28. *Gennajo* 1825.)

CURSORI CITAZIONIERI in genere. *Uffiziali subalterni dei Tribunali, incaricati della notificazione degli atti civili giudiciarj, e della esecuzione delle altre procedure al loro servizio assegnate dai regolamenti.*

1. — PROCED. CIV. — *Sommario di attribuzioni.* — Rapporti generali di notificazione di atti. (*Regolam. Art.* 1023. e

segg.) — Giornaletto. d. *Art.* 1029. — Notificazione delle domande. d. *Art.* 42. segg. — Notificazione delle sentenze. d. *Art.* 491. — Esecuzione mobiliare d. *Art.* 808. segg. — Vendita dei mobili gravati. d. *Art.* 823. — Esecuzione personale. d. *Art.* 954. segg., e V. Esecuzione giudiciaria.

2. — Regolam. discipl. — Se la parte che domanda citarsi l'altra crede di suo maggiore interesse per la spedizione degli affari di valersi dei Cursori *del proprio Tribunale* per le citazioni o notificazioni in luogo della sussidiaria, potrà esserle accordato, senza però aggravio della parte citata al di là della spesa o tassa che porterebbe la sussidiaria. (*Regolamento* 1814. *Art.* 83.) (a)

3. — — I Cursori dovranno uniformarsi esattamente al metodo prescritto nel Regolamento di procedura sotto le pene comminate nel medesimo. Per le citazioni e notificazioni dovranno tenere un giornaletto in quarto grande, il quale sarà cartolato

(a) *L'art. 51. del Regolamento di proc. civ. prescrive il metodo della Notificazione delle domande nel caso che il reo convenuto o alcuno di essi non dimori nel luogo ove giunge la giurisdizione del Cursore. Questo articolo è concepito in modo che sembra disporre imperativamente nel caso suddetto la necessaria trasmissione della Lettera sussidiaria. Ciò apparisce in conflitto col disposto dell' Art. 84. del Regolamento d'ordine e di disciplinè dei Tribunali Toscani, il quale permette alla parte citante che voglia o creda di suo maggiore interesse di valersi dei Cursori del Magistrato pelle Citazioni che debbono farsi fuori della giurisdizione di esso, di prevalersi del loro ministero in vece della Sussidiaria, senza però aggravio della parte citata al di là della spesa o tassa che porterebbe la Sussidiaria medesima. Era nata su questo proposito più volte questione tra un Giusdicente e l'altro in occasione che i Cursori di un Tribunale si recavano a consegnare le Citazioni nella Giurisdizione di altro Tribunale, ma la I. e R. Consulta in una vertenza insorta fra il Giudice di prima Istanza di Arezzo, ed il Vicario Regio di San Giovanni eliminò ogni dubbio col seguente Rescritto de' 19. Febbrajo 1821. ,, Il Vicario Regio di S. Giovanni ,, si uniformerà all' Art. 84. del Regolamento dell' ordine e disciplina dei ,, Tribunali applicabile a tutti i Tribunali della Toscana in ordine all' Articolo 132. dello stesso Regolamento. ,,*

faccia per faccia e vi sarà posto in capo di ciascheduna faccia, tempo per tempo, il giorno, mese e l'anno. Saranno le carte piegate in quarto, e si lascerà un quarto della faccia bianco per notarvi i cognomi delle parti e l'indicativo della causa, e per notarvi il rapporto. (d. *Art.* 92.) V. BOLLO della carta 59.

4. — — In questo giornaletto delle citazioni potranno scrivere la citazione da farsi le parti medesime o i procuratori che citano, o i loro respettivi giovani di studio. (d. *Art.* 93.)

5. — — In questo giornaletto vi si noteranno e scriveranno tutte le citazioni e notificazioni di scritture e documenti o anche editti, e al termine di ogni citazione si tirerà un frego andante per farvi succedere l'altra. (d. *Art.* 94.)

6. — — Se accadrà errore nel disteso al giornaletto della citazione, non si faranno mai postille nè dentro, nè in margine, ma si farà dal cursore trascrivere di nuovo la citazione, e si dirà all'altra „ non segue „ firmandosi quello che scrive la citazione. (d. *Art.* 95.)

7. — — Questo giornaletto delle citazioni, come prescrive il Regolamento di procedura, sarà consegnato la sera dai Cursori al Ministro di Cancelleria, e vi sarà apposta in ciascuna sera la firma dal Cursore consegnante, e quella dal Ministro ricevente. (d. *Art.* 96.)

8. — — La mattina susseguente, all'apertura della Cancelleria, i Cursori scriveranno i loro rapporti al detto giornaletto, presente il Ministro di Cancelleria stato nella sera consegnatario del giornaletto. Questi rapporti si scriveranno nel margine o colonna lasciata in bianco di contro alle respettive citazioni, e si firmeranno dai Cursori che le hanno fatte. Se il margine della citazione in qualche capo non fosse suscettibile del rapporto, il Cursore potrà farlo sotto la citazione, chiuso fra due linee: quindi il giornale sarà restituito ai Cursori per le nuove citazioni fino alla sera, e così successivamente. (d. *Art.* 97.) V. SENTENZE nelle Cause civili.

9. — — Non potranno i Cursori ricevere danari dai debitori per rimetterli al pubblico depositario o ai creditori, sotto pena

di lire 70. per ciascuna contravvenzione da applicarsi allo Spedale viciniore. (*L.* 23. *Decembre* 1814. *Art.* 27.) (a)

10. — — Si dovranno i Cursori fare un dovere, qualunque volta siano richiesti, di accompagnarsi con i bargelli, tenenti, e caporali, e di additar loro le abitazioni dei debitori, e di qualunque altra persona, contro la quale si dovesse fare qualche esecuzione. (d. *Art.* 28.)

11. — — Non potranno dare esecuzione ad alcun atto civile fuori della giurisdizione del Tribunale al quale sono addetti, nè dentro la giurisdizione predetta, senza il mandato del Tribunale. (d. *Art.* 29.)

12. — — Apparterrà ai medesimi la pubblicazione e affissione di tutte le leggi, bandi e decreti pretorj, e di esigerne l'emolumento che loro assegna la tariffa, secondo gli antichi sistemi. (d. *Art.* 30.)

13. — Mercedi. — Nelle cause non eccedenti le lire venti, per qualunque atto di notificazione, precetto, citazione, esecuzione, o vendita, qualunque sia il numero dei capi da vendersi, esclusa ogni altra mercede e indennità, sono dovuti ai Cursori dei Tribunali collegiali soldi 6. 8.; e soldi 3. 4. a quelli addetti ai Tribunali di un sol Giudice. (*Tariffa* 18. *Febbrajo* 1815. *Art.* 1.) (b)

14. — — In tutte le cause superiori alle lire 20. di qualunque specie e natura, oltre la mercede dell'atto per ogn' intiero miglio di distanza dal luogo di residenza dei Tribunali, sino a quello ove si eseguisce l'atto, senza che possa esigersi alcuna mercede pel ritorno, sono dovuti ai primi di essi soldi 6, ed agli altri soldi 4. — Non potrà esigersi tassa di gita per gli atti che

(a) *Di questa Legge, che comprendeva ancora una tariffa dei Cursori, non fu abolita con il successivo Motup. de'* 18. *Febbrajo* 1815. *che quella parte che riguardava le mercedi loro dovute.*

(b) *Negli affari non eccedenti in merito le lire* 20. *la mercede per gli atti esecutivi o iniziativi di esecuzione dovuta ai Cursori di un Tribunale di un sol Giudice è comune ai Cursori dei Tribunali collegiali.* (*Not.* 24. *Luglio* 1817.)

si faranno a un solo miglio di distanza dalla Città e luogo di residenza del Tribunale, nè per qualunque atto esecutivo fatto per esazione di contribuzioni, o a requisizione di pubbliche amministrazioni (a). — Il Cursore esigerà la tassa di una sola gita tutte le volte che ad istanza di una sola persona si porterà ad eseguire atti o notificazioni nella Parrocchia o popolo stesso, qualunque sia il numero di tali atti. (d. *Art.* 2.)

15. — — Per qualunque notificazione da farsi di scrittura, precetto, atto o decreto, ordine, intimazione, protesta, disdetta di colonia, di affitto, locazione, e generalmente per la notificazione di tutti gli atti registrati o depositati nella Cancelleria del Tribunale, quando anche di tali notificazioni segua l'affissione alla porta del Tribunale, o in qualunque altro luogo, sono dovuti ai Cursori dei Tribunali collegiali soldi 10., e soldi 6. 8. agli altri. (d. *Art.* 3.) (b)

16. — — Per la notificazione o citazione da procuratore a procuratore sono dovuti ai primi di detti uffiziali soldi 6. 8.; agli altri soldi 4. (d. *Art.* 4.) (c)

17. — — Per qualunque avviso o notificazione relativi ad imposizione di qualunque natura sono dovuti ai primi di essi soldi 2.; agli altri soldi 1. — E se per tali poste si dovrà procedere ad atti esecutivi, i Cursori perciperanno gli emolumenti fissati nella presente tariffa per simili atti. (d. *Art.* 5.)

18. — — Per pubblicazione o affissione di qualunque bando o editto ad istanza o per interesse di particolari, per ciascheduno esemplare affisso sono dovuti ai primi di essi soldi 10., agli altri soldi 6. 8. (d. *Art.* 6.)

19. — — Per l'assistenza ai possessi decretati dal Giudice,

(a) *Quest'ultima disposizione è stata richiamata anche dall' art.* 49. *della Circ. de'* 26. *Aprile* 1832.

(b) *I Cursori non possono esigere che un solo dritto o mercede per la notificazione di un atto che contenga ancora una citazione.* (*Circ.* 26. *Aprile* 1832. *Art.* 50.)

(c) *Questa medesima disposizione in ordine ai Cursori presso i Tribunali di un sol Giudice è stata ripetuta con l' art.* 59. *della Circ. de'* 12. *Gennajo* 1818.

ed agli accessi, inventarj, o simili atti, per ciaschedun giorno, quand'anche sia cominciato e non finito, compresa la cibaria e la gita, sono dovute ai primi lire 3. 10. —, ai secondi lire 2. 10. — (d. *Art.* 7.)

20. — — Per la esecuzione di qualunque ordine di sfratto, di colonia, o di locazione finita, o di qualunque altr' ordine di sgombro ed assistenza al medesimo, sono dovuti ai primi lire 2, agli altri lire 1. 6. 8. (d. *Art.* 8.)

21. — — Per gli atti indicati nell'articolo precedente, nel caso che non abbiano avuto piena esecuzione per resistenza o inobbedienza, sono dovuti ai primi soldi 13. 4, agli altri soldi 10. (d. *Art.* 9.)

22. — — Per assistenza alle raccolte ordinata dal Giudice, per ciaschedun giorno, quand'anche sia cominciato e non finito, compresa la cibaria e la gita, sono dovute ai primi lire 4. 10. —, agli altri lire 3. 10. — (d. *Art.* 10.)

23. — — Per ogni incanto di beni immobili da farsi d'ordine del Tribunale, ove non siano pubblici banditori, è dovuta ai primi lire 1. 10. —, agli altri lire 1. (d. *Art.* 11.)

24. — — Per ogni incanto il quale termini con la liberazione o aggiudicazione di detti beni immobili, sono dovute ai primi lire 2., agli altri lire 1. 6. 8. (d. *Art.* 12.)

25. — — Per l'atto di gravamento sopra i mobili è dovuto ai Cursori quanto appresso

	TRIBUNALE Collegiale			TRIBUNALE di un sol Giudice		
Da lire 20 a lire 70. Lire	—	10	—	—	8	—
« 70 « 200. . «	—	13	4	—	10	—
« 200 « 400. . «	1	—	—	—	13	4
« 400 « 700. . «	1	10	—	1	—	—
« 700 in ogni somma «	2	—	—	1	10	—

E se si tratterà di gravamenti ordinati dipendentemente da imposizione o a richiesta di pubbliche amministrazioni, si esigerà la doppia tassa. Ciascuno dei testimonj che assisteranno a tali atti di gravamento, avrà un terzo della mercede semplice fissata pei Cursori (a). Se i Cursori non potranno, attesa la resistenza, eseguire il gravamento, otterranno la metà dell'emolumento fissato. Se non troveranno oggetti da gravarsi non esigeranno che la sola gita, se vi abbia luogo, a carico dell'istante. (d. *Art.* 13.)

26. — — Per assistenza al trasporto dei mobili gravati, se pure non siano oggetti di così facile trasporto che il Cursore possa portarli da per sè stesso al pubblico depositario, nel qual caso non è dovuto alcuno emolumento, sono dovuti ai primi di detti uffiziali soldi 13. 4., agli altri soldi 10. (d. *Art.* 14.)

27. — — Per assistenza alla vendita dei mobili, quando si eseguisca per mezzo di pubblici Banditori, per ogni lotto o capo da vendersi sono dovuti indistintamente soldi 2. Qualunque peraltro sia il numero de' lotti o capi, non potranno i Cursori aver meno di soldi 6. 8. e non più che una lira. Se la vendita si eseguisce dagli stessi Cursori, esigeranno un terzo di più. Tali mercedi saranno a carico dei compratori in proporzione del numero dei capi che acquistano. (d. *Art.* 15.)

28. — — Per consegna alle carceri, o scarcerazione di un debitore per causa civile, sono dovuti ai primi di essi soldi 13. 4, agli altri soldi 10. (d. *Art.* 16.) (b)

(a) *Non è dovuta alcuna mercede ai testimonj chiamati ad assistere ai gravamenti, quando tali atti non hanno potuto aver luogo per mancanza di oggetti da gravare; e queste mercedi, allorchè sono dovute, devono pagarsi necessariamente ai medesimi testimonj, o loro commissionati, e mai in mano dei Cursori ed esecutori. Così prescrive la Circolare de' 27. Gennajo 1820.*

(b) *Il dritto stabilito dall' art. 9. della tariffa pei secondi esecutori e famigli del 24. Decembre 1814. per l' arresto eseguito dai medesimi di un debitor civile non è dovuto per l' accompagnatura e associazione alle carceri del debitore stesso eseguita dai messi o Cursori. Così la Circ. del 12. Gennajo 1818. Art. 60.*

29. — — Per la conferma del medesimo debitore in carcere sono dovuti ai primi soldi 10.; agli altri soldi 6. 8. (d. *Art.* 17.)

CURSORI NEI RAPP. CRIMIN. V. MESSI e CAVALLARI.

CUSTODIA DELLE PERSONE e delle proprietà dei carcerati. V. CARCERI crim. — CATTURA 16. — PERQUISIZIONI.

CUTIGLIANO (Terra) *Comunità* nella Camera di Firenze clas. 1. Circond. di Pistoja, giurisd. civile e criminale del Vicar. di S. Marcello; ha la Cancell. e la Esaz. del Registro in questa terra, e la Conserv. delle ipot. in Pistoja: sua popol. 2200.

Popoli.

Boscolungo — Cutigliano — Melo — Pian degli Ontani — Pianasinatico.

Dioc. — Pistoja.

CUTIGLIANO. Dog. di front. di 3. classe nel dipartimento doganale di Pistoja, dipendente dalla Dogana di Boscolungo.

D

DANNI DIPENDENTI DAI DELITTI. *Qualunque perdita fisica o morale, che i dannificati dai delitti altrui, o i creduti delinquenti possono aver risentita dalla sofferta procedura.*

1. — DRITTO PENALE. — Considerato che quanto è dovere essenziale del Governo il prevenire i delitti, il perseguitarli e castigarli, altrettanto lo è di pensare ad indennizzare non solo i dannificati dai delitti dei rei, quanto ancora quegl'individui, i quali per le circostanze dei casi, o per certe combinazioni fatali

si saranno trovati senza dolo o colpa di alcuno sottoposti ad essere processati criminalmente, e molte volte ritenuti in carcere, con pregiudizio del loro decoro ed interesse, e di quello della loro famiglia, e saranno poi stati riconosciuti innocenti, e come tali assoluti, vogliamo che dalla *cassa fiscale* (a) debbano indennizzarsi tutti quelli che, danneggiati per delitti altrui, dal delinquente da cui il danno è loro derivato non possono ottenere il risarcimento per mancanza di patrimonio o per fuga, e tutti quelli i quali senza dolo o colpa di alcuno (giacchè in questo caso chi avrà commesso il dolo o la colpa sarà tenuto esso ad indennizzarli) ma solo per certe combinazioni fatali o disgraziate saranno stati processati, carcerati, e poi trovati innocenti e come tali assoluti, purchè nell'uno e nell'altro di questi casi abbia il Giudice dichiarata questa indennizzazione, e purchè inoltre, dove vi è il reo o debitore dichiarato della detta indennizzazione, il danneggiato faccia costare di avere usate tutte le diligenze per essere dal di lui patrimonio sodisfatto. (*Legge* 30. *Novembre* 1786. *Art.* 46.)

2. — Tutte le volte che il reo sarà condannato nella pena imposta dal delitto che ha dato luogo ad inquirere, dovrà altresì condannarsi alla refezione dei danni, spese, e interessi, a favore della parte offesa, quantunque non ne abbia fatta un'espressa domanda da liquidarsi e tassarsi dallo stesso Giudice criminale, e mentre ciò non portasse un soverchio ritardo alla esecuzione della pena, ancora nella stessa sentenza. Dovrà l'offeso aver sempre la prelazione sopra i beni del condannato, per quel debito che il reo avesse contratto col Fisco medesimo per occasione del suo processo e della sua condanna. Se il condannato non sarà solvente, non sarà impedito alla parte creditrice di valersi pel suo credito procedente da delitto o quasi delitto dell'azione personale contro il suo debitore anco per la via civile, ancorchè non sia preceduta alcuna esecuzione su i beni. (d. *Art.* 112. *in part.*)

(a) *Il presente articolo aveva ordinata la instituzione di una cassa detta* delle multe, *alla quale è oggi succeduto l'Uffizio del R. Fisco.*

3. — Ma se per difetto di prova verrà dichiarato doversi tenere il processo aperto, il Giudice, quando lo creda opportuno, farà un riservo alla parte offesa a poter per l'interesse proprio sperimentare le sue ragioni in giudizio civile. Se poi il reo sarà condannato in qualche pena fiscale, allora il Giudice dovrà definitivamente o condannarlo ancora o assolverlo per ciò che riguarda l'interesse dell'offeso, regolandosi dalla qualità delle prove resultanti dagli atti, e specialmente ponderando se quelle sarebbero state sufficienti in un Giudizio civile. (d. *Art.* 113.)

4. — Con la veduta di rimuovere le questioni che male a proposito potessero suscitarsi contro la cassa *delle multe* (*oggi Uffizio del R. Fisco*) nel caso di ripetere dal reo, in qualunque tempo posteriore alla di lui condanna divenuto solvente, la refusione delle somme che avrà dovuto pagare per esso ai dannificati, in conformità dell'Art. 46. della Legge de'30. Novembre 1786, vogliamo che competa alla cassa medesima il dritto di ripetere l'enunciato suo rimborso sopra le sostanze acquistate dal reo dopo la condanna; e non dovranno attendersi altre eccezioni, fuori di quelle che venissero promosse dai terzi pretendenti sopra le dette sostanze in gius di prelazione, da decidersi come sarà di giustizia. (*L.* 30. *Agosto* 1795. *Art.* 26.)

5. — I Tribunali criminali continueranno ad essere i soli competenti per le dichiarazioni in genere dei danni derivati dai delitti o quasi delitti, ed in questa parte si conformeranno a quanto viene ai medesimi prescritto negli Art. 112. 113. della Legge de'30. Novembre 1786. (*L.* 17. *Luglio* 1827. *Art.* 1.)

6. — Le sentenze dei Tribunali criminali relative ai danni in genere saranno inappellabili, e contro le medesime da chiunque si sentisse aggravato non potrà esperimentarsi altro rimedio che quello straordinario della revisione avanti l'I. e R. Consulta, nei termini, ed agli effetti ammessi dai veglianti Ordini per la materia criminale. (d. *Art.* 2.)

7. — Le liquidazioni e le tassazioni quantitative, o sia in ispecie, dei danni suddetti da ora in avanti saranno di sola competenza privata dei Tribunali civili che, osservato l'ordine regolare delle istanze, ne conosceranno sulla domanda delle parti che

vi avranno interesse, nei termini e nei modi soliti delle cause dipendenti dalla loro ordinaria giurisdizione. (d. *Art.* 3.)

8. — Le presenti disposizioni avranno il loro pieno effetto, non ostante qualunque Legge o consuetudine contraria. (d. *Art.* 4.)

DANNI E INTERESSI NEI RAPPORTI CIVILI. *Le perdite sofferte dal creditore, e la privazione del lucro che poteva sperare; ciò che èquivale al* lucro cessante, e danno emergente.

1. — PROCED. CIV. — Regol. Art. 598.

2. — ONORAR. PROCURAT. — Domanda di refezione di danni e interessi, compresa la produzione della dimostrazione dei medesimi, e gli altri requisiti di che negli Art. 541. e 598.

1. Ruolo L.	10.	—	—
2. . . . . «	6.	13.	4.
3. . . . . «	5.	—	—
4. . . . . «	3.	6.	8.

(*Tarif.* 1814. *Art.* 7.)

3. — — Scrittura di domanda di liquidazione di danni contro il liberatario colla produzione della notula dettagliata dei danni, e compresa la medesima.

1. Ruolo L.	7.	—	—
2. . . . . «	4.	13.	4.
3. . . . . «	3.	10.	—
4. . . . . «	2.	6.	8.

(d. *Art.* 32.)

DANNO DATO IN GENERE. *Diminuzione o guasto degli altrui immobili, o loro inerenti, eseguito in qualunque maniera senza intenzione di asportar via cosa alcuna, purchè non siavi intervenuto incendio o rovina.*

1. — DISPOSIZ. GENER. — S. A. R. avendo preso in considerazione i moltiplici reclami dei possidenti ed agricoltori per la frequenza dei danni che si arrecano alle Campagne, ha riconosciuto che quanto peccavano di eccesso di severità le antiche

Leggi del Gran-Ducato sopra i danni dati, altrettanto le moderne disposizioni sono state ritrovate inefficaci a raffrenare i dannificatori; e riguardando come sommamente importante l'oggetto della prosperità ed aumento dell'agricoltura, da cui dipende la sussistenza e la vera ed effettiva ricchezza dei popoli, dopo matura deliberazione ha giudicato espediente di ordinare quanto appresso. (*Motup.* 23. *Agosto* 1794. *in princ.*)

2. — — Qual si sia persona, che ardirà commettere alcun danno negli altrui beni con tagliare alberi, virgulti o legna, o con cogliere frutti, ortaggi, erbe o fieni; o danneggiando in altro modo, per sè o per altri, o col bestiame le selve, i campi, gli orti, i prati, e altre terre studiosamente e dolosamente, e con animo di appropriarsi o di profittare delle robe ivi nate, piantate, o esistenti, possa esserne tenuta a conto non meno per via di *accusa*, come dicesi, in via civile, e con l'azione derivante dagli Statuti locali, ma ancora criminalmente. (*L.* d. *Art.* 1.)

DANNO DATO. Proced. in via criminale.

1. — Dritto pen. — Quando sarà proceduto per le vie criminali, dovranno a tutti i riguardi osservarsi le regole che hanno luogo in ogni altro giudizio criminale; e quanto alle pene dovranno decretarsi contro i danneggiatori quelle, che sono prescritte dalla detta Legge dei 30. Novembre 1786. pei rei di furto qualificato. (*Mot.* 23. *Agosto* 1794. *Art.* 2.) (a)

DANNO DATO. Proced. in via civile.

1. — Quando vorrà procedersi per via di semplice accusa,

(a) *Varie e severissime, a misura delle gravità e circostanze del delitto, erano le pene prefisse dalla Legge del 7. Settembre* 1688. *pel* danno dato: *oltre alle pene pecuniarie, vi si contano le afflittive della fune, carcere, esilio, staffilate e galera a tempo; la qual ultima pena fu estesa fino alla galera a vita pei danni gravi, e pei recidivi dalla Legge de'* 15. *Gennajo* 1744. *Chi offendeva nell'atto di far danno il dannificato, era punito con la forca. La Legge de'* 30. *Novembre* 1786. *all' art.* 75. *pel furto qualificato decretò invece la pena dei pubblici lavori semprechè il valore del danno giungesse a scudi* 25.

ossia con l'azione Statutaria, che potrà aver luogo non solo nei danni dati studiosamente, ma ancora in quelli cagionati per colpa o negligenza dell'accusato, o in qualunque altra forma inferiti, la qual colpa o negligenza si presumerà in questa sorte di giudizio, se per parte dell'accusato non saranno esibite prove concludenti in contrario; la giurata asserzione dell'accusatore, sia la guardia a ciò deputata, sia il padrone dannificato, o altri per esso, purchè chiunque accusa passi l'età di 18. anni, basterà per sè sola, salve le cose infrascritte, a far prova del danno in genere, e della sua stima; e se inoltre giurerà di aver veduto o sorpreso e conosciuto il danneggiatore nell'atto di recare il danno, basterà ancora a far prova del danno in ispecie. (*L.* 23. *Agosto* 1794. *Art.* 3.) (a)

2. — L'asserto giurato come sopra dell'accusatore rifonderà nell'accusato il peso di dimostrarne legalmente e concludentemente la falsità. E non riuscendogli di produrre delle valide prove, bastanti a persuadere il Giudice, dovrà esser condannato e nell'emenda del danno, e nelle pene che si determineranno in appresso. (d. *Art.* 4.)

3. — Se poi l'accusatore non sarà in grado di giurare di aver veduto recare il danno, e di aver conosciuta la persona che lo ha commesso, potrà a ciò supplirsi con l'addurre un testimone di vista e degno di fede, o tali indizj o congetture che gli equivalgano; e tanto sarà sufficiente a condannar l'accusato come

(a) *Con la Notificazione* 21. *Febbrajo* 1822. *fu dichiarato che il Regolamento di procedura civile art.* 539. *segg. non deroga a questa Legge se non che nelle parti manifestamente contrarie alle disposizioni del Regolamento medesimo. Noi perciò l'abbiamo trascritta per intero.*

Le cause di danno dato per la disposizione dell'art. 516. *n.* 9. *del Regolamento di procedura civile sono dichiarate sommarie. Gli emolumenti di tariffa dei Tribunali sono compresi fra quelli sottoposti ad una tassa minore dalla Legge de'* 18. *Febbrajo* 1815.*; e se sono di un merito inferiore alle lire* 20. *sono esenti dal dritto anco le Sentenze, per la Circolare* 12. *Gennajo* 1818. *art.* 26. — *Nei Tribunali collegiali le cause di danno dato sono di privativa cognizione e decisione di un sol giudice, per la Legge de'* 20. *Ottobre* 1817. *art.* 18.

sopra, qualora con altrettante prove ed indizj non mostri la falsità dell'accusa. (d. *Art.* 5.)

4. — Non sarà lecito peraltro il condannare l'accusato, o nei casi di sopra espressi, o ancor quando per parte dell'accusatore si deducessero maggiori prove, senza prima citarlo a comparire dentro il termine di otto giorni, a fine di contestargli l'accusa, e dar luogo alle di lui discolpe nel modo suddivisato. E tutte le volte che l'accusa si proverà di fatto calunniosa, dovrà l'accusatore esser condannato nella stessa pena in cui avrebbe dovuto condannarsi l'accusato, se l'accusa fosse stata vera; ed inoltre nell'emenda dei danni, delle spese, e dell'ingiuria a favore del calunniato, da liquidarsi sommariamente avanti quel Giudice che avrà conosciuto della ingiustizia ed insussistenza dell'accusa medesima nel giudizio civile; riservata ancora all'accusato l'azione criminale contro il falso accusatore ai termini del § 66. della Legge de'30. Novembre 1786. (d. *Art.* 6.)

5. — Ma se l'accusato si renderà contumace, potrà procedersi, concorrendo le circostanze di sopra indicate, a condannarlo nelle solite forme, non tanto nell'emenda del danno, quanto ancora nelle respettive pene quì appresso stabilite; con che però prima di eseguire la condanna gli si assegni un termine di cinque giorni a purgare la contumacia, e comparendo dentro il medesimo, si avrà come se fosse comparso alla prima citazione. (d. *Art.* 7.)

6. — Se l'accusato confesserà di aver recato il danno, ma l'impugnerà nella quantità pretesa dall'accusatore, dovrà dichiarare in qual somma l'accordi, e se l'accusatore accetterà una tale dichiarazione, si procederà alla condanna, e alla determinazione delle infrascritte pene. Ma se l'accusatore non vorrà stare alla dichiarazione del reo, sarà egli tenuto a provare quella maggior valutazione del danno, che creda di suo interesse di pretendere: beninteso però che tanto le spese occorrenti per quest' oggetto, che le altre per gli atti di qualunque sorte, debbano nel suo totale rifondersi all'accusatore dall'accusato; il quale non dovrà andare esente ancora dalla condanna nelle spese del Giudizio, che nel solo caso in cui sarà stato in grado di provare con

favorevole successo la falsità dell'accusa contro di esso intentata. (d. *Art.* 8.)

7. — Incumberà ai Magistrati comunitativi il prescegliere tre persone perite e oneste tra i comodi possessori, col titolo di Stimatori pubblici; i primi due dovranno avere privativamente l'incarico di esaminare, secondo le occorrenze, e referire al Giudice cio che crederanno di giustizia rispetto al quantitativo dei danni da verificarsi: e si avrà soltanto ricorso al terzo Stimatore, allorquando i primi due non si troveranno concordi. (d. *Art.* 9.)

8. — Tali Stimatori resteranno ordinariamente in impiego per un solo triennio; ma sarà in facoltà degli stessi Magistrati il confermarli di tre in tre anni opportunamente. Non potranno avere alcuno stipendio fisso, e perciperanno semplicemente quegli emolumenti che vengono determinati dai diversi Statuti; ed ove i medesimi mancassero di disporre sopra tale articolo, si supplirà dal Giudice con l'adequata tassazione di simili emolumenti nei casi respettivi. (d. *Art.* 10.)

9. — Nelle cause di danno dato intraprese per via di accusa, ossia con l'azione statutaria, la quietanza dell'accusatore in qualunque parte del giudizio ottenuta, e riportata e verificata giudicialmente, basterà a troncare ogni corso ulteriore al giudizio medesimo, e ad abolire altresì la condanna che fosse già pronunziata, purchè non ancora eseguita; eccettuato peraltro il caso in cui si tratti di danni arrecati sopra le sponde, argini, o altri ripari dei fiumi, fossi, scoli ec., rapporto ai quali non potrà esser sufficiente la sola quietanza dell'accusatore, a cui appartenga per dipendenza di affitto ec. il pascolo, o l'alberazione dannificata, ma sarà indispensabile che vi vada costantemente unita anco la quietanza di chi rappresenti il corpo degl'interessati alla conservazione di tali ripe, argini, o altro, ovvero di chi legittimamente presieda alla medesima. (d. *Art.* 11.)

10. — Le pene del danno dato, allorchè si sarà proceduto per via di semplice accusa, ossia con l'azione statutaria, qualora per parte dell'accusato non si provi concludentemente essersi dato il danno per mero caso, nella quale unica circostanza non potrà aver luogo che la semplice emenda del medesimo, se si tratterà

di danno dato di giorno, saranno del duplo sulla stima del danno; se si tratterà di danno dato di notte, saranno del quadruplo; ma potrà accrescersi la pena secondo il retto arbitrio del Giudice infino al quadruplo anche nel danno dato di giorno, ed oltre il quadruplo nel danno dato di notte, in proporzione della malizia e della colpa o negligenza dell'accusato. E per queste pene, come pure per l'emenda del danno, alla quale oltre le pene suddette dovrà sempre esser condannato il danneggiatore, saranno solidalmente tenuti il padre pei figli, i fratelli pei fratelli viventi in comunione, i capi di casa per tutta la famiglia, non esclusi i garzoni, servi, o altri da loro respettivamente dipendenti. (d. *Art.* 12.) (a)

11. — Qualora poi il danneggiatore o gli altri tenuti come sopra non fossero solventi, succederà contro il danneggiatore ec. la pena di carcere, secondo le regole prescritte all'art. 112. della Legge de'30. Novembre 1786. (d. *Art.* 13.)

12. — Quanto al reparto delle pene pecuniarie, spetteranno per la metà all'accusatore, per l'altra allo Spedale più vicino al luogo del danno inferito. (d. *Art.* 14.)

13. — Ancora i contadini o lavoratori, che senza licenza del padrone per sè o per altri danneggeranno in utile proprio il podere ec. tagliando le piante o i loro rami, o facendo altri danni di simil sorta, potranno esserne tenuti a conto nei modi che sopra, e condannati e puniti come ogni altro danneggiatore. (d. *Art.* 15.)

14. — Nei danni dati con bestie, se saranno queste trovate a far danno senza che abbiano custode, potrà il danneggiato, o altri per esso, guidarle al pubblico Stabulario, dove saranno ritenute a spese del proprietario delle medesime, finchè non dia cauzione, da approvarsi ed accettarsi dal danneggiato, o dal Giudice, di emendare il danno e soddisfare alla pena. E mentre non

(a) *La detta Notificazione de'21. Febbrajo 1822. vuole che restino in pieno vigore le disposizioni contenute nella Legge del 1794., in virtù delle quali, ogni volta sia dichiarata sussistente l'accusa, vien sottoposto l'accusato, oltre la condanna sull'ammenda del danno e nelle spese del giudizio, alla multa stabilita da questo articolo, e alle altre pene che riguardano le persone civilmente responsabili nel medesimo contemplate.*

venga data una tal cauzione, potrà ritenersi nello Stabulario quel numero di bestie, il valor delle quali possa esser proporzionato all'importare del danno e della pena, e dovranno le altre restituirsi al proprietario. (d. *Art.* 16.)

15. — Un dritto perfettamente eguale rispetto al sequestro e traduzione allo Stabulario apparterrà al danneggiato, o ad altri per esso, anche nel caso della presenza del custode nell'atto del ritrovamento del bestiame a far danno, quando il medesimo sia di proprietà di persona non suddita, onde sia da temersi con fondamento che possa questa sottrarsi alla refezione del danno e alle pene con allontanarsi dallo Stato. (d. *Art.* 17.)

16. — Giacchè poi, oltre a queste generali disposizioni, che vuole S. A. R. siano universalmente osservate in tutti i suoi felicissimi dominj, le particolari circostanze di alcuni paesi, per sempre più riparare ai disordini, e ottenere il fine di assicurare la proprietà, di promuovere la coltivazione, e di raffrenare i danneggiatori, possono esigere altre disposizioni particolari; così potrà ogni Magistrato comunitativo proporre pel canale dei respettivi Provveditori delle Camere di Soprintendenza comunitativa quei speciali provvedimenti che crederà i più adottati alle sue circostanze locali, per attenderne in seguito l'approvazione Sovrana. (d. *Art.* 18.).

17. — Non s'intenderà derogato con i presenti ordini alle Leggi veglianti, e specialmente a quelle contro i devastatori, gl'incendiarj, o contro chiunque resistesse nell'atto di far danno ai proprietarj, ma soltanto a quelle che fossero contrarie alla presente Costituzione. (d. *Art.* 19.)

DARSENA. (Bassin fr.) *La parte più interna del porto, cinta per lo più di muraglia, ove si ritirano e gettano l'ancora le navi.*

— Dritto comm. — V. Navi ec. 2.

DATA CERTA degli atti civili.

1. — Dritto civ. e amministr. — Nessun atto privato, sebbene stipulato in Toscana, e nessun atto stipulato in paese estero,

ancorchè per istrumento pubblico, acquista data certa in Toscana, per ciò che riguarda l'interesse dei terzi, se non dal giorno in cui sia denunziato e registrato. (*L.* 30. *Decembre* 1814. *Art.* 4.)

2. — Tre sono unicamente i mezzi capaci di certificare la data di un atto celebrato per scritta privata anteriore al dì 1. Maggio 1808., all'effetto di fare al medesimo godere dei privilegj stabiliti dallo statuto della gabella dei contratti; e questi mezzi consistono: 1. nella morte di alcuno degl'individui che, sia come parti, sia come testimonj, hanno apposta all'atto la loro firma, subitochè sia legalmente costato che tal morte è accaduta anteriormente al suddetto dì 1. Maggio 1808.: 2. nella menzione dell'atto medesimo fatta in altro atto autentico, o di data certa, che sia similmente anteriore al giorno suddetto; 3. finalmente nella formalità della registrazione, di cui l'atto sia stato rivestito precedentemente al dì 1. di Luglio 1808. (*L.* 18. *Aprile* 1816.)

3. — In conseguenza, tutte le volte che la data di un atto qualunque, fatto per scrittura privata, non è resa certa con uno dei tre sopraindicati mezzi, nulla rileva che la di lui data, a norma della Legislazione vigente avanti il dì 1. Maggio 1808., venisse accertata con altre formalità, quali sono, per esempio, le firme di tre testimonj, o la ricognizione di Notaro; giacchè malgrado queste, esso devesi, a forma dell'allegato articolo, considerare come celebrato posteriormente al dì 1. Maggio 1808., epoca in cui cessarono affatto tutti i sopraindicati privilegj ed esenzioni. (*Ivi*)

DATARÌA o DATERÌA. *Uffizio prelatizio, ed anche cardinalizio in Roma, così detto dalla data delle suppliche segnate; ed anche il luogo stesso, ove si fanno tali spedizioni.*

— DRITTO REGIO — V. BENEFIZIO ECCLES. collazione 23. 28.

DAZIAJOLO. *Libro o Registro contenente il dazio di ciascun contribuente nelle imposte regie e comunitative, il qual libro dai Cancellieri della Comunità si consegna ai respettivi Camarlinghi, perchè facciano la esazione delle poste relative.* V. TASSE REGIE — BOLLO della Carta. 56. 57.

DAZIONE in **SOLUTO**. *Cessione o trasporto di proprietà in chicchessia per tenergli luogo di pagamento.*

— Dritto di Regis. — Sono soggetti al dritto di lire 2. per ogni 100. lire le dazioni *in soluto* di beni immobili a titolo oneroso. (*L.* 30. *Decembre* 1814. *Tarif.* §. 7. *Art.* 1.)

DEBITI in frode dei Creditori.

— Dritto pen. — Qualunque debitore d'ogni stato, qualità e condizione avrà maliziosamente ingannato i suoi creditori, contraendo con essi quei debiti ch'egli sapeva e doveva sapere di non potere in tutto o in parte sodisfare, o dilapidando il suo patrimonio si ridurrà in un grado egualmente pregiudiciale ai predetti suoi creditori, potrà esserne querelato criminalmente, e convinto o sufficientemente indiziato d'una tal reità, oltre la pena che parrà al retto arbitrio del Giudice aver esso meritato, e doversegli imporre, sarà sempre e indispensabilmente condannato nella degradazione da tutti gli onori di nobiltà, di cittadinanza, e di ogni altro, di cui fin allora fosse stato rivestito. (*Motup.* 15. *Marzo* 1782. *Art.* 17.)

DEBITI PUBBLICI. Privilegio pel loro pagamento. V. Esazioni coattive di crediti pubblici.

DEBITI contratti per cause commerciali; Privilegj. V. Commercio atti e recapiti.

DEBITORE FORESTIERO. Atti esecutivi. (Regolamento procedura civile Art. 677. segg.)

DEBITORE sospetto di fuga. Atti esecutivi. (Regolamento procedura civile Art. 954. segg.)

DEBITORI carcerati. V. Esecuzione personale in materia civile.

DECIMA PARROCCHIALE. *Porzione di proventi destinati ai Parrochi delle Diocesi per sostentamento della loro vita e per provvedere alle necessità della Chiesa.*

1. — S. A. R. nel tempo che rivolge le sue paterne cure a provvedere i Parrochi del suo Gran-Ducato della necessaria decente sussistenza, desidera altresì che questi sieno alieni da ogni interesse ed avidità verso i loro popoli, considerando che senza di questo non può esservi fra di loro quella confidenza e reciproco affetto, che tanto contribuisce al servizio spirituale delle anime, e alla tranquillità dei sudditi. (*Circ.* 4. *Febbrajo* 1783.) V. § 14. segg.)

2. — Vuole perciò e comanda, che in avvenire, in quelle Parrocchie le quali sono o saranno provviste d'una congrua di scudi ottanta al netto, resti abolita intieramente la decima parrocchiale, conservando nel loro possesso di esigerla solamente quelli che ne sono attualmente rettori, fino che naturalmente vivranno, o che riterranno le respettive loro Chiese. (*Ivi*)

3. — In quelle poi che hanno una congrua minore, permette S. A. R. che possa continuarsi ad esigerla in sussidio, finchè si manterranno nello stesso stato; ed in caso di dubbio, dovrà attendersi la dichiarazione dei respettivi Ordinarj senza veruna formalità di giudizio, e sulle prove di mero fatto; bene inteso però che debbano valutarsi nella congrua quei dritti ed emolumenti che sono dovuti al Paroco, tanto certi che incerti, provenienti dal ministero parrocchiale, secondo il disposto delle canoniche e sinodali costituzioni, e a forma di quanto vien prescritto nella Circolare de' 15. Gennajo 1778. al § *Perciò* (*Ivi*)

4 — Dovranno aversi a quest'effetto per provviste della congrua di scudi ottanta tutte le Parrocchie incommendate, delle quali la cura abituale risegga presso qualche Corpo, Collegio, o Luogo pio, tanto ecclesiastico che laico. (*Ivi*)

5. — Non dovranno però i Parochi ingerirsi in avvenire nell'esazione della decima, ma dovrà essere a carico dei Camarlinghi delle respettive Comunità, per doverne rispondere annualmente ai respettivi Parochi ai quali è dovuta, tenendone un riscontro separato dalle altre gravezze ed imposizioni comunitative, e salvo a loro favore in correspettività del loro incomodo il cinque per cento; venendo abbastanza ricompensati i Parochi di un tale aggravio e nel minore imbarazzo, e nella maggior sicurezza di questa esazione. (*Ivi*)

6. — Non s'intenderà però fatta alcuna innovazione rispetto a quei Popoli, che per consuetudine o per qualunque altro titolo fossero esenti dalla decima parrocchiale, ancorchè le Parrocchie non avessero la congrua sopra enunciata; non volendo che restino aggravati di nuovi pesi quelli che sono in possesso di non soffrirli. (*Ivi*)

7. — E per rimuovere ogni occasione di disputa fra i Parochi, i Popoli, ed i Camarlinghi delle Comunità, o sopra la qualità, o sopra la conservazione della specie, i Giusdicenti locali dovranno fissare con le regole di ragione un prezzo stabile ed invariabile dei generi che sono solite di esigere a titolo di decima le Chiese comprese nella loro giurisdizione, e questo dovrà ripartirsi sopra tutte le famiglie contribuenti a proporzione; bene inteso però che il Paroco non possa pretendere se non il prezzo una volta già come sopra stabilito. (*Ivi*) V. §§ 10. segg. 19.

8. — S. A. R. comanda l'inviolabile osservanza di questo Regolamento, derogando a qualunque ordine e consuetudine in contrario. (*Ivi*)

9. — S. A. R. ha dichiarato che dai Giusdicenti ed altri Ministri, non menochè dagli Esecutori dei Tribunali, non sia percetto emolumento alcuno nè dalle Comunità, nè dai Parochi o altri particolari, per dipendenza degli atti occorrenti per la liquidazione e reparto delle decime parrocchiali. (*Rescr.* 19. *Giugno* 1784.)

10. — Tenuta ferma la Circolare de' 4. Febbrajo 1783. in tutte le altre sue parti, attesa la circostanza del prezzo dei generi, nel pagamento della decima parrocchiale da farsi ai Camarlinghi comunitativi, non si attenda ulteriormente il prezzo dei generi medesimi fissato come invariabile in passato, e si esiga piuttosto secondo i prezzi correnti ogni anno sopra i pubblici mercati viciniori nel mese successivo alle respettive raccolte soggette alla decima parrocchiale, da passarsi poi secondo le regole consuete e secondo gli ordini veglianti, dai Camarlinghi comunitativi ai respettivi Parrochi. (*Circ.* 3. *Novembre* 1803.)

11. — Spetterà ai respettivi Giusdicenti locali la tassazione da farsi di anno in anno del prezzo dei generi sottoposti alla decima parrocchiale, secondo quello dei mercati viciniori; e per

quei generi dei quali non può aversi il prezzo dai pubblici mercati, dovranno i Giusdicenti predetti regolarsi secondo i prezzi correnti del luogo, avuto riguardo alla qualità dei generi stessi che erano soliti somministrarsi ai Parrochi a titolo di decima parrocchiale, allorquando venivano loro dati i generi in natura. (*Circolare* 20. *Marzo* 1804.)

12. — S. M. la Regina Reggente, essendo stata informata che da alcuni Giusdicenti si esige talora qualche emolumento pei decreti di tassazione del prezzo dei generi sottoposti alle decime parrocchiali, che sono tenuti a proferire in ordine alla Notificazione dei 20. Marzo 1804.; non trovando giusto che i Parrochi ricevano diminuite per questo titolo le decime loro dovute, nè che i parrocchiani siano aggravati delle spese di questa tassazione; si è degnata di comandare che tali decreti, essendo della natura dei meramente economici, debban proferirsi *ex officio*, e senza percipere alcuno benchè minimo emolumento. (*Circ.* 14. *Febbrajo* 1805.)

13. — Vuole inoltre la prefata M. S. che, fissato che sia per mezzo di tali decreti il prezzo dei detti generi soggetti alla decima, siano dedotti dai respettivi Giusdicenti alla notizia dei Cancellieri comunitativi, all' effetto che questi possano rendere nota al pubblico la seguita tassazione, ed assegnare ai contribuenti il termine a pagare la decima a forma degli ordini. (*Ivi*)

14. — Mentre S. A. I. e R. si riserva in tempo più opportuno di adottare dei provvedimenti capaci ad assicurare una decente sussistenza ai Parrochi del Gran-Ducato col minor aggravio possibile dei suoi amatissimi sudditi, vuole frattanto che siano richiamati alla più esatta osservanza gli ordini, e disposizioni contenute nella Circolare de'4. Febbrajo 1783.; ferme stanti le variazioni prescritte nell'Ordine de'23. Settembre 1803, riportato nella Notificazione de'3. Novembre dello stesso anno. (*Circ.* 5. *Aprile* 1815. *in princ.*)

15. — A tal effetto con biglietto della R. Segreteria di Stato dei 10. Marzo 1815. si rammenta, che a tenore della Circolare suddivisata, la decima parrocchiale non è dovuta in quelle Parrocchie, che sono o saranno provviste di una congrua di scudi

ottanta al netto, compresi tutti quei diritti ed emolumenti che sono dovuti al Parroco, tanto certi che incerti, provenienti dal ministero parrocchiale; e che in quelle fornite di una congrua inferiore alla suddetta somma, l'esazione della decima debba aver luogo in sussidio, finchè si manterranno nel medesimo stato. (*Ivi*)

16. — Che a questo effetto debbono aversi per provviste della congrua di scudi ottanta tutte le Parrocchie incommendate, delle quali la Cura abituale risegga appresso qualche Corpo, Collegio, o Luogo pio. (*Ivi*)

17. — Che l'esazione della decima in quelle Parrocchie nelle quali possa aver luogo, dev'esser fatta dai Camarlinghi delle respettive Comunità, per doverne rispondere annualmente ai Parrochi, salvo a favore di essi il cinque per cento. (*Ivi*)

18. — Che non s'intende fatta veruna innovazione rispetto a quei Popoli che per consuetudine o per qualunque altro titolo siano esenti dalla decima parrocchiale, ancorchè le Parrocchie non abbiano la congrua sopraccennata. (*Ivi*)

19. — E finalmente che, secondo la disposizione contenuta nell'Ordine dei 23. Settembre 1803., il prezzo da assegnarsi ai generi su i quali viene imposta la decima, deve desumersi annualmente da quelli che corrono sopra i pubblici mercati viciniori nel mese successivo alle respettive raccolte. (*Ivi*)

20. — Si lusinga l'A. S. che i Parrochi, facendosi un dovere di uniformarsi pienamente alle sue Sovrane intenzioni, si asterranno dall'esigere per questo titolo dai popoli alla loro spirituale cura affidati alcun diritto nei casi nei quali non sia da essi dovuto; rammentandosi ancora che, quantunque gli Ordini del 1783. preservassero indirettamente la decima a quei Parrochi che oramai erano in dritto di esigerla, questa facoltà peraltro non è trasmissibile a quelli che sono quindi subentrati nelle Chiese congruate, ed è venuta perciò a cessare alla morte o alla traslazione dei suddetti Parrochi. (*Ivi*)

21. — Vuole peraltro la stessa A. S. che ai Parrochi che sono nel dritto di esigere la decima, resti aperta la strada a ripetere dai debitori, con i rimedj di ragione, gli arretrati per simile dipendenza dal 1. Maggio 1814. (*Ivi*).

22. — Siccome i decreti che i respettivi Ordinarj proferiscono sul dritto dei Parrochi alla esazione delle decime, dietro il disposto della Circolare del 1783. sono esecutorj nei Tribunali civili, e portano alla conseguenza di obbligare i popolani a corrisponderle, è giusto che prima dell'emanazione de' Decreti suddetti siano sentiti ancora quelli che sono per sopportare l'aggravio delle decime, perchè non venga ad essi impedito di fare ai Vescovi quelle osservazioni che possono essere opportune per far loro conoscere il vero stato economico delle Parrocchie. In questa veduta pertanto S. A. I. e R. con Sovrano Rescritto de' 10. Ottobre 1817. si è degnata ordinare che sia fatto sentire ai Vescovi che prima di proferire i decreti di cui si tratta, interpellino anche per interesse dei popolani i Gonfalonieri delle Comunità, nel di cui distretto son situate le Cure, per far poscia dei loro rilievi quel conto che potranno meritare. (*Circ.* 6. *Novembre* 1817.)

23. — S. A. R. senza indurre una deroga normale alle savie disposizioni contenute nella Circolare de' 24. Febbrajo 1783., colla quale si addossa ai Camarlinghi comunitativi la esazione delle decime parrocchiali per interesse dei respettivi Parochi, coll'emolumento del 5. per cento, vuole però che sia fatto generalmente sentire ai Parochi suddetti, che senza mescolarsi nella odiosa e coatta esazione delle decime dai respettivi Popolani, non è peraltro ad essi Parochi impedito di riceverla da quelli che ultroneamente la portano loro, o di condonarla o diminuirla a chi più ai medesimi piacesse, secondo la contingenza dei casi; e che in tali circostanze i Parochi enunciati non potranno esser tenuti a corrispondere l'emolumento del 5. per cento ai sopracitati Camarlinghi, i quali dovranno essere pure istruiti che questo emolumento è soltanto correspettivo all'incomodo della effettiva esazione delle poste che verranno date in nota dai Parochi, e che non può essere dovuto per le altre poste, delle quali non è loro commessa la riscossione. (*Circ.* 23. *Giugno* 1819.)

24. — S. A. I. e R. essendo rimasta informata delle irregolari procedure, alle quali con molto danno delle parti interessate ha dato luogo in più occasioni la meno retta intelligenza degli

ordini e istruzioni veglianti relativamente alla esazione delle Decime parrocchiali, e volendo che tali ordini ed istruzioni ricevano costantemente una osservanza esatta ed uniforme, nella veduta in special modo che i Parrochi non trovinsi mai impegnati in clamorose questioni forensi avanti i Tribunali ordinarj con i loro popolani, si è degnata di dichiarare ed ordinare: (*Circ.* 24. *Luglio* 1832. *in princ.*)

25. — Che in qualunque caso si metta in questione se un Parroco abbia diritto a percipere le decime, sia che la domanda si muova dal Parroco stesso per obbligare i popolani a corrisponderle, sia che l'istanza venga fatta dai popolani in massa o da alcuno di essi per essere sgravati da un tal peso, appartiene unicamente ai respettivi Ordinarj il dichiarare se la Chiesa da cui sono state percette le Decime fino al presente abbia il pieno della congrua, e se per conseguenza competa o nò al Parroco della medesima il diritto alle Decime, senza che possano prendere cognizione di una tal questione i Tribunali secolari mancanti in tal materia di giurisdizione, i quali dovranno limitarsi in proposito a prestare il loro ministero per gli atti esecutivi, allorchè, nel concorso dell'indicata dichiarazione degli Ordinarj ecclesiastici, vi siano richiamati dai Camarlinghi delle Comunità che sono incaricati della esazione. (d. *Art.* 1.)

26. — Che il corso di tali atti esecutivi promossi debitamente dal Parroco per mezzo del Camarlingo della Comunità, e dopo avere ottenuta dal proprio Prelato la dichiarazione di essere mancante della congrua legale, non può restare sospeso giammai che mediante un NON S'INNOVI della Segreteria del Regio Diritto, autorizzata a rilasciarlo nel concorso di gravissime circostanze. (d. *Art.* 2.)

27. — Che le dichiarazioni di sopra rammentate debbono farsi per mezzo di decreto dagli Ordinarj senza formalità di giudizio e sulle prove di mero fatto, dopo avere interpellato il Gonfaloniere della Comunità nella quale è situata la Chiesa, e dopo avere sentiti i suoi rilievi nell'interesse dei popolani. (d. *Art.* 3.)

28. — Che le stesse dichiarazioni degli Ordinarj ecclesiastici non possano mai, neppure in linea di ricorso, essere sottoposte

all'esame dei Tribunali ordinarj e solamente quella parte che si stimerà aggravata potrà ricorrere al Regio Trono per un rimedio straordinario, e le preci relative saranno fatte presenti dalla Segreteria del Regio Diritto a S. A. I. e R. dopo che siano verificati i fondamenti del reclamo per mezzo delle informazioni degli Ordinarj, dei Gonfalonieri, e dei Giusdicenti per attendere in seguito le superiori determinazioni. (d. *Art.* 4.)

29. — Finalmente che la presente Circolare, essendo emessa all'oggetto di rammentare l'osservanza delle altre de' 4. Febbrajo 1783. de' 5. Aprile 1815. e de' 6. Novembre 1817., in tutti i casi non specialmente contemplati nella medesima debbasi stare al disposto delle Circolari precitate. (d. *Art.* 5.)

DECLINATORIA. *Eccezione d'incompetenza affacciata verso il Tribunale adito dall'Attore.* V. INCOMPETENZA.

DECRETI ORDINATORJ E PREPARATORJ in cause civili. *Pronunzie, che emanano sopra la semplice verbale istanza di una parte, pel regolamento degli atti, e per la compilazione ed istruzione semplice dei processi civili, e che sono preordinate a preparare e ordinare i processi, e facilitare i mezzi delle prove, e a riparare agl'inconvenienti che s'incontrino nella procedura delle medesime.*

1. — PROC. CIV. Regol. Art. 158. segg. e 703.

2. — EMOLUM. GIUDIC. — Per rogito e registro (a) di qualunque decreto interlocutorio o preparatorio non sarà dovuto alcuno emolumento fino al merito di lire 20., qualunque sia l'ordine o grado del Tribunale che lo pronunziò.

Negli affari di un merito dalle 20. alle 200. lire saranno dovuti dall'istante soldi 10. (*Tarif.* 1814. *Par.* 2. *Art.* 10.)

(a) *Le parole* rogito o registro *usate nelle antiche tariffe equivalgono oggi alle dizioni* tassa; dritto, sportula *ec.*

3. — — Da lire 200. in qualunque somma saranno dovute

(1. Ord. L. 2. — —
nei Trib. di (2. . . . . . « 1. — —
(3. . . . . . « — 13. 4.
Tarif. 1814. *e* 1815. *Art.* 28.)

4. — — Qualora questi decreti contenessero più capi di cose diverse fra loro e separate, dovrà pagarsi per ciaschedun capo, oltre il primo,

(1. Ord. L. 1. — —
nei Trib. di (2. . . . . . « — 10. —
(3. . . . . . « — 6. 8.
(*Tarif.* dd. *Art.* d.)

5. — — Il dritto di rogito è dovuto soltanto per quei decreti, che non sono soggetti ad una tassa proporzionale o particolare. (*L.* 18. *Gennajo* 1818. *Art.* 29.)

6. — — L'art. 28. della Tariffa del 1814. è applicabile particolarmente ai decreti preparatorj e ordinatorj, quali sarebbero quelli che assegnano il termine ad aver dato gl'interrogatorj, che ammettono le posizioni, e simili (a); e qualora le disposizioni delle dette due specie di decreti fossero in un solo riunite, si verificherebbe il caso del decreto contenente più capi di cose diverse, e fra loro separate. (*L.* d. *Art.* 37.)

7. — — La semplice destinazione del giorno per la discussione o per la spedizione della causa non può riguardarsi per un decreto ordinatorio, sottoposto al pagamento della tassa, semprechè non contenga proroga di termine. (*L.* d. *Art.* 51.)

8. — — La tariffa de' 18. Febbrajo 1815. per le cause che non superano in merito le lire 700., non parlando del dritto dovuto pei decreti e sentenze proferite in cause di merito inferiore alle lire 200., non può farsi luogo in questo rapporto all'applicazione di detta tariffa, e convien ricorrere alla precedente de' 23. Decembre 1814. Par. 2. Art. 10. 11. (*Circ.* 16. *Aprile* 1821.)

(a) *Se peraltro fosse intervenuta contradizione, il decreto non potrebbe dirsi più* preparatorio, *ma* interlocutorio.

9. — Onorar. procur. — Per la Scrittura d'istanza di produzione e comunicazione del documeuto, sul quale la domanda del decreto ordinatorio è appoggiata, sono dovute ai Procuratori iscritti nel

1. Ruolo L. 3. 10. —
2. . . . . . « 2. 6. 8.
3. . . . . . « 1. 15. —
4. . . . . . « 1. 3. 4.
(*Tarif.* 1814. *Art.* 56.)

10. — — Per la Cedola di qualunque decreto ordinatorio e pettorale, compresi i *visis*, è dovuta la stessa tassa che sopra. (d. *Art.* 99.)

11. — — Per qualunque istanza ai Tribunali, Arbitri, o altri Giudici, sopra atti ordinatorj e preparatorj, compresa la narrativa e cedola, è parimente dovuta la medesima tassa. (*Tarif.* d. *Art.* 128.)

DECRETI INTERLOCUTORJ. *Si dicono tali quelle pronunzie che vengono emanate nei giudizj civili sopra qualche articolo incidentale.*

1. — Regol. proced. — V. Incidente.

2. — Emolum. giudic. — V. Decreti economici.

DECRETI ECONOMICI. *Pronunzie emanate in cause di giurisdizione non contenziosa.*

1. — Procedura. — Gli Articoli 473. e segg. del Regolamento di procedura civile non sono applicabili agli affari di volontaria giurisdizione, nei quali non è insorta contestazione; e per conseguenza non è luogo al deposito delle narrative pei decreti da proferirsi in tali materie, conforme non è necessario che siano questi motivati nella forma delle sentenze proferite in affari contenziosi, e basta che i motivi siano inseriti nel corpo stesso del decreto. (*Circ.* 12. *Gennajo* 1818. *Art.* 10.)

3. — Emolum. giudic. — Per ogni decreto interlocutorio sopra qualunque incidente proferito con cognizione di causa, o per giurisdizione non contenziosa, è dovuto quanto appresso.

Fino a lire 20. in qualunque Tribunale, purchè siavi insorta contestazione, e sia instaurato il giudizio, non è dovuto alcun diritto. (*Tarif.* 1814. *Par.* 2. *Art.* 10., *e L.* 1. *Febbrajo* 1816.)

Da lire 20. a lire 200. in qualunque Tribunale sono dovuti soldi 13. 4. (*Tarif.* 1814. *Par.* 2. *Art.* 11.)

Da lire 200. a lire 700.

(1. Ord. L. 2. 10. —
nei Trib. di (2. . . . . « 1. 10. —
(3. . . . . « 1. — —

(*Tarif.* 1814. *Art.* 33.)

Da lire 700. in ogni somma

(1. Ord. L. 3. 13. 4.
nei Trib. di (2. . . . . « 1. 16. 8.
(3. . . . . « 1. 4. 8.

(*Tarif.* 1814. *Art.* 33.)

4. — — Nei decreti proferiti in materie non contenziose, come di approvazione di rendimento di conto, non è dovuto dritto proporzionale, e le sportule di questi decreti sono respettivamente determinate dagli art. 32. e 33. della tariffa. (*Circ.* 12. *Gennajo* 1818. *Art.* 10.)

5. — — Pei decreti di nomina di periti, di approvazione di perizie, e di divise, o di assegnazione di mobili in affari non contenziosi, deve esigersi l'emolumento dell'art. 33. delle due tariffe del 1814. e 1815. (*Circ.* 26. *Aprile* 1832. *Art.* 35.)

DECRETI CONFERMATORJ, O REVOCATORJ nei giudizj civili. TARIFFA GIUDIC.

— Pei Decreti, o Sentenze di semplice conferma o revoca di sequestro, gravamento, o disdetta, sia di società, sia di colonia, e simili:

Se il merito supera gli scudi 100. sono dovute

(1. Ord. L. 7. — —
nei Trib. di (2. . . . . « 3. 10. —
(3. . . . . « 2. 6. 8.

E se il merito è inferiore agli scudi 100.

(1. Ord. L. 5. — —
nei Trib. di (2. . . . . « 3. — —
(3. . . . . « 2. — —

(*Tarif.* 1814. *Art.* 34.)

— Se la sentenza di conferma o revoca dichiarerà contemporaneamente la esistenza o la incsistenza del credito, vi è luogo a percipere il dritto proporzionale. (*Circ.* 16. *Aprile* 1821. *Art.* 15.)

— Per le Sentenze confermatorie o revocatorie di sentenze contumaciali V. SENTENZE nelle Cause civili: EMOLUM. ec.

DEFUNTI. NOTA dei defunti.

— DRITTO DI REGIS. — V. REGISTRO (il Dazio) 12.

DELEGAZIONE DI CAUSA. *Commissione o facoltà data dal Principe ad alcuno di poter conoscere e decidere una qualche causa, sebbene questi non ne avesse la ordinaria giurisdizione.*

1. — RAPP. DI GRAZIA. — Resta vietato di fare attenzione alle suppliche dirette a conseguire la delegazione speciale delle cause. (*Not.* 4. *Luglio* 1823. *Art.* 13.)

2. — RAPP. DI TARIF. CIV. — Non è permesso ai Giudici e Ministri dei Tribunali di appropriarsi gli emolumenti che si esigono nelle cause delegate a norma della tariffa, e debbono questi versarsi nella cassa del Tribunale nel modo che vi si depositano quelli provenienti da ogni specie di cause. (*Circ.* 12. *Gennajo* 1818. *Art.* 56.)

DELEGAZIONE NEI CONTRATTI. *Atto, mediante il quale un debitore offre al suo creditore un' altra persona che assume il pagamento del debito.*

— DAZ. DI REGIS. — Sono soggette al dritto di soldi 15. per ogni 100. lire le delegazioni di crediti a termine. (*L.* 30. *Decembre* 1814. §. 3. *Art.* 3. *Tarif.*)

DELIBERAZIONI COMUNIT. V. COMUNITA' adunanze.

DELINQUENTI di Stato estero. Arresto e consegna reciproca. V. Estero delinquenti.

DELITTO. *Infrazione di una legge penale promulgata e notificata, derivante da un'azione positiva o negativa moralmente imputabile.* V. Criminale (dritto) riforme — Processo crim. informat. — Giudizio crim. — Danni derivanti da delitti — Prescrizione dei delitti — Polizia vigilante.

DEMANIO. V. Domanio.

DEMENTI. *I maniaci, i fatui, gl' imbecilli, e simili mentecatti.*

1. Dritto amministr. — Ogni qualvolta nei luoghi compresi nelle respettive Cancellerie comunitative si scoprisse alcuno attaccato dalla mania, i Cancellieri comunitativi lo dovranno far visitare dai pubblici professori per riconoscere se realmente sia in grado da dover' essere rinchiuso nello Spedale dei pazzi; e mentre sia ritrovato tale, dovranno informarsi con ogni sollecitudine ed accuratezza se abbia parenti o beni, di ragione tenuti al di lui mantenimento, per ritrarne in questo caso da chi spetta la opportuna obbligazione in buona e valida forma, in cui dovrà essere espresso qual sorta di trattamento deve avere il maniaco (a). Qualora poi non siano i di lui parenti, o beni, in forza di poter supplire al di lui mantenimento, dovranno procurare che dai rappresentanti le Comunità ne sia fatto il conveniente partito, per esservi mantenuto come povero a spese della stessa Comunità; con rimettere immediatamente al respettivo Soprintendente delle Camere, oltre la fede dei medici, la obbligazione ancora, o respettivo partito come sopra, e facendo per maggior brevità con-

(a) *Esisteva anticamente una tariffa, la quale fissava un trattamento diverso secondo le varie classi cui poteva appartenere il demente; e queste classi erano quattro. Per la prima la spesa mensuale era di lire 42; per la seconda di lire 35.; per la terza di lire 27.; per la quarta di lire 20., tutto compreso.* V. § 3. 7.

temporaneamente trasportare colle dovute cautele lo stesso maniaco nello Spedale dei pazzi, ove sarà ricevuto dietro l'ordine di detto Soprintendente, da darsi coerentemente ai recapiti che gli saranno rimessi dai predetti Cancellieri. (*Circ.* 24. *Gennajo* 1774.)

2. — S. A. R. avendo osservato che dopo i nuovi Regolamenti comunitativi, e la instituzione del R. Spedale di Bonifazio, il numero dei dementi miserabili è notabilmente aumentato con grave detrimento dell'economia di detto Spedale, ed avendo un giusto fondamento di credere che questo inconveniente proceda dall'eccessiva facilità dei Magistrati comunitativi di caratterizzare per miserabili dei soggetti che effettivamente non lo sono, e per dementi delle persone che al più possono dirsi fatue o imbecilli; e non essendo diretta l'instituzione di detto Luogo pio che a separare dal resto della società quegl'infelici che sono affetti da vera maniaca frenesia, e che non possono lasciarsi in libertà, senza ledere la quiete pubblica e l'onestà; vuole che il Soprassindaco faccia sentire a' detti Magistrati comunitativi, e il Presidente del Buon Governo ai Giusdicenti provinciali, l'obbligo positivo che loro corre, di assicurarsi del vero e positivo stato patrimoniale dei soggetti che chiedono di esser muniti della fede di miserabilità, e del grado di demenza da cui sono affetti quelli, i di cui parenti domandano che siano mandati al detto R. Spedale di Bonifazio, negando il loro certificato a quelli, che non hanno i caratteri di sopra espressi. (*Circ.* 7. *Ottobre* 1791.)

3. — S. A. R. informata che non ostante il disposto nella Circolare de' 7. Ottobre 1791., va sempre più aumentando nello Spedale di Bonifazio il numero dei dementi della classe dei poveri, o miserabili . . . . è venuta nella determinazione di comandare, che le Comunità debbano corrispondere in dirittura alla Cassa dell'Arcispedale di S. M. Nuova una tassa giornaliera di lire 1. 6. 8. per ciascheduno dei dementi della classe dei non paganti, che dai Territorj o Circondarj delle medesime verrà riscontrato e verificato essere stati già trasmessi, o che saranno in seguito inviati di fatto allo Spedale di Bonifazio. (*Circ.* 17. e 24. *Marzo* 1795. *Art.* 3.)

4. — Che, oltre alla preaccennata tassa di lire 1. 6. 8., debbano le Comunità di cui si tratta assumere intieramente a proprio conto le spese che saranno per occorrere pel trasporto dei dementi allo Spedale di Bonifazio, esimendosi per simil titolo da qualunque aggravio il Luogo pio. (d. *Art.* 5.)

5. — Che ai Giusdicenti locali ed ai Tribunali respettivi debba cessare qualsivoglia ingerenza, tanto riguardo alle verificazioni relative ai requisiti di povero o miserabile, quanto ancora riguardo al trasporto ed accompagnatura dei dementi: fermo stante nei Giusdicenti predetti l'obbligo di somministrare alle Comunità le notizie che loro vengono richieste sopra il vero stato dei detti dementi, e delle circostanze economiche delle loro famiglie. (d. *Art.* 6.)

6. — Che qualsisia incombenza concernente gli oggetti preindicati debba per conseguenza aversi per trasferita nei Magistrati comunitativi, e nei Cancellieri, i quali saranno tenuti a darsi di concerto tutta la premura per l'esatto e rigoroso adempimento di tutto quello si dispone nella Circolare de' 7. Ottobre 1791., ed a procurare altresì che i trasporti dei dementi siano eseguiti con la possibile economia; venendo rimesso alla loro piena facoltà ed arbitrio il valersi di quelle persone e di quei mezzi che reputeranno i più convenienti, purchè si avverta che non sia per soffrirne la pubblica quiete e sicurezza. (d. *Art.* 7.)

7. — S. A. R., a cui è stato reso conto che non di rado accade che dai Ministri superiori di Polizia, dai Tribunali di giustizia, e Giusdicenti respettivi vengon fatti accompagnare allo Spedale di Bonifazio, senz' alcun recapito, degl'individui stati in prima ristretti nelle carceri per delitti o trascorsi commessi, ed in seguito riconosciuti per dementi, e ciò con aggravio non indifferente dello Spedale medesimo, mentre il Commissario non è per lo più in grado di rinvenire ed obbligare chi possa esser tenuto al pagamento della retta giornaliera stabilita dagli Ordini a favore del Luogo pio; si è degnata di ordinare che nel tratto successivo, tutte le volte che occorrerà di far passare in Bonifazio alcuno dei dementi suddivisati, debba la cassa del Fisco corrispondere dal momento della consegna allo Spedale una giorna-

liera prestazione di paoli due per ciascuno individuo, fino a tanto che il respettivo Tribunale non sia in istato di far pervenire al Commissario *pro tempore* di S. Maria Nuova le necessarie giustificazioni o recapiti, a' termini della Circolare de' 7. Ottobre 1791. e de' 17. e 24. Marzo 1795., all'oggetto che possa dal medesimo esigersi in dirittura, e con sicurezza, un'egual retta o dalle Comunità, cui apparterranno tali dementi, o da chiunque possa esser di ragione; dovendo allora e non prima esser liberata la Cassa del Fisco dal peso del pagamento della retta. Vuole per conseguenza la R. A. S. che i ministri dei respettivi Tribunali si diano alle occorrenze tutta la premura, per procurare con sollecitudine le preaccennate giustificazioni e recapiti. (*Circ.* 20. *Aprile* 1795.)

8. — S. M. la Regina Reggente informata che non di rado insorgono dispute fra le Comunità del Regno per ragione delle spese occorrenti all'occasione del trasporto e mantenimento dei maniaci poveri e miserabili della classe dei coloni, pigionali, servitori, e simili persone, rispetto alle quali è bene spesso difficile il verificare il domicilio legale di origine o di abitazione, e che a forma degli ordini veglianti debbono essere a carico delle Comunità respettive alle quali appartengono; vuole stabilire un sistema costante ed uniforme, per cui rimanga determinato senza dubbiezza quali siano nei singoli casi le Comunità obbligate alle suddette spese. (*Motup.* 31. *Maggio* 1806. *in princ.*)

9. — Nel caso di manìa delle persone dell'indicato genere, che non hanno sede o domicilio fisso, le spese del loro trasporto e mantenimento nella detenzione saranno, per massima normale da osservarsi in tutto il Regno, a carico di quelle Comunità, in cui il maniaco miserabile avrà abitato per un anno intiero, il più prossimo all'epoca della sua disgrazia, fermo sempre stante il dritto delle Comunità al rimborso contro le famiglie di quei dementi che ne siano in qualche modo capaci. (*Ivi*)

10. — Qualora poi si tratti di forestieri o sudditi vagabondi, mancanti dell'annuale abitazione, il peso delle suddette spese dovrà spettare alle Comunità di quel Vicariato in cui fu manifestata la manìa, senzachè s'intenda pregiudicata l'azione competente nei respettivi casi alle Comunità per la rivalsa di tali spese sopra le altre Comunità, cui spettano. (*Ivi*)

11. — Non solamente i veri e proprj maniaci furiosi, ma anche i fatui e gl'imbecilli, che non possono lasciarsi in libertà senza grave offesa dell'ordine pubblico, della decenza e dei costumi, devono essere reclusi nelle case di deposito, semprechè peraltro non siano in grado di provvedere efficacemente alla loro custodia le famiglie di quest'infelici, alle quali principalmente incombe di averne cura, e d'impedire che si facciano oggetto di scandalo, o d'indiscreta curiosità. (*Circ.* 20. *Maggio* 1826.)

12. — Nel concorso delle sopra espresse circostanze, l'aggravio del trasporto e le spese del mantenimento di tali fatui ed imbecilli della classe dei miserabili spettano alle respettive Comunità, non altrimenti che se si trattasse di persone affette da vera e propria maniaca frenesia. (*Ivi*)

13. — Allorquando sia riconosciuto non potersi provvedere alla quiete della società e della pubblica decenza con altro mezzo che quello della reclusione del fatuo o dell'imbecille della classe che sopra nella casa di deposito, l'autorità governativa locale deve invitare la Comunità respettiva a farsi carico del di lui trasporto e mantenimento della casa suddetta; e in caso di vera urgenza proceder deve all'arresto dell'imbecille e del fatuo, per tenersi momentaneamente in luogo di custodia, all'effetto che la Comunità si sodisfaccia sullo stato e condizione di esso. (*Ivi*)

14. — Incontrandosi opposizione per parte della Comunità, dev'essere partecipato l'affare con tutte le circostanze che possono interessare la congrua risoluzione del medesimo a S. A. I. e R. pel Canale della Presidenza del Buon Governo, o respettivamente dalla Camera di Soprintendenza comunitativa, onde dipendere dalle sue Sovrane determinazioni. (*Ivi*)

15. — Trattandosi di dementi mantenuti nello Spedale di Bonifazio, o in quello di Siena, a carico delle Comunità, o di private famiglie, qualora ad istanza delle dette Comunità o famiglie, ed indipendentemente da un Giudizio civile o criminale, occorra verificare lo stato di un demente, dovranno la Presidenza del Buon Governo, il Luogotenente generale e Governatore di Siena, o respettivamente i Provveditori delle Camere comunitative, ai quali fosse domandata una simile verificazione, indirizzarsi ai Commissarj o Rettori dei predetti Spedali, invitandoli a deputare due

Professori, fra quelli addetti al servizio dei medesimi, i quali in unione e coll' intervento del medico curante facciano gratuitamente la loro perizia sullo stato del demente, per rimetterla al Dipartimento da cui è stata richiesta. Qualora si tratti poi di verificazione dipendente da un Giudizio civile o criminale, e riguardante un demente, apparterrà ai Tribunali, avanti i quali pende la causa, il destinare i periti che devono verificare lo stato del detto demente; ma questa perizia dovrà farsi sempre in presenza e con intervento del medico curante. (*L.* 25. *Gennajo* 1827.)

16. — I maniaci furiosi, e gl'imbecilli da non lasciarsi in libertà senza grave offesa dell'ordine pubblico, della decenza e dei costumi, allorchè sono della classe dei miserabili, debbono pei veglianti Ordini essere inviati e mantenuti nello Spedale di Bonifazio, o nelle case di deposito a spese del respettivo Comune. (*Circ.* 6. *Aprile* 1827.)

17. — Il sempre crescente aggravio cui sono soggette alcune Comunità per questa dipendenza, fa temere che in questa per ogni conto delicata parte del pubblico servizio non siano osservate tutte quelle formalità che la legge ha prescritte a tutela degl'individui e dei Comuni: quindi è reputato opportuno il rammentarne il disposto, e raccomandarne alle Autorità amministrative, per quello che ad esse appartiene, la rigorosa ed esatta osservanza. (*Ivi*)

18. — Nei casi di dementi furiosi, due estremi devono concorrere per la loro legittima reclusione a carico delle Comunità, a forma degli Ordini circolati in seguito del biglietto della R. Segreteria di Stato de' 7. Ottobre 1791.; cioè, il giudizio sopra la qnalità e grado della demenza, e la giustificazione della miserabilità. (*Ivi*)

19. — Il Giusdicente ed il medico decidono del primo estremo, e sono responsabili alla società intera ed all' I. e R. Governo di una dichiarazione che colpisce la specie umana nel suo particolare distintivo, onde giova sperare che non siano per abusare giammai del dritto che dagli Ordini vien loro accordato; e più specialmente i Medici e Chirurghi ai quali, se si lasciassero sorprendere ed attestassero il falso, a tenore della Notificazione de' 10. Ottobre 1788., dovrà esser tolto l'esercizio della matricola. (*Ivi*)

20. — Della miserabilità del demente, non meno che di quelle persone che avrebbero l'obbligo di somministrargli gli alimenti, ne conosce il Magistrato. Se dunque per parte del Gonfaloniere e del Magistrato si porrà tutto l'impegno e lo scrupolo nell'indagine della vera condizione del demente e de' suoi congiunti come sopra, prima di deliberare che venga portato a carico del Comune, non potranno aver luogo ingiusti aggravj, ne giuste lagnanze. (*Ivi*)

21. — Le altre prescrizioni relative alla spesa di mantenimento e trasporto, ed alla trasmissione dei documenti occorrenti, sono indicate con precisione dagli Ordini in altra epoca circolati. (*Ivi*)

22. — Nel caso poi di fatui ed imbecilli della sopra indicata classe dei miserabili, spetterà egualmente all'Autorità governativa locale il riconoscere il concorso di quella grave offesa dell'ordine pubblico, della decenza e del costume, che porta alla necessità di attaccare la libertà individuale, e di degradare un essere ragionevole, ordinando la sua reclusione nello Spedale dei dementi; ma spetterà poi ai Gonfalonieri ed ai Magistrati il conoscere nell'esame, se possano essere custoditi in famiglia senza aggravio del Comune (non essendo nè pericolosa, nè difficile la custodia di simili persone): e se siano veramente miserabili tanto essi, quanto tutti gli obbligati ai loro alimenti, da render giusto o almeno equitativo che siano mantenuti a carico delle respettive Comunità. (*Ivi*)

23. — Sembra che debba portarsi il maggiore scrupolo nell'esame se convenga assimilare quest'infelici, tanto per la custodia che pel trattamento, ai veri dementi furiosi, o piuttosto collocarli in altro luogo di deposito meno costoso, e meno umiliante ancora dello Spedale dei pazzi; giacchè gli stessi Sovrani comandi de' 12. Maggio 1826. pubblicati con la Circ. de' 20. detto parlano *di Case di Deposito*, e non di Spedali dei dementi; onde non può essere impedito il provvedere alla custodia di simili individui in altro conveniente, e meno dispendioso modo. (*Ivi*)

24. — Finalmente raccomandasi sopra tutto ai Gonfalonieri e Magistrati che all'opportunità non omettano di far conoscere ai Giusdicenti respettivi ed all'Uffizio di Soprintendenza comunitativa quando queste reclusioni fossero provocate dalle famiglie

o da altri, più per motivo di privato interesse, o per qualunque altra passione, che per tutela della pubblica sicurezza, e dell'ordine e decenza pubblica gravemente offesa; non meno che di negare ogni mandato di pagamento per questi titoli, quando non vi siano concorse le formalità prescritte dagli Ordini, per non esporsi al rigetto a loro carico nel saldo annuale. (*Ivi*)

25. — I Ragionieri delle Camere di Soprintendenza comunitativa osserveranno che i pagamenti al R. Arcispedale di S. Maria Nuova ed a quello dei dementi di Siena per mantenimento di maniaci abbiano in corredo la nota emessa da detti Spedali, firmata dal Computista e dal Commissario dei medesimi, rivedendone le ragioni ed i sommati; ed incontrando pagamenti agli esecutori per accompagnature di tali dementi (al quale espediente dev' esser fatto ricorso unicamente quando sia mancato qualunque altro mezzo bastantemente sicuro e meno dispendioso) avvertiranno bene che le note in appoggio ai medesimi siano state tassate dal R. Fisco. Abbiano inoltre sempre presente, per insinuarlo all' occorrenza, che le Comunità hanno il dritto e devono anzi ripetere il rimborso di tali spese dalle famiglie a cui appartengono i dementi, secondo i gradi di loro possibilità, escluse quelle in istato di assoluta miseria, in ordine al disposto delle Circolari de' 7. Ottobre 1791. e 17. Marzo 1795., in forza del quale i mandati di spese di maniaci dovranno essere corredati di una speciale deliberazione del Magistrato, dalla quale resulti ch' egli si è di fatto assicurato del vero e positivo stato economico dei dementi e delle loro famiglie; e comanda S. A. I. e R. che le Magistrature suddette siano rigorosissime nell' ammettere al benefizio di miserabilità e povertà, affinchè dello sgravio intiero o parziale del dovuto rimborso ne godano soltanto quelle famiglie, per le quali concorrano effettivamente tutti quegli estremi, che soli possono giustificare l'ammissione dei medesimi all' indicato benefizio. (*II.* 11. *Settembre* 1827. *Art.* 62.)

26. — Relativamente ai fatui ed imbecilli, quali non potendo essere lasciati in libertà senza grave offesa dell' ordine pubblico, della decenza e dei costumi, in obbedienza dei Sovrani comandi contenuti nel biglietto dell' I. e R. Segreteria di Finanze del dì

12. Maggio 1826., devono essere reclusi nelle case di deposito; le spese del loro trasporto e mantenimento sono a carico delle Amministrazioni comunitative, unicamente quando si tratti d'individui della Classe dei miserabili, e che la reclusione sia stata antecedentemente provocata dall'Autorità governativa locale. (dd. *Art.* 63.)

Con frequenza vengono diretti a Bonifazio dei Dementi non muniti dei recapiti prescritti dal regolamento in stampa di detto Spedale. Il difetto di tali documenti può fare ammettere in Bonifazio qualche Individuo che non meriti la caratteristica di demente, e per il quale le Comunità recusino; o non sieno tenute a contribuire, e può causare il rifiuto per parte dello Spedale medesimo all'ammissione; dal che potrebbero derivarne dei gravi inconvenienti in danno della pubblica quiete e della buona Polizia.

I Documenti che si richiediono nel preavvertito invio sono. Una lettera del Giusdicente locale che nella sua qualità di Giudice dichiari lo stato di demenza dell'Individuo da riceversi, e la relazione di un Medico matricolato ove si descrivano i sintomi della malattia, e le più particolari circostanze che hanno indotto a qualificare per Demente l'individuo suddetto ed una lettera del Cancelliere Comunitativo ove s'indichi il nome, cognome, Patria, e Comunità a cui appartenga, e dove si faccia menzione dell'obbligo assunto dalla Comunità, o dai parenti di mantenerlo a loro carico, secondo la retta attribuita alle diverse classi dei pagamenti. — (*Circ.* . . . . . . 1835.)

DENUNZIE DI ATTI ec. al Registro. V. REGISTRO. (il dazio)

DENUNZIE DI OGGETTI sottoposti a gabella dog. V. GAB. DOG. introd. 14. 30. 40. 43. — GAB. DOG. dispos. gen. 5. — GAB. DOG. penali 5.

DENUNZIE DI FORESTIERI. V. ALBERGATORI. 2. 27. 29. 51.

DENUNZIE DI ROBA rubata. V. FURTO improprio.

DENUNZIE DI SUCCESSIONE. V. REGISTRO (il dazio) — VOLTURE.

DEPOSITARJ PUBBLICI. *Persone destinate dai Magistrati comunit. a ricevere e custodire a disposizione del Trib. gli oggetti Mobili che venissero loro giudicialmente consegnati.*

1. — PROCED. CIV. — Regolam. art. 660. 808. 815.

2. — TARIFFA DEI SALARJ. — Al pubblico Depositario sarà dovuto in città, egualmentechè in campagna,

Pei pegni di argento e gioje, l'uno per cento sul valore dei medesimi.

Pei pegni di mobili, masserizie ed altri oggetti, il due e mezzo per cento. (*Tarif.* 1814. *Art.* 68., e 1815. *Art.* 61.)

3. — REGOLAM. COMUNIT. — Quanto è ordinato relativamente alle obbligazioni e cautele da darsi dai Camarlinghi delle Comunità per assicurare l'interesse delle medesime, dovrà esattamente osservarsi rispetto alle obbligazioni e cautele da prestarsi dai Depositarj dei pegni pretorj. (*II.* 16. *Novembre* 1779. *Art.* 120.)

4. — — Ferma stante la facoltà accordata ai Magistrati dai Regolamenti comunitativi di eleggere i Depositarj dei pegni pretorj, non verrà altrimenti loro assegnato altro emolumento, se non che quello prescritto dalle Tariffe pubblicate con le Leggi de'23. Decembre 1814. e 18. Febbrajo 1815., non ostante. (*Circ.* 7. *Settembre* 1815.)

5. — — Dovrà, ove fosse introdotto, cessare l'abuso di portare a carico dell'Amministrazione comunitativa la pigione del locale pel deposito dei pegni pretorj, attesochè con Sovrano Rescritto de' 18. Agosto 1815., pubblicato con la Circolare de'7. Settembre detto, fu inteso di liberare la Comunità da qualunque aggravio derivante dai pegni suddetti; e nell'emolumento assegnato ai Depositarj dei medesimi dalle Tariffe deve intendersi compreso tutto, salvo ciò che in qualche caso speciale sia stato da particolari disposizioni prescritto. (*II.* 11. *Settembre* 1827. *Art.* 71.)

DEPOSITERIA I. E. R. — V. Tassa prediale.

DEPOSITO. *Contratto reale e di buona fede, mediante il quale alcuno assume l'obbligo di custodire gratuitamente un'altrui cosa mobile, e di restituirla in natura in qualunque tempo sia di piacimento del deponente.*

— Dazio di regis. — Sono sottoposti al dritto fisso di una lira i depositi di Atti e documenti presso Notari, e le ricevute relative alla restituzione dei medesimi. (*L.* 30. *Decembre* 1814. *Tarif.* § 1. *n.* 19.)

DEPOSITO di Mercanzie nelle Dogane.

— Regolam. dog. — V. Gabelle dog. Introd. 17. segg., e V. Serbo delle mercanzie.

— Tassa. — Fermo stante il benefizio del deposito delle mercanzie, tanto forestiere che nostrali, per l'oggetto della gabella nelle Dogane principali di Firenze, Siena, Pisa e Pistoja, durante il tempo di tal deposito sarà pagata per dette mercanzie una tassa trimestrale di magazzinaggio, determinata a soldi 13. 4. ogni trimestre per collo, cassa, ec. di peso superiore alle libbre 100. e per un consimile peso di mercanzia a rinfuso, la qual tassa dovrà principiare a decorrere spirato il primo trimestre dell'arrivo della mercanzia alla dogana, ed ogni trimestre principiato s'intenderà per compito allorchè sarà gabellata, e non compito fino al suo termine ordinario, nel passaggio della medesima da una a un' altra Dogana principale. (*Not.* 4. *Ottobre* 1816. *Art.* 10.)

DEPOSITO giudiciario in materia civile.

1. — Regol. di Proced. — Depositi di somme *Art.* 998. — di documenti *Art.* 181. 413. 498. — ritiro *Art.* 1131.

2. — Regol. discil. — Deve conservarsi, scritturarsi, e tenersi in perfetta regola e sistema nelle Cancellerie un libro, nella di cui pagina sinistra saranno notati tutti i libri o altro che fosse depositato in Cancelleria, il tutto segnato di numero progressivo

contenente il cognome delle parti e l'esatta descrizione delle cose depositate; e nella opposta pagina destra, da lasciarsi in bianco, le ricevute di quelli ai qnali saranno consegnate e restituite tali cose, e in ordine a qual decreto e di qual turno; e quando ciò segua di consenso delle parti, ne dovrà costare coll'apposizione della firma sotto la ricevuta. Le ricevute segnate di numero progressivo si dovranno inserire in una filza da tenersi dal Depositario nella stanza dei depositi. Qualora occorresse fare nuovo deposito di tali libri e cose, dovrà nuovamente impostarsi la partita del deposito, con avvertire in margine ove esista la partita del primo deposito, e in margine del primo a quali carte sia impostato il nuovo: sotto la partita di ciaschedun deposito con l'indicazione del giorno in cui seguirà, apporranno la loro firma il depositante e il depositario. Le cose depositate non dovranno tenersi in confuso, ma separatamente massa per massa, segnate del numero corrispondente a quello del libro, e con la respettiva loro descrizione. Dovranno custodirsi in una stanza chiusa, la cui chiave, egualmentechè il libro, dovranno ritenersi dal ministro a ciò destinato. (*Regol. discipl. Art.* 98. n. 2.)

3. — Gli atti di deposito permessi dall'Art. 98. N. 2. del Regolamento dei Tribunali, ed eseguiti a tenore di quanto in esso è prescritto, possono essere comprensivi di ogni e qualunque atto, di qualsivoglia forma di carta scritto sia, privo di bollo perciò e di registro, sebbene anco per sua natura a questa formalità per la produzione di esso in giudizio andasse soggetto. (*Risoluz. della Consulta de'*20. *Marzo* 1833.)

4. — Emolum. di tarif. — Per qualunque atto di deposito da farsi presso un ministro del Tribnnale di documenti o libri è dovuto quanto appresso:

Nelle Cause di merito sopra gli scudi 100.

	(1. Ord. . . L.	3.	—	—
nei Trib. di	(2. . . . . . . «	1.	10.	—
	(3. . . . . . . «	1.	—	—

E in quelle di merito fino a detta somma,

(1. Ord. . . L. 2. — —
nei Trib. di (2. . . . . . . « 1. 10. —
(3. . . . . « 1. — —

(*Tarif.* 1814. *e* 1815. *Art.* 15.)

5. — Pel ritiro di detti depositi è dovuta la detta respettiva somma. (*Ivi Art.* 16.)

6. — Per la produzione con scrittura dei documenti in sostegno dell'azione o dell'eccezione non è dovuto il dritto di deposito, stabilito dall'art. 15. della Tariffa de'23. Decembre 1814. pel diverso caso del deposito dei documenti; ma è dovuto soltanto il dritto di esibita della scrittura. (*Circ.* 12. *Gennajo* 1818. *Art.* 32.)

7. — L'art. 15., parte 1. della Tariffa del 1814. è applicabile anche ai depositi di danari o robe che si facciano nei Tribunali, per ragione di analogia in ordine all'art. 73. della stessa Tariffa. (d. *Art.* 48.)

7. — Per la produzione dei documenti non può esigersi, oltre il dritto di esibita, quello ancora di deposito, che non è dovuto che pel vero e proprio deposito dei medesimi. (*Circ.* 16. *Aprile* 1821. *Art.* 26.) (a)

(a) *La qualificazione di* vero e proprio deposito *giustamente contradistinta nell' Art.* 26. *di questa Circolare dalla semplice produzione, che suol farsi con scrittura, ci conferma nella opinione che andiamo ad accennare. Sembra che il* vero e proprio deposito *non debba aggirarsi se non che sopra i documenti originali, suscettibili di essere ritirati ai termini di ragione, e meritevoli di una più gelosa custodia, e che a questo tal deposito si referiscano le disposizioni degli Art.* 181. 413. *e* 498. *del Regolamento di procedura civile e quella pure del trascritto Art.* 98. *n.* 2. *del Regolamento disciplinare (* § 2. *) Ma quando siamo in termini di presentazione di copie di atti, di cui l' originale si conservi in pubblici Archivj, come le copie degl' Istrumenti di compra e vendita nei giudizj di purgazione d' Ipoteche in ordine all' Art.* 23. *della Notificazione de'* 27. *Decembre* 1819., *o quando la presentazione riguarda soltanto oggetti da dover far parte di atti pubblici negli Archivj degli stessi Tribunali nei quali sono presentati, come i Lodi degli Arbitri, le Perizie ec., sebbene la Legge siasi talvolta servita della parola* deposito, *pare che non debba considerarsi quel vero e proprio*

9. — Onorar. procur. — Per la Scrittura d'istanza pel deposito in Cancelleria dei documenti originali sono dovute ai Procuratori iscritti nel

1. Ruolo L. 3. 10. —
2. . . . . . « 2. 6. 8.
3. . . . . . « 1. 15. —
4. . . . . . « 1. 3 4.
(*Tarif.* 1814. *Art.* 57.)

DEPOSITO nelle contravvenzioni. V. Fisco spese. . . .

DEPOSITO delle proprieta' dei carcerati. V. Cattura 16.

DEPOSTI nei processi criminali. V. Processo criminale informativo.

DEPUTAZIONI diplomatiche comunitative. V. Comunita' Adunanze, partiti ec. 18.

DERUBATI. Denunzie dei furti.

— Ciascun derubato, ancorchè non abbia notizia del delinquente, sarà tenuto prontamente, o al più lungo dentro il termine di tre giorni, a denunziare o far denunziare il furto, con somministrare alla Corte tutti gl' indizj che avrà, per poter venire in cognizione del delinquente, sotto pena dell'arbitrio secondo le gravezze e altre circostanze del medesimo furto. (*L.* 9. *Settembre* 1681. *Art.* 25.)

DESERZIONE DI APPELLO. *Abbandono del dritto di reclamare da una Sentenza appellabile, o di proseguire gli atti dopo aver reclamato, per aver lasciato trascorrere i termini dalla legge a tale oggetto accordati.*

deposito che necessiti le mentovate formalità, ma serva la semplice e nuda scrittura di produzione, e respettivamente la sola menzione della loro presentazione da farsi per mano del Ministro di Cancelleria in piè dei Lodi, delle Perizie ec.

1. — Proc. civ. — (*Regol. Art.* 751. *segg.*)

2. — — Quando nei termini prescritti dalla Legge non sia stato proseguito l'appello, o non siano stati riprodotti gli atti, o presentati i gravami, la deserzione di appello incorsa *ipso jure*, deve necessariamente esser dichiarata e pronunziata dal giudice. (*Circ.* 25. *Settembre* 1820.)

3. — Emolum. di tarif. — Il Decreto che pronunzia la deserzione dell'appello è soggetto alla sola tassa prescritta dall'art. 28. delle due Tariffe de'23. Decembre 1814. e 18. Febbrajo 1815. (V. Decreti *ordinatorj*, o *preparatorj* 3.), giacchè non esige esso alcuna cognizione di causa, menochè un semplice riscontro se siano o no spirati i termini assegnati dall'art. 751. del Regolamento di procedura civile per la notificazione e prosecuzione dell'appello, non menochè per la deduzione dei gravami. Ciò peraltro ha luogo soltanto quando la domanda di deserzione di appello non ha incontrato alcuna contradizione per la parte dell'appellante; giacchè, quando vi è la opposizione della parte citata, si fa luogo all'applicazione dell'art. 173. del Regolamento predetto, e conseguentemente alla remissione della istanza alla procedura dei Giudizj incidentali, ed allora il decreto di deserzione si considera come una pronunzia incidentale soggetta alla tassa fissa prescritta dall'art. 33. della Tariffa del 1814. (V. Incidente 4.) (*Circ.* 16. *Aprile* 1821. *Art.* 10.)

DESERZIONE D'ISTANZA. V. Perenzione dell'istanza — Istanza nei giudizj civili: deserzione.

DESISTENZA. *Cessazione dal fare* o *pretendere che si sia.*

— Daz. di Regis. — È soggetta al dritto fisso di una lira la renunzia o la dichiarazione di desistere da una pretensione o da un dritto. (*L.* 30. *Decembre* 1814. *Tarif.* § 1. n. 20.)

DESTINAZIONE di giorno (decreto di) — V. Decreti ordinatorj e preparatorj 6.

DETRAZIONE. DRITTO DI DETRAZIONE. DRITTO, *che si arrogano alcune Potenze di detrarre la sesta parte o altra di quella eredità, che dai loro Stati passerebbe in Sudditi di altre Potenze.*

— ABOLIZIONE. — V. FORESTIERI dritti civili.

DETRAZIONI nei rapporti delle Leggi del Registro. V. REGISTRO. (il Dazio)

DEVOLUTIVO. APPELLAZIONE in devolutivo.

Quell'appellazione che si fa o si concede, senza che venga per ciò impedita la esecuzione della Sentenza dalla quale è appellato.

— PROCED. CIV. *Regolamento Art.* 704.

DEVOLUZIONE di dominio diretto.

— DRITTO CIV. — V. LIVELLO di MM.

DIARIA. *Con questo vocabolo suol chiamarsi comunemente nel senso legale l'ammontare della spesa giornaliera di vitto determinabile a un tanto il giorno, allorchè un Ministro, Perito, ec. deve eseguire una qualche operazione giudiciale.*

— V. ACCESSO giudiz. civ. — ACCESSO, e VISITE in materie pen. — PERIZIE.

DICHIARAZIONI PURE E SEMPLICI.

— DAZIO DI REGIS. — Sono soggette al dritto fisso di una lira le dichiarazioni pure e semplici in materia civile, e non soggette al dritto proporzionale. (*L.* 30. *Decembre* 1814. *Tarif.* § 1. n. 16.)

DICOMANO. (Castello) *Potesteria e Comunità.*

— La Potest. di 3. clas. è nel Vicar. di Pontassieve; ha la giurisd. sulle Comunità di Dicomano, e di S. Godenzo; sua popolazione 6080.

— La Comunità è nella Camera di Firenze clas. 2. Circond. del Borgo S. Lorenzo, ove ha la Cancelleria. Ha l'Uffizio di Esazione del Registro in Pontassieve, e la Conserv. delle Ipoteche in Firenze; sua popol. 3560.

Popoli.

Agnano — Frascole — Scandetole — Vicorati — Tizzano.

Dioc. — Fiesole.

Casa-romana — Corella — Dicomano — Orticaja — Vicolagna.

Dioc. — Firenze.

DIFESE DEGL'IMPUTATI. *Prova a difesa nei processi criminali.*

1. — PROCED. CRIM. — Se, pendente il processo informativo, il reo avrà nominato alcun testimone o allegato qualche prova tendente alla sua discolpa, il Giudice sarà tenuto *ex officio* a fare comparire un tal testimone, ad esaminarlo, e a prendere informazione per gli atti del processo sopra ogni altro fatto dedotto dal reo in di lui sgravio. (*L.* 30. *Novembre* 1786. *Art.* 24.)

2. — — In tutte le cause criminali dovrà deputarsi *ex officio* un Difensore all'imputato povero o miserabile, quando lo stesso imputato manchi del suo particolar difensore; e al detto Difensore si dovrà comunicare la copia degli atti, e darglisi comodo di conferire col medesimo imputato, ancorchè sia carcerato, onde possa rilevare i lumi per la di lui difesa; e quando ne faccia il carcerato la istanza, non gli si neghi di parlare con i testimonj che avranno deposto contro di lui ed interrogarli, presente però il Giudice o Ministro processante; il che si osserverà indispensabilmente anco quando conferisca col suo Difensore, se ciò sarà quando il reo è detenuto ancora in segrete. (*L.* d. *Art.* 50.)

3. — L'Avvocato dei poveri e il suo ajuto in Firenze, e gli altri Difensori ordinarj dei carcerati, non esercitano il loro ministero, e non sono tenuti ad assumere la difesa di un inquisito, se non quando questo abbia fatto uso della facoltà accordatagli dall'art. 27. del Regolamento criminale che gli permette di eleg-

gersi un Difensore fra gli Avvocati e Procuratori matricolati. (*II.* 8. *Luglio* 1814. *Art.* 88.)

4. — Soltanto all'Avvocato dei poveri, al di lui ajuto, e agli altri difensori ordinarj riconosciuti dall'Autorità pubblica, sarà permesso di portare presso di loro i processi per farne lo studio, incaricandosene peraltro mediante ricevuta sul libro di Cancelleria, a forma dell'art. 20. delle presenti Istruzioni. Quanto agli altri Difensori, si ritornerà in tal proposito alla consuetudine del supremo Tribunale di Giustizia. (dd. *Art.* 89.)

5. — Tutti i difensori conserveranno nelle loro arringhe e nei loro scritti tutto quel rispetto che è dovuto alla dignità ed al carattere dei Magistrati, cui son dirette le une o gli altri. Se si allontanassero da questi doveri, il Presidente potrà avvertirli, e quando nella sua prudenza creda che la circostanza lo meriti, potrà sospenderli, con renderne conto immediatamente alla R. Consulta, pel di cui canale corrisponderanno sempre la Ruota e l'Avvocato Generale col R. Governo. (dd. *Art.* 90.)

6. — Per la difesa delle cause e per accelerarne al più possibile la spedizione, qualora gl'inquisiti non siansi eletto un Difensore particolare, dovranno essere destinati loro dei Difensori, scelti dalla classe degli Avvocati e Procuratori approvati, i quali non potranno in alcun modo dispensarsi da questo dovere. (*L.* 23. *Settembre* 1816. *pubbl. con la Notific.* 26. d. *Art.* 23.)

7. — La nomina di questi Difensori sarà fatta dall'Auditore di turno al momento che saranno rimessi i processi, per essere sottoposti al giudizio della Ruota. (d. *Art.* 24.)

8. — All'effetto peraltro di render loro meno gravoso un tale incarico, sarà specialmente affidato all'Avvocato dei poveri e al di lui sostituto il patrocinio delle cause, tanto della Capitale che della Provincia, rispetto alle quali, secondo il titolo del delitto, la pena da doversi applicare non sia per giungere al confino o ad altra maggiore; bene inteso che neppur questi possono dispensarsi dalla difesa delle altre cause più gravi cui essi fossero destinati. (d. *Art.* 25.)

9. — Da qualunque processo, prima che venga comunicato al Difensore, saranno tolti i documenti originali che vi potessero

essere uniti, e solo ne sarà ad esso data vista o copia, volendo, in Tribunale. (d. *Art.* 26.)

10. — Il Difensore dovrà sempre fare la ricevuta del processo nell'atto della consegna. (d. *Art.* 27.)

11. — Mentre sia riconosciuto che non possa aver luogo che la difesa sul dritto, dovrà questa unitamente al processo essere rimessa al Tribunale nel termine di otto giorni, termine di rigore. (d. *Art.* 28.)

12. — Se poi la difesa debba raggirarsi sul fatto col mezzo di testimonj capitolati o interrogatorj da darsi ai testimonj fiscali, perizie, contro-perizie e simili, non potendosi in questo caso prescrivere un termine di rigore, invigilerà il Giudice respettivo che ne ha ammessa l'istanza, onde vengano al più presto possibile ultimati gli atti defensionali. (d. *Art.* 29.)

13. — L'istanza non potrà essere ammessa, spirati gli otto giorni dal dì della comunicazione del processo. (d. *Art.* 30.)

14. — Il Difensore di Firenze che avrà provvisto alla difesa degl'inquisiti, dovrà in tutti i casi e di qualunque delitto o trasgressione si tratti, rappresentarli all'udienza nel giorno della discussione della causa. (d. *Art.* 31.)

15. — Per la difesa che occorresse farsi sul fatto, se si tratterà di processi stati compilati nei Tribunali provinciali, il Giusdicente locale nominerà agl'inquisiti un Difensore, il quale dovrà prestar loro in tal parte la sua assistenza. (d. *Art.* 32.) V. anche Processo crim. informat.

16. — Rapporti amministr. — Aboliti nei luoghi, ove abusivamente fossero restati in attività, senza pregiudizio delle conferme ottenute pel corrente anno soltanto, gli antichi Difensori dei carcerati, oggi per la variazione della procedura criminale divenuti totalmente inutili, non dovranno le Comunità risentire ulteriormente alcun onere per tal dependenza. (*II.* 22. *Marzo* 1827. *Art.* 14.)

DIFESE degl'imputati. Competenza per la tassazione delle spese e funzioni dovute ai difensori.

— S. A. I. e R. a cui è stato reso conto del dubbio insorto

sul punto di determinare a quale Autorità giudiciaria competa la tassazione delle spese e funzioni fatte dai Difensori nelle cause criminali, ed in qual guisa debba procedersi nei relativi giudizj, ha dichiarato ed ordinato in coerenza degli antichi e moderni Regolamenti, che nelle cause decise dalla Ruota criminale di Firenze la tassazione predetta è di competenza del Cancelliere maggiore della detta Ruota; che nelle cause decise dalla Ruota criminale di Grosseto la tassazione medesima deve eseguirsi dal primo Cancelliere di quella stessa Ruota; che nelle cause decise dai Tribunali straordinarj, provvisoriamente stabiliti col Sovrano Editto de' 22. Giugno 1816. per la repressione dei furti violenti, la tassazione delle mentovate spese e funzioni deve farsi dal Cancelliere o Notaro criminale del luogo, ove il Tribunale straordinario ha risceduto; che nelle cause di contrabbando di sale, decise dai Giudici nominati nell'art. 5. del R. Motuproprio de' 30. Agosto 1819., deve la tassazione suddetta effettuarsi, per ciò che riguarda quelle delle dette cause che sono di competenza dell' Auditore direttore degli atti della Ruota criminale di Firenze, dal Cancelliere maggiore della Ruota stessa; ed in quanto alle altre, dal Cancelliere o Notaro criminale del respettivo Giusdicente, che deve conoscerle e risolverle; che il giudizio di tassazione di tali spese e funzioni dev'essere sommario, e soggetto a quelle forme che sono prescritte per simili giudizj in materia civile dal Regolamento di procedura al Tit. 8. part. 2.; che in quanto all'appellabilità o inappellabilità dei relativi decreti di tassazione debbono osservarsi le regole stabilite all'art. 619. del mentovato Regolamento di procedura civile; e che gli appelli dai decreti di tassazione appellabili, quando le relative cause criminali sono state risolute dalle Ruote criminali, devono portarsi alla Ruota medesima, per esservi deciso col voto di uno degli Auditori per turno; e alloraquando le cause criminali sono state decise dai Giudici mentovati nell'art. 5. del predetto Motuproprio de' 30. Agosto 1819., gli appelli dai decreti di tassazione proferiti dai Cancellieri o Notari criminali si deferiscono ai Giudici predetti. (*Circ.* 18. *Decembre* 1820.)

DIFESE DEGL' IMPUTATI. Emolumenti di processo.

Per gli atti a difesa nelle cause criminali sarà dovuto quanto appresso:

Per qualunque obbligo da farsi *apud acta* soldi 13. 4.

Per esibita di qualunque Scrittura con quanti recapiti ed altro che vorrà la parte presentare soldi 13. 4.

Per giuramento da deferirsi a ciascun Testimone indotto a difesa soldi 13. 4.

E reiterandosi il detto giuramento ad istanza delle Parti, non si potrà percipere per detta reiterazione emolumento alcuno.

Per esame sopra capitoli a difesa, soldi 4. per ogni capitolo e testimone, detrattone l'ultimo sopra la fama.

E sopra ciascuno interrogatorio fino in dieci, soldi 2.

Da dieci in su la metà, cioè per ciascuno soldi 1.

Per qualunque recognizione di attestato, compreso il giuramento, lire 1.

Per pubblicazione del Processo informativo, per ciascheduno inquisito, per cui segua detta pubblicazione soldi 13. 4.

Per pubblicazione di esami fatti a difesa, o a repulsa, per ciascheduno inquisito ad istanza del quale si faccia la pubblicazione soldi 13. 4.

Per ogni citazione, e notificazione ad istanza delle Parti nel defensivo soldi 4.

Per lettera missiva ad istanza delle Parti soldi 17. (*L.* 14. *Settembre* 1773.)

DIGAMIA Delitto. V. BIGAMIA.

DIOCESI. *Tutta quella estensione di terreno sulla quale il Vescovo o altro prelato ha spirituale giurisdizione.* V. VESCOVI.

DIPARTIMENTI REGJ. V. IMPIEGATI regj — GIUSDICENTI provinciali — DOGANE — MOBILIARE ec.

DIRETTORE DEGLI ATTI crimin. V. PROCESSO CRIMIN. informativo.

DIRETTORI di Dogane.

— I Direttori, Doganieri, e qualunque altro Ministro nelle respettive Dogane non possono esercitare in proprio negozj di mercatura di qualsisia genere, con la comminazione di esser licenziati. (*L.* 28. *Aprile* 1784.)

DISCIPLINA giudiciaria; Regolamenti. V. Consiglio supremo — Cancellerie civili — Processo crimin. informat. — Giudizio crimin. — Giusdicenti provinc. ec.

DISCOLATO. *Con questo vocabolo, che propriamente è un termine di marineria, si suole indicare la leva* o *reclutamento dei discoli, di coloro cioè che vivono sregolatamente, e sono di cattivi costumi, per inviarli al servizio militare.*

— Regol. poliz. — V. Polizia vigilante.

— Accompagnature. — Ciascun Giusdicente nel fare accompagnare i discoli che vengono per castigo sottoposti alla milizia al loro destino, deve spiegare nella lettera di accompagnatura diretta al Governò di Livorno le mancanze di tali soggetti ed i motivi dell'arresto, come pure lo stato della famiglia di ciascuno di essi, perchè possano i Capi dei respettivi Corpi militari decidere con sollecitudine e senza la necessità di carteggiare con i Giusdicenti, se le istanze che sono avanzate per parte di detti discoli meritino o nò attenzione. E siccome il più delle volte accade che detti soggetti sono totalmente sprovvisti di scarpe, calze e camicia, che conviene far loro fare con anticiparli delle somme sopra le loro paghe, con notabile aggravio di detti discoli, e specialmente di quelli destinati per Portoferrajo; così la R. A. S. ha ordinato, che tutti i Giusdicenti prima di fare accompagnare i medesimi, procurino di farli mediocremente fornire da chi occorre di dette robe. (*Circ.* 7. *Aprile* 1785.)

— Con un nuovo Regolamento emanato ne'25. Giugno ultimo, è piaciuto a S. A. R. di prescrivere che in avvenire le reclute e discoli da assoggettarsi alla disciplina militare siano accompagnati al loro destino per mezzo dei diversi picchetti e distac-

camenti militari postati nei diversi luoghi del Gran-Ducato. In conseguenza di ciò si rende necessario, che i Giusdicenti, allorchè hanno ristretti in carcere discoli da mandarsi alla milizia, avvisino il Capitano o l'Uffiziale del distaccamento più vicino, perchè siano mandati a ricevere e trasferiti da una guarnigione all'altra fino al loro destino. (*Circ.* 22. *Luglio* 1789.)

DISCORDIE nelle famiglie. V. POLIZIA VIGILANTE.

DISCUSSIONE DI CAUSE in materia civile.

— PROC. CIV. — *Regol. Art.* 455. *segg.*

— ONORAR. PROCUR. — Per la discussione della causa avanti il Tribunale, tanto nei giudizj ordinarj che sommarj e incidentali, sono dovute ai Procuratori iscritti nel

1. Ruolo L.	10.	—	—
2. . . . . «	6.	13.	4.
3. . . . . «	5.	—	—
4. . . . . «	3.	6.	8.

(*Tarif.* 1814. *Art.* 130.)

DISCUSSIONE CRIMINALE. V. PROCESSO CRIM. informat. — GIUDIZIO CRIM. Sedute.

DISDETTA. *Licenza che si dà o si riceve, allorchè si vuole sciogliere un contratto bilaterale.*

DISDETTA DI COLONÌA PARZIARIA. V. COLONÌA PARZIARIA.

DISDETTA DI LOCAZIONE e conduzione.

1. — PROCED. CIV. — *Regol. Art.* 623. *segg.*

2. — — Le disdette, ancorchè siano date per scrittura, non devono porsi al Ruolo delle cause, finchè non sia nata contestazione fra le parti. (*L.* 12. *Gennajo* 1818. *Art.* 16.)

3. — — Le quistioni di disdetta, abbenchè appartengano a un Tribunale collegiale, sono esaminate e decise, sì in prima che in seconda istanza, da un giudice solo. (*Circ.* 20. *Ottobre* 1817. *Art.* 2. e 13.)

4. — Tariffa civ. — Le cause relative alle disdette di locazione di fondi rustici e urbani, o di colonìa, benchè sommarie di merito incerto, sono sottoposte per la percezione dei dritti alla Tariffa minore. (*L.* 18. *Gennajo* 1815. *in princ.*) (a).

5. — — Per ogni atto di disdetta di locazione, o di colonìa, per precetto di sgombro ec., compreso il registro dell'atto di disdetta della colonìa, qualunque sia il merito della causa, sono dovute

	(1. Ord. L.	1.	—	—
nei Trib. di	(2. . . . . «	—	10.	—
	(3. . . . . «	—	6.	8.

(*Tarif.* 1814. *e* 1815. *Art.* 35.) V. Precetto.

6. — — Per le Sentenze di conferma o di revoca di disdette, sia di colonìa parziaria, sia di locazione e simili, è dovuto, qualunque sia il merito della causa:

	(1. Ord. L.	5.	—	—
nei Trib. di	(2. . . . . «	3.	—	—
	(3. . . . . «	2.	—	—

(*Tarif.* 1815. *Art.* 34.)

7. — Onorar. Procurat. — Per la Scrittura di disdetta sono dovute ai Procuratori inscritti nel

1. Ruolo L.	3.	10.	—
2. . . . . «	2.	6.	8.
3. . . . . «	1.	15.	—
4. . . . . «	1.	3.	4.

(*Tarif.* 1814. *Art.* 74.)

DISERZIONE dal servizio militare. *Qualificasi per disertore quel militare in attività di servizio, che senza l' op-*

(a) *Rimane perciò in questo rapporto abolita la tassa stabilita dall' Art.* 34. *della Tariffa del* 1814., *che prescriveva un dritto più forte. Questa disposizione è stata rinnovata con l' Art.* 30. *della Circolare de'* 26. *Aprile* 1832.

portuna gita, permesso, o congedo si allontana dal suo Corpo e dalla sua guarnigione, stazione, o Picchetto, e manca a tre appelli consecutivi.

— Dritto pen. milit. — V. Milizia rapp. pen.

DISERZIONE arresto e ricettazione dei disertori ec.

1. — Dritto pen. — Gli esecutori di giustizia praticheranno le maggiori possibili diligenze per arrestare i soldati disertori, e così arrestati li riterranno assicurati in carcere per consegnarli ove e a chi sarà loro ordinato, dando avviso *al respettivo Giusdicente* subito che ciò sia seguìto, e per ciaschedun uomo così arrestato conseguiranno una doppia di premio oltre alla spesa dell'accompagnatura a quel luogo ove dovranno consegnarlo. (*L.* 28. *Marzo* 1738. *Art.* 1.)

2. — Resta proibito a qualunque persona di qualsivoglia stato, grado, o condizione dar ricetto, consiglio, ajuto, o favore a tali disertori o alle persone che fanno la professione d'ingaggiatori, con insegnare loro le strade o traghetti affine di facilitarsi la fuga, o con rifugiarli ed occultarli, acciocchè non sieno scoperti e fermati o in qualunque altra maniera, sotto pena dell'arbitrio rigoroso, da poter estendersi fino alla morte inclusivamente secondo le circostanze dei casi. (*Art.* 2.)

3. — Ai barcaroli, e navicellaj dell'Arno e del Serchio, e di tutti gli altri fiumi e laghi si proibisce di traghettare o dar comodo colle loro barche o navicelli di passare detti fiumi a soldati disertori sotto pena di anni dieci di galera. (d. *Art.* 3.)

4. — Agli osti, o albergatori si ordina che capitando a loro alloggj od osterie alcuno dei suddetti disertori, o che vi sia ragionevole sospetto che sia disertore o ingaggiatore, ne diano subito la notizia alla Corte o Tribunale più vicino; e i Giusdicenti dovranno subito ordinare agli esecutori che facciano l'obbligo loro per l'arresto, o per riconoscere respettivamente se sia vero disertore quello su cui cada il sospetto; sotto pena per chi mancherà all'obbligo come sopra ingiuntagli dell'arbitrio rigoroso. (d. *Art.* 4.)

5. — Resta proibito comprare, o in qualsivoglia modo ricevere o occultare armi, cavalli, e giustacuori, e qualunque altra parte dell'uniforme o livrea de'suddetti soldati, sotto pena dell'arbitrio rigoroso come sopra, dovendo chiunque ne comprasse, ricevesse, o occultasse punirsi come compratore o ricettatore di roba rubata. (d. *Art.* 5.)

6. — E perchè può accadere, che alcun disertore lasci tali robe nelle case o luoghi contro la volontà del padrone o custode della casa o luogo, dovrà il padrone o custode in tal caso darne subito la notizia alla Corte più vicina, e tenerle a disposizione del Giusdicente, che farà colle debite cautele portarle in Corte per consegnarle secondo gli ordini che riceverà. (d. *Art.* 6.)

DISFIDE. V. Duello.

DISPENSE ecclesiastiche. V. R. Exequatur.

DISPENSE da tutele e da cure. V. Tutela.

DISTESO o stesura di atti civili. V. Scritturato, e i titoli dei diversi atti.

DIVIETO (tempo di divieto. V. Caccia.)

DIVIETO residenziale. V. Comunita'. Rapporti residenziali.

DIVISIONE di beni.

1. — Dazio di Regis. — Sono soggette al dritto fisso di lire tre le divisioni dei beni mobili e immobili fra comproprietarj, a qualunque siasi titolo. E, se vi è luogo a conguaglio per eccesso di prezzo, il dritto è dovuto secondo le regole determinate pei respettivi dritti proporzionali. (*L.* 30. *Decembre* 1814. *Tarif.* § 3. n. 4.)

2. — — Sono esenti dalla formalità del Registro le divisioni dei beni fra il Governo e i particolari. (*Ivi* § 9. n. 2.)

DOCUMENTI da prodursi in giudizio civ.

1. — Proced. civ. — V. Produzione di documenti.

2. — — Il disposto dell'art. 787. e segg. del Regolamento di Procedura civile sul ritrovamento di nuovi documenti dopo la emanazione delle sentenze del Supremo Consiglio di Giustizia è applicabile anche al caso di ritrovamento di nuovi documenti dopo la emanazione di qualunque sentenza inappellabile, e la relativa procedura è praticabile avanti tutti quei Tribunali dai quali le sentenze inappellabili sono emanate. (*Circ.* 12. *Gennajo* 1818. *Art.* 6.)

DOGANE di confine.

— Regolam. dogan. — Le Dogane di confine, e le Strade permesse tenersi dai vetturali e conduttori di mercanzie forestiere per giungere dalla linea del confine del Territorio riunito alle Dogane prossime a detto confine, e le distanze dalle Dogane medesime verso l'interno del Territorio riunito suddetto, dentro le quali i precitati vetturali e conduttori dovranno essere muniti della bulletta, o di altro recapito di Dogana nell'atto del trasporto delle mercanzie, sono le seguenti.

DOGANE DI CONFINE	CLASSE	DIPARTIMENTO DOGANALE	STRADE PERMESSE PER GIUNGERE ALLE DOGANE	DISTANZE DALLE DOGANE PER L' INTERNO EC.
ALTOPASCIO	2.	Pistoja	Per la parte di terra la strada imperiale che viene dal Turchetto, e per la parte di acqua la fossa navareccia.	Per la strada maestra, e per le altre strade che vanno verso la nuova strada regia fino alla medesima inclusive, seguitando la medesima finchè traversa la Pescia di Collodi al Ponte alla Ralla, e dal suddetto Ponte in poi seguitando la Pescia di Collodi fino al Ponte Squarciabocconi.
ANSENA	3.	Firenze	Via maestra che viene da Città di Castello, e conduce a Castiglion fiorentino.	Per le strade che conducono verso il Cerfone fino al Cerfone *exclusive*: per le strade che conducono a quella che dal Cerfone va a Castiglion Fiorentino, fino a detta strada di Castiglion Fiorentino *exclusive*: e per le altre strade che conducono alla strada regia Cortonese e Perugina, fino a detta strada *exclusive*.
AREZZO	1.	Firenze	N. B. *Questa Dogana non ha strade assegnate.*	*Per quanto la Dogana di Arezzo sia puramente interna, si è qui collocata, perchè talvolta nominata fra quelle* di Frontiera.
BAGNI DI S. GIULIANO	3.	Pisa	Via che da S. Maria del Giudice conduce direttamente ai Bagni.	Per la strada dei Bagni fino al Ponte dei Bagni, e per le altre strade a tre miglia dalla Dogana verso l'interno del Territorio riunito.

DOGANE DI CONFINE	CLASSE	DIPARTIMENTO DOGANALE	STRADE PERMESSE PER GIUNGERE ALLE DOGANE	DISTANZE DALLE DOGANE PER L'INTERNO EC.
BALZE	3.	Firenze	Via che viene da Sanatello direttamente.	Per tutta la strada fino a Verghereto ed a Pieve S. Stefano *exclusive.*
BARATTI	3.	Livorno	Scalo del mare.	Per tutte le strade a tre miglia dalla Dog. verso l'interno del Territorio riunito.
BIBBONA Fortino	3.	Livorno	Scalo del mare.	*Idem.*
BIENTINA Cateratte	3.	Pisa	Padule di Bientina.	Per le strade che conducono a Vicopisano fino a Vicopisano *exclusive:* per la via d'acqua dalla Dogana fino all'Arno *exclusive:* per le strade che conducono alla nuova strada regia fino a detta strada regia *exclusive:* e per le altre strade a tre miglia dalla Dogana verso l'interno del Territorio riunito.
BOCCA D'ARNO	2.	Pisa	Foce del fiume Arno, e Scalo in detto fiume.	Tanto per la via d'acqua, che per le vie di terra fino a Pisa *exclusive.*
BOCCA DI SERCHIO	3.	Pisa	Foce del fiume Serchio, e Scalo in detto fiume.	Per le strade che conducono verso Pisa fino a Pisa *exclusive:* per la via d'acqua pel Serchio fino alla Dogana della Torretta: e per tutte le altre strade a tre miglia dalla Dogana verso l'interno del Territorio riunito.

BOSCO-LUNGO	2.	Pistoja	Strada regia pistojese.	Per tutte le strade a tre miglia dalla Dogana verso l'interno del territorio riunito.
BOTRONCHIO	3.	Pistoja	Scalo sul padule di Bientina.	Per tutte le strade fino alla nuova strada regia *exclusive*.
CALA DI FORNO	3.	Siena	Scalo del mare.	Per le strade, che vanno verso Grosseto fino ai fiumi Ombrone, e Rispescia *exclusive:* e per tutte le altre strade a tre miglia dalla Dogana verso l'interno del Territorio riunito.
CALCI *alias* Monte magno	3.	Pisa	Strada maestra che da Pisa, traversando la valle di Calci, conduce a Castel maggiore e a Campo di Croci, e precisamente alla testa del ponte grande detto di Parlamento. Strada alpestre, chiamata comunemente del Castagno, che scende nella pianura tra Asciano e i Bagni di S. Giuliano, e costeggiando il monte pone sulla detta strada maestra in distanza di un miglio e un terzo circa dal luogo della nuova Dogana.	Per tutte le strade a tre miglia dalla Dogana verso l'interno del Territorio riunito.
CAPANNA delle guardie	3.	Firenze	Via che viene da Castel del Rio e da Imola.	*Idem.*
CARDINO	2.	Pistoja	Strada regia di Posta, che vien da Lucca passando il Ponte all'Abate.	Per le strade che conducono allo stradone lucchese, o sia alla strada che viene dalla Chiesina Uzzanese fino a detto stradone *exclusive:* e per le strade che conducono a Pescia senza toccare lo stradone suddetto, fino a Pescia *exclusive*.

DOGANE DI CONFINE	CLASSE	DIPARTIMENTO DOGANALE	STRADE PERMESSE PER GIUNGERE ALLE DOGANE	DISTANZE DALLE DOGANE PER L'INTERNO EC.
CASAGLIA	3.	Firenze	Via maestra, che viene da Barigazza.	Per le strade, che conducono verso la strada regia bolognese fino a detta strada *exclusive:* e per le altre strade a tre miglia dalla Dogana verso l'interno del Territ. riunito.
CASTAGNETO Fortino	3.	Livorno	Scalo del mare.	Per tutte le strade a tre miglia dalla Dogana verso l'interno del Territorio riunito.
CASTEL VECCHIO	3.	Pistoja	Strada maestra che viene da Stiappa e S. Quirico. — Strada del Bercio.	*Idem.*
S. CASCIANO DE' BAGNI	3.	Siena	Strade maestre che vengono respettivamente da Città della Pieve, da Trevinano, e dal Ponte a Centeno.	*Idem.*
CASTIGLION DELLA PESCAJA	1.	Siena	Scali del Porto — Strada maestra di Pian d'Alma. — Strada maestra della Torre della Troja. — Strada maestra dei Mulini della Zingara. — Strada maestra di Tirli — Strada maestra dell'Incarratojo. — Strada maestra del Vado Burianese. — Strada detta di Castiglione.	Per le strade che vanno verso Grosseto fino a Grosseto *exclusive:* e per tutte le altre strade dalla Dogana fino al confine dell'antico Stato di Piombino.
CASTIGLIONCELLO	3.	Livorno	Scalo del mare.	Per tutte le strade a tre miglia dalla Dogana verso l'interno del Territorio riunito.

CASTIGLION-CELLO	3	Firenze	Via maestra d' Imola. — Via di Castel del Rio.	*Idem.*
CAVARSANO	3	Pistoja	Via del Giogo che viene dal Bagno alla Porretta, Bargi, Bavigno, e Bressenone.	*Idem.*
CECINA	3	Livorno	Scalo del mare.	*Idem.*
CELLE	3	Siena	Strada che viene direttamente da Trevinano per i Poderi di Scornano e Colle-Lungo. — Strada che viene dal Ponte a Centeno, e percorrendo quella permessa conducente a S. Casciano dei Bagni, la lascia alla Capanna detta Stalluzzo, entrando da Colle-Lungo in quella suddetta veniente da Trevinano. — Strada maestra rotabile, che dal Ponte a Centeno per la regia postale presso la Novella al punto detto Pontaccio prende la nuova Strada commerciale fino a Celle.	*Idem.*
CETONA	3	Siena	Strada maestra che viene da Città della Pieve. — Strada maestra che viene da Salci. — Strada maestra che viene da Orvieto.	Per le strade che vanno verso Sarteano fino a Sarteano *exclusive;* e per tutte le altre strade a tre miglia dalla Dogana verso l'interno del Territorio riunito.
CHIUSI	2	Siena	Provenienze da luoghi di fuori di Stato per mezzo del Chiaro di Chiusi. — Via maestra detta del Passo alla Querce. — Via maestra detta della Biffa. — Via maestra detta di S. Mustiola.	*Idem.*

DOGANE DI CONFINE	CLASSE	DIPARTIMENTO DOGANALE	STRADE PERMESSE PER GIUNGERE ALLE DOGANE	DISTANZE DALLE DOGANE PER L'INTERNO EC.
CUTIGLIANO	3.	Pistoja	Via della Croce all'Alpi. — Via dell'Acqua marcia. — Via del Melo.	Per le strade che vanno a riunirsi alla strada regia pistojese fino a detta strada *exclusive:* e per tutte le altre strade a tre miglia dalla Dogana verso l'interno del Territorio riunito.
DUE TERMINI	3.	Firenze	Via Pesciaiola che viene dal Borghetto. — Via di Castiglione del Lago che passa dal Boncino.	Per le strade che conducono verso Cortona fino a detta città *exclusive*, e fino a Camucia *inclusive:* e per le altre strade fino alla strada di Valiano *exclusive.*
FILETTOLE	3.	Pistoja	Strada che viene dal Lucchese chiamata di Filettole.	Per tutte le strade fino al fiume Serchio *exclusive.*
FILIGARE	2.	Firenze	Strada regia postale; e quella diramazione della Via fiamminga, che dai tre Poggioli, e segnatamente dal punto denominato i Sassi rossi volge a ponente verso la Rocca di Cavrenno, traversa in due diramazioni il Torrente dell'Asinare, scende alle falde di detta Rocca, si approssima al Mulino del Gallo, oltrepassa il Torrente Idige, prosegue pei così nominati Borghi, imbocca nella via del Poggio al di là dei fossi Ghiara e del Gallo, e guida alle Filigare.	Per tutte le strade a tre miglia dalla Dogana verso l'interno del Territorio riunito.

FOLLONICA	3.	Livorno	Scalo del mare.	*Idem.*
FONTE PAOLINA	3.	Firenze	Via che viene da S. Uberto.	Per la strada maestra, che conduce a S. Piero in Bagno fino a S. Piero in Bagno *exclusive*: e per le altre strade a tre miglia dalla Dogana verso l'interno del Territorio riunito.
FUTA	3.	Firenze	Via che viene da Piano. — Via che viene da Monzone. — Via che viene da Barigazza.	Per le strade che conducono alla strada regia bolognese fino alla detta strada *exclusive*: e per le altre strade a tre miglia dalla Dogana verso l'interno del Territorio riunito.
GALEATA	2.	Firenze	Via maestra che viene da Civitella attraversando il rio Canino.	Per tutte le strade a tre miglia dalla Dogana verso l'interno del Territorio riunito.
S. GIOVANNI delle Contee	3.	Siena	Strada maestra che viene da Proceno. — Strada maestra che viene da Onano.	Per le strade che conducono a Sorano fino a Sorano *exclusive*: e per tutte le altre strade a tre miglia dalla Dogana verso l'interno del Territorio riunito.
GIOJELLO	3.	Firenze	Strade di S. Secondo, Lucano, e Val di Pietrina, che si riuniscono sulla strada che porta a Giojello.	Per tutte le strade a tre miglia dalla Dogana verso l'interno del Territorio riunito.
LANCIOLLE	3.	Pistoja	Strada maestra che viene da Pontito.	*Idem.*
LENTULA *alias* Treppio	3.	Pistoja	Strada maestra Bolognese che viene da Bargi e Stagno. — Strada maestra Bolognese detta di Badi.	*Idem.*
S. LEO	3.	Firenze	Strada maestra che viene da Città di Castello. — Strada maestra che viene dal Pistrino. — Strada maestra che viene da S. Fista.	Per le strade, che vanno al Tevere fino al detto fiume; e per le strade che vanno verso la strada maestra di S. Sepolcro e di Anghiari fino a detta strada, e fino ad Anghiari *exclusive*.

DOGANE DI CONFINE	CLASSE	DIPARTIMENTO DOGANALE	STRADE PERMESSE PER GIUNGERE ALLE DOGANE	DISTANZE DALLE DOGANE PER L'INTERNO EC.
LIVORNO	1.	Livorno	Dalla Città di Livorno tanto per la Via di terra, che per la via d'acqua.	228 Per la parte di Pisa tanto per la via d'acqua che per la via di terra, fino a Pisa *exclusive:* per le strade che conducono alle Fornacette fino al ponte delle Fornacette: e per le altre strade fino alla distanza di cinque miglia dalle Porte della città di Livorno.
MANCIANO	3.	Siena	Strade maestre che vengono dall'antico Stato dei Presidj, e dallo Stato Pontificio.	Per tutte le strade a tre miglia dalla Dogana verso l'interno del Territorio riunito.
S. MARINA	3.	Firenze	Strada maestra che viene da Forlì.	*Idem.*
MARRADI	3.	Firenze	Via Gamberaldi. — Via di Gruffieto.	*Idem.*
MAZZI	3.	Firenze	Vie che vengono da S. Agata e dalla Massa per il Ponte alla Para direttamente.	Per tutte le strade fino a S. Piero in Bagno ed a Verghereto *exclusive.*
MERCATALE	3.	Firenze	Via dell' Omita e Via di Riesichio che mettono in quella maestra direttamente. — Via del fiume che viene da Casacinaglia direttamente.	Per tutte le strade fino alla strada maestra Cortonese ed a Cortona *exclusive.*

MODIGLIANA e VIOLANO	3.	Firenze	Via maestra che viene di Brisighella. — Via che viene da Fognano. — Via maestra che viene da Faenza.	Per tutte le strade a tre miglia dalla Dogana verso l'interno del Territ. riunito.
MONT. CASALE	2.	Firenze	Via maestra che viene da Ancona.	*Idem.*
MONTECHIARI	3.	Pistoja	Strada maestra che viene da S. Martino in Colle, e passa dalla Torre del Seravallino.	Per le strade che vanno verso Pescia, e verso gli Alberghi fino al fiume Pescia di Collodi: e per le altre strade seguitando la Pescia di Collodi fino al ponte alla Ralla, ed indi fino alla nuova strada regia di Calcinaja *exclusive*.
MONTE CITERONE	3.	Firenze	Via di S. Angiolino, che dal Territorio Castellano conduce al Gran-Ducato.	A tre miglia dalla Dogana verso l'interno del Territorio riunito.
MONTEPIANO	2.	Pistoja	Via Bolognese, e via dell'Abinda, o del Bosco che viene dal Bagno alla Porretta, Bargi, Bavigno, e Bressenone.	Per tutte le strade a tre miglia dalla Dogana verso l'interno del Territorio riunito.
MONTERCHI	2.	Firenze	Via maestra che viene da Città di Castello. — Via di Citerna — Via del Monte S. Maria — Via di Lippiano.	*Idem.*
MONTERONE	3.	Firenze	Via che viene da Belforte per il Mulinaccio direttamente — Via che viene dal Palazzaccio direttamente.	*Idem.*

DOGANE DI CONFINE	CLASSE	DIPARTIMENTO DOGANALE	STRADE PERMESSE PER GIUNGERE ALLE DOGANE	DISTANZE DALLE DOGANE PER L' INTERNO EC.
OSSAJA	2.	Firenze	Strada regia che viene da Perugia.	Per la strada regia fino a Camucia *inclusive:* per la strada di Cortona fino a detta città *exclusive:* e per le altre strade fino alla strada di Valiano *exclusive.*
PALAZZUOLO	2.	Firenze	Via maestra che viene da Imola. — Via di Gruffieto.	Per tutte le strade a tre miglia dalla Dogana verso l'interno del Territorio riunito.
PANTANETA	3.	Firenze	Via maestra procedente da Citerna.	*Idem.*
PASSAGGIO e due termini	3.	Firenze	Strada maestra che viene dalla Val di Pierle. — Via del Coccio che viene da Perugia.	Per tutte le strade che conducono a Cortona fino a detta città *exclusive:* e per tutte le strade che conducono alla strada regia Cortonese, fino a detta strada *exclusive.*
PESCIA	3.	Siena	Strada maestra che viene dall' antico Stato dei Presidj. — Strada maestra denominata del Sughereto. — Strada maestra del Fosso del Chiarone. — Strada maestra di Montalto. —Strada maestra del Ponte di S. Pietro.	Per tutte le strade a tre miglia dalla Dogana verso l'interno del Territorio riunito.
PETRIOLO	3.	Firenze	Via maestra lungo il fiume Minima, che viene da Città di Castello.	Per le strade che vanno a Cortona fino a detta città *exclusive:* e per le strade che conducono verso la strada regia cortonese fino alla detta strada *exclusive.*

PIANCALDOLI	3.	Firenze	Via maestra d'Imola — Via dello Spedaletto.	Per tutte le strade a tre miglia dalla Dogana verso l'interno del Territorio riunito.
PIAN CASTAGNAJO	3.	Siena	Strada che viene dal Ponte a Centeno. — Strada maestra che viene da Proceno.	Per tutte le strade che conducono verso la Paglia, fino a detto fiume *inclusive:* e per tutte le altre strade a tre miglia dalla Dogana verso l'interno del Territorio riunito.
PIANORA	3.	Pisa	Scalo sul Padule di Bientina.	Per tutte le strade fino alla nuova strada regia *exclusive.*
PIETRA BUONA O S. ROCCO	3.	Pistoja	Strada maestra d'Aramo. — Strada maestra di Fibbialla. — Strade che da Medicina conducono direttamente alla Dogana.	Per la strada maestra che conduce a Pescia fino a Pescia *exclusive:* e per le altre strade a tre miglia dalla Dogana verso l'interno del Territorio riunito.
PIETRA-MALA	3.	Firenze	La sola Via Fiamminga.	A tre miglia dalla Dogana verso l'interno del Territorio riunito.
PIETRA A PADULE	3.	Pisa	Strada maestra che viene da Chiesa, detta di Pietra a Padule. — Via d'acqua pel fosso del Rellino derivante dal Lago di Maciuccoli, e suo scalo nella strada maestra suddetta.	Per tutte le Strade fino al fiume Serchio.
PIOMBINO	1.	Livorno	Scalo del mare.	Per tutte le strade a tre miglia dalla Dogana verso l'interno del Territorio riunito.
PITIGLIANO	1.	Siena	Strada maestra di Onano. — Strada maestra di Valentano. — Strada maestra di Farnese. — Strada maestra di Montalto. — Strada maestra di Gradole, Grotte, e Latera.	Per le strade che conducono a Sorano, fino a Sorano *exclusive:* per le strade che vanno verso la Fiora fino a detto fiume *exclusive:* e per tutte le altre strade a tre miglia dalla Dogana verso l'interno del Territorio riunito.

DOGANE DI CONFINE	CLASSE	DIPARTIMENTO DOGANALE	STRADE PERMESSE PER GIUNGERE ALLE DOGANE	DISTANZE DALLE DOGANE PER L'INTERNO EC.
POGGIO VECCHIO	3.	Firenze	Via che viene da Sarsina lungo il Savio per il fiume direttamente.	Per tutte le strade fino a S. Piero in Bagno, ed a Verghereto *exclusive.*
PONTE A TAVIANO	2.	Pistoja	Strada maestra che viene dal Bagno alla Porretta. — Strada che viene da Moscacchia. — Strada del Pontaccio.	Per tutte le strade a tre miglia dalla Dogana verso l'interno del Territorio riunito.
PONTE A PUPIGLIO	3.	Pistoja	Strada maestra che viene da Lucchio. — Strada dell'Erta Abetina che viene da Pontito.	Per le strade che vanno verso la strada regia Pistojese fino alla detta strada *exclusive:* e per tutte le altre strade a tre miglia dalla Dogana verso l'interno del Territ. riunito.
POPOLANO	2.	Firenze	Via di S. Adriano e Via di Campora, che vengono da Faenza. — Via provinciale Faustina.	Per la strada che va a Marradi fino a Marradi *inclusive:* e per le altre strade a tre miglia dalla Dogana verso l'interno del Territorio riunito.
PORT' ERCOLE	2.	Siena	Scalo del mare.	Per tutte le strade a tre miglia dalla Dogana verso l'interno del Territorio riunito.
PORTO S. STEF.	1.	Siena	*Idem.*	*Idem.*
PUNTA DEL GRUGNO	3.	Pistoja	Scalo sul Padule di Bientina.	Per tutte le strade fino alla nuova strada regia *exclusive.*
PUNTONE DI SCARLINO	3.	Livorno	Scalo del mare presso il Puntone di Scarlino.	Per tutte le strade a tre miglia della Dogana verso l'interno del Territorio riunito.

PRACCHIA	3.	Pistoja	Strada maestra che viene da Montauto e dal Vizzero. — Via dell' Orsigna. — Via di Porta Franca. — Via di Maceja, che si divide per Ponte Petri e S. Marcello:	*Idem.*
RADICOFANI	2.	Siena	Strada regia Romana. — Strada maestra che viene da Proceno.	Per le strade che conducono verso la Paglia ed il Formone, fino a detti fiumi *exclusive:* e per tutte le altre strade a tre miglia dalla Dogana verso l'interno del Territorio riunito.
RANCO	2.	Firenze	Via che viene da Bescio per il fiume Marecchia direttamente.	Per tutte le strade fino a Via Maggio *inclusive.*
RIPAFRATTA	2.	Pistoja	Strada maestra di Posta procedente da Lucca.	Per la strada di Posta fino al ponte dei Bagni: e per le altre strade a tre miglia dalla Dogana verso l'interno del territorio riunito.
ROVIGLIANO	3.	Firenze	Strada di Rovigliano fra Torre e Casaccia, che da Città di Castello comunica col Gran-Ducato.	A tre miglia dalla Dogana verso l'interno del Territorio riunito.
SBARCO del Capannone	2.	Firenze	Provenienze da luoghi di fuori di Stato per mezzo del Chiaro di Montepulciano.	Per tutte le strade a tre miglia dalla Dogana verso l'interno del Territorio riunito.
S. SEPOLCRO	2.	Firenze	Via maestra che viene direttamente da Città di Castello.	Per le strade che vanno verso il Tevere fino al Tevere *inclusive:* per la strada della Pieve S. Stefano fino alla Tignana: e per le altre strade a tre miglia dalla Dogana verso l'interno del Territorio riunito.
SESTINO	3.	Firenze	Via che viene da Carpegna per le Serre direttamente. — Via che viene dal Palazzaccio direttam.	Per tutte le strade fino a Via Maggio *inclusive.*

DOGANE DI CONFINE	CLASSE	DIPARTIMENTO DOGANALE	STRADE PERMESSE PER GIUNGERE ALLE DOGANE	DISTANZE DALLE DOGANE PER L'INTERNO EC.
S. SOFIA	3.	Firenze	Strada maestra che viene direttamente da Mortano.	Per tutte le strade a tre miglia dalla Dogana verso l'interno del Territorio riunito.
SORANO	3.	Siena	Strada maestra di Onano, che passa fra Prato lungo e il Podere detto Risevo — Strada maestra riunita di Gradole, Grotte, e Latera, che porta a Sorano passando dal Poggio alle Croci.	Per la strada che va verso S. Giovanni fino al fosso Vajana: Per la strada che conduce a Pitigliano fino a S. Maria dell'Aquila: e per tutte le altre strade a tre miglia dalla Dogana verso l'interno del Territ. riunito.
SQUARCIA-BOCCONI	2.	Pistoja	Strada regia di posta, che viene da Lucca.	Per tutte le strade fino alla strada *exclusive* che viene dalla Chiesina Uzzanese e va a Pescia, cominciando dalla traversa del ponte a Canneto, e seguitando la detta strada fino a Pescia *exclusive.*
TALAMONE	2.	Siena	Scalo del mare.	Per tutte le strade a tre miglia dalla Dogana verso l'interno del Territorio riunito.
TERRA DEL SOLE	1.	Firenze	Via maestra che viene da Forlì.	Per la strada maestra di Castrocaro fino a Castrocaro *exclusive:* e per le altre strade a tre miglia dalla Dogana verso l'interno del Territorio riunito.
TIGLIO	3.	Pistoja	Strada maestra che viene da Lucca. — Scalo sul Padule di Bientina.	Per le strade che conducono a Vicopisano ed a Buti fino ai suddetti luoghi *exclusive.*
TORRE DELLE CIVETTE	3.	Livorno	Scalo del mare presso la Torre delle Civette.	Per tutte le strade a tre miglia dalla Dogana verso l'interno del Territorio riunito.

TORRE DELLA TROJA	3.	Livorno	Scalo del mare.	*Idem.*
TORRE MOZZA	3.	Livorno	*Idem.*	*Idem.*
TORRE S. VINCENZO E CAMPIGLIA	3.	Livorno	*Idem.*	*Idem.*
TORRETTA	2.	Pisa	Strada regia di Pietrasanta. — Via di Padule, che dipartendosi dal Lago di Maciuccoli imbocca nella strada suddetta.	Per la strada regia fino a Pisa *exclusive:* e per le altre strade a tre miglia dalla Dogana verso l'interno del Territorio riunito.
TRAPPOLA	3.	Siena	Foce del fiume Ombrone, e Scalo in detto fiume.	Tanto per la via d'acqua che per le vie di terra fino a Grosseto *exclusive.*
VADA	3.	Livorno	Scalo del mare.	Per tutte le strade a tre miglia dalla Dogana verso l'interno del Territorio riunito.
VAJANO	3.	Pisa	Scalo sul Padule di Bientina.	Per tutte le strade fino alla nuova strada regia *exclusive.*
VALDANIETO	3.	Firenze	Via del Borello che viene da Ranchio per Rullato direttamente. — Via che viene da Mercato Saraceno per Coreste direttamente.	Per tutte le strade fino a S. Piero in Bagno *exclusive.*
VALIANO	2.	Firenze	Via Lauretana. — Via di Petrignano. — Via della Fonte. — Via dei Paduli. — Via d'acqua per la Chiana.	Per tutte le strade a tre miglia dalla Dogana verso l'interno del Territorio riunito.
VIZZANETA	3.	Pistoja	Strada maestra che viene dalla Croce alle Alpi.	Per le strade che conducono alla strada regia pistojese fino a detta strada *exclusive;* e per tutte le altre strade a tre miglia dalla Dogana verso l'interno del Territ. riunito.

— Atteso lo stabilimento delle suddette Dogane di confine, tutti i generi e mercanzie soggette a gabella dovranno dai Vetturali o conduttori, o da chiunque altri, essere direttamente condotte ad uno dei sopraindicati posti di Dogana di confine per ricevere, tanto nel caso d'introduzione, che di estrazione e di transito, le opportune spedizioni. (*L.* 19. *Ottobre* 1791. *Art.* 5.)

DOGANE DI CONFINE ROMAGNOLE. Riforme.

1. — All'effetto di rendere più regolare la linea Doganale per la parte della Romagna, di Badia Tedalda, Sestino, Sorbello, Sorbano, e Val di Pierle, S. A. I. e R. derogando in quanto occorra a qualunque precedente disposizione in contrario, è venuta nella determinazione di ordinare, che, soppresse le Dogane di S. Piero in Bagno, Viamaggio, Verghereto, Pieve S. Stefano, e Monte Coronaro, e dichiarate di seconda classe le Dogane di S. Sepolcro, e dell'Ossaja, vengono istituite una Dogana di seconda classe in Ranco, e sette di terza classe, in Valdanieto, Poggio Vecchio, Mazzi, Balze, Sestino, Monterone, e Mercatale. (*Not.* 23. *Aprile* 1834. *Art.* 1.)

DOGANIERI e altri Ministri delle Dogane. Tariffa degli emolumenti.

1. — S. M. la Regina Reggente, volendo rendere più attivo il servizio dei subalterni ministri delle Dogane del Regno, onde assicurare la più esatta riscossione delle gabelle, e la più sollecita spedizione del pubblico, si è determinata di approvare con Rescritto de' 14. di Gennajo 1805. la seguente tariffa di emolumenti, parte dei quali si esigono anche presentemente, e sono stati unicamente per la più chiara intelligenza del pubblico raccolti nella presente tariffa generale. In conseguenza della predetta Sovrana determinazione si fa noto come dal giorno della pubblicazione della presente Notificazione in avvenire dovranno da chiunque pagarsi, tanto nelle dogane principali e porte delle Città sottoposte a gabella, quanto nelle dogane di frontiera del Regno, gli emolumenti descritti della seguente tariffa, nei casi e nelle somme nella medesima indicati, e dovranno egualmente seguitarsi a per-

cipere, secondo il metodo stabilito colla Notificazione del dì 19. Ottobre 1791. all'art. 88., gli emolumenti soliti pagarsi per le consuete spedizioni e riscontri che si fanno alla dogana di acqua e di terra della porta a Pisa di Livorno, ed a quella della porta ai Cappuccini di detta Città, non compresi nè descritti nella presente tariffa, restando derogato in forza di essa a qualunque ordine o consuetudine in contrario. (*Not.* 24. *Gennajo* 1805.) (a)

2. — Spedizioni — *Introduzione.*

Per ogni bulletta d'introduzione soldi 3. 4.

E più per ogni collo, o colletto, o porzione di essi descritta in detta bulletta soldi 1. 8.

Per ogni quantità di mercanzia venuta a rinfuso superiore a 20. pezzi, e descritta come sopra soldi 13. 4.

Ed essendo di numero inferiore, fino a pezzi 20. sol. 6. 8.

Pel legname gabellabile a fusti o a misura, per ciascun pezzo a numero, descritto come sopra soldi 1. 8.

Pel legname da lavoro o da tinta, gabellabile a peso, pel migliajo delle libbre descritte come sopra soldi 1. 8.

Per ogni bulletta di telerie, pannine, sottigliumi, e tessuti composti forestieri, e degli abiti, vesti, arnesi, e lavori fatti con detti generi, quando la stima non oltrepassi le lire 500., sol. 6. 8.

E da detta somma in sù fino alla stima di lire 1000., sol. 13. 4.

E così progressivamente per le stime maggiori.

3. — Passo. — Per ogni bulletta di passo soldi 2.

Per ogni collo o colletto descritto in detta bulletta soldi 1.

Per ogni quantità di mercanzia che si trasporti a rinfuso superiore a N. 20. pezzi, e descritta come sopra soldi 10.

Ed essendo di numero inferiore fino a 20. pezzi soldi 5.

Pel legname da lavoro o da tinta, descritto come sopra, e gabellabile a peso, il cento delle libbre soldi 1.

Pel bestiame porcino, che sia spedito per fuori di Stato a forma della Notificaz. de' 14. Settembre 1793., per ciascun capo descritto come sopra soldi 1.

(a) *Questa tariffa venne riconfermata con la Notificazione del 9. Maggio 1814. art. 9. ed è tuttora vigente.*

Per ogni manifesto di mercanzia forestiera col destino per una dogana principale soldi 6. 8.

E più per ogni collo o colletto in detto manifesto descritto soldi 1. 8.

Per ogni quantità di mercanzia che si trasporti a rinfuso, superiore a 20. pezzi, e descritta come sopra soldi 13. 4.

Ed essendo di numero inferiore, fino a 20. pezzi soldi 6. 8.

Pel legname da lavoro o da tinta, descritto come sopra, e gabellabile a peso, il migliajo delle libbre soldi 1. 8.

4. — Estrazione. — Per ogni bulletta di estrazione sol. 6. 8.

E più per ogni collo o colletto in detta bulletta descritto soldi 1. 8.

Per ogni quantità di mercanzia che si trasporti a rinfuso, superiore a 20 pezzi, descritta come sopra soldi 13. 4.

Ed essendo di numero inferiore fino a 20. pezzi soldi 6. 8.

Pel legname da lavoro o da tinta, descritto come sopra, e gabellabile a peso, il migliajo delle libbre soldi 1. 8.

Per ogni spedizione condizionata con registro soldi 6. 8.

E per la cancellatura della medesima soldi 3. 4.

Per ogni spedizione condizionata senza registro soldi 1.

Per la consegna del libro ai gualchieraj soldi 13. 4.

Per ogni manifesto con obbligo di responsale soldi 6. 8.

E per la cancellatura del medesimo soldi 3. 4.

5. — Riscontri o riviste. — Per la rivista di ogni manifesto delle Dogane principali, della Dogana di Livorno, delle Dogane di confine, e delle porte delle Città soldi 3. 4.

E più per ogni collo o colletto descritto in detto manifesto soldi 1. 8.

Per ogni quantità di mercanzia trasportata a rinfuso, superiore a 20. pezzi, descritta come sopra soldi 6. 8.

Ed essendo di numero inferiore, fino a pezzi 20. soldi 3. 4.

Per ciascun pezzo a numero del legname gabellabile a fusti o a misura, descritto come sopra soldi 1. 8.

Pel legname da lavoro o da tinta, descritto come sopra, e gabellabile a peso, per ogni libbre 1000. soldi 1. 8.

Per ogni rivista delle spedizioni condizionate, che sono rimesse con la mercanzia in Dogana soldi 3. 4.

L'esenzione dal pagamento della gabella accordata per grazia particolare porterà la conseguenza dell'esenzione ancora dal pagamento degli emolumenti.

Per ogni ricevuta che fosse richiesta volontariamente da chi paga le gabelle al Camarlingo della Dogana soldi 2.

Pel riscontro da farsi in ogni bimestre del bestiame esistente in Città per dar latte, o per altro titolo, in ciascuna stalla soldi 6. 8.

Restano ferme le indeterminate recognizioni permesse dagli Ordini veglianti a favore dei ministri veditori e delle guardie per l'assistenza alle visite dei bauli nelle case dei particolari, alla formazione dei colli di mercanzie nostrali esenti da gabella nei magazzini dei negozianti, e per qualunque operazione doganale fuori delle ore dell'uffizio, e con approvazione, ec.

Per ogni attestato con copia di partita richiesta ai ministri in forma autentica sodi 13. 4.

Ed essendo più partite, oltre la suddetta somma referibile all'attestato e prima partita, per ogni altra partita soldi 3. 4.

E più il rimborso del foglio bollato.

6. — Accompagnature. — Dalla Dogana di Firenze alle porte di detta Città per mercanzie spedite con bulletta d'introduzione, o di passo, o con manifesti, e da trasportarsi dal conduttore nominato a tergo di dette bullette o manifesti per la via d'acqua soldi 3. 4.

E per la via di terra soldi 6. 8.

Dalla Dogana di Siena alle porte di detta Città, per mercanzie spedite come sopra soldi 6. 8.

Dalla Dogana di Pisa alle porte di detta Città, per mercanzie spedite come sopra soldi 2.

Dalla Dogana di Pistoja alle porte di detta Città, per mercanzie spedite come sopra soldi 2. 8.

Dalle porte della Città di Firenze alla Dogana per mercanzie e generi con manifesti delle Dogane soldi 2. 8.

Dalle porte della Città di Siena a quella Dogana per mercanzie e generi con manifesti delle Dogane o della porta soldi 2.

Dalle porte della Città di Pisa a quella Dogana, per mercanzie o generi con manifesti delle Doganc e della porta soldi 2.

Dalle porte della Città di Pistoja a quella Dogana per mercanzie e generi con manifesti delle Dogane o della porta soldi 2. 8.

Da una porta all'altra della Città di Firenze soldi 14.

A forma della ripristinazione ordinata colla Notificazione del dì 8. Marzo 1803.

Da una porta all'altra della Città di Siena soldi 6. 8.

Da una porta all'altra della Città di Pisa soldi 4.

A forma dell'aumento ordinato con la Notificazione degli 8. Marzo 1803:

Da una porta all'altra della Città di Pistoja soldi 4.

Pel numero degli accompagnatori e delle tasse nella pluralità dei trasporti resta confermata la Tariffa stata pubblicata colla Notificazione degli 8. Marzo 1803. (*Questa tariffa fissava tante tasse di accompagnatura quanti erano gli accompagnatori*) come appresso:

Per ogni carrozza, calesse, o altra vettura, accompagnatori, e tasse 1.

Per uno o due carri, o barrocci 1.

Per tre fino a quattro detti 2.

Per cinque, e fino a sei detti 3.

Per una fino a quattro bestie a soma 1.

Per cinque fino a otto dette 2.

Per uno o due navicelli 1.

Per tre fino a quattro detti 2.

Per cinque fino a sei detti 3.

Per ogni trasporto di legname ridotto in foderi ed appartenente ad un solo proprietario 1.

Per una, e fino a sei bestie vaccine 1.

Per sette, e fino a dodici dette 2.

Per tredici, e fino a diciotto dette 3.

Per ogni branco non maggiore di venticinque majali 1.

Per ogni branco di bestiame pecorino, o caprino, a guida di uno o due pastori, o vergari 1.

E per le maggiori quantità di trasporti o di capi di bestiame si aumenteranno gli accompagnatori e le tasse con la regola sopra descritta.

7. — Emolumenti da pagarsi nelle Dogane di Confine.

Per ogni bulletta d'introduzione o di estrazione al Doganiere soldi 2.

Per ogni manifesto semplice o da rimessa al Doganiero soldi 2.

Per ogni copia di bulletta di passo o di manifesto da registrarsi, al Doganiere soldi 2.

Per ogni rivista delle bullette e dei manifesti colle mercanzie nell'atto del trasporto, alle guardie soldi 2.

Le guardie delle Dogane del confine che sono insieme riscuotitori delle gabelle, possono esigere l'emolumento assegnato al Doganiere, e quello assegnato alle guardie.

Qualora l'importare della gabella non oltrepassi quello degli emolumenti riuniti del Doganiere e della guardia, viene ridotto alla metà l'emolumento assegnato come sopra per le bullette di introduzione e di estrazione.

8. — Pesatori, Facchini e Legatori.

Non s'intende fatta alcuna innovazione in quanto alla tariffa delle mercedi dei pesatori della Dogana di Firenze, come pure alla tariffa delle mercedi dei facchini e dei legatori della Dogana medesima, e delle altre Dogano principali di Siena, di Pisa, e di Pistoja; restando fermo in questa parte il disposto all'Art. 87. della Notificazione de' 19. Ottobre 1791.

DOLO. *In senso* civile *cade sotto questo vocabolo qualunque artifizio diretto a indurre altri in errore, onde ne avvenga un pregiudizio al suo giusto interesse. In senso* criminale *è la conosciuta determinazione della volontà di violare una legge penale, o sia la coscienza di contravvenire ad una legge penale, quando si ha la libertà di non contravvenirvi.*

DOMANDA in giudizio civile. *Atto mediante il quale chi promuove il giudizio civile espone sommariamente il fatto, deduce il suo dritto, e conclude per la relativa dichiarazione.*

1. — Proced. civile. — *Regol. Art.* 19. *segg.*

2. — Proced. commerc. — V. Commercio rapp. giudic.

3. — Onorar. Procurat. — Per qualunque domanda introduttiva del giudizio, tanto ordinario quanto sommario, con produzione di documenti, è dovuto ai Procuratori inscritti nel

1. Ruolo L.	10.	—	—
2. . . . . . «	6.	13.	4.
3. . . . . . «	5.	—	—
4. . . . . . «	3.	6.	8.

(*Tarif.* 1814. *Art.* 1.)

4. — — E se non ha luogo alcuna produzione di documenti

1. Ruolo L.	7.	—	—
2. . . . . . «	4.	13.	4.
3. . . . . . «	3.	10.	—
4. . . . . . «	2.	6.	8.

(d. *Art.* 15.)

DOMANDA verbale *apud acta.*

— Proced. civ. — La I. e R. Consulta ha ordinato farsi sentire, in ischiarimento di qualche dubbio che è stato promosso, che in tutti gli affari sommarj, pei quali non è stato espressamente e letteralmente prescritto che si proceda con istanza scritta, è in facoltà dell'istante di procedere per via di domanda verbale *apud acta* del Tribunale, e senza l'intervento di procuratore. (*Circ.* 17. *Febbrajo* 1815.)

DOMANIO o *Patrimonio Regio.* Soppressione della Direzione generale.

1. — S. A. I. e R. considerando che la Direzione generale del Domanio, fin qui provvisoriamente conservata, può essere oggi soppressa senza danno del regio e pubblico servizio, con riunire le residue dipendenze di essa ad altra Amministrazione, prescrive

ed ordina quanto appresso. (*Motuprop.* 2. *Aprile* 1828. *in princ.*)

2. — La Direzione generale del Domanio, fin qui provvisoriamente conservata, è definitivamente soppressa. (d. *Art.* 1.)

3. — Nelle competenze della Direzione del Domanio viene surrogata l'Amministrazione generale del Registro. (d. *Art.* 2.)

4. — Gli affari così devoluti all'Amministrazione generale del Registro saranno trattati e spediti in coerenza degli ordini e con le discipline stabilite per la Direzione del Domanio. (d. *Art.* 3.)

5. — L'Amministrazione suddetta invigilerà inoltre al regolare andamento delle operazioni interessanti il recupero dei crediti occulti di provenienza delle corporazioni ed altri stabilimenti soppressi, e il Direttore generale disimpegnerà in questo, come in ogni altro rapporto, le incumbenze esercitate finora dal Direttore del Domanio. (d. *Art.* 5.)

DOMANIO. Rapporti delle antiche Corporazioni religiose.

1. — S. A. I. e R. all'oggetto di prevenire ed escludere qualsivoglia meno retta intelligenza ed applicazione dei Decreti pubblicati in Toscana dal cessato Governo Francese in data dei 29. Aprile e 30. Maggio 1808., che regolarono il modo e le condizioni dell'incorporo nel Domanio dello Stato di tutti i beni e dritti di qualunque specie ed origine, pertinenti alle Corporazioni Religiose allora soppresse, e segnatamente dei beni, rendite ed assegnamenti affetti a Legati pii o fondazioni istituite a favore dei Conventi o loro Chiese, e di cui il prodotto dalla religiosa pietà dell'I. e R. A. S. e dell'Augusto suo Genitore è stato destinato ad oggetti interessanti la pietà pubblica, il culto divino, e la Causa pia, ha ordinato con Biglietto della I. e R. Segreteria di Finanze dei 28. Marzo 1828., che sia fatto circolarmente intendere a tutti i Tribunali, per loro norma e di chiunque possa avervi interesse, quanto appresso. (*Circ.* 1. *Aprile* 1828.)

2. — L'intelligenza dei Decreti surriferiti deve unicamente desumersi dal letterale loro disposto e tenore, estraendo sempre da massime e teorie estranee ugualmente allo spirito dei medesimi, quanto ai principj, dietro ai quali fu decretato ed eseguito

l'incorporo dei beni e diritti di che si tratta nel Domanio dello Stato. (*Ivi*)

3. — Ad esclusione unicamente delle rendite o responsioni, le quali fosseso affette a Legati o altre disposizioni espressamento ordinate a favore ed insieme pel culto speciale di Chiese di antiche Corporazioni erette in Parrocchia e conservate sotto questo titolo, e perciò letteralmente eccettuate nel tit. 2. del Decreto de' 30. Maggio 1808. sopracitato, tutte le altre rendite, responsioni o annualità dovute dai terzi alle Corporazioni religiose dal Decreto stesso prese di mira, loro Chiese e Conventi, per qualunque titolo, origine, causa e da qualsivoglia condizione vincolate, sono rimaste e rimangono comprese nell'incorporo generale e riunite al Domanio dello Stato, non ostante gli oneri speciali e di correspettività, di cui originariamente le rendite, responsioni ed annualità medesime si trovassero aggravate, e non ostante qual si sia clausula revocatoria, aggiunta e preordinata a favorire la estinzione e il non trasporto del debito o per l'inadempimento delle condizioni impostevi, o per la deficienza delle persone singoli morali incaricate della esecuzione di esse; talchè l'effetto sia che nessuna eccezione dedotta o dal fatto della soppressione, o dalla natura dell'obbligo condizionato all'adempimento di un onere, possa dai debitori delle rendite e prestazioni preenunciate opporsi in nessun caso all'Amministrazione del patrimonio domaniale e alla deputazione sul recupero dei crediti occulti o negletti provenienti dalle antiche Corporazioni religiose, per ricusarne o ritardarne il pagamento, e molto meno ammettersi in qualunque modo dai Tribunali del Granducato. (*Ivi*)

4. — Tali dichiarazioni finalmente debbono applicarsi e valutarsi anche all'effetto di dare la giusta risoluzione alle opposizioni che per parte dei debitori preenunciati fossero state già dedotte nei Tribunali medesimi. (*Ivi*)

DOMICILIO. *È quel luogo ove alcuno ha fissato l'esercizio della sua negoziazione, e ove fa dei contratti, oppure ove è stabilito il capitale maggiore delle sue fortune.* (così la Legge 27. § 1. Cod. ad municip. e la Leg. 7. Cod. de incol.)

— Proced. civ. — (*Regol. Art.* 20. 32. e *segg.*)

DOMINIO. *Dritto di perfettamente disporre di una cosa corporale, e di quella rivendicare, purchè la legge, la convenzione, o la volontà del testatore non vi si oppongano.*

DONAZIONE FRA I VIVI. *Mera liberalità fatta a favore di alcuno senza esservi astretto da veruna obbligazione, e senza la contemplazione della morte.*

1. — DRITTO CIV. — L'atto di donazione *inter vivos* dev'essere trascritto parola per parola nel registro esistente (*una volta*) nell'Uffizio delle gabelle dei contratti di Firenze, e tal descrizione si deve eseguire entro 45. giorni in Firenze, e se è fatto altrove, dentro tre mesi, e se di là dal mare, dentro un anno; e fintantochè tal descrizione non è fatta, le donazioni non pregiudicano ai terzi, stando però sempre ferme fra i donanti e i donatarj. (*L.* 5. *Gennajo* 1551.)

2. — Il registro delle suddette trascrizioni di donazioni è conservato nella Cancelleria del Magistrato Supremo in Firenze, e la formalità non può aver luogo fintantochè l'atto non è denunziato all'Uffizio delle gabelle dei contratti. (*L.* 16. *Giugno* 1787.)

3. — In ciascuna Cancelleria civile deve, oltre gli altri libri o registri, conservarsi e tenersi in perfetta regola un libro contenente il registro delle donazioni a forma del prescritto dalla legge, corredato della filza delle leggi segnate di numero progressivo, e del repertorio per alfabeto dei cognomi dei donanti. (*Regol. discip. Art.* 98. n. 5.)

TARIF. CIV. V. TRASCRIZIONE, o NOTA ai Registri — SCRITTURATO.

4. — DAZIO DI REGIS. — Sono soggetti al dritto proporzionale di lire cinque per ogni 100. lire gli atti qualunque di liberalità fra i vivi, portanti passaggio della proprietà dei beni immobili, o dell'usufrutto dei medesimi. (*L.* 30. *Decembre* 1814. § 8. *Art.* 1.)

5. — Sono soggetti al dritto proporzionale di lire nna per ogni 100. lire simili atti, quando il passaggio è di beni immobili. (*L.* d. § 4. *Art.* 1.)

6. — Le donazioni regie sono esenti dalla formalità del registro. (*L.* d. § 9. *Art.* 1.)

DONAZIONE per causa di morte. *Quella liberalità che vien fatta in riguardo al destino cui tutto il genere umano è sottoposto, ancorchè non si creda imminente l'ultima ora.*

1. — Dritto civ. — V. Ultime volontà.

2. — Dazio di regis. — Sono soggetti al dritto proporzionale di lire cinque per ogni 100. lire gli atti qualunque di liberalità per causa di morte, portanti passaggio della proprietà dei beni immobili, o dell'usufrutto dei medesimi. (*L.* 30. *Decembre* 1814. *Tarif.* § 8. n. 1.)

3. — — Sono soggetti al dritto proporzionale di lire una per ogni 100. lire simili atti, quando il passaggio è di beni mobili. (d. § 4. n. 1.)

DONNE. Dritti civili delle donne. V. Successione ered. intestata. — Legittima 1. segg. 25. 34. 39. — Dote — Mondualdo — Tutela 10. segg. — Regolam. proc. civ. art. 1014. segg. 1002. segg.

DONNE. Rapp. commer. — V. Mondualdo 10. e Cod. Comm. art. 1. segg.

DONNE figlie ed altre descendenti escluse in concorso dei maschj. Dritti di legittima, o di dote.

Sommario.

Dritto alla legittima 1. 2. 3. 12.
Dritto alla dote 4. *segg.* 13.
Dritto al trattamento 11.
Dritto agli alimenti 14.
Ipoteca legale 15.

1. — Le figlie e altre descendenti femmine, e i loro descendenti sì maschi che femmine, esclusi in concorso dei figli e

altri descendenti maschi di maschio dalla successione del padre, della madre, e degli altri ascendenti maschi della linea paterna, debbono conseguire tanto dalla eredità del padre, quanto dalla eredità della madre, e premancato il padre dalla eredità dell'avo, e questi premorto dalla eredità del proavo, la loro porzione legittima. (*L.* 18. *Luglio* 1814. *Art.* 32.)

2. — La legittima dei figli e descendenti consiste in quattr'once della libera eredità del defunto se sono quattro o meno, in cinque once se cinque, in sei once se sei, o più. (d. *Art.* 33.)

3. — Sono ammessi a far numero pel calcolo della legittima tutti quelli che hanno diritto di prendere parte nella medesima. (d. *Art.* 34.) V. LEGITTIMA.

4. — Alle figlie e altre descendenti femmine escluse è dovuta, in occasione del loro matrimonio, la dote congrua dal padre, dalla madre, e dagli altri obbligati a dotarle secondo l'ordine di ragione. (d. *Art.* 35.)

5. — Nel giorno della morte del dotante imputano questa dote nella legittima ad esse dovuta dalla di lui eredità, e conseguiscono, quando vi sia luogo, il rimanente fino alla legittima, che forma un loro patrimonio estradotale. (d. *Art.* 36.)

6. — La dote costituita dagli ascendenti, quantunque superiore alla legittima, e anche alla virile delle figlie e altre descendenti femmine dotate, è irretrattabile, purchè non leda la porzione dovuta agli altri legittimarj. (d. *Art.* 37.)

7. — Nel solo caso che la porzione dovuta agli altri legittimarj fosse lesa dalla dote costituita alle figlie o altre descendenti femmine, possono essi domandare la riduzione della dote inofficiosa, in modo che resti salva ai medesimi la loro legittima. (d. *Art.* 38.)

8. — Questa riduzione non deve peraltro aver luogo quando la dote costituita non abbia lesa la porzione dovuta agli altri legittimarj, avuto riguardo allo stato patrimoniale del costituente nel giorno del respettivo matrimonio delle femmine dotate; e per questo effetto soltanto non deve tenersi a calcolo la diminuzione dello stato patrimoniale del dotante, accaduta tra il giorno del respettivo matrimonio delle femmine dotate, e quello della di lui morte. (d. *Art.* 39.)

9. — Se le figlie e altre descendenti femmine escluse si collocano in matrimonio dopo la morte di ambedue i loro genitori, conseguiscono la intiera legittima dalla eredità sì paterna che materna, la quale in ciò che rimane dopo costituita la dote congrua, forma come sopra un loro patrimonio estradotale. (d. *Art.* 40.)

10. — Se la legittima dovuta alle femmine escluse sopra la eredità paterna, o avita, e materna non basta pel loro conveniente matrimonio, possono domandare la costituzione di una dote anche superiore alla legittima, ma che non ecceda la virile. (d. *Art.* 41.)

11. — Le predette femmine escluse, finchè rimangano innutte, hanno diritto di conseguire dai maschi escludenti il trattamento proporzionato allo stato e al solito della famiglia; e questo trattamento, meno il concorso di giuste cause, ricevono nella casa, e alla mensa degli stessi maschi escludenti, in luogo e vece dei frutti della legittima, i quali frutti restano perciò compensati col trattamento medesimo, in modo che non possa mai per tali respettivi titoli di credito e debito proporsi alcuna vicendevole pretensione: ma se le stesse femmine saranno autorizzate per giuste cause a separarsi dalla casa e dalla mensa dei detti maschi escludenti, in tal caso dovranno conseguire i frutti della legittima predetta, e in sussidio anche i frutti della maggior quota fino alla virile, in luogo e vece del loro trattamento. (d. *Art.* 42.)

12. — Le femmine come sopra escluse acquistano il dominio della loro legittima nel respettivo giorno della morte del loro padre, madre, o altro ascendente paterno rimangono sotto la tutela della legge per la conservazione di questa loro legittima, finchè esse vivano come verrà a suo luogo prescritto, ma possono, ancorchè innutte, liberamente disporne per atti di ultima volontà. (d. *Art.* 43.)

13. — Alle femmine escluse dalla successione dei collaterali che non hanno verso le medesime il debito naturale della legittima, compete il diritto al conseguimento della dote congrua secondo la loro condizione, e secondo le forze della eredità, se non avranno potuto o non potranno ottenere la loro conveniente do-

tazione da alcun loro ascendente, o se non saranno state dotate da alcuno dei maschi trasversali escludenti. (d. *Art.* 44.)

14. — In caso che non esista alcuno ascendente capace a somministrare alle predette femmine escluse i convenienti alimenti, hanno diritto di conseguirli secondo le forze della eredità, dalla quale vengono escluse fino al giorno del loro matrimonio dagli stessi maschi trasversali escludenti; ma non possono senza giusto motivo pretendere questi alimenti fuori della casa di quello o quelli che li debbono prestare. (d. *Art.* 45.)

15. — Pel conseguimento della dote congrua, e respettivamente degli alimenti convenienti, sono a comodo delle femmine escluse obbligati con ipoteca legale i beni del collaterale defunto, fino dal giorno della di lui morte; e se la eredità consiste in beni non suscettibili d'ipoteca, o di sequela d'ipoteca, concorrendo un giusto sospetto di dilapidazione, possono domandare di essere assicurate. E alla stessa ipoteca legale sono sottoposti i beni degli ascendenti paterni pel credito quantitativo di alimenti e di dote, che possa competere nei casi di sussidio alle femmine escluse dalla loro eredità, sulla differenza che passa tra la legittima e la virile. (d. *Art.* 46.) V. Regolamento Procedura Civile *Art.* 1014.

DOTE. *Tuttociò che la moglie, o altri per essa, dà al marito perchè sostenga i pesi del matrimonio.*

1. — Dritto civ. — V. Legittima. — Donne escluse ec. 4. segg. 13.

2. Proced. civ. — V. Inibitoria per assicurazione di dote.

3. — Dazio di regis. — Sono soggetti al dritto fisso di lire tre gli atti coi quali le donne costituiscono le doti a loro stesse; quelli con i quali gli ascendenti costituiscono le doti alle femmine descendenti; e generalmente tutti i contratti e convenzioni matrimoniali, che non contengono alcuna stipulazione vantaggiosa fra gli sposi, che sia soggetta al dritto proporzionale. (*L.* 30. *Decembre* 1814. *Tarif.* § 3. *n.* 3.)

4. — — Sono soggette al dritto proporzionale di lire 1. per ogni 100. lire le doti costituite dai collaterali, o dagli estranei, qualunque sia il loro importare. (*L.* d. § 4. *n.* 2.)

5. — — Sono soggetti al dritto fisso di lire cinque gli atti di restituzione delle doti costituite in quantità, e restituite in beni immobili. (d. § 4. *n.* 4.)

6. — — Pei Contratti dotali della Nazione Ebrea V. Ebrei dritti civ. 9. segg.

DOTI di sussidio.

1. — Saranno i Giusdicenti premurosi che le doti e sussidj caritativi che si dispensano dalle Compagnie e Luoghi pii della loro giurisdizione siano impiegati a favore dei veri poveri, non per parzialità o per fomentare l'ozio, senza però mescolarsi nella collazione delle doti in ispecie delle Comunità, Compagnie, e Luoghi pii, rendendo solo conto degl'inconvenienti o parzialità che vi vedessero seguire. (*Circ.* 28. *Aprile* 1781. *Art.* 66.)

2. — Persuasa S. A. R. che la massima ignoranza dei doveri di nostra religione, che regna regolarmente nel popolo, provenga in gran parte dalle madri di famiglia, le quali più di ogni altro essendo in caso ed in dovere d'insegnare ai piccoli figli i primi rudimenti della nostra santa fede, non sono in istato di farlo, perchè non ne sono esse medesime bastantemente istruite, ha ordinato che in avvenire non sia ammessa alle doti che si conferiscono o per estrazione, o per elezione dai Luoghi pii, Comunità, e Università di qualunque genere del Gran-Ducato, alcuna fanciulla la quale, oltre gli altri requisiti voluti dagli ordini veglianti, o dalla volontà dei testatori o pii institutori, non abbia ancora un attestato del proprio Paroco, in cui si dichiari espressamente la loro frequenza alla dottrina cristiana, derogando S. A. R. in quanto occorra a tutto ciò che fosse contrario alla presente sua Sovrana volontà. (*Motup.* 25. *Giugno* 1782.)

3. — S. A. R. ha comandato che sia in avvenire abolita ogni pubblicità e profano spettacolo in occasione di sussidj dotali che si conferiscono alle fanciulle pel loro matrimonio spirituale o temporale da qualunque persona, collegio, o luogo pio tanto laico che ecclesiastico; fermi stanti quegli atti di pietà e di religione vincolati a certi giorni e tempi dalla volontà de' pii benefattori, alla quale la R. A. S. non intende di derogare. Quelli poi che desumono l'obbligo da qualche uso, consuetudine, o da mere

esortazioni, dovranno dai respettivi Ordinarj trasferirsi in tempi di maggior quiete, prescrivendone l'adempimento in forma privata. (*Circ.* 12. *Maggio* 1783.)

4. — Dovranno passare nelle casse ecclesiastiche tutti i capitali che possedevano le Compagnie per sussidj dotali di qualunque genere fossero, e di quelli pure ai quali alcune particolari famiglie o persone avessero special dritto al conseguimento o alla collazione; e ciò all'oggetto che non resti defraudata la fiducia che hanno avuta i testatori di confidare tali capitali piuttosto ad un corpo di Compagnia che alle private persone o famiglie, benchè contemplate e predilette in dette doti. (*Regol.* 22. *Marzo* 1785. *Art.* 1.)

5. — Quelle che erano a nomina di persone o famiglie particolari resteranno alla loro collazione, nella stessa somma, forma, tempi, e condizioni, che dai fondatori sono state prescritte; e col mandato dei legittimi collatori saranno pagate dalle casse ecclesiastiche. (d. *Art.* 2.)

6. Quelle che si dovevano conferire dalle Compagnie alle fanciulle di un determinato ceto o famiglia, dovranno restare riserbate a favore delle fanciulle del ceto e famiglia contemplata, egualmente con le stesse condizioni; all'eccezione peraltro di quelle che erano riserbate a favore delle fanciulle parenti dei fratelli delle soppresse Compagnie, mentre un tal dritto non dovrà considerarsi passato nelle Compagnie nuove. (d. *Art.* 3.)

7. — Pel conseguimento delle doti riserbate a favore di ragazze di un determinato ceto o famiglia, dovrà farsene la richiesta agli amministratori ecclesiastici, e questi potranno conferirle nei tempi prescritti, senza alcuna partecipazione, nel caso che non vi sia dubbio sulla loro vocazione, ed il numero delle postulanti non superi il numero delle doti da conferirsi; ma nel caso che le postulanti siano in maggior numero, e convenga dare ad alcune la preferenza, i predetti amministratori ne daranno conto a S. A. R. con le informazioni. (d. *Art.* 4.)

8. — Rispetto a quelle doti, nelle quali sia data la preferenza alle ragazze di un dato ceto o famiglia, ma in mancanza di queste siano conferibili ad ogni altra, dovrà affrancarsi ogni

obbligazione che abbiano a favore di ceti o famiglie particolari, con separare una data rendita proporzionata alla eventualità che esse abbiano di goderne. Questa rendita si conservi nella cassa ecclesiastica sempre a loro favore, ed ogni restante vada a favore delle doti di data comune, da conferirsi come in appresso; talmentechè l'effetto sia che non restino mai promiscuati nè i conti nè i diritti delle doti di particolare data o espettativa con quelli di data comune. (d. *Art.* 5.)

9. — Dovranno cumularsi tutti gli altri capitali di doti delle soppresse Compagnie che esistevano in ciascuna Cura. E le rendite di tali capitali dovranno dividersi in tante doti di egual somma, che non sia minore di Scudi venti in Firenze, di Scudi quindici in altre Città, e di Scudi dieci nella campagna. (d. *Art.* 6.)

10. — Queste doti dovranno conferirsi alle ragazze della respettiva Cura; ma potendo succedere che in alcuna Cura poche siano le Compagnie soppresse, e queste poco ricche di doti, dovrà a queste supplirsi con assegnar loro un numero di doti di quelle Cure dove più eccedessero, avuto riguardo alla loro popolazione, e maggiore o minor povertà degli abitanti. (d. *Art.* 7.)

11. — I requisiti necessarj a conseguire tali doti di collazione comune alle ragazze delle Cure saranno: — *Il buon costume — la frequenza alla dottrina cristiana — la povertà — l'età dai* 18. *ai* 30. *anni — e l'abitazione nella Cura almeno da* 6. *mesi avanti.* (d. *Art.* 8.)

12. — Quelle che non avessero sei mesi di domicilio in una Cura, potranno conseguire le doti nella Cura di dove sono partite, se vi avranno stabilmente abitato almeno per egual tempo. (d. *Art.* 9.)

13. — Fino all'età di 35. anni la ragazza che avrà conseguita una dote non potrà perderla. (d. *Art.* 10.)

14. — La collazione della dote fatta ad una ragazza non darà divieto per alcun tempo nè alle parenti nè alle sorelle della medesima. (d. *Art.* 11.)

15. — Sarà permessa la cessione della dote unicamente da una sorella all'altra. (d. *Art.* 12.)

16. — Una ragazza che abbia conseguita una di tali doti potrà essere ammessa ad ottare e conseguirne una seconda, quando un esame più rigoroso sulla di lei povertà e circostanze obblighi ad uno speciale riflesso verso la medesima. (d. *Art.* 13.)

17. — Oltre due di tali doti, e queste in casi speciali, non potrà alcuna conseguirne in maggior numero. (d. *Art.* 14.)

18. — Una o più doti che alcuna ragazza abbia conseguite in altre Cure, le darà lo stesso divieto in qualunque Cura passi di poi ad abitare. Ed all'oggetto che in questa parte non seguano frodi di amministratori ecclesiastici, dovranno tenere un indice alfabetico di tutte le ragazze che avranno conseguite le doti, e non si saranno per ancora maritate, affinchè chi sarà incaricato di esaminare i requisiti delle supplicanti possa assicurarsi se loro osti l'aver conseguite doti in altre Cure. (d. *Art.* 15.)

19. — Restano abolite tutte le differenti prescrizioni che sopra l'età, condizione, requisiti delle dotande, somme delle doti, divieti ed altro, fossero state fatte dai fondatori delle medesime. (d. *Art.* 16.)

20. — Tutte le suppliche per le doti comuni della Cura dovranno presentarsi al Curato. Il Curato le distribuirà ai Buon-Uomini della Cura, affinchè essi verifichino i requisiti necessarj, all'eccezione di quelli dal buon costume e della frequenza alla dottrina cristiana, dei quali ne sarà cognitore il solo Paroco. (d. *Art.* 17.)

21. — In un determinato giorno si adunerà il Paroco con il Governatore, i due Consiglieri, i quattro Buon-Uomini, il Camarlingo e due Scrivani della Compagnia; rigetteranno le suppliche di tutte quelle ragazze che per mancanza di requisiti si troveranno incapaci di conseguire tali doti, ed imborseranno tutte le altre che ne sono abili, per estrarne quel numero che corrisponda alle doti da conferirsi. (d. *Art.* 18.)

22. — Le ragazze che avranno conseguita la dote resteranno sciolte da ogni obbligo di portar la veste, di andare in processione e far devozioni; e dovranno solo pregare e suffragare privatamente per le anime dei fondatori in quella maniera che loro piaccia. (d. *Art.* 19.)

23. — Nelle respettive Parrocchie si terrà dagli scrivani il registro delle doti conferite; e, seguito che sia il matrimonio, tali doti si pagheranno dalla cassa ecclesiastica col mandato dei respettivi Parrochi, Governatore e Consiglieri. (d. *Art.* 20.)

24. — Tutte quelle doti, le quali nella loro istituzione fossero state fondate e dirette alla monacazione, o promiscuamente alla monacazione ed al matrimonio, dovranno essere da qui avanti destinate pel solo matrimonio, mentre, dovendosi conferire a persone povere, queste, non vestendosi regolarmente che converse, e le converse per gli ordini ora veglianti non essendo obbligate ad alcuna dote, non hanno più luogo le intenzioni dei fondatori. (d. *Art.* 21.)

25. — A forma di queste determinazioni, gli amministratori dei patrimonj ecclesiastici formeranno prontamente uno stato generale di tali doti nel loro respettivo compartimento; faranno le separazioni delle medesime secondo il disposto agli art. 2. 3. 5. (§§ 5. 6. 8.), e le assegnazioni prescritte agli art. 6. e 7, (§§ 9. 10.) e ne renderanno conto a S. A. R. per la Sovrana approvazione. (d. *Art.* 22.)

DOTI. Lotti di doti.

— Volendo S. A. R. provvedere all'indecente traffico che col pretesto di devozione si fa da diverse Congregazioni e Ordini regolari, mediante la esazione di alcune tasse per formare dei lotti di doti in certi tempi dell'anno, e con alcune formalità che non convengono nè alla vera pietà cristiana, nè al decoro dei ministri della Religione, e all'interesse dei sudditi; è venuta nella determinazione di comandare che restino intieramente abolite e proibite simili lotterie, nè possa esigersi alcuna tassa nè in denaro nè in generi per l'indicato oggetto, ancorchè rivestito del titolo d'indulgenze e devozioni. Restano però eccettuati da una tal proibizione quei lotti che sogliono farsi nella Città di Firenze dalla Congregazione dei poveri detta di S. Gio. Battista, e che hanno per oggetto il più facile smercio delle manifatture per impiegarne il retratto in sollievo dei medesimi. (*Not.* 15. *Ottobre* 1784.)

DOTI di monacande. V. Monache — Conservatorj.

DOVADOLA. (Terra) *Comunità* compresa nella Camera di Firenze, classe 2. Circond. di Modigliana, sotto la giurisd. della Potest. della Terra del Sole, Vicar. della Rocca S. Casciano, ove ha la Cancell. comunit. e la esaz. del Registro. Sua Conservazione delle Ipot. in Modigliana: sua popol. 1900.

Popoli.
Avello — S. Rufillo.
Dioc. — Bertinoro.
Badia — Casole — Dovadola.
Dioc. — Forlì.
Bosco. — *Dioc.* — Faenza.

DOZZINA. Albergati a dozzina: denunzia V. Albergatori ec. 14.

DRAPPI o tessuti di seta.

— Regol. dogan. — È intieramente abolita la gabella di estrazione sopra i drappi o tessuti di seta di ogni genere fabbricati nel Territorio riunito. *Not.* 6. *Aprile* 1833. *Art.* 3.

DRAPPI di seta o di filaticcio.

— Regol. dogan. — V. Gab. dog. Introd. 28.

DRITTO REGIO. V. Giurisdizione regia. — Regio exequatur.

DRITTO reso a sè medesimo. — V. Ragion fattasi.

DUBBJ nelle cause. *Articoli di fatto o di dritto che nei giudizj civili possono presentarsi alla mente del giudice contro le ragioni* hinc inde *affacciate dalle parti, e che devono essere comunicati ad esse, perchè vi rispondano, e così un più maturo esame ed una più seria ponderazione possa rendere il giudice in grado di proferire il suo giudizio con l' appoggio di più solide ragioni.*

1. — PROCED. CIV. *Art.* 463. *segg.*

2. — REGOL. DISCIPL. — V. CONSIGLIO SUPREMO 14.

3. — EMOLUM. DI TARIF. — Pei dubbj che si danno dai Giudici in iscritto è dovuto

Nelle cause di merito sopra gli scudi 100.

	(1. Ord. L.	7.	—	—
nei Trib. di	(2. . . . . «	3.	10.	—
	(3. . . . . «	2.	6.	8.

(*Tarif.* 1814. *Art.* 43.)

Nelle cause di merito fino agli scudi 100.

	(1. Ord. L.	4.	—	—
nei Trib. di	(2. . . . . «	3.	—	—
	(3. . . . . «	2.	—	—

(*Tarif.* 1815. *Art.* 42.)

DUE TERMINI. Dog. di frontiera di 3. classe nel dipartimento doganale di Firenze.

DUELLO. *Combattimento tra due a corpo a corpo.*

— DRITTO PEN. — S. A. R. comanda che non ardisca alcuno in questo suo felicissimo Stato commettere o trattare di commettere duello, certame singolare di una o più persone, per bando o disfida, per sè stesso o per altri, o dando consiglio, ajuto, o favore alcuno direttamente o indirettamente a tal eccesso; facendo, dettando, attaccando, portando, o in altro modo notificando cartelli, manifesti, lettere, o ambasciate, così in carta come in voce; somministrando, o promettendo di somministrare armi, cavalli, o uomini per spalleggiare, per esser patrini, compagni, o in altro modo consigliare, ajutare, o favorire così l'una parte disfidante, come l'altra disfidata. (*L.* 18. *Settembre* 1634.) (a)

(a) *La punizione in materia di disfide, quando nel duello non è intervenuta uccisione o ferimento, è oggi regolata dalla Potestà economica. Secondo la Legge sopra citata del* 1634. *tanto la parte disfidante che la disfidata incorrevano nella pena della forca e confisca dei beni, privazione*

E

EBREI. Dritti civili della nazione Ebraica.

Sommario.

Soppressione dei Concistorj 1.
Privilegj, e abolizione di ogni privativa di foro 2. *segg.* 18.
Corpo governativo 6.
Feriato 3. 17.
Giuramento 8.
Scritte dotali quanto al Registro 9. *segg.*
Cause di matrimonio, e divorzio 3. 18.

1. — S. A. I. e R. volendo manifestare alla nazione Ebrea esistente nel Gran-Ducato quelle favorevoli disposizioni che conserva a riguardo di essa, e per cui fu sempre distinta dai suoi RR. Predecessori, con la veduta di ristabilirla nello stato primicro, compatibilmente alle circostanze attuali: Sopprime a tutto il corrente Decembre i Concistorj Israelitici, già istituiti sotto il governo Francese in Livorno, ed in Firenze. (*Motup.* 17. *Decembre* 1814. *in princ.*)

2. — Tenuta ferma l'abolizione della giurisdizione civile e

d' onori e dignità, coll' infamia perpetua e dannata memoria, e privazione di feudi; e ciò non solo se si era devenuto all' atto, ma pur anco se fosse intervenuto un semplice trattato. Alle stesse pene erano sottoposti i padrini, o altri complici, e quelli pure, che per semplice curiosità avessero assistito al duello. Doveva aversi per uomo di onore, anche per termine di cavalleria, chi non accettava la disfida, come cosa dalle Leggi divine ed umane proibita, a pena d' infamia.

criminale, per la quale gl'individui della nazione Ebrea dovranno indistintamente come tutti gli altri sudditi esser soggetti alle Leggi ed Ordini del Gran-Ducato, e ricorrere ai Tribunali ordinarj, conferma nel rimanente a favore degl'individui della nazione suddetta i privilegj accordati loro dai suoi Reali Antecessori avanti il governo Francese con i diversi Rescritti, Motuproprj, e Regolamenti già emanati respettivamente in rapporto agli Ebrei di Livorno, di Pisa, e di Firenze, come a quelli esistenti in altre parti della Toscana. (*Ivi*) (a)

3. — All' effetto di rendere conciliabili le regole del loro Culto con l'ordinaria Giurisdizione civile e criminale, cui vanno ora soggetti, dichiara che nelle cause relative ad Ebrei, precisamente pei matrimonj e divorzj, starà fermo il Rito ebraico in tuttociò che ha rapporto ai vincoli religiosi, e che per essi dovranno considerarsi feriati i giorni di sabato, e le tredici feste dell'anno, delle quali sarà passata annualmente la nota ai Tribunali. (*Ivi*)

4. — Tutti i decreti, sentenze, o altra qualunque dichiarazione giudiciale emanata dalle Magistrature ebraiche prima della nuova riforma dei Tribunali in Toscana, continueranno ad avere la loro forza e vigore. (*Ivi*)

5. — Non ostante la sopraindicata soppressione dei Concistori, i particolari già tassati da detti Concistorj saranno tenuti di soddisfare o pagare quelle somme, di cui fossero tuttavia rimasti debitori per dipendenza di dette tasse, da erogarsi nell' uso cui furono destinate. (*Ivi*)

6. — Dopo l'abolita giurisdizione civile e criminale, non potendo aver luogo le magistrature della Nazione Ebrea, ed essendo d'altronde necessario pel buon regolamento, e per conservare quelle istituzioni che le sono proprie, che esista un corpo rappresentativo, il quale invigili al mantenimento del culto, alla

(a) *Questi Rescritti, Motuproprj e Regolamenti, che investono specialmente la Nazione ebrea di Livorno, dovrebbero restar compresi in una separata Operetta, in cui il Compilatore del presente Repertorio penserebbe d' includere la Legislazione particolare di detta Città.*

educazione nazionale, alla beneficenza, e ad altri oggetti di disciplina; ciascuna delle cinque Università di Pisa, Livorno, Firenze, Siena, e Pitigliano, si costituirà dal primo Gennajo prossimo 1815. un corpo governativo composto di alcuni membri, dai quali si farà la elezione dei Capi o Massari, che avranno le attribuzioni, ed eserciteranno le incumbenze loro assegnate dai particolari Regolamenti contemporaneamente approvati per le Università di Livorno e di Firenze. (*Ivi*)

7. — Le Università di Pisa, di Siena, e di Pitigliano sottoporranno esse pure i loro respettivi ed analoghi Regolamenti, modificati secondo le circostanze, alla Sovrana approvazione. (*Ivi*)

8. — L'I. e R. Governo, conoscendo quanto sia utile prevenire il caso di qualunque vana questione che potesse promuoversi sulla forma del giuramento da prestarsi dagli Ebrei, e come sia conveniente di richiamare in osservanza il metodo praticato in tal materia fino dai più remoti tempi, ha ordinato che in tutte le cause nelle quali dai Tribunali verrà prescritto ai nazionali Ebrei il giuramento solenne, s'intenderà che debba, e dovrà prestarsi sopra i *Tefillin* nei consueti antichi modi, bene inteso, che resta fermo l'altro solito giuramento *tacto calamo*, che si pratica nei casi più semplici. (*Circ.* 17. *Novembre* 1815.)

9. — S. A. I. e R., informata che gli atti costitutivi la dote fra gl'individui della Nazione Ebrea sfuggono, per la loro forma speciale, alla cognizione dell'Uffizio del Registro, e che in ogni caso si sostiene non dovuto il pagamento del diritto sull'aumento dotale, che secondo le loro costumanze suol farsi dallo sposo alla sposa, è venuta nella determinazione di dichiarare e ordinare quanto appresso. (*Circ.* 24. *Agosto* 1819. *in princ.*)

10. — Che debba intendersi sottoposta al diritto di Registro tanto la dote costituita fra gli Ebrei, quanto l'aumento dotale, nel modo e con le regole stesse che sono generalmente prescritte dalla Legge de' 30. Decembre 1814. per le costituzioni di dote e aumenti dotali. (d. *Art.* 1.)

11. — Che resta vietato ai Cancellieri della nazione Ebrea di ricevere nei loro atti, e ritenere nei loro archivj le carte dotali di data posteriore al 1. Settembre 1819., se non sieno rive-

stite della formalità del Registro, sotto pena di lire 100. per ogni loro trasgressione. (d. *Art.* 2.)

12. — Che rispetto alle carte dotali anteriori all'epoca del 1. Settembre 1819., se queste verranno denunziate a tutto Novembre del corrente anno, i denunzianti non saranno sottoposti alla penale prescritta dalla citata Legge, ma pagheranno soltanto il diritto semplice stabilito nei respettivi casi dalla stessa Legge per la dote e per l'aumento dotale. (d. *Art.* 3.)

13. — Che trascorso detto termine a tutto Novembre prossimo avvenire, le carte dotali anteriori che venissero ad essere presentate al Registro fuori del tempo assegnato dalla Legge, saranno soggette al pagamento del diritto e della penale per la dote ed aumento dotale, come quelle di data posteriore al 1. Settembre 1819., che non fossero denunziate nel modo e termine ordinato dalla Legge sopraindicata. (d. *Art.* 4.)

14. — Tali Sovrani comandi sono stati anche partecipati alle Scuole ebraiche ed ai loro Cancellieri, affinchè non possano mai allegarne l'ignoranza. (d. *in fin.*)

15. — Siccome poi l'aumento dotale di cui si tratta dipende da una disposizione religiosa che lo comanda, e l'ammontare di esso resto determinato dagli Statuti locali delle diverse Comunità ebraiche, sarà utile che per l'effetto della regolare liquidazione dei diritti su i contratti di tale specie, gl' Impiegati superiori dell'Amministrazione del Registro s'informino esattamente di ciò che in proposito dispongono i respettivi Statuti suddetti. (*Ivi*)

16. — E se mai i contratti dotali non contenessero l'indicazione dell'ammontare dell'aumento sopracitato, e venisse a questo sostituita la generica promessa del medesimo, i Ministri Esattori dovranno in tal caso esigere dalle parti una dichiarazione che lo determini, la quale potrà apporsi in calce dei contratti stessi. (*Ivi*)

17. — S. A. I. e R. ha dichiarato che dalle ore 24. italiane del giorno precedente debbano per la Nazione Ebrea considerarsi feriati tutti i Sabati fino alla mezza notte, e come tali debbano riguardarsi gli altri 13. giorni festivi ebraici fino alla mezzanotte veniente dopo il termine della festa, a forma della nota da

passarsi annualmente ai Tribunali delle respettive Università ebraiche; e ciò a tutti gli effetti giudiciarj, e per qualunque atto da farsi per mezzo dei Tribunali, ed interessante gl'individui della predetta Nazione ebrea. Ed all'oggetto che non si frapponga ostacolo alla rapidità delle operazioni bancarie e commerciali, e senza pregiudizio degli affari e cause pendenti, ha ordinato S. A. R. col medesimo Sovrano Rescritto che debba per la presente disposizione, rispetto alle lettere di cambio e biglietti all'ordine in scadenza di pagamento o di protesto, considerarsi la durata del feriato nei Sabati, e negli altri suddetti giorni festivi ebraici, comprensiva soltanto di quel periodo di tempo che scorre fra le ore 24. del dì antecedente e le ore 24. del Sabato o altro giorno in cui cade la festa ebraica; dimodochè trascorso detto periodo, dovranno le ore successive fino alla mezzanotte reputarsi tempo non feriato all'oggetto di eseguire i pagamenti, e levare i protesti delle cambiali e biglietti all' ordine interessanti gl' individui della Nazione ebrea. (*Rescritto* 10. *Settembre* 1820.)

18. — S. A. I. e R. senza prescindere dal disposto del Regio Motuproprio de' 17. Decembre 1814., che, tenendo ferma la già sanzionata abolizione della giurisdizione dei Tribunali ebraici, prescrive soltanto che nelle cause di matrimonio e di divorzio fra individui della Nazione ebrea i Giudici ordinarj del Gran-Ducato debbano osservare il rito ebraico in tuttociò che riguarda i vincoli religiosi, ha ordinato, che all'oggetto di facilitare ai mentovati Giudici lo studio delle dette cause in materie che cadono meno frequentemente sotto la loro ispezione, debbano indistintamente i Giudici ordinarj di simili cause munirsi del voto meramente consultivo dei Massari della Nazione ebrea e loro Assessori, per quindi valersene nella decisione della causa nel modo che sarà di ragione. Questa disposizione dovrà essere applicata non solo alle cause future di matrimonio e divorzio, nelle quali è interessato il rito religioso ebraico, ma ancora a quelle simili attualmente pendenti. (*Circ.* 2. *Settembre* 1822.)

EBREI nei rapp. di comunicazione con Cristiani. (a)

(a) *Fra i privilegj concessi dal Granduca D. Ferdinando Medici alla*

— Dritto pen. — Con la pena arbitraria, purchè sia sempre minore dei lavori pubblici, sarà punito il commercio carnale tra Ebreo e Cristiana, o tra Cristiano ed Ebrea, togliendo tutte le altre proibizioni, disposizioni e pene contenute nelle Leggi emanate in materia di detto commercio. (*L.* 30. *Novembre* 1786. *Art.* 97. (a)

ECCLESIASTICI (Beni) — V. Alienazioni ec. ecclesiastiche. — Benefizio ecclesiastico conservaz. — Ammortizzazione 43. 106. —

ECCLESIASTICI. Persone ecclesiastiche.

1. — Rapp. civ. — V. Ammortizzazione 29. segg. — Tutela 27. — Emancipazione 14. — Comunita' rapp. residenziali 15. 26. 64.

2. — Rapp. eccles. — V. Vescovi del Gran-Ducato. — Curie ecclesiast. — Benefizio ecclesiast. collazione.

3. — Rapp. penali. — S. A. R. volendo assicurare la osservanza delle pene nelle quali venissero condannati gli Ecclesiastici, e rendere proporzionate alle medesime le comminazioni da farsi in caso di trasgressione, ha comandato che per l'esilio dalla Diocesi si debba comminare il ritiro o sia il confino per altret-

Nazione ebraica della Città di Livorno nel 10. *Giugno* 1593. *trovasi la proibizione a ciascun Cristiano di torre e raccattare alcuno Ebreo per battezzarsi, finchè non avesse compiuta l' età di tredici anni; e fu ordinato che i maggiori di questa età, mentre fossero ai Catecumeni o altrove, per battezzarsi, potessero essere sovvenuti e parlare con i loro genitori, o altri parenti; i battezzati potevano esser privati della legittima, nè poteano sperar porzione alcuna in vita loro; e neppure poteano far testimonianza in cause relative ad Ebrei.*

(a) *Proibizioni e pene severissime erano state dettate per impedire questo commercio: e segnatamente con i Bandi de'* 16. *Gennajo* 1679. *e* 4. *Novembre* 1683. *Era proibito ai Cristiani di stare al servizio di Ebrei, e alle balie cristiane di allattare i loro figli: Vi era una multa di* 300. *scudi per quell' Ebreo che fosse stato trovato dentro la porta di una donna di partito, o per questa, se fosse stata sorpresa presso la casa di un Ebreo: E l' abitare in case che avessero ingresso comune, o altra qualunque comunicazione con Cristiani, era pure solennemente proibito.*

tanto tempo in una casa di Religione; per l'esilio dal Gran Ducato agli Ecclesiastici forestieri, tanto temporario che perpetuo, la pena di tre mesi di carcere con la rinnovazione del detto esilio, sia perpetuo o temporario: pel confino in qualunque ritiro di osservanza non rigorosa, quello di una più rigorosa osservanza per altrettanto tempo, e individualmente il ritiro dell'Alvernia; e nel caso d'inobbedienza a quest'ultimo ritiro, se la condanna sarà stata minore di cinque anni, il doppio del tempo dichiarato in detta condanna, computato però quello che fosse stato osservato avanti la trasgressione; ed essendo stata tal condanna di cinque o più anni, la pena da comminarsi sia di un anno di carcere. Vuole inoltre che agli esiliati tanto dalla Diocesi che dal Gran-Ducato, si assegni un termine di giorni 10., e di giorni 15. ai relegati in qualunque ritiro, ad essersi portati all'osservanza della loro pena. (*L.* 19. *Febbrajo* 1787.)

4. — E finalmente ha comandato che quegli Ecclesiastici, i quali saranno condannati agli esercizj o alla relegazione in qualche Convento, terminato che abbiano il tempo, non siano liberati se non giustificheranno con la esibizione della ricevuta di aver pagato in detto Convento i necessarj alimenti. (*Ivi*)

5. — Nella diversità di pareri emanati intorno alle maniere di procedere contro gli Ecclesiastici rei di stupro, adulterio o fornicazione, S. A. R. alla quale n'era stato reso conto, con Rescritto de' 22. Maggio 1787. ha ordinato che non si proceda contro gli Ecclesiastici per stupro e adulterio se non ad istanza della parte, essendo parificati ai laici. (*Lett.* 9. *Luglio* 1787.) V. anche Curie ecclesiast.

ECONOMIE di benefizj vacanti. V. Benefizio ecclesiast. conservazione.

ECONOMICI (Atti) V. Potesta' economica. — Decreti economico-civili.

EDIFICAZIONE lungo le strade. V. Occupamento permanente di suolo pubblico.

EDITTO SUCCESSORIO. V. SUCCESSIONE ereditaria intestata.

EDITTO GIUDICIARIO.

1. — PROC. CIV. — Regol. art. 820. 1042. V. EMANCIPAZIONE — INTERDIZIONE — EREDITA'.

2 — TARIF. GIUDIC. CIV. — Per l'atto firmato da un ministro del Tribunale, da rendersi pubblico col mezzo di editti, come sarebbero l'emancipazioni, le sottoposizioni, le repudie e simili;

Nelle cause di merito sopra le lire 700. sono dovute:

(1. Ord. L. 4. — —
nei Trib. di (2. . . . . « 2. — —
(3. . . . . « 1. 6. 8.

E in quelle di merito non eccedente le lire 700.

(1. Ord. L. 2. — —
nei Trib. di (2. . . . . « 1. 10. —
(3. . . . . « 1. — —

(*Tarif.* 1814. *e* 1815. *Art.* 21.)

3. — Per disteso degli Editti che devono precedere la vendita dei mobili, qualunque sia il merito della causa, purchè superi le lire 20., è dovuto

(1. Ord. L. 1. — —
nei Trib. di (2. . . . . « — 10. —
(3. . . . . « — 6. 8.

(*Tarif.* 1814. *Art.* 52. *e* 1815. *Art.* 48.)

4. — MERCEDE CURS. — AFFISSIONE di atti civili. — CURS. citazionieri 18.

EDUCAZIONE PUBBLICA. V. STUDJ. — CONSERVATORJ. — COMUNITA' stipendiati (a).

(a) *Essendo persuaso il Granduca* PIETRO LEOPOLDO, *che il bene universale non solo esige la vigilanza nel punire i delitti, ma richiede il più che sia data tutta la mano per prevenirli ne' suoi principj, ha riguardato in qualunque tempo con impegno la pubblica educazione, come quella che può infinitamente contribuire ad accrescere il numero degli onesti ed utili cittadini: Volle per conseguenza che in tutti i Luoghi del Gran-Ducato si*

EFFETTI NEGOZIABILI. V. COMMERCIO recapiti.

EFFRAZIONE DELLA CARCERE. *Rottura delle mura, delle porte e delle ferrate della carcere, eseguita da chi vi è custodito all'oggetto di evaderne.*

— DRITTO PEN. — V. FUGA dalla carcere.

ELBA. (Isola) *Governo civile, e militare, e Vicariato.*

— Il Vicariato, quanto alle cause civili, è nella giurisdizione della Ruota di Pisa, e quanto alle criminali in quella della Ruota di Grosseto. L'Auditor Vicario ha la giurisdizione civile sulla sola Comunità di Portoferrajo, e la criminale sopra tutta l'Isola, e dipende nei rapporti di polizia dal Governatore della medesima; sua popol. civ. 4300.; sua popol. crim. 18300. V. PORTOFERRAJO.

ELCI. (Villaggio) *Comunità* nella Cam. di Siena, clas. 3. Circond. di Radicondoli, Cancell. di Chiusdino, sotto la giurisd. della Potest. di Radicondoli, Vicar. di Casole; ha l'Uffizio di esaz. del Regis. in Radicondoli e la Conserv. delle ipot. in Siena: sua popol 1240.

erigessero delle scuole per ogni ceto di persone; che s' introducessero dei migliori sistemi nelle Università di Pisa, e Siena; e s' instituisse di nuovo l' Accademia delle belle arti in Firenze. Per lo stesso plausibile fine fu ordinata la riduzione di varj Monasteri o Conservatorj, e la creazione dei nuovi, ove se ne fosse ravvisata l' utilità, per assicurare la più conveniente educazione alle fanciulle dei diversi ceti, e la opportuna istruzione, analoga alla loro nascita ed alle circostanze delle proprie famiglie, senza curarsi il cospicuo impiego di somme che conveniva di fare non tanto nei riattamenti o prima costruzione delle fabbriche, quanto ancora nelle nuove assegne di capitali, che fu d' uopo di elargire a favore di questi Instituti, perchè indispensabili al loro mantenimento. Non si ebbe finalmente minor cura per provvedere all' assistenza degli orfani, e degli esposti, bisognosi ugualmente del soccorso della pubblica educazione che del necessario sostentamento, ordinandosi e nella capitale, e nelle provincie opportuno ingrandimento a queste pie case di refugio, e la somministranza dei sussidj reputati bastanti a riparare alla tenuità dei loro ordinarj assegnamenti. (Gov. della Toscana pag. 55.)

Popoli

Anqua — Elci — Fosini — Montingegnoli.
Dioc. Volterra.

EMANCIPAZIONE. *Scioglimento del vincolo della patria potestà.*

1. — Dritto civ. Se il figlio di famiglia è maggiore di età e presente, può procedersi alla di lui emancipazione espressa per mezzo di un atto ricevuto da pubblico notaro, avanti il quale deve comparire non tanto il figlio che richiede la emancipazione, quanto il padre o altro ascendente che vi aderisce. (*Motup.* 15. *Novembre* 1814. *Cap.* 1. *Art.* 31.)

2. — — Se il figlio di famiglia maggiore è assente, la emancipazione non può farsi che avanti il Giudice, con l'assistenza di un curatore all'assente, e con l'intervento di persona rivestita di sua speciale procura. (d. *Art.* 32.)

3. — — Se il figlio di famiglia è minore, e presente, la emancipazione non può farsi del pari che avanti il Giudice, il quale conosce e dichiara la giustizia delle cause di essa, e provvede alla tutela del figlio emancipato. (d. *Art.* 33.)

4. — — Se il figlio di famiglia è minore e assente, si rende inoltre necessaria l'assistenza di un curatore, e l'intervento di persona rivestita di sua speciale procura. (d. *Art.* 34.)

5. — — In tutti i sopraddetti casi devono essere autorizzate dai Giudice, e rese pubbliche per mezzo di editti di emancipazioni per unico atto. (d. *Art.* 35.)

6. — — Non può procedersi alla emancipazione generale ed espressa del figlio di famiglia, finchè non abbia compita l'età di anni diciotto. (d. *Art.* 36.)

7. — — Tutte l'emancipazioni espresse e generali devono rendersi pubbliche per mezzo di editti, e deve delle medesime conservarsi un registro particolare nel Tribunale a cui sono soggetti l'emancipante e l'emancipato. (d. *Art.* 37.)

8. — — Di tutte l'emancipazioni espresse e generali, che avranno luogo in ogni parte del Gran-Ducato, deve inoltre conservarsi un registro presso il Magistrato supremo della Città di

Firenze, nel quale verrà inscrito nella sua integrità l'atto della emancipazione. (d. *Art.* 38.)

9. — — Le suddette emancipazioni non produrranno alcun effetto legale riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui l'atto delle medesime verrà inscrito in questo registro. (d. *Art.* 39.)

10. — — Non può il padre essere astretto alla emancipazione del figlio se non quando dilapidasse le sostanze e i beni di questo, e ne maltrattasse la persona, o per altri giusti motivi. (d. *Art.* 40.)

11. — — Non può il figlio essere astretto ad accettare la emancipazione dal padre, se non quando maltrattasse la di lui persona, anche con ingiurie verbali, o con allontanarsi in altra guisa dalla dovuta riverenza e subordinazione. (d. *Art.* 41.)

12. — — Si considera tacitamente emancipato il figlio di famiglia, che dopo contratto il matrimonio esca col consenso del padre dalla casa paterna, e viva abitualmente fuori della medesima. (d. *Art.* 42.)

13. — — Si considera egualmente emancipato il figlio di famiglia, il quale abiti fuori della casa di quello alla cui potestà è sottoposto, e con di lui scienza e pazienza, e separatamente da esso eserciti pubblicamente la mercatura, o qualche arte in qualità di maestro e principale della taberna. (d. *Art.* 43.)

14. — — Sono emancipati di diritto e a contemplazione della loro dignità gli Arcivescovi, i Vescovi, i Governatori di Provincia, i Consiglieri di Stato, i Capi di dipartimento, i Giudici di revisione, e quelli di ultima istanza nella Capitale, e i Comandanti supremi d'arme. (d. *Art.* 44.)

15. — — Al momento della emancipazione generale, o espressa, o tacita, o indotta per disposto della Legge, l'usufrutto dei beni avventizj goduto da quello alla cui potestà era soggetto l'emancipato, si restringe alla sola metà, e cessano proporzionatamente gli oneri inerenti al medesimo. (d. *Art.* 45.)

16. — — Se si tratta di emancipazione coatta, derivata da colpa del figlio, ritiene l'emancipante l'intiero usufrutto dei beni già pervenuti nel figlio stesso, e acquista l'usufrutto di quelli che pervenissero in lui dopo la fatta emancipazione. (d. *Art.* 46.)

17. — — Nei casi contemplati dai precedenti Art. 45. e 46. l'usufrutto dura finchè il figlio emancipato non sia giunto all'età

di anni trenta compiti, se maschio, e all'età di anni quaranta compiti, se femmina. (d. *Art.* 47.)

18. — — Se si tratta di emancipazione coatta, derivata da colpa dell'emancipante, perde l'intiero usufrutto, nè gli rimane che il dritto agli alimenti ai termini di ragione. (d. *Art.* 48.)

19. — — Nei casi dei quali non è disposto nella presente Legge, si ricorre al dritto civile romano. (d. *Art.* 49.)

20. — — Le madri vedove, che al momento della pubblicazione della presente Legge godono l'usufrutto dei beni già devoluti ai loro figli minori, continuano a goderne sopra i beni stessi, pel tempo, con gli oneri e nei modi, coi quali l'acquistarono sotto le Leggi del cessato Governo. (d. *Art.* 50.)

21. — — I figli che al giorno della pubbicazione della presente Legge hanno compita l'età di anni ventuno, o sono nello stato di legale o di volontaria emancipazione, non ricadono nella potestà dei loro ascendenti agnati maschj, ma si conservano nello stato nel quale si trovano, secondo il prescritto delle Leggi predette. (d. *Art.* 51.)

22. — — Qualora i figli non abbiano al giorno della pubblicazione della presente Legge compita l'età degli anni diciotto, o non siano legalmente o volontariamente emancipati, continuano i padri nel godimento dell'usufrutto sopra i beni avventizj dei figli stessi per tutto il tempo, con gli oneri e nel modo che viene accordato ai padri medesimi dalla Legge nuova. (d. *Art.* 52.)

23. — — Nel caso che i figli abbiano compita l'età degli anni diciotto, o siano nello stato di legale o volontaria emancipazione, i padri che al giorno in cui furono poste in vigore le Leggi del cessato Governo godevano dell'usufrutto sopra i beni avventizj dei figli medesimi, conservano questo usufrutto per la sola metà, e sono reintegrati per la metà solamente nella percezione di esso, e ne godono nei modi e con gli oneri, e pel tempo lo accordavano le Leggi sotto le quali lo avevano acquistato. (d. *Art.* 53.)

24. — — Lo stesso ha luogo per gli altri ascendenti agnati maschi. (d. *Art.* 54.)

25. — — Con le disposizioni contenute nei precedenti Art. 53. e 54. non deve intendersi derogato alle convenzioni che pos-

sono avere avuto luogo, nè deve pel tempo precedente tenersi a calcolo l'usufrutto percetto, ancorchè quegli che lo ha percetto si giustificasse locupletato. (d. *Art.* 55.)

26. — PROCEDURA. — Tutte l'emancipazioni dovranno essere pubblicate in pieno Magistrato Supremo, ed in tutte quelle tornate nelle quali ne verrà fatta la preventiva istanza. (*L.* 8. *Gennajo* 1782. *Art.* 1.)

27. — — A tale effetto i Ministri della Cancelleria saranno tenuti a ricevere simili atti, e quelli custodire in una filza a parte, per darne vista e copia a chiunque ne facesse la dovuta richiesta. (d. *Art.* 2.)

28. — — Le dette emancipazioni si faranno pubblicare per pubblici editti, ad effetto di supplire alla notorietà che poteva ottenersi mediante la pubblicazione che pel passato se ne faceva nel Consiglio dei Dugento. (*Art.* 3.)

29. — DISCIP. DEI TRIB. — Dovrà conservarsi, scritturarsi, e tenersi in perfetta regola e sistema nelle Cancellerie civili un Libro contenente il registro dell'emancipazioni a forma del prescritto della Legge, corredato del repertorio per alfabeto dei cognomi degli emancipati e loro domicilio. (*Regol.* d. *Art.* 98. *n.* 6.)

30. — TARIF. GIUDIC. CIV. — È dovuto al Giudice per l'assistenza agli atti di emancipazione, se il merito è maggiore di scudi 100.,

(1. Ord. L. 7. — —
nei Trib. di (2. . . . . « 3. 10. —
(3. . . . . « 2. 6. 8.

E se il merito non eccede la detta somma,

(1. Ord. L. 5. — —
nei Trib. di (2. . . . . « 3. — —
(3. . . . . « 2. — —

(*Tarif.* 1814. 1815. *Art.* 38.)

31. — DAZIO DI REGIS. — Sono soggetti al dritto fisso di lire cinque gli atti d'emancipazione. Il dritto è dovuto per ciascuno emancipato. (*L.* 30. *Decembre* 1814. § 4. *n.* 2. *in Tarif.*)

EMOLUMENTI DI ATTI PUBBLICI V. *la loro respettiva nomenclatura.*

EMPIETA' PUBBLICHE.

— DRITTO PEN. V. PROFANAZIONI pubbliche. — RELIGIONE cattolica: profanazione.

EMPOLI. (Terra) *Vicariato e Comunità.*

— Il Vicar. di 4. Clas. è nella Giurisd. della Ruota di Firenze; è sottoposto direttamente alla Presid. del Buon Gov. nelle materie di polizia; per l'esecuz. immobil. è nella competenza del Magistrato Supremo; ha la giurisdiz. civ. sulla Comun. di quella Terra con la popol. di 12,300., e la crim. anche sulla Potest. di Montelupo, con la popol. di 18,800. in tutto.

— La Comun. è nella Cam. di Firenze; è capo-luogo di Circond. di 2. Clas.; vi è la Cancelleria di 3. Clas., la quale serve anche per le Comunità di Cerreto, Vinci, Montelupo, Capraja e Lastra; vi è un Uffizio di esaz. del Regis.; e la Conserv. delle Ipot. l'ha in Firenze; sua popol. come sopra 12,300.

Popoli.

Avane — Cerbajola — Corniola — Corte nuova — Empoli — Monterappoli *Pieve* — Monterappoli *S. Lorenzo* — Pagnano — Pontorme *Prioria* — Pontorme *S. Martino* — Riottoli — Ripa — Val di Botte.

Dioc. — Firenze.
Bastia — Pianezzole.
Dioc. Colle.

ENFITEUSI. *Contratto consensuale, conosciuto più comunemente dalle Leggi Toscane col vocabolo di* LIVELLO, *mediante il quale si concede ad altri l'util dominio di un fondo o in perpetuo, o per un tempo lunghissimo, per un'annua responsione, che il concedente si riserva in ricognizione del suo dominio diretto.*

1. — DRITTO CIV. V. LIVELLO di Mano morta.

2. — DAZIO DI REGIS. — V. LIVELLO nei rapp. di regis.

ENTRATURA. *Cadono sotto questo vocabolo quei diritti o quote che si pagano da chi vuol essere ammesso in una Società, Arte, o Compagnia.*

— Dazio di Regis. — Sono soggette al dritto di lire una e soldi 10. le aggiudicazioni, vendite, rivendite, cessioni, retrocessioni, convenzioni, e qualunque altro atto traslativo a titolo oneroso di dritti di entratura, e di ogni specie di servitù urbana, o rustica. (*L.* 30. *Decembre* 1814. § 6. *n.* 1.)

EPIDEMÌA. *Influenza di malattia.* — Regolam. poliz. — V. Poliz. sanit.

EQUIPAGGIO. *Sotto questa denominazione si comprendono generalmente tutte le persone che sono impiegate a bordo di una nave; il Capitano cioè, il Secondo, lo Scrivano, i Piloti, i Marinari, e per fino quelli che si chiamano Mozzi o Ragazzi di Nave; ai quali tutti appartiene la qualificazione di* Gente di Mare.

— Dritto comm. — V. Marinari ed equipaggio.

ERA COMUNE VOLGARE, e ore del giorno. Loro determinazione e computo.

1. — Essendo informati che nel nostro Gran-Ducato sono varj gli stili di computare gli anni e le ore del giorno, e che ciò produce una difficoltà non meno dentro lo Stato che fuori, per fissare chiaramente il principio degli avvenimenti umani e degli atti civili, comandiamo quanto appresso. (*L.* 20. *Novembre* 1749. *in princ.*)

2. — In tutti i nostri Stati il primo dì del prossimo futuro mese di Gennajo sia il principio dell'anno Mille settecento cinquanta, dopo la Natività del nostro Signore Gesù Cristo, secondo il computo conosciuto comunemente sotto il nome d'Era comune volgare. (d. *Art.* 1.)

3. — In avvenire in tutti gli atti sì pubblici che privati, di qualsivoglia genere siano, debbonsi numerare gli anni coerentemente a questo stile. (d. *Art.* 2.)

4. — Per provvedere che l'osservanza della presente nostra Legge col corso del tempo non renda oscura e difficile la intelligenza degli atti segnati secondo lo stile fiorentino, dove, comin-

ciandosi l'anno dal dì venticinque di Marzo, resterebbe il presente 1749. mancante di tutto il tempo che è tra questo e l'ultimo di di Dicembre, solito notarsi con la formula — *dall' Incarnazione* —, o col segnar sotto *Anno corrente comune* —; e di quelli segnati secondo lo stile pisano, dove pure, correndo ora l'Anno 1750. dal dì 25. del prossimo passato Marzo, s'incontrerebbero notati collo stesso millesimo ventun mesi e ventiquattro giorni; vogliamo che durante il prossimo futuro anno 1750., in tutti i luoghi dei nostri Stati nei quali si notassero gli anni diversamente, in qualsivoglia genere di atti pubblici o privati, nei quali per produrre gli effetti civili sia necessaria la nota del tempo, vi si aggiunga immediatamente, dopo l'enunciativa del Millesimo, la formula, « Stile comune » perchè così sempre ch'esso è notato a forma della presente nostra Legge. (d. *Art.* 3.)

5. — E perchè questa dubbiezza non può cadere che nel solo anno comune 1750., così, spirato che sia, si tralasci la formula, « Stile comune », e si segni sempre l'anno 1751. (d. *Art.* 4.)

6. — Ed essendo necessario, per chiudere sempre più ogni via allo sbaglio, che nell'età future costi chiaramente del tempo di questa variazione, e come si è eseguita, dovrà in Firenze, Siena, Pisa, e Livorno esporsi in luogo proprio e comodo alla pubblica vista un'iscrizione incisa in marmo bianco, che contenga espressamente questa stessa memoria. (d. *Art.* 5.)

7. — In tutti i luoghi, nei quali si notino gli anni con diverso stile dal comune, nel dì primo del prossimo futuro mese di Gennajo, nei libri pubblici, o privati di qualsivoglia genere siano, che debbano far prova nei nostri Tribunali, o che in qualche tempo possano farla, vi si faccia la nuova impostatura dell'anno corrente 1750., con l'espressa dichiarazione che è a forma di questa Legge, di cui dovranno individuarsi le prime parole, il titolo e il giorno della data. (*Ivi*)

8. — Ed acciocchè questa sia conforme per tutto, il nostro Magistrato Supremo dentro il mese di Decembre prossimo futuro ne pubblichi una formula breve e precisa, che dovrà trascriversi in tutti i libri del genere compreso, quali sono quelli che si

pubblicheranno con la stampa nel corso del prossimo futuro Anno; tutti i protocolli dei Notari, i libri nei quali si registrano gli atti civili, i matrimonj, le nascite e le morti; quelli di azienda pubblica o privata, e simili: dichiarando di non derogare con questa specialità alla disposizione concepita sopra in termini generali, che lasciamo nella sua intera estensione. (*Ivi*)

9. — E perchè i motivi che ci sono stati ragione per rendere uniforme lo stile di contare gli anni, lo sono ancora per rendere comune la maniera di contare l'ore che misurano il giorno, comandiamo parimente che nello stesso dì primo Gennajo, principio dell'anno 1750., si contino le ventiquattro ore, che compongono il giorno astronomico, di dodici in dodici, cioè dalla mezza notte al mezzo giorno, e dal mezzo giorno alla mezza notte susseguente. (d. *Art.* 6.)

10. — E siccome gli orologj non possono regolarsi altrimenti che col rimetterli sulle dodici ore al punto fisso del mezzo dì o della mezza notte, in grazia della più facile esecuzione, vogliamo, che per introdurre il presente metodo di contare l'ora nella forma divisata, si cominci dal punto del meriggio dell'ultimo di Decembre prossimo futuro, dal quale si determina il punto della mezza notte susseguente, principio del primo giorno civile di Gennajo; e che queste dodici ore, che correranno tra il detto mezzo giorno e la mezza notte, siano computate nell'ultimo giorno di Decembre, e nell'anno 1749. (d. *Art.* 7.)

11. — Ed essendo necessario in tutti gli atti civili nei quali si cerca la prova dell'ora che, per verificarla in questo nuovo metodo di contare l'ore del giorno, costi se sia avanti o dopo il mezzo dì, all'effetto che ciò da tutti venga notato egualmente e con la stessa formula, e che nell'uso civile non possa mai cadervi dubbio, le prime dodici ore che corrono dopo la mezza notte si distinguono col denominarle « della mattina » e le altre dodici dopo il punto del meriggio « della sera. » (d. *Art.* 8.)

12. — Ed acciocchè questa nostra volontà possa eseguirsi in tutte le sue parti, comandiamo che nel termine di sei mesi, da cominciare a decorrere dal dì primo di Gennajo principio dell'anno 1750., tutti gli orologj esposti al pubblico o per ragione della

mostra o del suono vengano regolati a forma della presente costituzione. (d. *Art.* 9.)

13. — I Tribunali e ministri che preseggono al governo economico delle Comunità ove sieno orologj pubblici immediatamente o mediatamente sottoposti ai nostri Magistrati, colla possibile sollecitudine diano gli ordini opportuni per la esecuzione, e facciano quello che occorre in ciascuno dei luoghi ove sia orologio pubblico, acciocchè possa sicuramente distinguersi il punto del mezzo giorno astronomico determinato dal sole, necessario per poterli regolare, e che quelli i quali ne hanno la cura, anco con una mediocre capacità possono con sicurezza eseguirlo. (d. *Art.* 10.)

14. — Sia proibito ad ogni e qualunque persona di qual si voglia genere, stato e condizione, quanto si voglia privilegiata, l'uso di diverso stile da quello che abbiamo prescritto, per notare il tempo rispetto al millesimo, immediatamente dopo la mezza notte del dì ultimo di Decembre, principio del dì primo di Gennajo dell'anno 1750., e rispetto alle ore dal punto in cui in ciascun luogo sarà eseguito nell'orologio pubblico il nuovo regolamento che sempre cominci dal punto del mezzo giorno, di cui dovrà prendersi memoria autentica dai respettivi Cancellieri. (d. *Art.* 11.)

15. — Come pure sia vietato espressamente, sotto qualunque pretesto o titolo, di enunciare l'anno o l'ora dell'antico metodo corrispondente al nuovo, neppure nel prossimo futuro anno 1750., nel quale solo dovrà aggiungersi al millesimo la formula « *stile comune* » per le ragioni divisate sopra nell'art. 3. (§ 4.) (d. *Art.* 12.)

16. — Ed acciocchè sia eseguito quanto ci è piaciuto di comandare, anco pel timore della pena, non potrà riceversi negli atti, sotto qual si voglia pretesto o titolo, veruna specie d'istanza, scrittura o documento pubblico o privato con l'anno o con l'ora notata diversamente da quello che abbiamo disposto, senza la licenza del Segretario della nostra Giurisdizione, che non potrà e non dovrà però concederla se non nel solo preciso caso che gli atti fossero celebrati fuori di Stato, o da persone nelle quali possa presumersi una giusta ignoranza. (d. *Art.* 13.)

17. — Tutti i ministri dei nostri Tribunali che trasgredissero o notando altrimenti il tempo dallo stile prescritto, o ammettendo l'istanza e documenti negli atti notati coll'antico stile, si puniscano nella sospensione dell'impiego, ed i Notari, del rogito per tre mesi. (d. *Art.* 14.)

EREDITÀ. *Universalità dei dritti che competevano al defunto al tempo della sua morte, accompagnati dagli obblighi che vi sono inerenti.*

— Rapp. di dritto civ. — V. Successione ereditaria intestata. — Ultime volontà.

— Rapp. di dazio di regis. — V. Registro il dazio 2. 8. 9. 10. 39. — Passaggio di proprietà ec.

EREDITÀ repudie e accettazioni.

1. — Dritto civ. — S. A. R. con Rescritto de' 13. Decembre 1781. ha ordinato che tutte le repudie dell'eredità che si faranno per l'avvenire, debbano esser pubblicate in pieno Magistrato in tutte quelle tornate, nelle quali ne verrà fatta la relativa istanza. (*Not.* 8. *Gennajo* 1782. *Art.* 1.)

2. — Che a tal'effetto i ministri della loro Cancelleria siano tenuti a ricevere simili atti, e quelli custodire in una filza a parte, per darne vista e copia a chiunque ne farà la dovuta richiesta. (d. *Art.* 2.)

3. — Che dette repudie si facciano pubblicare per pubblici editti, ad effetto di supplire alla notorietà che potea ottenersi mediante la pubblicazione che pel passato se ne faceva nel Consiglio dei *Dugento*. (d. *Art.* 3.) (a)

4. — Emolum. giudic. civ. — Per qualunque atto di repudia o accettazione di eredità, oltre lo scritturato alla ragione sta-

(a) *La materia delle repudie e accettazioni semplici dell' Eredità, prima della soppressione e abolizione degli statuti, era regolata a tenore di questi. Oggi per lo più si pratica di fare simili dichiarazioni avanti il Cancelliere civile del respettivo Tribunale, oppure avanti un Notaro di rogito con la successiva ratifica nella Cancelleria civile, che ne stende l' editto, e ne fa affiggere le copie.*

bilita, e qualunque sia il numero degli accettanti o repudianti, è dovuto quanto appresso:

Per gli atti di merito sopra gli Scudi 100.

	(1. Ord. L.	12.	— —
nei Trib. di	(2. . . . . «	6.	— —
	(3. . . . . «	4.	— —

e fino agli Scudi 100.

	(1. Ord. L.	6.	— —
nei Trib. di	(2. . . . . «	4.	— —
	(3. . . . . «	2.	— —

(*Tarif.* 1814. *e* 1815. *Art.* 40.)

5. — Dazio di regis. — Sono soggetti al dritto fisso di una lira gli atti portanti accettazioni, astenzioni, repudie e renunzie di successioni o legati puri e semplici e non giudiciali. È dovuto un dritto per ciascun renunziante o accettante, e per ciascuna successione o legato che si accetta, o a cui si renunzia. (*L.* 30. *Decembre* 1814. *Tarif.* § 1. n. 1.)

EREDITÀ BENEFIZIATA. *Quella che dall'Erede scritto o legittimo si adisce con espressa dichiarazione di non volere esser tenuto verso i creditori o legatarj oltre le forze della eredità medesima.*

— Dritto civ. — Negl'inventarj da farsi dagli eredi benefiziati si osservino essenzialmente in tutti i Tribunali e Magistrati le forme prescritte dalla ragion comune (a) e non si facciano per apparenza; e perciò i banditori pubblichino i bandi, i donzelli o famigli affiggano gli editti pubblici, e si facciano gli altri atti che occorrono, salva al Magistrato Supremo la di lui autorità per

(a) *Questa specialità di adizione deriva dalla Legge* scimus Cod. de jur. delib., *la quale determina il modo da praticarsi per la confezione dell'inventario di tutti i beni del defunto, e stabilisce il tempo dentro il quale l'erede deve dichiararsi di volere adire l'eredità con tal benefizio. La* Nov. 1, cap. 2. § 1. *vuole che l'inventario sia preceduto da citazione ai creditori e legatarj, e che venga compilato con l'intervento di tre testimonj.*

dispensare dalle solennità di tali inventarj per quelle ragionevoli cause che parranno al di lui giusto arbitrio. I Ministri di Cancelleria e Corti PERSONALMENTE intervengano a fare gl'inventarj, e non si fidino di quelli che loro si portassero fatti. (*Estratto di Legge de'* 12. *Agosto* 1638. *Art.* 20.) (a)

EREDITÀ GIACENTE. *Quella eredità che non è stata ancor accettata dagli eredi; e si dice* giacente, *perchè tuttavia rappresenta il defunto: Se non vi è speranza di erede, perde il titolo di eredità e prende quello di* beni vacanti; *poichè l'eredità suppone sempre l'esistenza dell'erede.*

EREDITÀ GIACENTE di forestieri.

1. — Alla occasione della morte di un forestiero, senza aver lasciato congiunti conosciuti, abitanti familiarmente con esso, il respettivo Commissario del quartiere in Firenze, ed il Commissario di Polizia in Livorno assicurerà immediatamente tutti gli oggetti lasciati dal defunto, mediante l'apposizione dei sigilli, non esclusa qualunque altra misura conservatoria che esiger possa la circostanza, e subito darà avviso alla I. e R. Consulta del suo operato, trasmettendo copia degli atti che avranno avuto luogo, onde ne sia tosto prevenuta la I. e R. Segreteria degli Affari Esteri. (*Circ.* 16. *Decembre* 1822.)

2. — Contemporaneamente, in Firenze, il Commissario comunicherà lo stesso avviso al Magistrato Supremo, ed in Livorno al Magistrato civile e consolare di quella Città, e gl'invierà pure la copia degli atti enunciati. (*Ivi*)

3. — Ricevuti che avrà il Magistrato tali atti incaricherà il suo Cancelliere o altro Ministro di Cancelleria di procedere all'inventario di tutti gli effetti e carte già attenenti al defunto, e farà trasportare il tutto presso il pubblico Depositario, se la qualità

(a) *Non trovasi che sia stato mai derogato al disposto di questa Legge. Peraltro in qualche Curia suol supplirsi alle formalità prescritte dalle Leggi Romane e dalla Patria col citare le parti interessate a trovarsi presenti, se non alla confezione, alla lettura dell' Inventario.*

degli oggetti non esiga che siano rilasciati ove si ritrovano, nel qual caso saranno posti sotto la custodia di persona proba e idonea: ed anche la copia dell'atto d'inventario e di deposito sarà rimessa alla I. e R. Consulta per essere comunicata alla I. e R. Segreteria degli Affari Esteri. (*Ivi*)

4. — Quindi il Magistrato pronunzierà decreto, col quale verrà assegnato quel termine che da esso sarà reputato conveniente a chi potesse avere interesse nella eredità dell'estero defunto, per presentarsi al Magistrato medesimo a fare le sue formali e regolari istanze; sarà in quel decreto dichiarato che, qualora trascorso l'assegnato termine niuno sia regolarmente comparso, il Magistrato procederà a quelle dichiarazioni che saranno di ragione sulla pertinenza degli oggetti creditarj, previa la nomina di un curatore alla eredità giacente; e tal decreto sarà affisso e reso pubblico anche colla inserzione nella gazzetta di Firenze, e copia di esso sarà trasmessa per l'oggetto che sopra alla I. e R. Consulta. (*Ivi*)

5. — La nomina del curatore, all'oggetto che sia formalmente sentito, dovrà esser fatta anche prima della detta epoca, quando sopravvengano istanze di qualunque sorta relative agli oggetti creditarj, e sulle quali occorra che il Magistrato pronunzj decreto; e copia di ogni decreto o sentenza sarà, pel medesimo sopraindicato effetto, rimessa alla I. e R. Consulta. (*Ivi*)

6. — Gli ordini fin qui espressi relativamente ai Commissarj e Magistrati di Firenze e Livorno, saranno comuni a tutte le altre Autorità e Tribunali del Gran-Ducato che hanno o distintamente o cumulativamente le stesse attribuzioni, quando alcun estero passerà all'altra vita nella loro respettiva giurisdizione. (*Ivi*)

7. — S. A. I. e R. ha ordinato che le spese vive occorrenti per gli atti che devono eseguirsi *ex officio* dai Tribunali in ordine alla Circolare dell'I. e R. Consulta del dì 16. Dicembre 1822., allorchè sia avvenuta in Toscana la morte d'individui forestieri, debbano anticiparsi dalla cassetta dei Tribunali medesimi, e che tanto di esse quanto dei relativi emolumenti di Cancelleria deva tenersi conto separato e sospeso finchè sia comparso

legittimamente l'erede, o sia stato nominato il curatore alla eredità giacente. A tal'epoca poi non potrà essere ordinata dai Tribunali la consegna degli oggetti creditarj all'erede, nè potrà essere ascoltato nelle sue domande giudiciali, prima ch'egli abbia rifuso le dette spese e pagati gli emolumenti; ed in quanto al curatore, i Tribunali prenderanno le misure occorrenti, perchè a tali spese ed emolumenti sia dal medesimo corrisposto con la realizzazione degli oggetti ereditarj. (*Circ.* 15. *Maggio* 1823.)

8. — Non sarà necessaria l'apposizione dei sigilli sugli oggetti lasciati dagli esteri defunti negli spedali, subitochè tali oggetti restano alla custodia degl'impiegati in questi stabilimenti, i quali meritano la superior fiducia; ma sarà sufficiente che il Commissario o Rettore dello Spedale dia avviso al Tribunale civile dell'avvenuta morte del forestiero, trasmettendo la nota degli oggetti lasciati dal defunto nello spedale. Il Tribunale civile dietro un tale avviso, senza procedere ad un formale inventario, si limiterà al semplice riscontro e ricognizione degli oggetti sopraindicati. E tali oggetti, piuttostochè esser consegnati al pubblico Depositario, saranno dietro atto di ricevuta o di ritenzione liberamente rilasciati al soggetto che nello spedale ha l'ingerenza della custodia degli oggetti che appartenevano agli ammalati quivi defunti. (*Circ.* 10. *Novembre* 1828.)

9. — Essendosi rilevato che qualche Tribunale nei casi di morte di Forestieri dimoranti da lungo tempo in Toscana applica la Notificazione de' 20. Agosto 1823. piuttostochè la Circolare dei 16. Dicembre 1822, perciò onde non abbiano luogo simili deviazioni dagl' Ordini, debbe per regola ritenersi dai Magistrati, e Giusdicenti, che qualunque volta accada la morte di un Estero senza Eredi conosciuti, ed ancorchè egli abbia fatta lunga dimora nel Granducato, sempre, ed in ogni caso, per gli Atti interessanti la di lui Eredità convien procedere colle regole prescritte dalla precitata Circolare de' 16. Dicembre 1822. (*Circ.* 15. *Giugno* 1835.)

EREDITÀ GIACENTI di nazionali.

1. — S. A. I. e R. si è degnata approvare il seguente regolamento. (*Not.* 7. *Agosto* 1823. *in princ.*)

2. — Accadendo la morte di alcuno senza credi conosciuti, il Giudice del luogo dove si è aperta la successione dovrà, all'istanza delle persone interessate, ed anco *ex officio*, ordinare l'apposizione dei sigilli agli oggetti mobili della eredità, e prendere ogni altra misura conservatoria della medesima. (*Ivi*)

3. — Contemporaneamente dovrà dal Giudice ordinarsi l'affissione degli editti contenenti la notificazione della morte dell'individuo della cui successione si tratta, la indicazione dell'oggetto dei medesimi, diretto a verificare se esiste alcuna persona avente diritto alla di lui eredità, e l'assegnazione di un termine agli eredi a comparire legittimamente in Tribunale; e questi editti saranno inseriti nei fogli pubblici della Capitale. (*Ivi*)

4. — Spirati i termini come sopra stabiliti, nè presentandosi alcuno a reclamare l'eredità, il Giudice con suo special decreto dichiarerà la medesima giacente, e deputerà un curatore che la rappresenti. (*Ivi*)

5. — Il curatore stato nominato compilerà immediatamente un esatto inventario di tutti gli stabili, mobili, semoventi, crediti, azioni e ragioni, e generalmente di tutto ciò che per qualunque titolo spetti alla eredità giacente, ed assumerà di essa la rappresentanza, ed avrà in tal carattere l'esercizio di tutti i dritti creditarj, sì attivi che passivi, in quella estensione che è concessa dalle Leggi a simili curatori, uniformandosi, per ciò che spetta all'amministrazione e conservazione degli assegnamenti ereditarj, alle regole e forme prescritte dalla Legge de' 15. Novembre 1814. al titolo *dell'Amministrazione e Rendimenti di conti dei tutori e curatori*. (*Ivi*)

6. — Il decreto con cui una eredità sarà dichiarata giacente verrà immediatamente pubblicato per via di editti, con i quali si annunzierà la mancanza di comparsa di eredi, si renderà noto il dritto che competerebbe al Fisco sulla eredità, qualora i medesimi mancassero, e si assegnerà nuovamente a chi avesse titolo per rivestire un tal carattere un termine a comparire e dedurre quanto esser possa di suo interesse. (*Ivi*)

7. — Questi editti saranno pubblicati tanto nel luogo ov'era domiciliato il defunto ed ove risiede il Tribunale da cui il de-

creto è stato proferito, quanto nel luogo ove sono respettivamente situati i beni ereditarj, e saranno anche inseriti nei fogli pubblici della Capitale. (*Ivi*)

8. — Spirato il termine come sopra assegnato, nè comparendo alcuno a reclamare l'credità, il Tribunale o ad istanza del R. Fisco, o ad istanza dei terzi, dopo avere verificato l'adempimento delle formalità prescritte, procederà con suo speciale decreto a dichiarare la eredità *vacante*, ordinandone la devoluzione al R. Fisco, e a di lui favore sanzionerà l'immediato possesso nella medesima. (*Ivi*)

9. — Ottenuto un tal possesso, dovrà il R. Fisco per mezzo del suo legittimo procuratore, e per gli atti dello stesso Tribunale da cui sarà emanato il decreto surriferito, procedere alla realizzazione di tutti gli assegnamenti ereditarj col mezzo dell'Asta pubblica, e dietro la preventiva citazione dei creditori, che avessero già dedotti nei modi regolari i loro diritti. (*Ivi*)

10. — Realizzata come sopra la eredità, il Tribunale assegnerà un termine ai creditori a dedurre i loro titoli, verificati, i quali, e spirato il termine, dovrà procedersi al pagamento dei creditori comparenti aventi diritto ad ottenerlo, sempre dentro le forze dell'eredità, e, nel caso d'insufficienza, il loro pagamento dovrà eseguirsi dietro una sentenza d'ordine, o altro modo di giustizia, a forma delle regole di ragione. (*Ivi*)

11. — Prima però di procedere alla soddisfazione dei creditori, dovranno prelevarsi tutte le spese occorse per le suddette misure conservatorie, e per ogni atto ed operazione del Tribunale, che volta per volta, trattandosi di spese vive indispensabili, potrà farle anticipare dalla cassetta della Cancelleria, tenendo in sospeso fino alla suddetta epoca del pagamento dei creditori il conto dei diritti ed emolumenti. (*Ivi*)

12. — Nel rimanente, e per tutto ciò che non sia specialmente contemplato nel presente regolamento, si osserveranno le disposizioni delle Patrie Leggi, e del Gius comune. (*Ivi*)

EREDITÀ dei MILITARI.

1. — *In mancanza di Leggi più moderne, convien ricor-*

rere all' Art. 8. *del* Regolamento Militare *de'* 2. *Marzo* 1769. *in questa parte tuttavia vigente.*

2. — *Impone il citato* Articolo *ai Comandanti militari l'obbligo di prevalersi degli Auditori militari per apporre i sigilli, inventariare, e distribuire a forma della Legge ec. l'eredità dei militari, richiamando in caso diverso ogni responsabilità nei Comandanti predetti.*

3. — *Se l' Auditor militare fosse assente, o risedesse in luogo assai distante da quello in cui esistono i beni ereditarj, vien prescritto di fare apporre i sigilli* modo provisionis *da un Uffiziale; aspettando poi l' arrivo dell' Auditore per la confezione dell' Inventario, e per togliere qualunque illegalità fosse occorsa, e prendere le disposizioni più opportune.* (*Ivi*)

4. — *In quanto agli emolumenti e tasse accordate in simili casi agli Auditori militari, ecco quanto viene letteralmente determinato dal suddetto Art.* 8. — Per ogni sigillatura o dissigillatura della roba dei morti. . . . . . cioè per ogni volta che codesto debba farsi, come anche per la pubblicazione del testamento, *Lire tre.* — Per l'assistenza da prestarsi alla vendita e trombatura delle robe, avrà l'Auditore generalmente *Lire sei.* — Dopo che si è effettuata la vendita di un lascito, deve l'Auditore. . . . . percipere la così nominata *Tassa del Morto*, cioè il tre per cento; con che, aggiuntevi lire 6. il giorno, deve il medesimo soddisfare a tutte le spese necessarie per l'inventario e per la vendita. Questo tre per cento devesi prendere indistintamente da tutti quegli effetti, che sono stati inventariati e venduti; siano poi di un morto con testamento, o senza, di un ammogliato o scapolo ec., defalcato che sia primo ogni debito . . . . . E se l'Auditore. . . . . . dovesse portarsi da un luogo ad un altro. . . . . . devonsi al medesimo pagare lire 4. il giorno, oltre la spesa della vettura. — Allorchè si tratti di una successione appartenente a poveri Orfanelli, in riguardo alle loro miserie, l'Auditore non potrà pretendere che il rimborso delle spese assolutamente necessarie. (*Cit. Regolam. Militare* 2. *Marzo* 1769. *Art.* 8.)

ERGASTOLO. *Specie di carcere più specialmente destinata per le donne, e per la espiazione della pena di quei delitti, pei quali il Codice penale Leopoldino infligge agli Uomini la pena dei pubblici lavori.*

1. — DRITTO PEN. — Le donne condannate all'Ergastolo dovranno essere tutte e ciaschedun a rapate, ed obbligate a quei lavori cui potranno essere adattate; e le condannate a vita avranno un abito diverso con cartello in esso cucito, in cui si legga « Ultimo supplizio ». (*L.* 30. *Novembre* 1786. *Art.* 55.)

2. — S. A. R. all'oggetto di provvedere che coloro i quali pei loro delitti sono dai Tribunali del Gran-Ducato condannati alla pena di carcere non languiscano nell'ozio, non si rendano maggiormente viziosi, e siano durante la loro detenzione in qualche forma utili a loro stessi ed alla società, ha ordinato che simili condannati siano obbligati a consumare la loro pena in quest' Ergastolo delle Stinche, ove a spese del Regio suo Erario ha fatto preparare un luogo, in cui dovranno esercitarsi in quei lavori che saranno creduti adattati alla loro capacità. (*Circol.* 12. *Gennajo* 1787.)

3. — S. A. I. e R. avendo con Dispaccio del 1. Aprile 1832. e ordini successivi ordinato che le donne condannate all'Ergastolo debbano espiare questa pena nel locale stato modernamente a tale oggetto costruito nella Terra di S. Gimignano, i Tribunali desistendo dall'inviarle, conforme han fin qui praticato, alle carceri delle Stinche in Firenze, le dovranno d'ora in avanti fare accompagnare in detta Terra con lettera diretta a quel Giusdicente corredata della copia autentica delle respettive sentenze, e della indicazione del giorno, in cui fu a ciascuna condannata notificata la risoluzione delle preci per ottenere la convocazione, permuta o diminuzione della riportata condanna. (*Circ.* 20. *Dicembre* 1833.)

ESALAZIONI NOCIVE. V. BESTIAMI E CONCJ. — BACHI DA SETA spurgo. — POLIZ. SANIT. — SUOLO PUBBLICO *poliz.* —

ESAMI DI TESTIMONJ, e degl'imputati nei giudizj crim. — V. PROCESSO CRIM. inform.

ESAMI DI TESTIMONJ, e RISPOSTE e posizioni in cause civ. — EMOLUM. DI ESECUZ. in sussidio. — Gli emolumenti pagabili al momento della produzione dei capitoli ed interrogatorj pei testimonj indotti in giudizio, e delle posizioni, e tassati dagli Art. 9. 10. e 11. delle veglianti tariffe del 1814. e 1815, debbono percipersi dal Tribunale avanti il quale pende la causa, e non da quello in cui in sussidio di giustizia sia commessa la esecuzione degli esami, al quale, quando gli esami abbiano luogo, danno dritto di percipere gli altri emolumenti di che agli Art. 12. e 72. della Tariffa del 1814., ed agli Art. 12. e 65. di quella del 1815., cioè la tassa per la delazione del giuramento e quella dello scritturato degli esami. (*Circ.* 7. *Gennajo* 1833. *Art.* 9.) V. POSIZIONI. — TESTIMONJ nei giud. civ. —

ESARCIA. (termine nautico.) *Ogni sorta di ordigni ed attrazzi occorrenti per navigare, come gomene, corda, cavi, vele, alberi, antenne, remi, corredi, ed ogni altra cosa necessaria e non affissa materialmente al corpo della nave, sebbene collegata con esso, ma amovibile senza rottura.*

ESAZIONI PUBBLICHE.

1. — S. A. R. vuole che se negli spogli dei debitori di crediti pubblici mandati dai Magistrati ai Vicariati si troverà qualche debitore che non fosse nella giurisdizione civile del Vicario, debba in questo caso il Vicario trasmettere le poste per via di lettere sussidiarie a quel Giusdicente, nel di cui territorio dette poste dovranno eseguirsi, acciò dal medesimo restino eseguite; e procurerà il Vicario di ritirare la risposta di ciò che abbia operato il Podestà competente, per notarla di contro alla posta descritta nello spoglio a lui trasmesso, a forma dell'ordinazione pei Giusdicenti, cavallari e messi dell'anno 1687, che si dovrà puntualmente osservare. (*Not.* 21. *Agosto* 1773.)

2. — S. A. R. essendo informata che alcuni Provveditori e Capi di Uffizj economici, invece di promuovere le istanze davanti ai Magistrati competenti dello Stato per la spedizione degli affari dei loro Dipartimenti, si sono creduti autorizzati a dar loro degli

ordini di procedere a far dell'esecuzioni ed altri atti, che sono sembrati convenienti ai sopradetti Provveditori e Capi di Uffizj, dal che n'è derivato che i detti Giusdicenti si sono contenuti nella forma loro prescritta negli ordini predetti, senza esaminare se fossero a termini di ragione; ed essendo questa maniera non coerente alle regole di giustizia, e lesiva della giurisdizione che compete ai Magistrati e Giusdicenti suddetti vuole che in avvenire i predetti Provveditori e Capi di Uffizj, e qualunque Amministratore delle sue RR. Rendite, e di quelle delle Comunità e del pubblico, si astengano dal dare simili ordini, osservando che essi fanno la figura di una delle parti come rappresentanti l'interesse del loro Dipartimento, e in conseguenza devono promuovere le istanze ai Tribunali suddetti, i quali procederanno ai termini di giustizia non intendendo però la R. A. S. di derogare al privilegio del *Braccio Regio*, nè agli altri privilegj che nei respettivi casi competessero agli Uffizj predetti. (*Motup.* 4. *Maggio* 1776. *pubb. con la Not.* 6. d.)

3. — S. A. R. trovando affatto repugnante alle regole di giustizia ed al buon ordine che qualunque Amministratore o Capo di Dipartimento destinato alla percezione delle regalie, o di qualsisia rendita delle Comunità, Luoghi pii ed altri pubblici stabilimenti ai quali compete di ragione o è stato esteso il privilegio del Braccio Regio, e che in sostanza devono promuovere l'interesse del creditore e rappresentarlo, o procedano di propria autorità all'esazioni contro i debitori, o ne diano gli ordini ai Magistrati e Giusdicenti; vuole che si tengano nella piena osservanza le disposizioni dei Motuproprj de'4. Maggio 1776. e 5. Dicembre 1780., e che alle medesime si uniformino in qualunque caso anche il Soprintendente dell'Uffizio delle Revisioni e Sindacati, e il Direttore dell'Uffizio delle Gabelle dei Contratti; derogando a tal'effetto in questa parte al Motuproprio de'4. Ottobre 1780. ed al Rescritto de'5. Maggio 1793.; e che i Commissarj ed Amministratori degli Spedali ed altri Luoghi pii osservino il disposto del detto Motuproprio de'4. Maggio 1776., non ostante qualunque consuetudine in contrario, dovendo tutti regolarsi a forma delle istruzioni che saranno loro comunicate. (*Motup.* 12. *Maggio* 1797.)

4. — (*Seguono le istruzioni relative.*) Trattandosi di debitori soggetti alla giurisdizione dei Tribunali provinciali, se i crediti sono della Regalia, i Direttori e Capi di Dipartimento devono mandarne la nota firmata da loro a quei Tribunali che hanno giurisdizione negli affari concernenti le regalie, quali devono spedire ai Giusdicenti le solite lettere e far quanto altro è praticato in tali materie. (*Il. de'* 12. *Maggio* 1797.)

5. — Tutti gli altri Amministratori poi delle pubbliche Aziende e Luoghi pii devono scrivere ai Giusdicenti delle lettere, con le quali gl'incarichino di far precetto ai debitori respettivi, acciò abbiano o nelle mani del Camarlingo dei respettivi Uffizj, o nel loro Tribunale pagate le somme delle quali vanno debitori, colla comminazione della esecuzione; e quando le somme fossero pagate al Tribunale, devono essere sollecitamente rimesse agli Uffizj medesimi dai Ministri che le hanno riscosse. (*Ivi*)

6. — S. A. I. e R. avendo considerato che l'interesse dello Stato richiede che non tanto le pubbliche imposizioni, quanto i debiti tutti verso le regie e pubbliche Amministrazioni siano prontamente sodisfatti; che il metodo di procedura celere e spedito, indispensabile nella esazione di questa specie di crediti, è incompatibile colla osservanza di tutte le formalità ordinarie e comuni, le quali, sebbene coerenti ai principj di una ben calcolata moderazione, non posson ritenersi senza pubblico detrimento nella riscossione di questi crediti; e che è perciò necessario di stabilire sulla norma dell'antica Legislazione ricondotta ad un metodo uniforme ed eguale per tutto il Gran-Ducato, un sistema di coazione contro i debitori morosi più pronto e più sollecito, ed insieme anche più vantaggioso al loro interesse sotto il rapporto delle spese, che tutte in ultimo resultato stanno a loro carico, è venuta nella determinazione di prescrivere e di ordinare quanto appresso. (*Not.* 28. *Marzo* 1815. *in princ.*)

7. — Tutte indistintamente le regie e pubbliche Amministrazioni, non esclusi gli Spedali, gli Orfanotrofi, i Monti pii e simili, godranno del privilegio fiscale o *Braccio Regio*. (d. *Art.* 1.) (a)

(a) *È necessario distinguere* privilegio fiscale *da* patrimonio del fisco *poichè non tutte le esazioni che godono di quello, sono nella competenza*

8. — Questo privilegio potrà applicarsi a tutte le Comunità dello Stato per la esazione delle tasse e paghe delle pubbliche imposte tanto personali che reali, e quanto alle stesse Comunità e a tutte le altre regie e pubbliche Amministrazioni ed Aziende per l'esazione di qualunque tassa o diritto, dei frutti di censo e di cambio, canoni di livelli, affitti, pigioni, e generalmente per qualunque loro entrata o rendita. (d. *Art.* 2.)

9. — I Camarlinghi comunitativi e i loro eredi godranno del detto privilegio, anche perduranti i sei mesi dal dì della cessata loro Amministrazione. (d. *Art.* 3.)

10. — In sequela di questo privilegio, sull'istanza verbale o scritta dei Camarlinghi ed altri esattori delle pubbliche e regie Amministrazioni, sarà cura dei Cancellieri, Notari o altri Attuarj dei Tribunali e degl'istessi Giusdicenti locali, ove manchino gli Attuarj, di trasmettere immediatamente in nome del Tribunale precetto al debitore moroso a pagare il suo debito dentro il termine di giorni tre. (d. *Art.* 4.)

11. — Questo precetto sarà notificato al debitore per mezzo di un Cursore, e conterrà, oltre la detta assegnazione di termine, l'enunciativa del titolo del credito, l'indicazione della somma e la comminazione che qualora dentro il suddetto termine di tre giorni il debitore non abbia sodisfatto al suo debito, sarà proceduto contro di esso al gravamento. (d. *Art.* 5.)

12. — Ogni qualvolta peraltro si tratti di esazione di dazj ed altre prediali imposte, dovrà procedersi prima di tutto, sulla istanza dei Camarlinghi, al sequestro o staggina dei frutti dei beni sottoposti all'imposizione, e trovato inutile questo mezzo, sarà osservato il sistema di procedura indicato nel seguente articolo 8. e consecutivi. (d. *Art.* 6.)

13. — Si avranno per sospetti di collusione e di frode a danno del creditore, ed in conseguenza a questo effetto per nulle, tutte le anticipazioni di pigioni e di affitti, dimodochè i fit-

dei Tribunali specialmente rivestiti della giurisdizione sopra il patrimonio del Fisco, della Corona, e sulle regalie.

tuarj ed i pigionali, non ostante il pagamento della pigione e del fitto, saranno tenuti a corrispondere per le respettive tangenti di crediti d'imposizioni prediali, salva la loro rivalsa collo stesso privilegio del *Braccio Regio* contro il locatore o proprietario. (d. *Art.* 7.)

14. — Spirato il suddetto termine di tre giorni, e respettivamente trascorsi giorni tre dal dì del notificato sequestro o staggina, nel caso che o l'uno o l'altra sia stata trovata inutile, senza che il debitore abbia pagato il suo debito, i Cancellieri, Notari e Giusdicenti suddetti saranno solleciti, senza bisogno di altra istanza nè verbale nè scritta per parte del creditore, di commettere in nome del Tribunale al Cursore, e nei congrui casi ai secondi esecutori, il gravamento contro gli effetti del debitore. (d. *Art.* 8.)

15. — Il gravamento non potrà sospendersi per qualunque eccezione illiquida che richiamasse a delle ispezioni di fatto o di alta indagine, dovendosi per questo effetto valutare soltanto quelle eccezioni intrinseche, che sono ammissibili nei giudizj meri esecutivi. (d. *Art.* 9.)

16. — Non potranno i cursori ed i secondi esecutori ricevere, qualunque sia la somma del debito, confessionarj di pegno, ma dovranno sempre trasportare il pegno al pubblico depositario, o consegnarlo a idoneo sequestrario. (d. *Art.* 10.)

17. — Dopo giorni cinque da quello dell'eseguito gravamento, senza bisogno parimente di altra istanza verbale o scritta del creditore, sarà proceduto, sempre d'ordine del Tribunale, alla vendita degli oggetti gravati, previa l'affissione degli editti tre giorni avanti, siccome richiede l'art. 820. del Regol. di proced. (d. *Art.* 11.)

18. — La vendita sarà fatta pubblicamente e nei luoghi consueti dal cursore, o respettivamente dai secondi esecutori, ove non siano pubblici banditori, con l'intervento e assistenza di un Ministro o Attuario del Tribunale, o respettivamente del Giusdicente locale, ove manchino gli Attuarj, e gli oggetti da vendersi sopra la stima che ne sarà fatta, in conformità del disposto

dall'art. 823. del Regol. suddetto saranno rilasciati a pronti contanti al migliore offerente. (d. *Art.* 12.)

19. — Il prezzo degli oggetti venduti sarà pagato immediatamente al creditore, per interesse del quale fu fatto il gravamento, nè si ascolteranno se non se quei reclami ed eccezioni deducibili nei giudizj esecutivi. (d. *Art.* 13.)

20. — I Camarlinghi ed altri esattori non saranno tenuti ad anticipare gli emolumenti dovuti al Tribunale, nè le mercedi e salarj dovuti ai cursori o secondi esecutori; potendo questi esigersi dal debitore quando esibisca la licenza o *soprattieni*, o conseguirsi dal retratto degli oggetti gravati, quando ne accada la vendita. (d. *Art.* 14.)

21. — Nel rimanente si osserverà il disposto nel Regolamento di procedura, e segnatamente, senza derogare agli altri, il prescritto negli art. 829., e 830. (d. *Art.* 15.)

22. — Colla disposizione contenuta negli art. 4. e 5. del presente Motuproprio non deve intendersi derogato, quanto alle pubbliche Amministrazioni, al disposto nell'art. 841. del Regolamento predetto. (d. *Art.* 16.) (a)

23. — Tutte le volte che anche per semplice errore dai Camarlinghi, Cassieri, e generalmente dagli esattori delle regie e pubbliche Amministrazioni che godono del privilegio fiscale, siano rilasciate poste di credito per debiti che non sussistono, o ai quali non è tenuta la persona contro la quale la posta è diretta, o in

(a) *Una Circolare della R. Consulta de' 22. Gennajo 1816. eccitò l'attività dei Giusdicenti e Ministri dei Tribunali nel promuovere e condurre a termine nella forma prescritta dagli Ordini veglianti gli atti esecutivi contro i debitori morosi dati in nota dai Camarlinghi ed Esattori, alla pena di esser tenuti responsabili del danno, e di essere esclusi non solo da qualunque avanzamento, ma anche di esser passati in impiego inferiore; dovendo fare rapporto pronto della indolenza o infedeltà dei Cursori, Messi, ed Esecutori in questa materia — L' altra Circolare de' 24. Marzo 1824. estese questo eccitamento in ordine alla esazione delle poste spettanti agli Spedali, e volle che ogni anno i Giusdicenti rimettano alla detta Consulta un certificato dei Commissarj o Rettori degli Spedali, per fare constare della loro diligenza in questa parte di servizio.*

rapporto a cui il giorno del pagamento non è peranco venuto, ed abbiano avuto luogo per parte del Tribunale atti esecutivi, o anche semplicemente iniziativi di esecuzione, devono esser pagati da detti esattori al Tribunale, e suoi Ministri, cursori, ed esecutori, tutti i dritti, emolumenti, mercedi, e salarj loro dovuti ai termini della tariffa pei detti atti, e tali spese devono essere a tutto carico individuale dei prefati esattori, senza regresso contro alcuno; venendo derogato a qualunque Legge, Ordine, e consuetudine in contrario. (*Circ.* 5. *Aprile* 1819.)

24. — In rapporto alla esazione delle poste di Dritto Regio contro Militari, non occorre, allorchè sono queste portate avanti ai Tribunali ordinarj, che vi acceda il consenso del Comandante per devenire a quegli atti che sono di giustizia. (*L.* 17. *Aprile* 1820. *Art.* 3.)

25. — Dai cursori di varj Tribunali del Gran-Ducato essendosi introdotto l'abusivo sistema di sfogare le note dei debitori ad essi consegnate dai respettivi Camarlinghi delle regie e pubbliche Amministrazioni con clausole generiche ed inesatte, di fronte alla notoria solventezza e reperibilità dei medesimi, dai quali non di rado accade che l'insistenza particolare dei Camarlinghi ottenga successivamente quanto i cursori d'uffizio non hanno saputo conseguire; e volendosi assolutamente far cessare questa oscitanza e minore diligenza nel disimpegno di questa essenziale incombenza del regio e pubblico servizio, i respettivi Giusdicenti dovranno rammentare ai cursori del loro Tribunale esser loro preciso dovere di portare nell'adempimento ancora di questa parte essenziale dei loro obblighi ed incarichi ogni maggiore e scrupolosa fedeltà e zelo; congruamente ammonendoli che, ogni qualvolta lo sfogo da essi dato alle poste loro consegnate si riconosca non corrispondente al vero, o per negligenza non esatto, andranno i medesimi sottoposti secondo la contingenza dei casi a tutto il rigore delle Leggi, ed anche alla destituzione dall'impiego: converrà pertanto che i cursori attuali siano analogamente notificati degli Ordini sopra espressi, e che, in occasione di mute e rimpiazzi di altri cursori, i nuovi vengano negli stessi termini avvertiti, affinchè veruno di questi inservienti allegare non possa ignoranza degli Ordini mede-

simi; per ultimo diverrà un obbligo speciale dei Ministri governativi, e dei Vicarj RR. d'invigilare all'esatto adempimento di queste Sovrane determinazioni. (*Circ.* 21. *Marzo* 1828.)

ESAZIONI COATTE COMUNIT. V. TASSE regie ec. rapporti di esaz.

ESCAVAZIONI DI MINERALI. V. MINIERE ec.

ESECUTORI PUBBLICI. RAPP. DISCIPLINARJ.

1. — Dovranno gl'individui delle squadre, e principalmente i Bargelli, ed altri capi, singolarmente invigilare per adempire alle diligenze che loro incombono, e dovranno altresì non solo eseguire quegli ordini che verranno dati dai Magistrati, nella maniera che fino al presente si è praticata, ma quelli ancora che dagli Amministratori generali, loro Ministri e deputati verranno ai medesimi ingiunti, e tali ordini eseguiranno, come se fossero ad essi direttamente comunicati pel canale della *Presidenza del Buon Governo*, con sicurezza che, mancando, saranno severamente puniti, ed anco remossi ad ogni minimo reclamo. (*L.* 27. *Ottobre* 1768.)

2. — L'elezione e remozione dei Bargelli dipenderà sempre dal Sovrano volere, e l'Auditor fiscale di Firenze (*oggi Presidente del Buon Governo*) ne farà opportunamente le proposizioni. (*Ivi*)

3. — I Tenenti, Caporali, e Famigli, si nomineranno in avvenire privatamente *dal Presidente del Buon Governo*, e non sarà lecito ai Bargelli di prevalersi di altre persone, fuori di quelle che saranno come sopra destinate e prescelte. (*Ivi*)

4. — In caso però di qualche repentina mancanza, sarà lecito ai Bargelli o altri Capi di surrogare provvisionalmente altri soggetti a quei famigli, che fossero mancati, con darne però subito avviso alla *Presidenza del Buon Governo*, individuando i requisiti di detti soggetti, e le squadre nelle quali avessero precedentemente servito. (*Ivi*)

5. — Restano aboliti tutti i posti di Lance, Spezzate e dei Tenenti, invece dei quali saranno surrogati altrettanti e più fa-

migli, dovendo ciaschedun Bargello eseguire da sè il proprio impegno, senza l'ajuto di simili persone. (*Ivi*)

6. — Rimarranno, ciò non ostante, in piede i posti di Tenente delle Città di Firenze, Siena, Pisa, Pistoja e Livorno; e i Tenenti di S. Giovanni e di Fivizzano, i quali sono come due Capi-Squadra, rimarranno intorno al modo della loro elezione e destinazione sull'antico regolamento. (*Ivi*)

7. — Il Tenente a cavallo della Città di Siena resta soppresso; ma in quella vece viene destinato un Bargello, un caporale, e otto famigli a cavallo, i quali scorreranno il Territorio della Provincia inferiore dello Stato Senese con la libertà di prevalersi ad ogni bisogno di quelle squadre delle quali ciaschedun Capitano di detta Provincia è già sufficientemente fornito. (*Ivi*)

8. — Nella Città di Colle destiniamo un Capo-Squadra, a cui incomberà di servire a quel Tribunale ed a quello di Poggibonsi. (*Ivi*)

9. — Alla gita del Bargello di Prato rimarrà in avvenire aggiunta quella del Castello di Monte-Murlo, della quale sgraviamo il Bargello di Brozzi, come a lui scomoda e troppo remota. (*Ivi*)

10. — Dovrà ogni Bargello, e ogni altro Capo far passare alla fine di ciaschedun mese le proprie squadre alla rivista del Giusdicente locale, del Cancelliere della Comunità, e di quel Ministro che dal Dipartimento dell'Amministrazione generale delle RR. Rendite verrà deputato, e in questa maniera se ne formerà il Ruolo che sarà firmato dai predetti tre respettivi Ministri, in vista del quale il Cassiere o Camarlingo delle respettive Comunità, a questo effetto destinato dal Soprassindaco, pagherà sul luogo alle predette squadre il loro salario. (*Ivi*)

11. — Un duplicato di detto Ruolo firmato come sopra dai tre riferiti Ministri, verrà da ciaschedun Bargello o altro Capo spedito a Firenze *alla Presidenza del Buon Governo* ogni mese. (*Ivi*)

12. — Alla formazione di detti Ruoli, ciascheduno dei soggetti deputati a riscontrarli, farà attenzione alle persone che verranno in essi nominate, per osservare se sono state, o nò assidue al servizio, e incontrando in questa parte qualche difetto, o avendo

sicurezza di qualche mancanza relativa ad alcuno dei respettivi Dipartimenti, siano di Giustizia o dell'economia, farà sospendere a quel tale che avrà difettato, la paga, e ne spiegherà il motivo nella sua sottoscrizione, o ne darà avviso per lettera *alla respettiva Autorità superiore;* e tutto ciò al fine che il *Presidente del Buon Governo* possa prontamente provvedere. (*Ivi*)

13. — Le Squadre della Città di Firenze saranno egualmente riscontrate ogni mese dal Cancelliere maggiore del Tribunale degli Otto, da un Ministro del Soprassindaco, e da un altro che mese per mese nomineranno gli Amministratori generali. (*Ivi*) (a)

14. — Si proibiscono rigorosamente ai Bargelli ed Esecutori le questue, di qualunque genere siano, in privato ed in pubblico, e vogliamo che le Leggi veglianti contro tali questue siano esattamente osservate; ordinando ai respettivi Giusdicenti, Ministri, ed altri Uffiziali di giustizia e di economia di dare avviso direttamente al *Presid. del B. Governo*, o al respettivo loro Dipartimento, di ogni e qualunque abuso, che in questa parte sarà venuto a loro notizia essersi da detti Bargelli ed Esecutori praticato. (*Ivi*)

15. — Per la tassa di macine non dovranno i Bargelli, Capi-Squadra e famigli pretendere veruna esenzione, ma dovranno pagare a forma delle Leggi. (*L.* 1. *Settembre* 1774. *Art.* 2.)

16. — Tutti i Bargelli e Capi-squadra saranno esenti dal pagare il porto delle lettere, tanto per mezzo della posta che dei procaccini, non intendendo con ciò di fare innovazione rispetto alle piccole mance, che, annualmente o nelle solennità dell'anno, fossero soliti pagare ai procaccini medesimi. (d. *Art.* 3.)

17. — Saranno i Bargelli e Capi-squadra sgravati dal pagamento della pigione per la loro casa e pei guardioli, dovunque si trovano obbligati a fare qualche spesa di proprio, per tal titolo; e le respettive Comunità in avvenire dovranno assumere a loro carico il pagamento di dette pigioni. (d. *Art.* 4.)

18. — Dove le Comunità sono solite di somministrare in denaro l'importanza della pigione pel Bargello e famigli, dovranno continuare nella stessa somministrazione; ma il Bargello non potrà

(a) *V. per le moderne disposizioni quanto si contiene al* § 46. *segg.*

appropriarsi tutto l'importare della medesima, e dovrà corrispondere ai famigli la rata proporzionata alla loro abitazione, e li dovrà provvedere in natura di congrua abitazione. (d. *Art.* 5.)

19. — Per le spese di lumi nelle scale de' palazzi pretorj e ne' guardioli, e pel suono della campana, ovunque queste siano a carico dei respettivi Bargelli, si osserverà la Consuetudine del luogo, senza novità. (d. *Art.* 6.) V. PRETORJ.

20. — Vogliamo che in avvenire siano soppresse e proibite tutte le mance o regali o tasse, tanto in generi che in denaro, di qualunque natura siano, di qualunque somma benchè minima, e per qualsivoglia preteso titolo o consuetudine introdotte, che pel passato i Bargelli e Capi-squadra o altri esecutori davano a qualunque Ministro, Giusdicente o Tribunale ove si eserciti Giurisdizione criminale, tanto in Firenze che nello Stato, tanto superiori che inferiori, di qualunque grado, condizione e dignità, senza veruna eccettuazione, derogando a qualunque uso, ordine o rescritto che potesse allegarsi, per autorizzare detta introduzione; e saranno ugualmente abolite e soppresse tutte le mance o regali che detti Bargelli o Capi-squadra o altri esecutori erano soliti dare ai dipendenti ed alla servitù di tutti i sopraddetti Ministri superiori o inferiori di Firenze e dello Stato. (d. *Art.* 7.)

21. — E vogliamo che non solo i detti Bargelli, e Capi-squadra o altri esecutori s'intendano liberati da qualunque obbligo di dette mance e regali, ma proibiamo espressamente a detti Bargelli o Capi-squadra, o altri esecutori di dare, e a qualunque delle persone comprese nel cap. antecedente, di ricevere mance o regali in generi o in denaro di qualunque somma, benchè minima, per qualunque titolo o pretesto, sotto la pena della perdita dell'uffizio, e sotto le altre pene comminate dalla Legge de' 19. Dicembre 1756. (d. *Art.* 8.)

22. — La stessa proibizione e comminazione di pene intendiamo che sia fatta agli stessi Bargelli e Capi-squadra, se riceveranno per qualunque pretesto la minima ricognizione dai loro caporali o altri esecutori subalterni; volendo che ciascuno sia contento dei suoi salarj, e si escluda tra i subordinati ogni sospetto di parzialità (d. *Art.* 9.)

23. — Volendo inoltre che ciascuno degli esecutori serva nella propria commissione con regolarità senza complicazione di funzioni incompatibili, abbiamo ordinato che gli uffizj di Soprastante delle carceri, quello di Messo o Cavallaro, e quello di Sindaco delle Parrocchie restino totalmente separati dalle persone dei Bargelli o famigli, dovunque nel decorso dei tempi per inavvertenza o per angustia di assegnamenti, o per altra causa, si trovasse introdotta qualche promiscuità nelle dette incumbenze, o qualche partecipazione negli emolumenti di esse, che vogliamo che si riguardino come assolutamente incompatibili, e per cui abbiamo già ordinato dei Ruoli e Regolamenti a parte. (d. *Art.* 10.)

24. — Pel miglior servizio del Governo sarà stabilito in Firenze un Ispettore di Polizia con un ajuto. (*Motup.* 26. *Maggio* 1777. *Art.* 58.)

25. Questi saranno sempre nominati ed eletti dal Governo, e dovranno sempre reputarsi persone affatto diverse e distinte dal Bargello e dagli altri Esecutori. (d. *Art.* 59.)

26. — L'Ispettore predetto col di lui ajuto dovrà dipendere unicamente dall'Auditor fiscale, e da nessun altro Ministro. (d. *Art.* 60.)

27. — Le di lui incumbenze saranno d'invigilare generalmente al buon governo, ed in particolare alla osservanza degli Ordini e dei Regolamenti veglianti, a forma delle Istruzioni che gli saranno date. (d. *Art.* 61.)

28. — Tutti i Bargelli, Capi-squadra ed esecutori dello Stato, siano di giustizia o di finanze, non esclusi gli Stradieri, Guardie delle porte e delle Dogane, corrisponderanno coll'Ispettore, ed al medesimo dovranno dare tutte quelle notizie, che pel buon servizio ricercherà da essi. (*Art.* 62.) (a)

29. — Gli scrivani delle porte di Firenze dovranno dargli tutte quelle notizie, che da lui verranno loro richieste, alla pena,

(a) *Questo impiego essendo stato soppresso, in ordine alla Circolare* 31 *Luglio* 1828. (§ 46.) *le ingerenze vennero trasferite in uno dei Commessi della Presidenza del Buon Governo specialmente incaricato della direzione del Corpo degli Esecutori.*

mancando della perdita de' loro impieghi; dovrà godere il passo franco alle dette porte, o sia del pedaggio di notte, conforme lo dovrà avere il di lui ajuto; l'accesso libero a tutti i Teatri e Feste a pago, onde in nessun luogo pubblico giammai a loro potrà essere impugnato l'ingresso, sotto qualsivoglia titolo. (*Art.* 63.)

30. — Tanto l'Ispettore quanto il di lui ajuto, ogni volta che si saranno fatti conoscere per tali, dovranno essere lasciati passare liberamente alle porte della Città, ai Teatri, alle Feste e adunanze pubbliche, come sopra, ed essere obbediti allorquando chiederanno man forte a qualunque posto militare, o squadra di Esecutori. (*Art.* 64.)

31. — Ed inoltre l'Uffiziale di Guardia, che custodirà le chiavi delle dette Porte in Palazzo Vecchio, ad ogni requisizione dell'Ispettore o suo ajuto, senza bisogno di ulteriori licenze o formalità, dovrà subito fargli aprire le medesime in tempo di notte, ed in quei mesi nei quali alla mezza notte si serrano, acciocchè nelle occorrenze di servizio possan sortire essi, e far sortire gli Esecutori che abbisognassero. Ed ogni volta che l'Ispettore, o suo ajuto per servizio della giustizia dovrà entrare in qualche casa, bottega, o altro luogo per farvi fare perquisizioni di rei, di robe rubate ed altro, ovvero intimeranno arresti a persone, o daranno ordine d'essere seguitati, chiunque loro dovrà portare rispetto ed obbedire, alla pena pei contravventori d'esser considerati e puniti come disobbedienti e resistenti alla giustizia. (*Art.* 65.)

32. — Nei quali casi pure ogni Corpo di Guardia ed ogni posto militare, venendone richiesto, dovrà prestar man forte al predetto Ispettore o suo ajuto, alla pena della cassazione per quell' Uffiziale o Capo-posto che ardisse di contravvenire. (*Art.* 66.)

33. — Volendo efficacemente impedire che non tanto gl' Inservienti al buon governo, quanto ancora gli esecutori di giustizia e di finanze abusino dei loro respettivi impieghi, con contrarre male a proposito dei debiti ai quali di poi non possono dare una conveniente sodisfazione, comandiamo perciò che in avvenire nessuna persona di qualunque età, grado, sesso, o condizione, oltre la somma di lire trenta possa far credito in una o in più volte all'Ispettore di Polizia, suo ajuto, e scrivano; come pure ad alcun

Bargello, scrivano, capo-squadra, caporale, stradiere, guardia, esattore, messo, cavallaro e famiglio, sì in robe come in denari, e per qualunque causa o titolo, nè per se nè per altri, direttamente o indirettamente, ed in qualunque altro modo, sotto la pena della perdita del credito o crediti, pei quali ordiniamo che nessuno di tali creditori possa avere alcuna azione, nè essere ascoltato da alcun Giudice, Tribunale o Ministro, se il credito in una o più volte contratto precedentemente non sarà stato esaminato ed approvato in ogni scrittura, sia pubblica o privata, obligazione, pagherò, chirografo, partita di libro, ed in qualunque altro recapito o documento con opportuno *Vidit della respettiva Autorità locale di Polizia.* (*Motup.* 29. *Gennajo* 1780.)

34. — Tutti gli Esecutori dovranno esattamente e senza esitazione alcuna obbedire ai loro respettivi capi in tutte quelle funzioni che riguardano l'esercizio delle loro incumbenze, e soltanto sarà lecito ai medesimi d'avvisarne i respettivi superiori e Tribunali, qualora apprendessero che gli ordini ricevuti dai loro capi fossero irregolari. (*Circ.* 29. *Settembre* 1781. *Art.* 1.)

35. — Nessuno Esecutore sarà ardito di garantire o comportare di proprio arbitrio qualunque precettato, trasgressore o delinquente, alla pena della immediata perdita dell'impiego, oltre quelle maggiori pene che vengono imposte dalle Leggi su tal materia veglianti. (d. *Art.* 2.)

36. — Neppure ardirà alcun Esecutore differire a proprio comodo o sospendere di proprio capriccio verun ordine o esecuzione, abbenchè si tratti di semplice interesse civile; poichè, se il ritardo darà luogo al creditore di ricorrerne giustamente, gli Esecutori potranno essere condannati anco a indennizzar del proprio il creditore. (d. *Art.* 3.)

37. — Si asterrà egualmente ogni Esecutore dal mendicare esecuzioni con spirito di animosità o di vendetta; e assai più dovrà guardarsi dal tralasciarle per amicizia, compiacenza o interesse, sotto le gravi pene che dalle Leggi nei respettivi casi vengono comminate. (d. *Art.* 4.)

38. — Nessuno Esecutore ardirà di ricevere, abbenchè spontaneamente offerta, alcuna mancia, recognizione o regalo nè in

denaro, nè in roba, ancorchè commestibili; e molto meno di domandarla o pretenderla per qualunque titolo o sotto qualsivoglia pretesto, alla pena della immediata perdita dell'impiego, oltre le altre pene che di ragione. (d. *Art.* 5.)

39. — Si asterrà assolutamente ogni Esecutore ancora dal vender fumo e dallo spacciare in qualunque modo alcuna sorta di protezione o impunità, sotto le pene imposte dalle Leggi e Ordini veglianti. (d. *Art.* 6.)

40. — Si asterrà egualmente ogni Esecutore dal far rapporti non veri o vaghi o inconcludenti, dovendo essere sempre in grado di dare al Governo un esatto discarico di tali rapporti, còn isvelare bisognando le persone, dalle quali ne avrà avute le notizie, sotto le pene che di ragione, non escluse, a seconda dei casi e delle circostanze, quelle maggiori pene che ai calunniatori vengono imposte. (d. *Art.* 7.)

41. — E per l'oggetto che tutti gli Esecutori possano più facilmente uniformarsi agli Ordini veglianti, in Firenze i respettivi Capi-squadra e gli altri loro capi avranno l'obbligo di leggere ai medesimi, e spiegare almeno una volta la settimana le istruzioni che furono date al Bargello, ai Capi-squadra e caporali dei quartieri; conforme in Provincia i respettivi Bargelli, Capi-squadra e caporali avranno l'obbligo di disciplinare i loro sottoposti, acciocchè essi pure vi si uniformino convenientemente. (d. *Art.* 8.)

42. — E finalmente, perchè sappiano che il Governo invigilerà alla puntuale osservanza dei presenti Ordini, il Presidente del Buon Governo da qualunque canale verrà avvertito che alcun Esecutore abbia mancato ai sopra espressi doveri, non tralascerà di procurarne le opportune giustificazioni per far correggere e punire i delinquenti convenientemente; e tutti i Ministri dei respettivi Tribunali, sì in Firenze come in Provincia, che hanno giurisdizione civile o criminale, dimostreranno al Governo il loro vero zelo, se ne daranno le notizie opportune al suddetto Presidente. (d. *Art.* 9.)

43. — S. A. R. sempre intenta alla maggior sicurezza e felicità possibile dei suoi amatissimi sudditi, considerando quanto sia necessario per questi fini lo scoprimento dei delinquenti e dei

trasgressori alle Leggi, e che questo è un essenziale ed indispensabile dovere degli Esecutori, vuole in primo luogo che tutti gli Esecutori generalmente siano risvegliati a tale importante oggetto, con far loro comprendere e rammentare che sono a quello obbligati per debito del loro impiego ed uffizio, e stipendiati per questo fine, e che qualora apparissero sopra di ciò negligenti, potrebbero essere licenziati dal servizio; laddove quelli all'opposto che dimostrassero maggiore zelo e sollecitudine nel rintracciare e scoprire i malfattori o perturbatori del buon ordine e della pubblica quiete, debbono essere certi di farsi un merito per essere nelle occasioni avanzati a migliori impieghi e preferiti ancora ad altri Esecutori più anziani, che fossero meno premurosi ed attivi. (*Circ.* 17. *Marzo* 1785.)

44. — Ma la paterna vigilanza ed incessante cura della R. A. S. pel pubblico bene non contenta di tutto ciò, quantunque bastare dovesse a tenere gli Esecutori nel dovuto zelo di attività, si è degnata inoltre di comandare che sia loro notificato che in avvenire qualunque di essi o Bargello o Capo-squadra o caporale o anche semplice famiglio o messo che si distinguerà col fare una interessante scoperta o arresto, la sua Regia munificenza lo assicura e gli promette che sarà premiato con qualche gratificazione volta per volta, a proporzione della utilità ed importanza della scoperta od arresto, senza obbligo di far parte di questo premio ad alcun altro. (*Ivi*.)

45. — Dovranno adunque i Giusdicenti provinciali notificare e fare presente il contenuto di questa Circolare a tutti e ciascuno degli Esecutori esistenti nelle respettive giurisdizioni, tanto ai capi quanto ai semplici famigli e messi, insinuando ai medesimi che molto più faranno il loro interesse dandosi questa premura, che perdendo il tempo nell'ozio e nelle bettole; e dovranno inoltre ritornare di tempo in tempo a rammentare ed inculcare agli Esecutori medesimi la Circolare presente.) *Ivi*)

46. — S. A. I. e R. non ravvisando necessario di conservare ulteriormente l'impiego d'Ispettore generale di Polizia, lo ha col veneratissimo Motuproprio de' 19. cadente soppresso, ed ha contemporaneamente ordinato che le ingerenze del medesimo Ispettore

generale in rapporto alla direzione del Corpo degli Esecutori, tanto nella parte disciplinare che amministrativa, siano, sotto la dipendenza del Dipartimento del Presidente del Buon Governo, disimpegnate da quel Ministro che al medesimo piacerà di eleggere. (*Circ.* 31. *Luglio* 1828.) V. § 24. segg.

47. — Inerendo a tali Sovrane disposizioni, è stato già incaricato con analoghe istruzioni della Direzione del Corpo degli Esecutori uno dei Commessi della Segreteria *di detta Presidenza* che però dovrà sempre, ed in ogni caso dipendere da quegli ordini che sarà creduto conveniente di dargli. (*Ivi*) .

48. — Al medesimo Commesso Direttore i capi di Esecutori dovranno dirigere da ora innanzi i prospetti mensuali dei Ruoli delle loro respettive squadre, formati a tenore dei veglianti Regolamenti; come pure ad esso dovranno essere inoltrate tutte le lettere e rapporti interessanti il servizio, che venivano fin quì indirizzate al soppresso Ispettore, ed anche tutte le memorie per promozione, permuta d'impiego, gita, riposo temporario per incomodi di salute, sussidio, premio, indennità, e simili che si proponessero di fare non tanto i capi suddetti quanto gli altri subalterni Esecutori, cursori ec.: bene inteso che ogni rapporto, memoria, o lettera esplicitamente riservata, che credessero di scrivere al Dipartimento gli esecutori di qualunque grado, non sarà aperta che dal Presidente. (*Ivi*)

49. — *I Giusdicenti provinciali* incaricati dai Regolamenti in vigore di rimettere settimanalmente al Dipartimento del Buon Governo i consueti rapporti, dovranno in foglio a parte rendere contemporaneamente conto esatto della condotta, disciplina e servizio, non menochè delle condizioni di salute degli esecutori, soprastanti e cursori che da loro immediatamente dipendono, e referire straordinariamente e fuori del giorno dell'invio del rapporto settimanale, tutte quelle emergenze che sopra tali impiegati esiger potessero un istantaneo provvedimento. (*Ivi*)

50. — I detti Giusdicenti provinciali sono incaricati di portare tutta l'attenzione e vigilanza, onde le nuove superiori determinazioni siano diligentemente osservate, e fatte conoscere per mezzo dei capi agli esecutori, soprastanti e cursori che loro sono dipendenti. (*Ivi*)

ESECUTORI PUBBLICI. STIPENDJ, e mercedi.

1. — STIPENDJ. — I pagamenti degli stipendj dovuti ai Bargelli, Capi-squadra, caporali e famigli devono essere eseguiti nella presente maniera. Al dì 10. di ciascun mese dev'essere pagata la prima rata dello stipendio, o sia la terza parte della intiera mesata; al dì 20. la seconda rata, ed alla fine del mese l'ultima rata, e così il compimento del mensuale stipendio; ferme stanti tutte le cautele ed avvertenze prescritte dagli Ordini. Resta permesso ai Camarlinghi, all'oggetto di non moltiplicare ricevute e partite, di esigere dai Bargelli e Capi-squadra, che hanno fin quì riscosso l'intiero importare dei Ruoli degli Esecutori nelle due prime rate, un semplice riscontro del fatto pagamento, con farsi fare la ricevuta per lo stipendio dell'intiero mese nell'atto di pagare la terza ed ultima rata; ottenuta la quale ricevuta, può lacerarsi ogni suddetto riscontro. (*Circ.* 25. *Luglio* 1783.)

2. — MERCEDI, O SALARJ IN MATERIE CRIM. — V. CARCERATI Accompagnature. — CATTURE. Mercedi ec.

3. — MERCEDI, O SALARJ IN MATERIE CIVILI. — V. ESECUZIONE REALE MOBIL. — SFRATTO — ESECUZIONE PERSONALE.

4. — — Per la mercede dei famigli richiesti dai Giudici, Magistrati, e Ministri per l'assistenza agl'inventarj, possessi, accessi, visite, perizie, e ad ogni altro atto qualunque, da farsi ad istanza e per interesse delle parti, sarà dovuto pei secondi Esecutori lire due per ogni secondo Esecutore per ciaschedun giorno, benchè principiato e non finito, più il vitto a ragione di lire 1. 6. 8. (*Tarif.* 24. *Decembre* 1814. *Art.* 7. 8. 9.)

5. — — Quando fosse necessaria più di una squadra pel ragionevole e fondato timore di vigorosa resistenza, sarà dovuta alla squadra ausiliatrice la mercede che compete alla squadra ausiliata. (d. *Art.* 13.) (a)

6. — — Non ostante le attribuzioni ed incombenze affidate ai cursori dal Regolamento di Procedura civile, resta dichiarato

(a) *Si osservi che il salario di gita a soldi cinque per miglio, computato l'accesso e recesso, è indicato nella detta tariffa nel solo caso di gravamento reale.* (Tarif. 1814. Art. 3.)

che gli atti esecutivi, i quali secondo le Leggi e consuetudini locali veglianti nel Gran-Ducato avanti la cessata Legislazione Francese appartenevano ai famigli, sono preservati ai medesimi in esclusione dei cursori in quel modo stesso che dalle Leggi o consuetudini locali predette venivano loro attribuite, di sortechè in questa parte, e per tali atti, sono i famigli sostituiti ai cursori col dritto di percipere a loro favore gli emolumenti respettivamente tassati nella tariffa. (d. *Art.* 19.)

ESECUTORI PUBBLICI: loro delitti e pene.

1. — S. A. I. e R. volendo con un provvedimento diretto far cessare gl'inconvenienti ai quali dà luogo l'espiazione della pena dell'esilio, o della relegazione, nella quale dai Tribunali criminali sono condannati quegli Esecutori di giustizia che si rendono debitori di qualche delittuosa azione, punibile a forma delle veglianti Leggi con le suddette pene, è venuta nella determinazione di ordinare quanto appresso. (*L.* 6. *Agosto* 1827.)

2. — Abolita, quanto agli Esecutori, la pena dell'esilio e del confino, sarà a queste sostituita la pena della carcere e della reclusione nella casa di forza di Volterra, graduandola nel modo seguente. (*Ivi*)

3. — Ferme stanti le disposizioni generali contenute nella Legge de' 22. Giugno 1816. in ordine ai rei di furto, vuole, che alla pena d'esilio, o confino, in cui dovessero gli Esecutori condannarsi per altre azioni delittuose, sia sostituita la carcere per mesi due, quando l'esilio o confino non oltrepassi l'anno. (*Ivi*)

4. — Quando l'esilio o confino oltrepassi l'anno, sarà sostituita la reclusione nella casa dei lavori forzati di Volterra per due mesi in proporzione di ogni anno di esilio; di tre mesi per ogni anno di confino a Volterra; di quattro mesi per ogni anno di confino nella Provincia inferiore Senese, e di sei mesi per ogni anno di confino a Grosseto. (*Ivi*)

5. — Le presenti disposizioni saranno applicabili agli Esecutori di giustizia, che fossero stati già condannati alle pene d'esilio o confino, e che attualmente si fossero resi o si rendessero in seguito inosservanti alle dette pene. (*Ivi*)

6. — Quell'Esecutore che, durante l'espiazione della sua pena, fuggirà dalla carcere o dalla suddetta casa di reclusione, se si tratterà di semplice fuga non accompagnata da qualità aggravante, e cadrà nelle mani della Giustizia, dovrà ricominciare a consumare la pena stessa nella quale era stato condannato, come se non ne avesse consumata parte alcuna. (*Ivi*)

7. — Se la di lui fuga peraltro sarà qualificata da rottura, resistenza, od offesa a chi voleva impedirla, o da altra sorte di delitto, l'Esecutore condannato alla carcere incorrerà nella pena della reclusione nella suddetta casa dei lavori forzati per l'intiero tempo della sua prima condanna, e l'Esecutore condannato come sopra alla reclusione incorrerà nella stessa pena della reclusione per un tempo doppio di quello per cui doveva rimanervi a forma della prima condanna; salve le maggiori pene nelle quali fosse incorso per altri delitti commessi nell'atto della sua evasione, e pei quali non dovrà applicarsi mai pena inferiore alla reclusione nella casa dei lavori forzati di Volterra. (*Ivi*)

ESECUTORI PUBBLICI. Rinforzi e Sostituzioni.

— Trattandosi di rinforzi, e di sostituzioni di esecutori non dovranno accordarsi se non nel caso in cui ne venga pienamente giustificato il bisogno da una causa imperiosa, e per cui possa il servizio senza questo soccorso non ricevere in talune circostanze straordinarie la necessaria assistenza, e a tale effetto dovrà il Giusdicente che domanda il rinforzo o la sostituzione rivolgersi, se le circostanze e la latitudine del tempo lo permettano, al dipartimento della Presidenza del Buon-Governo per riceverne preventivamente l'approvazione, o se al contrario l'urgenza esiga prontamente questo soccorso, dovrà allora il Giusdicente che lo ha accordato, prevenirne il Dipartimento suddetto al primo corso di Posta, per dipendere dagli ordini che verranno in proposito abbassati. In qualunque caso poi sarà cura speciale del Giusdicente nella di cui Giurisdizione si è reso necessario questo rinforzo, o sostituzione di non prolungare la durata al di là del bisogno, e cessata la causa, dovranno immediatamente la Squadra o parte di essa usata in soccorso come la persona, o persone sostituenti restituirsi al Tribunale cui sono addetti.

Quanto poi alle note di pagamento di queste Squadre o Famigli ausiliarj i Giusdicenti procureranno che siano esattamente osservate le disposizioni contenute nel Sovrano Rescritto de' 3. Febbrajo 1826. notificato loro da detto Dipartimento con la Circ. de' 18. Maggio successivo. (*Circ.* 30. *Luglio* 1829.)

ESECUZIONE REALE E PERSONALE in materie civili. Rapp. generali.

1. — DRITTO CIV. — Le sentenze dei Tribunali Toscani passate in cosa giudicata, i pubblici Istrumenti rogati dai Notari toscani, e gli altri documenti che siano equiparati al pubblico Istrumento, sono i soli atti che abbiano nel Gran-Ducato la esecuzione parata quando sono vestiti della forma prescritta dalla Legge, senza pregiudizio dei documenti commerciali. (*Regol. Proc. civ. Art.* 793.)

2. — — Le sentenze proferite dai Tribunali esteri, e i pubblici Istrumenti rogati dai Notari esteri ed in paese estero non hanno in Toscana l'esecuzione parata, salve le contrarie disposizioni delle Leggi politiche e dei trattati: possono soltanto questi atti esser prodotti in giudizio come mezzi di prova, previa la licenza da ottenersi nelle forme stabilite dalla Legge. (d. *Art.* 794.) V. GIURISD. REGIA — REGIO exequatur.

3. — — Non si potrà procedere a veruna esecuzione, se non che per un credito liquido e scaduto. (*Ivi Art.* 795.)

4. — PROC. CIV. — L'esecuzioni che dovessero farsi in vigore di sentenze dei Vicarj nelle Cause di loro competenza nel territorio delle respettive Potesterie, si dovranno fare sempre per via di lettera sussidiaria, e per mezzo degli Esecutori del Potestà competente, nè altrimenti, nè in altro modo, sotto pena della nullità dell'esecuzioni. (*L.* 21. *Agosto* 1773.)

5. — — Quando il debitore contro cui si vuol procedere alla esecuzione reale o personale è domiciliato, o i beni da esecutarsi sono situati in una giurisdizione diversa da quella del Tribunale che ha rilasciata la esecuzione, il mandato esecutivo non può staccarsi da questo, e spedirsi per mezzo degli Esecutori, nè tampoco rimettersi già staccato con sussidiaria all'altro Giusdi-

cente, ma deve staccarsi da quest'ultimo, dietro la commissione avutane con la sussidiaria. (*L.* 23. *Novembre* 1775. *Cap.* 1. § 4.)

6. — — Nessuna esecuzione potrà farsi in tempo di notte, cioè dal tramontare fino alla levata dal Sole, alla pena di scudi 10. pel Cursore, o quello degli Esecutori che abbia contravvenuto, da applicarsi allo Spedale viciniore; nullità degli atti e reintegrazioni di tutti i danni e spese cagionate al dannificato, e sospensione dall'impiego ad arbitrio. (*Reg. Proc. civ. Art.* 833.)

7. — Regol. discipl. — La Cancelleria del Magistrato Supremo (a), per quello concerne il dipartimento dell'esecutivo avrà un protocollo, nel quale saranno sotto numero progressivo trascritti tutti i mandati esecutivi tanto reali che personali, ordini d'inventarj e qualunque altro siasi atto ordinante esecuzione ed arresti personali, tali quali saranno consegnati ai Cursori ed ai secondi Esecutori. (*Reg.* d. *Art.* 127.)

8. — — Sotto la trascrizione di ciaschedun atto o mandato, e respettivamente sotto gli atti e mandati di simil genere, che fossero rilasciati nell'istesso giorno, il ministro destinato alla loro esecuzione dovrà farne a questo libro la ricevuta, colla indicazione dell'ora, del giorno, mese ed anno, in cui gli sarà fatta la consegna. (d. *Art.* 128.)

9. — — I referti da farsi dagli Esecutori dovranno firmarsi dai medesimi, e inserirsi nella filza degli atti veglianti, egualmentechè le note dei mobili oppignorati, non in massa ma in capi distinti, con ricevuta in calce di esse note firmata dal privato o pubblico depositario dei mobili stessi; e se si tratterà di arresti personali, dovranno tali referti essere accompagnati dalla ricevuta dell'arrestato firmata dal carceriere: alle note che sopra dovrà apporre la sua firma ancora l'Esecutore; e lo stesso dovrà osservarsi rapporto a qualunque altra commissione, in cui intervenissero Esecutori. Alla pagina destra di questo protocollo dovrà notarsi di mano in mano il giorno del fatto referto dell'esecuzione reale e personale, degl'inventarj, e di quant'altro sarà fatto da-

(a) *Ciò che vien disposto pel Magistrato Supremo è applicabile agli altri Tribunali in quanto possa esser con quelli compatibile.*

gli Esecutori, con la indicazione del numero progressivo della vegliante filza di atti, nella quale sarà riposto il discarico del loro operato, e con indicare per mezzo di numeri la qualità degli atti precedenti e successivi, relativi allo stesso affare. (d. *Art.* 129.)

10. — — Ancora le filze e protocolli di questo dipartimento di Cancelleria dovranno avere il loro indice generale per via di cognomi delle respettive parti, e respettivamente per ordine di tempo, e doppio, nel modo e forma prescritta rapporto alle filze, protocolli, ed altro riguardante gli affari contenziosi. Il Cancelliere dovrà generalmente apporre la sua firma in ciascheduno dei suddetti libri o protocolli. (d. *Art.* 30.)

11. — — Dei mandati di gravamento ed altri ordini esecutivi deve dai Cursori darsi discarico al Tribunale, ancor quando sia seguito l'accomodamento fra le parti. (*Circ.* 7. *Gennajo* 1833. *Art.* 6.)

12. — Tassa di bollo. — I quarti di foglio tagliati per lo largo, valutati soldi 1. 4. per ciascuno, potranno usarsi e servire per le patenti d'ordini esecutivi (*cioè, mandati esecutivi*) di qualunque Tribunale. (*L.* 11. *Febbrajo* 1815. *Art.* 9.)

13. — — L'importare de' fogli bollati dei quaderni ove si registrano i precetti, le esecuzioni e le intimazioni *apud acta*, deve portarsi a carico delle parti interessate, e può percipersi volta per volta dal committente il rimborso, con la debita proporzione alla quantità della carta bollata servita per la trascrizione dell'atto. (*Circ.* 12. *Gennajo* 1818. *Art.* 50.)

14. — Emolum. giudic. civ. — Se per uno stesso debito, pubblico o privato che sia, saranno esecutate realmente o personalmente più persone coobbligate per tal debito, non potrà esigersi che un solo diritto sull'importare del debito. (*L.* 23. *Novembre* 1775. *Cap.* 1. § 35.)

15. — — Per tutte l'esecuzioni di qualunque specie sarà respettivamente dovuto il dritto con la proporzione stabilita pei sequestri; e se si tratterà di crediti pubblici, dovrà pagarsi l'emolumento doppio. (*Ivi*) (a)

(a) *Quali si chiamano* Crediti pubblici *è stato già precisato alla caratteristica di tal nome. La Circ.* de' 7. Gennajo 1833. all' art. 11. *ha fissato che per le poste pubbliche non debbono raddoppiarsi che i soli dritti proporzionali dell' esecuzione.*

16. — — Il diritto proporzionale per l'esecuzioni reali è il seguente:

Al di sotto dell'ammontare di una lira non è dovuta cosa alcuna. (*Not.* 24. *Luglio* 1817.)

Da L.	a L.	L.			
Da L. 1.	a L. 10.	L. — 6.	8	(*Legge* d.)	
« « 10.	a « 20.	« — 10.	—		
« « 20.	a « 40.	« 1. —	—	(*Tariffa de'* 24. *Decembre* 1814. *part.* 2. *Art.* 6.) (a)	
« « 40.	a « 200.	« 2. —	—		
« « 200.	a « 700.	« 3. —	—		
« « 700.	a « 1400.	« 5. —	—		
« « 1400.	a « 3000.	« 8. —	—		
« « 3000.	a « 6000.	« 10. —	—		
« « 6000.	a « 10000.	« 14. —	—		
« « 10000.	a qual. somma	« 18. —	—		

ESECUZIONE REALE MOBILIARE.

SOMMARIO.

(a) *Questa tassa con la Tarif. de'* 18. *Febbrajo* 1815. *che comincia* ,, *La esperienza* ,, *venne dichiarata comune al Magistrato Supremo di Firenze, al Magistrato Civile e Consolare di Livorno, ai Tribunali di prima istanza di Siena e di Pisa, e all' Auditor del Governo di Livorno.*

1\. — Proced. precedenti. — (*Regol. Proc. civ. Art.* 795. *segg.*)

2\. — — L'istanza con elezione di domicilio pel precetto che deve precedere il gravamento, potrà contenere le dichiarazioni di che nell'art. 806. del Regolamento di Procedura civile, cioè che il creditore intende di gravare il debitore immediatamente spirato il termine che gli viene assegnato a pagare. (*Tarif. Procur. del* 1814. *Art.* 81.)

3\. — — Informata la I. e R. Consulta che in qualche Tribunale del Gran-Ducato si è data una erronea intelligenza agli art. 795. e 805. del Regolamento di Procedura civile, in conseguenza di che si è creduto che non possa ordinarsi la esecuzione su i mobili, se non è preceduta da una sentenza del Giudice, che dichiari il credito, e lo dichiari liquido e scaduto; e volendo che il sistema dei Tribunali sia in questo interessantissimo rapporto uniforme e coerente alle disposizioni di detto Regolamento: ha ordinato farsi intendere circolarmente che tostochè n'è fatta la istanza deve trasmettersi dal Tribunale il precetto del quale parla il suddetto art. 805., e quindi deve procedersi alla esecuzione dopo spirato l'assegnato termine di tre giorni, sebbene manchi all'attore la sentenza del Giudice o altro documento esecutivo; semprechè però non siasi elevata contradizione per la parte del debitore, nel qual caso solamente si fa luogo alla contestazione del giudizio, all'esame sulla regolarità degli atti esecutivi già consumati, ed alla sentenza. (*L.* 17. *Febbrajo* 1815.)

4\. — Procedure dell'atto. — (*Regol. Art.* 808. *segg.*) (a)

5\. — Emolum. giudic. fissi. — Pel dritto del mandato di gravamento (*o sia esecuzione reale mobiliare*) da rilasciarsi spirati i termini, è dovuto quanto appresso:

(a) *I bovi aratorj che per la dichiarazione contenuta nella Circ. de' 26. Febbrajo 1820. sono da considerarsi nella classe dei mobili, e così suscettibili in astratto di essere sottoposti all'esecuzione reale, per la disposizione dell'art. 829. del Regolamento di procedura civile non possono esser gravati.*

Per un credito sopra gli scudi 100.

(1. Ord. L. 1. — —
nei Trib. di (2. . . . . . « — 10. —
(3. . . . . « — 6. 8.

(*Tarif.* 1814. *Art.* 51.)

Per un credito fino agli scudi 100.

(1. Ord. L. — 13. 4.
nei Trib. di (2. . . . . . « — 6. 8.
(3. . . . . . « — 5. —

(*Tarif.* 1815. *Art.* 47.) (a)

6. — — S. A. I. e R. avendo rilevato che gli ordini e tariffe veglianti rendono troppo dispendiosi gli atti esecutivi negli affari civili di piccolo merito, con suo veneratissimo Rescritto de' 10. Luglio 1817., nella veduta di ridurre ad una più adequata proporzione le spese occorrenti pei detti atti, si è degnatà di approvare in correzione e moderazione degli ordini e tariffe suddette le seguenti disposizioni. (*L.* 24. *Luglio* 1817. *in princ.*)

7. — — Negli affari di merito non eccedenti le lire 20. dovranno percipersi in tutti i Tribunali del Gran-Ducato pei precetti, mandati di gravamento, e generalmente per tutti gli atti esecutivi o iniziativi di esecuzione gli emolumenti fissi di Cancelleria stabiliti pei Tribunali dei Potestà, Cancellieri, e Coadiutori dalla Tariffa de' 18. Febbrajo 1815. (d. *Art.* 1.) (b)

8. — — Non è dovuto alcun dritto di nota nè di scritturato al Registro pel mandato di gravamento, giacchè tutto è compreso nell' emolumento assegnato dall' art. 51. della Tariffa del 1814. (*Circ.* 16. *Aprile* 1821. *Art.* 22.)

9. — PROCED. DI CONSUMAZ. DELL' ATTO. — (*Regol. Proc. civ. Art.* 819. *segg.*)

(a) *Gl' indicati emolumenti sono dritti fissi dovuti nel momento che si stacca dalla Cancelleria il mandato. I dritti proporzionali, che non sono dovuti se non quando la esecuzione è mandata ad effetto, sono quelli superiormente descritti alla caratteristica* ESECUZIONE REALE E PERSONALE IN GENERE § 16.

(b) *Simili emolumenti si riducono al valore di lire* — 6. 8. *per il precetto, e a lire* — 5. — *per il mandato di gravamento.*

10. — — Alle procedure stabilite agli art. 120. segg. del Regolamento di Procedura civile precederà una sentenza, la quale confermerà il gravamento, e conterrà l'ordine della vendita, e la destinazione del giorno, ora e luogo, in cui dovrà procedersi alla vendita dei mobili, e per la redenzione del pegno; con che il giorno che verrà destinato non oltrepassi il mese dal dì della prolazione della sentenza medesima: Conterrà altresì il precetto a redimere il pegno prima dell'epoca destinata per la vendita: E sarà notificata dal cursore al debitore entro quel termine che piacerà al Tribunale di destinare nella Sentenza, per la emanazione della quale servirà che il debitore medesimo sia citato due giorni avanti al Magistrato. (*Tarif. dei Procur.* 1814. *Art.* 84.)

11. — EMOLUM. GIUDIC. PROP. — V. ESECUZ. REALE E PERSONALE. Rapp. gener. 16.

12. — — Non dovrà percipersi dai Tribunali alcuno emolumento proporzionale sopra l' esecuzioni o sequestri, in ordine all'art. 5. della 2. parte della Tariffa de' 24. Decembre 1814, tutte le volte che il debito non giunga ad una lira. (*L.* 24. *Luglio* 1817. *Art.* 2.)

13. — — Dalle lire una di debito fino alle lire 10. inclusive gli emolumenti proporzionali suddetti per l'esecuzioni e sequestri dovranno ridursi a soldi 6. 8., e dalle lire 10. alle lire 20. inclusivamente a soldi 10; fermo stante il doppio emolumento trattandosi di debito pubblico. (d. *Art.* 3.)

14. — — Non è dovuto dritto di esecuzione avanti che questa sia portata ad effetto (a); e perciò non deve pagarsi tal dritto dal creditore al momento della istanza pel gravamento, ma si fa luogo ad esigerlo allorchè la esecuzione è confermata dalla vendita, nel qual caso il dritto stesso deve regolarsi sul prezzo resultante dalla vendita medesima. Può esigersi egualmente il rammentato dritto quando il debitore presenta al Tribunale la licenza

(a) *Perchè un' esecuzione possa dirsi portata ad effetto pare che il mandato debba esser già passato in mano degli esecutori, o primi o secondi che siano, e di più che questi siansi trasferiti al luogo dove sono i mobili, ed ivi abbiano eseguito l' occorrente.*

o il soprattieni del suo creditore, o qualora nell'atto del gravamento abbia luogo la confessione del pegno per mezzo di terza persona; e in questi due casi il dritto deve pagarsi dal debitore. (*Ivi*) (*Circ.* 12. *Gennajo* 1818. *Art.* 42.) (a)

15. — — Non si fa luogo alla percezione del dritto proprio di gravamento quando vien fatto referto al Tribunale di nulla da gravare o per mancanza assoluta di oggetti, o per mancanza relativa attesa la inibitoria; le spese di esecuzione peraltro restano a carico del debitore ai termini dell'art. 837. del Regolamento di Procedura civile, se questi non abbia fatto registrare al Tribunale la inibitoria, o abbia mancato di notificarla al creditore dopo il ricevuto precetto. (d. *Art.* 43.) (b)

16. — — Può il Tribunale rilasciare nuova esecuzione contro il debitore pel pagamento delle spese e dritto dovuto pel primo gravamento già trasmesso e reso inefficace per colpa del debitore, sempreché, dopo il termine di due mesi dal rifiuto di consegnare il pegno, non siasi presentato al Tribunale con la licenza del creditore, ed abbia eseguito il pagamento della tassa. (d. *Art.* 44.) (c)

17. — — Non è luogo a percipere un doppio dritto di esecuzione quando, dietro il referto di pegno negato, avvenga di dover rilasciare contro il debitore l'ordine di gravamento pei secondi esecutori; non trattandosi di nuova esecuzione, ma della consumazione della prima stessa esecuzione tuttora pendente. (*L.* d. *Art.* 45.)

(a) *Non è dovuto dritto di esecuzione prima che questa sia portata ad effetto. Qui sembra che si parli di licenze o soprattieni ottenuti quando già questo effetto abbia avuto luogo nel modo indicato nella Nota precedente, ma non sia stato consumato con la vendita.*

(b) *Suppone qui la Legge che il debitore possa aver dei beni non descritti nell'inventario inibitoriale, o in altra maniera sia in grado da potere essere esecutato per le spese, poichè diversamente quella stessa inibitoria salverebbe anche per le spese.*

(c) *Si contempla qui il caso in cui la prima esecuzione abbia già avuto corso.*

18. — — Allorchè si tratti di gravamento contro i confessionarj e depositarj, e contro i sequestrarj che non hanno rimesso il pegno o il sequestro nel termine loro assegnato, è dovuta la metà del dritto stabilito dall'art. 6. parte 2. della tariffa de'23. Decembre 1814. a carico del confessionario o sequestrario, in conformità degli art. 36. 37. cap. 1. della tariffa del 1775. (*Ivi Art.* 46.)

19. — — È parimente dovuta la metà del dritto in virtù della suddetta disposizione pel caso che, pagato questo una volta dal debitore per la sofferta esecuzione, si faccia in seguito luogo a nuova esecuzione per lo stesso debito, o pel residuo di esso. (*Ivi Art.* 47.)

20. — — In ordine all'art. 42. della Circolare de' 12. Gennajo 1818. non è luogo a percipere in veruna parte il dritto di esecuzione, quando dal debitore è negato il pegno, e vien proceduto dal medesimo all'atto di opposizione in Tribunale. (*Circ.* 16. *Aprile* 1821. *Art.* 31.)

21. — Onorar. Procur. — Per la domanda di prelazione sul prezzo del pegno gravato, sono dovute ai Procuratori del

1. Ruolo L.	7.	—	—
2. . . . . . «	4.	13.	4.
3. . . . . . «	3.	10.	—
4. . . . . . «	2.	6.	8.

(*Tarif.* 1814. *Art.* 29.)

22. — — Per la scrittura d'istanza di termine al debitore ad aver recuperati i mobili gravati prima di procedere alla vendita dei medesimi è dovuto ai Procuratori del

1. Ruolo L.	3.	10.	—
2. . . . . . «	2.	6.	8.
3. . . . . . «	1.	15.	—
4. . . . . . «	1.	3.	4.

(*Tarif.* d. *Art.* 76.)

23. — — Per la scrittura d'istanza con elezione di domicilio pel precetto che deve precedere il gravamento, ha luogo la medesima tassa. (d. *Art.* 81.)

24. — — Per la scrittura d'istanza per ottenere dal Tribunale l'assegnazione del termine al confessionario di pegno a rimettere il medesimo, è dovuta la stessa tassa. (d. *Art.* 82.)

25. — — Per la scrittura di protesta contro gli atti del gravamento, è dovuta la medesima tassa. (d. *Art.* 83.)

26. — — Per la scrittura di domanda al Tribunale per la confermazione del gravamento, per l'ordine della vendita o per la destinazione del giorno, ora e luogo, in cui dovrà procedersi alla vendita dei mobili, e per la redenzione del pegno, è dovuta la medesima tassa. (d. *Art.* 84.)

27. — Mercede curs. — Non è dovuta alcuna mercede ai testimoni chiamati ad assistere agli atti di gravamento quando questi non hanno potuto aver luogo per mancanza di oggetti da gravare. Questa mercede si debbe pagare necessariamente ai medesimi o loro commissionati e mai in mano dei Cursori o esecutori. (*Circ.* 27. *Gennajo* 1820.)

28. — — Per l'atto di gravamento sopra i mobili è dovuto ai Cursori addetti ai Tribunali, presso i quali quest'atto apparteneva in addietro agli antichi messi, la seguente mercede:

	TRIBUNALI	
	COLLEGIALI	DI UN SOL GIUDICE
Da L. 20. a L. 70. . . . . . L.	— 10. —	— 8. —
« 70. a « 200. . . . . . «	— 13. 4.	— 10. —
« 200. a « 400. . . . . . «	1. — —	— 13. 4.
« 400. a « 700. . . . . . «	1. 10. —	1. — —
« 700. in ogni somma. . . «	2. — —	1. 10. —

Se si tratti di gravamenti ordinati dipendentemente da imposizione o a richiesta di pubbliche Amministrazioni, si esigerà la doppia tassa. (*Not.* 18. *Febbrajo* 1815. *Art.* 13.)

29. — — Ciascuno dei testimonj che assisteranno a tali atti di gravamento, avrà un terzo della mercede semplice fissata pei Cursori. (*Ivi*)

30. — — Se i Cursori non potranno, attesa la resistenza, eseguire il gravamento, otterranno la metà dell'emolumento fissato. Se non troveranno oggetti da gravarsi, non esigeranno che la sola gita, se vi abbia luogo, a carico dell'istante. (*Ivi*)

31. — — Per assistenza a trasportar dei mobili gravati, se pure non siano oggetti di così facile trasporto che il Cursore possa asportarli da per sè stesso al pubblico depositario, nel qual caso non è dovuto alcuno emolumento, si pervengono ai Cursori presso i Tribunali Collegiali soldi 13. 4., e a quelli addetti ai Tribunali di un sol Giudice soldi 10. (dd. *Art.* 14.)

32. — — Negli affari non eccedenti il merito di lire venti, la mercede per gli atti esecutivi o iniziativi di esecuzione dovuta ai Cursori presso i Tribunali di un sol Giudice, è comune ai Cursori dei Tribunali Collegiali. (*Not.* 24. *Luglio* 1817.)

33. — Salarj dei famigli. — Se il debito sarà inferiore ad una lira, spetteranno agli esecutori soldi 10. di salario: da lire 1. a lire 10., lire una: e da lire 10. a lire 20., lire una e soldi 10., tanto che il debito sia pubblico o privato, o derivi da condanne fiscali, ed esclusa la indennità della gita. (*Not.* 24. *Luglio* 1817.)

34. — — Senza distinzione tra debito pubblico e debito privato, sarà dovuto ai secondi esecutori o famigli:

Da L. 20. a L. 25. . . . . L. 3. — —
« 25. a « 50. . . . . « 4. — —
« 50. a « 100. . . . . « 5. — —
« 100. a « 200. . . . . « 6. — —
« 200. in ogni somma. . . . . « 10. — —

(*Tarif.* 24. *Decembre* 1831. *Art.* 1.) (a)

(a) *Dovendo i gravamenti reali esser passati prima per le mani dei Cursori a tenore delle disposizioni del Regolamento di Procedura civile, pel quale oggetto la Tarif. de' 18. Febbrajo 1815. stabilì le corrispondenti mercedi; e dovendo esser trapassati ai famigli nel solo caso di negativa*

35. — — Se il debito deriverà da condanne fiscali, sarà dovuto ai famigli il doppio del salario predetto secondo la stessa regola, semprechè superi le lire 20. (*Tarif.* d. *Art.* 2.)

36. — — Se sarà proceduto all'esecuzione o per pegno negato o per resistenza fatta dal debitore ai Cursori, e per non avere i sequestrarj o depositarj o confessionarj, dopo essere stati coi debiti termini precettati, rimesso in Tribunale, il pegno staggito o gravato; come pure se l'esecuzione sarà stata fatta contro quelli, ai quali appartenga ciò che sia stato staggito o sequestrato, per averne negata o impedita la consegna al sequestrario o al Tribunale, allora ed in tali casi si regolerà la mercede dei famigli con la distinzione e secondo la regola seguente:

Da L. 20. a L. 21.	L. 4.	—	—
« 21. a « 42.	« 6.	—	—
« 42. a « 70.	« 8.	—	—
« 70. a « 175.	« 10.	—	—
« 175. a « 350.	« 15.	—	—
« 350. a « 700.	« 20.	—	—
« 700. in ogni somma	« 30.	—	—

Oltre le mercedi fissate in detta scala perciperanno, per qualunque somma e per ogni miglio che faranno, computato l'accesso e recesso, soldi cinque. (d. *Art.* 3.) (a)

37. — — Non sarà luogo all'esazione di alcuna mercede, anzi, esatta, dovrà restituirsi o in tutto o in parte per la concorrente quantità proporzionata, quando le poste mandate in esazione per qualunque debito siano licenziate, o perchè il debito non si verifichi. (d. *Art.* 4.)

38. — — Per l'esecuzioni reali conseguiranno in tutti lire 10. per quel tempo che richiesti dal debitore dovessero fargli il comodo di aspettare, e più in tutti lire 6. soldi 13. 4. il giorno, benchè principiato e non finito. (d. *Art.* 5.)

di pegno, e per gli altri casi contenuti nell' Art. 3. *di questa loro tariffa, pare che la presente tassa sia applicabile ai casi contingibili di dover far uso immediatamente dei famigli in esclusione dei Cursori.*

(a) *Fino alle lire* 20. *il salario è quello stesso fissato nella prima scala* § 33. (Not. 24. Luglio 1817.)

39. — — Per assistenza alle raccolte dei beni sarà dovuto da chi ne faccia l'istanza pei secondi esecutori lire due per ogni secondo esecutore per ciaschedun giorno, benchè principiato e non finito. (d. *Art.* 6.)

40. — — Il numero dei secondi esecutori sarà in elezione del postulante, e in difetto, in arbitrio del Tribunale, e gli sarà dovuto nel predetto caso anche il vitto a ragione di lire una soldi 6. 8. (d. *Art.* 7.)

41. — — Quando in un tempo medesimo abbiano più ordini per esecutare con l'azione reale uno stesso debitore, e che possano assicurare con tanti pegni separati e distinti l' Interesse di tutti i creditori, esigeranno sull' importare di ciascuna esecuzione e di ciascun pegno le spese dovute loro, e i diritti dovuti ai Tribunali, dai quali si partono i detti ordini. (d. *Art.* 14.)

42. — — Se i pegni sequestrati o gravati non equivarranno all'importare del debito e delle spese, la mercede si regolerà sul valore del pegno, e non sulla somma per la quale fu rilasciata la esecuzione. (d. *Art.* 16.)

43. — — Non potranno i famigli ricever danaro dai debitori per rimetterlo al pubblico depositario o ai creditori, sotto qualsivoglia pretesto, sotto pena di lire settanta per ciascheduna contravvenzione, da applicarsi nel suo totale allo Spedale viciniore. (d. *Art.* 17.)

44. — — L'art. 5. dell'ultima parte della tariffa de' 23. Decembre 1814., allorchè assegna ai secondi esecutori la mercede dovuta a titolo di aspettatura, contempla in primo luogo il caso di un'aspettatura che non oltrepassi il primo giorno della intrapresa esecuzione, ed in secondo luogo il diverso caso che l'aspettatura progredisca anche nei giorni successivi. Nel primo caso la mercede è stabilita in lire 10., indipendentemente da qualunque altro emolumento; nel secondo caso poi, alla mercede determinata in lire 10. pel primo giorno resta surrogata per ciascuno dei giorni successivi l'altra più tenue mercede di lire 6. soldi 13. denari 4. (*Circ.* 16. *Aprile* 1821. *Art.* 40.)

45. — Dichiarazioni particolari di tariffa per l'esazione dei crediti pubblici.

Sarà luogo ad esigere i dritti di esecuzione pei crediti pubblici, solamente allorquando segua l'attuale ed effettiva riscossione di essi, senza di che non sarà lecito ai Giusdicenti percipere alcun dritto. (*L.* 23. *Novembre* 1775. *Cap.* 1. § 20.) (a)

46. — Dichiariamo che se la effettiva esazione verrà impedita o differita, in tutto o in parte, per grazia di composizione, condonazione, o per mezzo di soprattieni o di licenza, in tali casi sarà luogo alla percezione del dritto sopra la intiera somma per cui sia stata fatta la esecuzione, benchè non segua l'attuale incasso di alcuna somma, o benchè segua solamente di una parte del credito; purchè l'esazione, quantunque non intieramente consumata mediante l'effettiva esazione, sia stata peraltro effettuata in maniera che il credito sia rimasto ne' modi possibili assicurato o mediante l'attual carcerazione del debitore, o mediante il sequestro, o mediante l'attual gravamento, o mediante la confessione del pegno gravato; sempre tenuta ferma la regola che, qualora il pegno sequestrato o gravato non equivalga alla quantità del debito, se sarà di minore importanza del debito, il dritto dovrà ragguagliarsi sopra l'effettiva valuta del pegno, e se il pegno all'incontro importerà più del debito, il dritto sarà dovuto in proporzione del debito e non della valuta del pegno. (d. *Art.* 21.)

47. — Si potrà inoltre esigere il dritto dell'intiera somma per cui sia stata fatta l'esecuzione con la effettiva assicurazione del credito, ancorchè la grazia, soprattieni, o licenza fosse stata ottenuta avanti la fatta esecuzione, quando peraltro il debitore non l'abbia presentata o fatta partecipare nelle debite forme al Tribunale, che ha ordinato gli atti prima della detta presentazione o partecipazione. (d. *Art.* 22.)

48. — Dalla soprascritta dichiarazione all'art. 21. di poter prendersi il dritto sopra l'intiera somma del debito, restano ec-

(a) *La nuova rifusione delle tariffe seguìta nel* 24. *Decembre* 1814., 18. *Febbrajo* 1815., *e* 24. *Luglio* 1817. *avrebbe fatto dubitare che quella de'*23. *Novembre* 1775. *sopra citata, ch' era la vigente all' epoca dell' introduzione del Governo Francese, più non sussistesse; se la Circolare de'* 12. *Gennajo* 1818. *all'art.* 46. *non l' avesse richiamata con le parole „* in conformita degli art. 36. ec. della Tariffa del 1775. „

cettuati quei soprattieni o altri ordini di sospensioni, che dal Fisco, Magistrati, e pubblici Uffizj si concedessero non in grazia e per solo comodo dei debitori, ma perchè cada dubbio sopra la sostanza del debito, o sopra la quantità di esso, e nei quali soprattieni e ordini di sospensioni fosse dichiarata ed espressa la detta causa, per cui sono stati accordati; poichè in tali casi potrà percipersi il dritto solamente sopra la rata del credito che non cada in dubbio, e pel restante del medesimo non potrà esigersi se non quando il credito resterà liquidato e dichiarato. (d. *Art.* 24.) (a)

49. — A questo effetto restano incaricati tutti i Ministri, ai quali spetti, di esprimer chiaramente in tali soprattieni, sospensioni, e licenze le soprascritte respettive cause, e di descrivervi precisamente le rate o somme che fossero pagate nell'atto della concessione di detti ordini, o che fossero chiare e liquide; e dovranno inoltre dar vista ai Giusdicenti e Notari, e loro Procuratori, qualunque volta ne siano richiesti, dei libri, dai quali resultino i pagamenti fatti dai debitori per le poste date loro in esazione. (d. *Art.* 25.)

ESECUZIONE PERSONALE in materia civile.

1. — Dritto civile. — S. A. R. penetrata dai più vivi sentimenti di umanità, cui troppo repugna che i debitori meramente civili, non rei di alcun delitto e non meritevoli di pena, ed obbligati solo colla loro persona ai loro creditori, sieno nelle carceri confusi con i malfattori, e che sia in facoltà de' creditori indiscreti il far sì, che, senza prima sperimentare contro i loro debitori civili l'azione reale, si proceda di fatto all'arresto e carcerazione dei medesimi, ordina e vuole che in verun luogo del Gran-Ducato di Toscana, niuno eccettuato, non ostante qualunque statuto, legge, uso e consuetudine, al che tutto resta derogato, possa in avvenire procedersi per debiti meramente civili per

(a) *Ove poi fosse incorso errore per parte dei Ministri che avessero rimesso in esazione ai Tribunali somme non dovute, o altro ec., le spese devono esser pagate ai detti Tribunali da chi ha dato causa all'errore. Così la* Circ. 5. Aprile 1819. V. Esazioni pubbliche. § 24.

somma minore delle lire trenta, alla esecuzione personale di alcun suo suddito o domiciliato nel Gran-Ducato, e che neppure possa procedersi di fatto alla esecuzione medesima per debiti civili di qualunque maggior somma delle lire trenta, senzachè prima sia stata intentata e trovata ineseguibile l'esecuzione reale; con che però non s'intenda innovata cosa alcuna rispetto ai forestieri ed ai sospetti di fuga. (*Motup.* 12. *Novembre* 1777.)

2. — Impone espressamente a qualunque Magistrato, Giudice o altri, cui spetti il rilasciare le dette esecuzioni, l'esatta osservanza di quanto sopra, dichiarando nulle tutte le catture di debitori civili che altrimenti si facessero, con dover però, stante la nullità delle medesime, essere tenuti alla refezione delle spese, danni e ingiuria verso dei catturati indebitamente quei creditori che ne fossero in colpa, e quei Giusdicenti e Ministri altresì, che avessero mancato alla dovuta circospezione e diligenza nel rilascio delle dette catture. (*Ivi*)

3. — Ed essendo sommamente a cuore della R. A. S. che verso i debitori civili fatti impotenti non sia usato di un soverchio rigore nel tenerli confusi come in passato in carceri con i malfattori, vuole che sia destinata nelle città principali del Gran-Ducato un'abitazione separata per la custodia dei debitori civili, in cui, fuor che la sicurezza, non vi sia altra apparenza di carcere. (*Ivi*)

4. — S. A. R. in aumento e dichiarazione del Motuproprio de' 12. Novembre 1777., e alle rappresentanze che le sono state fatte per la esecuzione del medesimo, ha rescritto che per qualunque impedimento o insufficienza di beni che si trovi nella esecuzione reale, possa procedersi alla personale senza la necessità di procedersi prima alla intiera escussione dei beni; che possa procedersi alla esecuzione personale, non intentata la reale contro i falliti sottoposti al sindacato, debitori di lettere di cambio accettate, confessionarj di pegno, sequestrarj e promissori alle carcerazioni: che debba essere intentata l'azione reale prima della personale per tutti i debiti fiscali, regj e pubblici meramente civili, pei quali competa il privilegio del *Braccio Regio*. (*L.* 17. *Gennajo* 1778.)

5. — Considerando Noi che la carcerazione dei debitori meramente civili, e solo per la misera lor condizione resi insolventi, non ostante i temperamenti prescritti col nostro Motuproprio dei 12. Novembre 1777., non resta di essere un rimedio repugnante all'umanità, non mai pari all'oggetto cui suol praticarsi, e spesso ancora dannoso non meno ai debitori ed alle loro povere famiglie che ai creditori medesimi, e volendo dall'altra parte mantenere nel suo giusto rigore l'uso di tutti quei mezzi i quali posson contribuire a difendere dalle fraudi la buona fede, e quindi a stabilire sempre più ed aumentare nei nostri Stati il commercio, comandiamo e ordiniamo quanto appresso. (*Motupr.* 26. *Ottobre* 1782. *in princ.*) (a)

6. — Che pei debiti di qualunque somma, i quali mediante le varie indigenze cui sono universalmente soggetti ancora gli onesti uomini, occorrerà in avvenire che si contraggano, quantunque sperimentata e riuscita inutile la esecuzione reale, non abbia luogo la personale, e perciò proibiamo a ciascun Giudice e Tribunale del Gran-Ducato, loro Uffiziali e Ministri il ricevere alcuna istanza che venisse fatta dai creditori per la detta esecuzione personale, sotto pena della nullità dell'atto, con tutti i pregiudizj consecutivi ad una nulla ed indebita carcerazione, nei quali incorrerà non solo il creditore che ne avrà fatta istanza, ma ancora il Giudice, Uffiziale o Ministro che l'avrà ordinata, a comodo e ad elezione del debitore che sarà stato carcerato. (d. *Art.* 1.)

7. — La rinunzia del debitore ad un tal benefizio, ancorchè con giuramento, e tanto nell'atto di contrarre il debito, quanto in ogni altro tempo, si avrà parimente per nulla e di niun valore, nè potrà perciò impedire in veruna forma l'effetto del predetto benefizio dichiarato di sopra. (d. *Art.* 2.)

(a) *Se nello stato attuale della toscana legislazione abbia luogo o no l'arresto personale contro i non mercanti per debiti meramente civili è stato un soggetto di lunghe discussioni, e di non poche disparità di sentimenti. È per questo che abbiamo creduto di trascrivere per esteso quanto è stato disposto su questa materia tanto in favore che contro simili debitori, sebbene le recentissime opinioni del Supremo Consiglio, di cui è fatto cenno nella nota al* § 20. *siano state ad essi propizie.*

8. — Godranno dello stesso benefizio i mallevadori, correi e promissori, e tutti gli altri che per qualunque patto e convenzione, o per ragione di uffizio, fossero o si pretendessero obbligati alla sodisfazione del debito, principalmente da essi non contratto. (d. *Art.* 3.)

9. — All'effetto di aversi per compresi i detti mallevadori o altri obbligati a pagare gli altrui debiti nella disposizione della presente Legge, colla quale non intendiamo d'innovar cosa alcuna rispetto ai debiti legittimamente creati avanti la pubblicazione della medesima, non si attenderà la primitiva origine del debito, ma bensì il tempo in cui sia nata l'obbligazione di simili debiti accessorj o sussidiarj. (d. *Art.* 4.)

10. — Lo stesso vogliamo che si osservi se alcuno, come successore del debitore per qualunque titolo o causa sarà tenuto a sodisfare il debito da se non contratto, oppure, trattandosi del debitore medesimo, se il debito sarà novato; dovendosi parimente in questi casi aver riguardo non alla originaria creazione del debito, ma al dì in cui resterà obbligato il successore, o il debito sarà stato novato. (d. *Art.* 5.)

11. — I debiti che si troveranno contratti nel giorno nel quale questa nostra Legge sarà pubblicata, non vogliamo che diano soggetto a disputare se l'atto costitutivo del debito sia stato anteriore o posteriore all'atto della detta pubblicazione, ma tutti si avranno come creati posteriormente, se *incontinenti*, e con prove che non ammettano alcuna indagine, non si mostreranno anteriori. (d. *Art.* 6.)

12. — Imponiamo la pena della perdita del credito a chiunque per eluder la Legge procurasse di ricevere dai debitori le loro obbligazioni con antidata, nè scuserà da una tal pena l'avervi liberamente consentito il medesimo debitore. (d. *Art.* 7.)

13. — Dall'abolizione della esecuzione personale e dal benefizio che quinci ci è piaciuto di accordare ai poveri debitori eccettuiamo tutti i debiti contratti per causa di mercatura, e nominatamente quelli che dipendono da lettere di cambio, accomandite, e fondi posti in qualunque negozio o traffico, tanto per

un frutto certo e determinato, quanto per istare all'utile o scapito, di fidi, di merci o robe di ogni genere a chi ne faccia negozio, assicurazioni, cambj marittimi, noleggj, polizze di carico, consegne fatte a qualunque vettore, tanto di terra che di mare, e generalmente da ogni contrattazione e obbligazione tra mercante e mercante, dichiarando che non s'intendano compresi nella presente eccettuazione i crediti precedenti da scritte di cambio e contratti con chi non è mercante, non ostante le formule con le quali sono concepite tali scritte e l'espressioni che vi si contengono. (d. *Art.* 8.)

14. — Eccettuiamo ancora dal predetto benefizio tra le persone dei debitori i mallevadori ai debiti dichiarati di sopra, i forestieri che non hanno casa aperta, ed abitano familiarmente nei nostri Stati per lo spazio di cinque anni continuati, gli amministratori di beni o effetti altrui, che saranno rimasti debitori in conto della loro amministrazione, e conseguentemente gli esattori e riscuotitori di danari o assegnamenti altrui, che non avranno corrisposto coll'esatto o riscosso, i confessionarj di pegni e sequestrarj, che dopo le giuridiche intimazioni trattengono di rimettere il pegno o la roba sequestrata, ed i promissori alle scarcerazioni, dove queste a forma dei nostri Ordini avranno luogo. (d. *Art.* 9.)

15. — Non sarà pertanto impedito al creditore in tutti i predetti casi e debiti eccettuati il valersi contro il suo debitore dell'esecuzione personale anche per la via civile, nè ai Giudici o Tribunali l'accordare l'arresto e la carcerazione di un tal debitore, tutte le volte che ai termini di ragione ne sarà fatta l'istanza, ed ancorchè non sia preceduta alcuna esecuzione sopra i beni. (d. *Art.* 10.)

16. — Resteranno parimente nella loro piena osservanza tutte le Leggi e Statuti che trattano dei falliti, e dei Sindacati ai quali sono soggetti i mercanti e artefici di qualunque genere, come ancora le Leggi, Statuti, e usi relativi a debiti provenienti da obbligazioni, che nascono da delitto o quasi-delitto, ed a tutti quelli, pei quali a forma degli Ordini veglianti avrà luogo l'azione criminale, volendo che in tutti i predetti casi non sia fatta alcuna innovazione. (d. *Art.* 11.)

17. — Avendo Noi presa in considerazione la Legge de' 26. Ottobre 1782., con la quale restò abolita l'esecuzione personale contro i debitori per cause civili, ed essendo pienamente informati delle conseguenze che da essa derivano a danno dei creditori, e volendo ancora in questa parte stabilmente provvedere all'ampliazione del commercio ed alla sicurezza dell'interesse dei creditori predetti, ed in particolar modo facilitare a favore specialmente delle povere persone il fido dei generi di prima necessità, comandiamo e ordiniamo quanto segue. (*Motup.* 14. *Maggio* 1793. *in princ.*)

18. — Qualunque creditore per qualsivoglia causa, titolo o dependenza, niuna esclusa, nè eccettuata, può davanti al respettivo Giudice o Tribunale competente del Gran-Ducato domandare ed ottenere l'esecuzione personale contro qualsivoglia suo debitore, eccettuate però quelle persone le quali, per disposizione di ragion comune, godono della esenzione da qualunque personale esecuzione per debiti civili. (d. *Art.* 1.)

19. — Questa generale disposizione dovrà avere il suo pieno effetto allorquando il credito sia legittimamente creato e formato in tempo posteriore alla promulgazione della presente Legge, e sia superiore alla somma di lire trenta, e con l'espressa dichiarazione che prima sia stata efficacemente sperimentata e riuscita inutile l'esecuzione reale, rilasciata contro i beni di qualunque sorta, spettanti al debitore, talmentechè la detta personale esecuzione per debiti civili di qualunque maggior somma delle lire trenta non può nè deve aver luogo, senzachè prima sia stata intentata e trovata ineseguibile l'esecuzione reale, a forma del Sovrano Motuproprio del dì 12. Novembre 1777.; ed in conseguenza di ciò per qualunque impedimento o insufficienza di beni, che si trovi nella esecuzione reale, può procedersi alla personale senza la necessità di devenire prima all'intiera esecuzione dei beni, secondo il disposto nella Legge de' 25. Gennajo 1778. (d. *Art.* 2.)

20. — Dalla necessità di sperimentare precedentemente l'esecuzione reale contro i beni del debitore s'intendono eccettuati ancora tutti i debiti contratti per le cause espresse nella Legge de' 26. Ottobre 1782. agli art. 8. 9. 10. e 11. (§§ 13. 14. 15. 16.),

la quale in questa parte dovrà rimanere nella sua piena osservanza. (d. *Art.* 3.) (a)

21. — Proced. — V. *Regol. proc. civ. Art.* 948. *segg.*

22. — Emolum. giudic. civ. — Pel mandato di arresto personale sarà dovuto alle Cancellerie dei Tribunali civili:

Trattandosi di debito superiore agli scudi 100.

(1. Ord. L. 1. — —.
nei Trib. di (2. . . . . . « — 10. —
(3. . . . . . « — 6. 8.
(*Tarif.* 1814. *Art.* 63.)

Trattandosi di debito inferiore a scudi 100.

(1. Ord. L. — 13. 4.
nei Trib. di (2. . . . . . « — 10. —
(3. . . . . . « — 6. 8.
(*Tarif.* 1815. *Art.* 56.) (b)

23. — Mercede dei Curs. — Per consegna alle carceri o scarcerazione di un debitore per causa civile sono dovuti ai Cursori dei Tribunali collegiali soldi 13. 4., e a quelli di un sol Giudice soldi 10. (*Tarif.* 18. *Febbrajo* 1815. *Art.* 16.)

24. — Per la conferma del medesimo debitore in carcere è dovuto ai primi soldi 10., ai secondi soldi 6. 8. (d. *Art.* 17.)

25. — Il dritto stabilito dall'art. 9. della Tariffa de' 24. Decembre 1814. pei secondi esecutori e famigli per l'arresto eseguito dai medesimi di un debitore civile, non è dovuto per l'ac-

(a) *Una decisione del Supremo Consiglio di Giustizia emanata ne' 2. Aprile 1830. in revisione di due sentenze conformi, e preceduta da ingegnosissime e dotte considerazioni dichiarò che la Legge de' 5. Novembre 1814. seguitata dal disposto del Regolamento pei Tribunali di Commercio del 15. successivo, con cui venne tolta la facoltà di procedere alla esecuzione personale senza esperimento della reale contro i debitori non mercanti, sottoscriventi lettere di cambio, o altri recapiti di commercio, era di tale e tanta entità da distruggere in massima l'arresto personale contro i non mercanti permesso dalla Legge del 14. Maggio 1793. richiamata in vita con le altre che vigevano nel 1. Decembre 1807.*

(b) *Se la esecuzione ebbe effetto, è dovuto alla cassa del Tribunale il dritto proporzionale sulla somma.*

compagnatura e associazione alle carceri del debitore stesso, eseguita dai messi o cursori. (*Circ.* 12. *Gennajo* 1818. *Art.* 60.)

26. — Salario dei famigli. — Per ogni arresto personale di un debitore, oltre la gita, se vi abbia luogo, a soldi cinque per ogni miglio, computato l'accesso e recesso, sono dovute lire 40. (*Tarif.* 24. *Decembre* 1814. *Art.* 9.)

27. — — Per accompagnatura del catturato avanti il Giudice, se lo richiede, lire 3. (d. *Art.* 10.)

28. — — Per cattura o altra esecuzione per non fatto, o per qualunque altra causa non dipendente da debito, in qualunque luogo essa segua, sarà dovuta ai secondi esecutori o famigli quella mercede che, secondo le circostanze, sarà tassata dal Giudice che abbia commessa la cattura o l'esecuzione, purchè non ecceda lire 14. (d. *Art.* 11.)

29. — — Nell'esecuzioni personali saranno dovute ai famigli le spese di una sola cattura, qualunque sia il numero degli ordini che si riuniscono nelle loro mani in un tempo medesimo contro uno stesso debitore, da cui in parità di ragione esigeranno pel Tribunale che li ha rilasciati, il diritto di una sola cattura. (d. *Art.* 15.)

30. — — Sarà loro proibito di catturare i bifolchi nell'atto di arare e seminare, sotto pena della nullità della cattura e di lire 70. da pagarsi dagli esecutori, e da applicarsi nel suo totale alle Spedale viciniore. (d. *Art.* 18.)

31. — — Per la tassazione del salario dovuto agli esecutori per l'arresto dei tenutarj, confessionarj di pegno, sequestrarj e simili, nel caso di ricusa alla consegna degli oggetti dai medesimi ritenuti, deve applicarsi l'art. 11. della Tariffa de' 24. Decembre 1814. che contempla l'arresto per non fatto, e non già il precedente art. 9, che riguarda l'arresto del proprio e vero debitore. (*L.* 12. *Gennajo* 1818. *Art.* 61.) V. § 28.

ESECUZIONE personale per crediti fiscali.

1. — Dritto crim. — Per ciò che spetta alla condanna e credito fiscale, quando è rilasciata ad istanza del Fisco la esecuzione personale, s'intende e si ha per soddisfatto il debito con la

carcerazione per giorni otto, quando l'importare non passi le lire venticinque; con la carcerazione di giorni quindici quando non passi le lire cento; con la carcerazione d'un mese quando non passerà le lire dugento, e così in proporzione, con la carcerazione di quindici giorni per ogni 100. lire di debito maggiore. (*L.* 30. *Novembre* 1786. *Art.* 112.)

2. — Dove si tratti di debitori ai quali mancassero oggetti da sottoporre a sequestro o gravamento, ma rapporto ai quali fosse d'altronde sperabile il pagamento con la esecuzione personale, che resta sempre in vigore, dovranno i *Ministri incaricati della esazione delle multe, e spese processali* negli stati delle persone insolventi dichiararlo per regola del R. Fisco, a cui spetterà far sollecitare la cattura di tali debitori, previa l'approvazione da riportarsi dal Presidente del Buon Governo. (*L.* 18. *Ottobre* 1815. *Art.* 26.)

3. — Ogni qualvolta sarà riuscita inutile l'esecuzione reale promossa specialmente dall'Amministrazione fiscale contro i suoi debitori di multe e spese processali, pronunziate tanto dai Tribunali ordinarj, che da quelli di Buon Governo, dovrà procedersi a rilasciare immediatamente contro i medesimi debitori la esecuzione personale, facendo ad essi scontare il debito con la carcere, secondo la stabilita regola di proporzione, e ritenendo che, mentre si tratti di debito dipendente da multa o condanna pecuniaria, non sarà necessario che la cattura sia preceduta dall'approvazione del Presidente del Buon Governo, quale approvazione sarà indispensabile, allorchè con l'arresto personale volessero molestare i debitori di spese ed emolumenti processali; giacchè se rapporto ad alcuni potesse aspettarsi con tal mezzo l'importante recupero delle spese a diminuzione degli oneri della R. Finanza, potrebbe un simile temperamento indistintamente praticato comparire inumano rispetto ad altri debitori degni di quei riguardi d'equità, che sono stati osservati anche nei tempi più vicini alla emanazione della Riforma criminale, tanto in vista della loro estrema miseria, quanto in contemplazione della sofferta pena afflittiva, colla quale hanno già espiato il loro delitto. (*Circ.* 10. *Luglio* 1828.

ESECUZIONE GIUDICIARIA in materia penale. V. CATTURE — CONDANNE criminali — PENE pei delitti: Espiazione.

ESECUZIONE DELLE Sentenze. V. SENTENZE.

ESIBITA DI ATTI O contratti. *Data certa della presentazione di un atto qualunque in pubblico Uffizio per ivi rimanere, appostavi dal Ministro incaricato della di lui recezione e custodia.*

1. — PROCED. CIV. — *Regol. Art.* 40.

2. — EMOLUM. GIUDIC. CIV. — Per *esibita* di qualunque scrittura, tanto semplice quanto di produzione

In cause di merito sopra gli scudi 100.

	(1. Ord. L.	1.	—	—
nei Trib. di	(2. . . . . . «	—	10.	—
	(3. . . . . . «	—	6.	8.

In cause di merito fino agli scudi 100.

	(1. Ord. L.	—	13.	4.
nei Trib. di	(2. . . . . . «	—	10.	—
	(3. . . . . . «	—	6.	8.

(*Tarif.* 1814. *e* 1815. *Art.* 1.)

3. — — È dovuto alla Cancelleria, oltre il dritto di *esibita* della scrittura, colla quale si producono le Cedole delle posizioni e dei Capitoli per gl'Interrogatorj, anche il diritto di esibita delle Cedole stesse. (*Circ.* 12. *Gennajo* 1818. *Art.* 21.)

4. — — Per la produzione con scrittura dei documenti a sostegno dell'azione o della eccezione, non è dovuto il dritto che è stabilito dall'art. 15. della tariffa del 1814. pel diverso caso del deposito dei documenti, ma è dovuto soltanto il dritto di *esibita* della scrittura. (d. *Art.* 32.)

5. — EMOLUM. DI ARCH. DEI CONTRATTI. — Per l'*esibita* dell'originale, se l'istrumento conterrà atti di ultima volontà, dovrà pagarsi alla cassa dell'Archivio lire 1. 6. 8. (*Tarif.* 12. *Giugno* 1815. *Art.* 15.) E se conterrà atti fra i vivi, dovrà pagarsi indistintamente lire 1. (d. *Art.* 16.) Quali somme re-

spettivamente dovranno i Notari ricevere dalle parti, e rimettere all'Archivio insieme con gli originali. (d. *Art.* 17.) La tassa stessa è respettivamente fissata per l'*esibita* degl'istrumenti forestieri. (d. *Art.* 18.)

ESIBITA nei processi crim.

— Emolum. di tarif. — Per *esibita* di qualunque scrittura con quanti recapiti ed altro, che vorrà la parte presentare, sono dovuti soldi 13. 4. (*Tarif.* 14. *Settembre* 1773.)

ESILIO.

— S. A. R. ordina e comanda che nella pena di esilio dal Gran-Ducato, nella quale occorrerà ai suoi Tribunali, Ministri e Giudici di condannare per sentenza, e ancora per risoluzione economica, o altro simile precetto, qualche delinquente all'esilio da tutto il Gran-Ducato, non s'intenda mai che tal delinquente resti espulso anche dalla provincia inferiore dello Stato Senese, dove anzi chicchessia potrà ritrovare in conformità di detta Legge il suo asilo, purchè però nella Sentenza o precetti economici non venga nominatamente per le circostanze dei casi e dei delitti dichiarato ed espresso che l'esilio dal Gran-Ducato debba essere e sia anche dalla provincia inferiore dello Stato Senese. (*Mot.* 1. *Giugno* 1778.) V. Confino.

ESILIO. Termine a trasferirsi alla pena.

— Dritto. . . . — Per i condannati all'esilio dal Gran-Ducato il termine a trasferirsi alla loro pena deve aversi ristretto a cinque giorni se si tratta di forestieri; e di giorni otto essendo sudditi per origine o domicilio, qual termine deve incominciare a decorrere per i carcerati dal dì della loro abilitazione; e per gli altri dal giorno della notificata sentenza. Un ugual termine di giorni cinque devono avere indistintamente i condannati all'esilio dalla dominante e dai respettivi Vicariati. E perciò che riguarda il Confino, questo deve essere di giorni quindici per Volterra, di un mese di tutti i tempi per Grosseto; e per l'isola del Giglio due mesi in tutte le stagioni. (*Not.* 26. *Aprile* 1779.)

ESIMIZIONE. V. Resistenza agli Esecutori. — Fuga dalle Carceri.

ESPILAZIONE di eredita'. *Indebita apprensione di oggetti mobili ereditarj prima che l'erede abbia adita l'eredità e cominciata a possederla* (a).

— Dritto pen. — V. Furto improprio.

ESPLOSIONE e Sgrillettamento d'arme.

— Dritto pen. — Gli sgrillettamenti e le esplosioni *contra hominem* delle armi da fuoco, che, per essere le più proprie a commettere i misfatti i più atroci insieme e i più vili, meritano ancora di essere le più odiose alla Legge, se seguiranno con premeditazione, con deliberata intenzione di uccidere, e come dicono *a sangue freddo*, e l'arme, sgrillettata o esplosa in una distanza proporzionata a produrre il pieno effetto del colpo, sarà carica di materia atta ad offendere gravemente, come dovrà presumersi nel caso che per parte di chi sgrilletta o esplode non venga provato in contrario, ancorchè non abbiano recato veruna offesa, resteranno soggetti alla pena dei pubblici lavori per anni cinque; la qual pena dovrà estendersi agli anni sette, se sarà seguito l'effetto del ferimento, benchè leggiero; e agli anni quindici nel caso di ferimento grave, e con pericolo o di vita o di storpio: si farà luogo peraltro a scendere per più gradi da questa pena a quella del confino a Volterra e suo Territorio, se verrà provato dal reo che la materia di cui era carica l'arme sgrillettata o esplosa in quella distanza in cui si ritrovava, non fosse tale da recare, secondo ciò che d'ordinario suole accadere, una notabile offesa. Che se la esplosione o sgrillettamento sarà seguito in rissa, qualora

(a) *Dopo la Legge 18. Luglio 1814. con la quale fu dichiarato che nel momento della morte o naturale o civile di colui della eredità del quale si tratta il possesso della eredità medesima vien trasferito dalla Legge per modo di non interrotta continuazione nel successore legittimo, sembra che se qualche persona diversa dal vero erede si appropriasse oggetti ereditarj, rendasi debitrice di furto proprio.*

non abbia recato offesa, si punirà con l'esilio per sei mesi dal Vicariato e cinque miglia attorno; e se avrà recato offesa, dovrà la pena dell'offesa o del ferimento accrescersi di un grado nella sua specie, come nel caso di offesa o ferimento commessi in rissa con armi di corta misura. Ma se l'arme sarà sgrillettata o esplosa in una distanza da non poter nuocere, ovvero, essendo in distanza da nuocere, il reo proverà che non fosse carica di materia assolutamente atta ad offendere, in tali casi dovrà il reo tenersi a conto e punire come debitore di semplice ingiuria ed insulto. (*L.* 30. *Agosto* 1795. *Art.* 17.)

ESPOSIZIONE DEL PARTO.
— DRITTO PEN. — V. PARTO ESPOSTO.

ESPOSIZIONE DI GRAVAMI.
— PROCED. CIV. — V. GRAVAMI.

ESPOSIZIONE DE' REI condannati.

1. — DRITTO PEN. — L'esposizione del reo sulla porta del Pretorio, che a forma del Motuproprio del dì 21. Settembre 1782. deve precedere l'esecuzione delle pene ivi dichiarate, avrà luogo in avvenire e si praticherà negli appresso delitti.

— Violenza pubblica — Seduzione e perturbamento del buonordine del Governo e della società — Abuso d'autorità pubblica — Calunnia — Omicidio premeditato d'ogni genere — Omicidio semplice, che abbia meritato una pena maggiore di cinque anni di pubblici lavori — Resistenza agli esecutori di giustizia con forza d'armi o di gente, ancorchè non sia seguita offesa nella persona di detti esecutori, nè l'esimizione del reo. — Ogni specie di violenza fatta ad un privato per qual si sia fine, per la quale vi sia stato luogo ad una pena non minore di confino, se pure non si trattasse di offesa fatta in rissa — Incendio doloso — Lenocinio — Falsità d'ogni specie — Furto, tanto qualificato che semplice, e borsajoli — Falsa moneta — Fallimento doloso — Truffa con dolo a principio — Stellionato — Fraudata ammini-

strazione — Scrocchio, usura o altro contratto illecito. (*L.* 30. *Novembre* 1786. *Art.* 59.) (a)

2. — Dovrà descriversi in tavoletta il nome dei rei presenti otto giorni dopo la proferita condanna, se non siano comparse in questo tempo suppliche per abolizione, diminuzione o permuta di pena, o dopo l'esito delle suppliche, se in detto termine siano state presentate, nel qual caso dovrà esprimersi in tavoletta e la pena al reo decretata dai Giudici, e la risoluzione che avranno ottenuta le di lui preci. Quanto ai rei contumaci dovrà descriversi in tavoletta il loro nome e la condanna, spirato il termine a comparire e giustificarsi, se pendente detto termine non compariscono, o non vengono in forze del Tribunale. (*L.* 15. *Ottobre* 1796.)

3. — S. A. R. avendo preso in considerazione che per l'esposizione dei delinquenti sulla porta del Pretorio il Motuproprio del 21. Settembre 1782. ebbe riguardo solamente alle pene decretate contro di loro, senza osservare la diversa qualità e circostanza dei delitti pei quali poteva incorrersi nella stessa pena, e che all'incontro la Legge de' 30. Novembre 1786. considerò solamente la specie dei delitti, senza distinguere i più o meno gravi nella medesima specie, le circostanze diminuenti il dolo e la qualità della pena che potesse convenirli, meno grave in alcuni casi di quella dell'esposizione; e trovando necessaria una precisa dichiarazione, perchè quest'atto ignominioso abbia una giusta proporzione con la qualità del delitto e con la pena, ordina che in avvenire l'esposizione suddetta si eseguisca solamente per quei delitti enunciati nell'Art. 59. della Legge de' 30. Novembre 1786. pei quali sia stata decretata la pena dei pubblici lavori, e della quale i delinquenti non abbiano ottenuto la grazia. Ed affinchè i delinquenti siano generalmente conosciuti, ed il pubblico resti sodisfatto sulla retta amministrazione della giustizia criminale, vuole la R. A. S. che la descrizione in tavoletta dei loro nomi, dei loro delitti, e delle condanne contro di loro decretate si continui a forma

(a) *Attualmente la Carcere non può oltrepassare un anno, e non ha più luogo l'esposizione pei condannati a questa, al confino, o all'esilio.* V. § 3.

degli Ordini veglianti con la maggiore esattezza e rigore, e che inoltre una tal descrizione si pratichi non solo alla porta del respettivo Tribunale che avrà condannato, ma anche alla porta del Pretorio della giurisdizione civile nella quale sarà stato commesso il delitto, e che i nomi dei delinquenti con l'enunciate circostanze restino affissi in tavoletta almeno per otto giorni. (*Circ.* 28. *Settembre* 1797.)

ESPOSTI, TROVATELLI, gettatelli, ec. RAPPORTI di dritti civili.

1. — S. A. R. informata che molte fra quelle persone le quali dai respettivi Commissarj degli Spedali ricevono i fanciulli per allattarli, educarli, o ritenerli al loro servizio, si fanno lecito di trapassarli alla cura, alla custodia e al servizio di altri, senza preventiva licenza dei Commissarj medesimi; e volendo apporre un riparo a questa violazione dei patti coi quali i fanciulli si affidano, ed ai gravi disordini che possono esserne la conseguenza, fra i quali è quello che possano i genitori esser privati dei proprj figli, e smarrirli; dichiara ed ordina che tutti i balj, balie, ed altre persone che dopo aver preso creature dagli Spedali degl'Innocenti ed Esposti per ritenerle sotto la loro cura le trasporteranno alla cura di qualcun altro, senza prima avvertirne il Rettore o Commissario dello Spedale respettivo ed ottenerne il consenso, sieno punite non solo colla perdita del salario che avessero guadagnato e non riscosso, ma inoltre con la pena di lire dugento, applicabili per una quarta parte all'accusatore segreto o palese, e pel resto allo Spedale dal quale avranno ricevuta la creatura trapassata ad altri; e che quelli che fossero impotenti a pagare questa somma, debbano sodisfare a un tal debito con la carcerazione per quel tempo che equivale al medesimo, coerentemente agli Ordini e Leggi veglianti su tal proposito; e i respettivi Tribunali saranno cognitori dei casi nei quali le suddette pene potranno aver luogo. (*Motup.* 10. *Maggio* 1793.) (a)

(a) *La violazione di questa Legge cade sotto la denominazione di delitto di* Plagio.

2. — S. A. I. e R. avendo riconosciuto che il sistema di apporre agl'esposti il cognome d'INNOCENTI o altro simile denotante la loro qualità di abbandonati alla pietà pubblica, reca nei moltiplici rapporti sociali confusione ed imbarazzo non lieve nella distinzione di uno dall'altro di tali individui, per la frequente combinazione dello stesso nome e cognome; ed avendo rilevato che un tal sistema non presenta alcun carattere di necessità, nè di utilità, ma dà anzi luogo all'inconveniente d'imprimere indelebilmente agl'individui esposti, nel segno destinato ad indicarli e distinguerli, la marca della loro disgrazia, e di formare di essi una classe di persone inferiori alle altre: ha con Rescritto del dì 9. Maggio 1817. ordinato che in ciascheduno degli Spedali del Gran-Ducato ove si ricevono gli esposti, debba apporsi ad ognuno di essi un diverso e distinto cognome e casato che non indichi la qualità di esposto, che non sia indecente nè ridicolo, e non appartenga per quanto è possibile a famiglie esistenti, e particolarmente a famiglie illustri. (*Circ.* 3. *Luglio* 1817.)

3. — S. A. I. e R. sempre intenta a provvedere con ogni miglior mezzo al più favorevole stato economico degli Stabilimenti di pubblica beneficenza, ha con Rescritto de' 10. Novembre prossimo passato ordinato, in modificazione dell'art. 29. cap. 6. della Legge de' 18. Agosto 1814. sulle successioni intestate, che dalla detta epoca de' 10. Novembre tutti gli Spedali degli Esposti del Gran-Ducato siano preferiti al Fisco nelle successioni intestate degli Esposti, semprechè questi abbiano cessato di vivere mentre erano sotto la tutela, sorveglianza e custodia dello Spedale, e che, qualora il Fisco succeda *ab intestato* ad un Esposto già sciolto dalla dipendenza dello Spedale, debba indennizzare lo Spedale stesso degli alimenti e delle spese fatte nel tempo nel quale l'Esposto era a suo carico. (*Not.* 18. *Gennajo* 1821.)

4. — S. A. I. e R. sotto dì 23. dello scorso Aprile si è degnata di approvare che sia ingiunto circolarmente ai Parrochi di apporre ai Trovatelli nell'atto del Battesimo, non solo il nome, ma ancora il cognome, avvertendo che questo non sia tale da richiamare idee d'indecenza o di ridicolo, e che quanto sia possibile non si confonda con quelli delle più illustri famiglie. (*Circ.* 17. *Maggio* 1822.)

5. — Che venga inoltre prescritto agli stessi Parrochi di farsi esibire, in caso di morte di qualche trovatello, dai respettivi loro tenutarj le cartelle ricevute dallo Spedale, riscontrando dalle medesime il nome e cognome del defunto, e quindi ponendo nell'atto di morte, sì nei registri civili che negli estratti mensuali non solo il nome e cognome resultante da dette cartelle, ma lo Spedale ancora al quale apparteneva il trovatello medesimo. (*Ivi*)

6. — E che i Cancellieri comunitativi debbano poi essere incaricati di formare, bimestre per bimestre, uno stato generale dei trovatelli defunti, desumendone gli elementi dagli estratti mensuali di morte che loro pervengono dai Parrochi, e di rimetterlo ogni due mesi ai Rettori degli Spedali cui respettivamente appartenevano i trovatelli, come si pratica quanto agli atti di morte con l'Uffizio del Registro. (*Ivi*)

ESPOSTI, TROVÀTELLI, gettatelli ec. e sussidj di latte. RAPP. AMMINISTR.

1. — Non saranno ammessi negli Spedali dei Gettatelli che i figli illegittimi introdotti per via di ruota, colla solita riserva di poter riprendere quelli distinti da un contrassegno, previa la refusione di tutte le spese fatte dallo Spedale. (*II.* 28. *Febbrajo* 1818. *Art.* 1.) (a)

2. — I figli legittimi sono di lor natura inammissibili, ed è revocata ogni disposizione ed ogni pratica contraria a questo principio; sono però eccettuati i casi d'impotenza assoluta nella madre di allattare, di morte del padre, unico mezzo della sussistenza della famiglia, o altri casi urgentissimi, congiunti alla positiva miseria, e testificati dal Parroco, dal Medico dello Spedale che riceve, dal Giusdicente in Provincia o Commissario del Quartiere in Firenze, e dal Gonfaloniere, ciascheduno per la respettiva

(a) *La Legge de' 25. Febbrajo 1786. dispone che all'oggetto di minorare il disastro per quei padri che sentono l'obbligo di soddisfare gli Spedali degli alimenti dati ai loro figli, tutti i Commissarj e Soprintendenti di simili Luoghi pii siano autorizzati a comporre e transigere con i padri suddetti sugli alimenti somministrati ai loro figli, ogni volta che si presentino a domandare il loro debito.*

competenza. Il Medico attesterà della malattia: il Parroco, il Giusdicente, o Commissario, ed il Gonfaloniere attesteranno non solamente l'estrema miseria, ma ancora la mancanza di ogni assegnamento nelle persone congiunte di sangue, ed obbligate a prestare gli alimenti al richiedente. Il Gonfaloniere è avvertito inoltre, che, mediante il suo certificato, la spesa proveniente da figli legittimi diviene a carico della sua Comunità, alla quale sarà egli responsabile personalmente nel caso d'illegittima connivenza. I contadini mezzajoli non si potranno mai qualificare per costituiti nell'estrema miseria per l'effetto di cui si tratta. (dd. *Art.* 2.)

3. — I gettatelli maschj resteranno a carico dello Spedale fino all'età di anni quattordici compiti; le femmine fino ai diciotto; bene inteso però che gli Amministratori, potendo sgravare il Luogo pio prima di quest'epoca, o essendo già in tal consuetudine, debbano farlo, e che anche dopo quest'epoca i maschj fino agli anni ventuno, e le femmine fino ai venticinque compiti restino sotto l'autorità tutelare del Commissario o Rettore, che la delegherà ai Gonfalonieri delle Comunità ove detti individui avranno domicilio, per l'effetto di sorvegliare la loro condotta, dirigerli con il consiglio, e provocare contro di essi le opportune misure di polizia correzionale nel caso che mancassero ai loro doveri. (dd. *Art.* 3.)

4. — I maschj, che agli anni 14. non si saranno dedicati ad un'arte qualunque, e non avranno mezzi per procacciarsi la sussistenza, saranno diretti alla milizia, o a qualunque stabilimento di lavoro; le femmine che agli anni 18. si troveranno nel caso stesso, saranno collocate ai servigj più laboriosi degli Spedali, in qualche pubblica manifattura, o agli stabilimenti di lavoro per guadagnarsi tutte il sostentamento colle proprie fatiche. (dd. *Art.* 4.)

5. — **Le classi dei Gettatelli in tutti gli Spedali saranno ridotte a tre. Nella prima s'intenderanno compresi quelli dal primo anno del latte a tutto il secondo anno compito. Nella seconda dal principio del terzo anno a tutto il settimo. Nella terza dal principio dell'ottavo anno a tutto il 14. pei maschj, e a tutto il 18. per le femmine. In ogni Spedale, a seconda della pratica locale già esistente, e di concerto con la Deputazione speciale saranno**

stabilite delle tariffe di salarj e di vestiario per ogni classe, variabili però e decrescenti in ragione inversa dell'età e del profitto che in seguito ogni tenutario può trarre dall'opera del gettatello. (dd. *Art.* 5.)

6. — Il convitto dei Gettatelli adulti di ambo i sessi, abusivamente esteso in varj Spedali e loro dipendenze, dovrà essere abolito, e sarà ovunque proibito d'introdurlo per l'avvenire. Si dovranno prendere le convenienti misure per la più sollecita esecuzione di questa disposizione, conciliandola però con i dovuti riguardi di carità, e con quelli che per giustizia fossero a qualche individuo dovuti. Se vi fossero dei legittimi, dovranno restituirsi ai loro genitori o altri prossimi parenti; e se vi fossero degli storpiati ed inabili per età o per qualche fisica imperfezione, dovrà procurarsi di collocarli a convitto presso qualche particolare, pagando un'adequata pensione secondo la condizione dell'alimentando. I Commissarj e Rettori trasmetteranno alla Deputazione centrale i loro progetti di esecuzione di questa misura con le opportune osservazioni, onde sia quella assicurata in un modo equitativo e conforme alle intenzioni dell'I. e R. Governo. In qualche urgentissimo caso sarà permesso di accogliere momentaneamente anche gli adulti nel respettivo Spedale di cui sono figli, ma dovrà immediatamente farsene parte all'Uffizio superiore da cui lo Spedale dipende, per ricevere le opportune istruzioni. (dd. *Art.* 6.)

7. — Ogni volta che il Gettatello di qualunque sesso, dato a balia in una famiglia, resterà continuamente in quella in pensione fino agli anni 14. se maschio, e fino ai 18. se femmina, ed in seguito permanendo nell'istessa famiglia senza pensione i maschj fino agli anni 18., e le femmine fino ai 25. saranno respettivamente istruiti nell'arte del tenutario medesimo, ed in qualunque altra avesse egli reputata più conveniente; il tenutario medesimo avrà dritto a conseguire un premio di lire settanta sulla Cassa dello Spedale. Le due condizioni di continua permanenza fino all'età predetta, e d'istruzione in un arte qualunque, sono cumulativamente necessarie per l'effetto suddetto, e dovranno essere concludentemente giustificate. (dd. *Art.* 7.)

8. — Le fanciulle che si mariteranno, e che non avranno eccezione alcuna nella loro morale condotta, conseguiranno la dote, ed i respettivi Commissarj dovranno proporle all'Uffizio superiore dal quale dipenderà lo Spedale, affinchè, o esso procuri alcuna delle doti di R. collazione, o loro conferisca alcuna di quelle che la munificenza di S. A. I. e R. si compiacesse porre a sua disposizione a favore delle fanciulle di questa classe, o dia gli ordini opportuni pel pagamento con i fondi dello stesso pio stabilimento: ben inteso che le doti che dovessero conferirsi da ciascheduno Spedale, e la collazione delle quali non fosse legata a qualche condizione esclusiva, saranno di preferenza applicate alle Gettatelle di buona condotta, che avessero occasione di collocarsi. (dd. *Art.* 8.)

9. — Sarà consegnato a ciascheduna balia o tenutario unitamente al Gettatello un libretto di poche pagine, ove sarà scritto il titolo dello Spedale, il nome e l'età del Gettatello consegnato, l'anno della consegna, il nome della balia o tenutario, e le disposizioni più necessarie a conoscersi, firmato dal Commissario o Rettore; in questo libretto, ogni volta che il balio o tenutario vorrà esigere la sua mercede, dovrà fare attestare dal respettivo Parroco e dal Gonfaloniere della Comunità che il Gettatello è vivente ed è ben tenuto. Il mandato di pagamento non potrà essere spedito senza l'esibizione di questo libretto e certificato, di cui dovrà enunciarsi il *visto* nel mandato, all'effetto di render responsabili i respettivi Ministri nel caso d'indebito pagamento. La Computisteria potrà con comodo ed anticipatamente procurarsi le firme originali de' Parrochi e dei Gonfalonieri per prevenire ogni frode, e preverrà i tenutarj della necessità di conservare il libretto medesimo, senza del quale non si ottiene il pagamento. (dd. *Art.* 9.)

10. — Nell'atto della consegna di un Gettatello alla balia o al tenutario, dovrà esigersene una ricevuta o altro riscontro, e la obbligazione di denunziare due mesi avanti la rimessa che far ne volesse allo Spedale, salve le cause urgenti e straordinarie. (dd. *Art.* 10.)

11. — I Gettatelli di qualunque sesso, che per malattia o per altro accidente saranno inabili a qualunque specie di lavoro,

restano a carico dello Spedale ancora dopo l'età prefissa; ma il Rettore, secondo le circostanze, dirigerà i malati curabili nel respettivo Spedale degl'infermi; collocherà gl'incurabili e gl'invalidi in pensione presso di alcuno, o invierà ai respettivi depositi di queste classi, pagando per questi due casi soltanto quella responsione che fosse dovuta, fintanto che non possa ottenere il posto gratuito, purchè l'effetto sia che negli Spedali dei Gettatelli non vi sia ulterior convitto, neppure per questo titolo, nè pei maschj nè per le femmine. (dd. *Art.* 11.)

12. — Dopo l'età come sopra prefissa, e per la quale i Gettatelli sono a carico degli Spedali, se per qualche causa straordinaria e imprevista alcuno di essi reclamasse il soccorso del Luogo pio, il Commissario o Rettore non potrà accordarlo, senza la previa interpellazione ed autorizzazione del Governo. (dd. *Art.* 12.)

13. — In ogni tempo, e durante l'epoca nella quale il Gettatello può essere nel caso di cagionare spesa al piò Stabilimento, e sempre ch'egli non dichiari di essere in caso di provveder da sè stesso all'intiera sua sussistenza, sarà nella facoltà del Commissario di combinar dei contratti, e collocare quest'individui presso i coltivatori, gli artisti, o in servizio, o come apprendisti, senza stipular guadagno per alcuna delle parti, ma solamente con assicurare al coltivatore, artista ec. il servizio gratuito del Gettatello fino agli anni 25. al più, ed a questo gli alimenti, il vestiario, e l'alloggio gratuito fino all'epoca stessa. (dd. *Art.* 13.)

14. — I Commissarj e Rettori degli Spedali, tanto RR. che comunitativi, nella loro amministrazione tutelare dovranno esattamente seguitare le disposizioni dei respettivi regolamenti e delle Leggi vigenti in Toscana, in tutto ciò che non si trovasse abrogato dalle presenti Istruzioni, o fosse incompatibile con il disposto di quelle; e dipenderanno dall'Autorità governativa, per mezzo della Deputazione centrale, in tutto quello che non è preveduto nei Bilanci. Questi Bilanci di previsione saranno per l'avvenire la linea normale, dentro la quale dovranno contenersi gli Amministratori di questi Luoghi pii, e per combinare le necessarie disposizioni conseguenti saranno preparati nel mese di Luglio di ogni anno, e rimessi al Governo dentro il mese di Agosto pei respettivi ca-

nali, cioè gli Spedali RR. per mezzo della Deputazione centrale direttamente, ed i comunitativi mediatamente pel canale delle Camere di soprintendenza comunitativa. (dd. *Art.* 14.) (a)

15. — All'oggetto che una troppo estesa intelligenza dell'art. 2. delle Istruzioni per gli Spedali dei Gettatelli de' 17. Febbrajo 1818., relativo all'ammissione negli Spedali medesimi dei figli legittimi in certi urgentissimi casi, non si rifonda in soverchio aggravio delle Comunità che debbono sostenerne il peso, per la troppa facilità colla quale si rilasciano i certificati d'impotenza nella madre di allattare la propria prole, e di deficienza di mezzi di sussistenza nella famiglia e nelle persone congiunte di natura, tenute a prestare gli alimenti; S. A. I. e R. ha ordinato che da ora in avanti si stabilisca in massima quanto segue. (*Circ.* 6. *Luglio* 1820.)

16. — Che per l'ammissione dei figli legittimi negli Spadali, o per ottenere quei soccorsi che sono autorizzati ad elargire in danaro in vece dell'anno del latte, quando lo credano opportnno, alle famiglie di tali figli, sia di rigore necessario l'attestato del Medico dello Spedale che dovrebbe riceverli, per verificare la mancanza del latte e la malattia della madre, con facoltà ai Gonfalonieri delle Comunità che devono soffrirne il peso, di fare intervenire a questa verificazione o il Medico della Comunità, o altro a loro scelta. (*Ivi*)

17. — Che per l'effetto suddetto, alla fisica impotenza della madre debba essere simultaneamente congiunta l'assoluta miserabilità della famiglia; non dovendo uno solo dei detti estremi, se-

(a) *È manifesto che in forza del sopra scritto art.* 14. *sono tacitamente richiamate alla più rigorosa osservanza tutte le disposizioni dei Regolamenti speciali, relative alla scelta delle balie e dei tenutarj, ed ai certificati che devono precedere la consegna dei Gettatelli per conoscere le qualità fisiche e morali, e le circostanze economiche delle predette balie e tenutarj onde assicurare la buona tenuta degli Esposti.*

Sarà utilissimo ancora che i Commissarj tengano aperte ovunque delle corrispondenze per aver concorrenza ai baliatici o alla tenuta dei Gettatelli, e potranno ad opportunità proporre delle gratificazioni a favore di quelle persone che coopereranno a trovare a quelli un conveniente collocamento.

parato dall'altro, essere mai valevole ad ammettere i figli legittimi nello Spedale dei gettatelli, o ad accordare alle madri il soccorso per l'anno di latte. (*Ivi*)

18. — Che, in difetto dei suddetti estremi simultanei, non basti nè la morte del padre del figlio legittimo, nè qualunque altra urgentissima circostanza per la di lui ammissione a carico dello Spedale, o della sua Comunità; dovendo in tali casi aversi ricorso agli altri Istituti destinati al sollievo dei miserabili. (*Ivi*)

19. — E finalmente che stia fermo il sistema delle sopraddette verificazioni nel modo fissato dall'art. 2. delle Istruzioni del 1818. (*Ivi*)

20. — S. A. I. e R. si è degnata approvare che quegli Spedali dei Trovatelli, i quali dietro l'esperienza degli anni decorsi non hanno bisogno di essere sussidiati dalla Deputazione centrale con i fondi generali, e che fanno qualche annuo avanzo nella loro amministrazione, debbano portare a loro carico quei sussidj del latte che sogliono accordarsi alle madri dei figli legittimi che sono miserabili, e che non sono in grado di allattarli da loro stesse; e che restino perciò esonerate da tale spesa le Comunità comprese nel Circondario di questi Spedali non sussidiati, i quali procureranno in avvenire di proporzionare detti sussidj ai mezzi che hanno nel loro patrimonio. Quanto poi a quegli Spedali di esposti che non hanno mezzi bastanti per mantenersi senza essere sussidiati dalla Deputazione centrale, piuttosto che rivolgersi di anno in anno alle Comunità per ottenere il rimborso dei sussidj del latte accordati nel concorso giustificato dei requisiti prescritti dai veglianti Ordini, la I. e R. A. S. ha ravvisato opportuno che le Comunità affranchino quest'onere con i detti Spedali, corrispondendo loro per l'enunciato titolo un'annua prestazione fissa da stabilirsi d'accordo, e sulla quale potranno essere regolati i sussidj del latte da accordarsi alle madri dei figli legittimi; fermo stante il concorso delle circostanze da giustificarsi nei prescritti modi. In conseguenza di queste Sovrane disposizioni, mentre i Gonfalonieri, nel primo caso di Spedale di esposti non sussidiato, dovranno regolare i sussidj del latte ai legittimi nella proporzione delle forze dello Spedale medesimo, nel cui Circondario fosse

compresa la Comunità, per l'altro caso dovranno concertarsi con il Rettore dello Spedale, al quale invieranno i legittimi pel sussidio del latte, per determinare l'annua somma (che dovrà essere portata in bilancio) da pagarsegli per l'affrancazione di quest'onere, e sulla quale dovranno regolarsi i sussidj del latte da accordarsi, fermo stante il concorso simultaneo dell'assoluta impotenza della madre di allattare il proprio figlio, riconosciuta dal medico dello Spedale che sussidia, e la miserabilità assoluta dei genitori e dei congiunti obbligati a prestare gli alimenti, legittimamente giustificata e con l'eccettuazioni prescritte dalle Istruzioni generali. (*Circ.* 22. *Ottobre* 1822., e *II.* 11. *Settembre* 1827. *Art.* 97.)

21. — S. A. I. e R. per ovviare alla soverchia facilità colla quale si rilasciano i certificati pei sussidj dell'anno del latte a favore dei legittimi e con danno delle Comunità, si è degnata ordinare che venga rammentata l'osservanza degli Ordini in proposito, e che sia inculcato ai Gonfalonieri d'indicare nei biglietti d'invio agli Spedali, o nei mandati ai Camarlinghi comunitativi, il tempo preciso pel quale dovranno esser pagati tali sussidj. In conseguenza, prima di emettere i certificati surriferiti, i Gonfalonieri si assicureranno della mancanza del latte, o della malattia della madre del lattante, alla quale dev'essere simultaneamente congiunta l'assoluta miserabilità della famiglia, e di tutte quelle persone per ragione tenute in sussidio a prestare gli alimenti, come pure che il legittimo non appartenga ad una famiglia di contadini mezzajoli, i quali sono esclusi da questo soccorso, coerentemente al disposto dell'art. 2. delle Istruzioni de' 17. Febbrajo 1818., e della Circolare de'6. Luglio 1820. della R. Deputazione centrale sopra gli Spedali. (*Circ.* 5. *Aprile* 1826.)

22. — Conservato l'obbligo nei Medici condotti o residenziali di prestarsi alla cura gratuita dei Trovatelli che esistono nel Circondario della loro condotta, non dovranno le Comunità avere alcun altro aggravio per somministrazione di medicinali ai medesimi; ma, dovendo quest'onere posare a carico degli Spedali di cui i Trovatelli stessi sono figli, potranno le Comunità, concertandosi con i respettivi Commissarj o Rettori, anticipare il pagamento dei conti relativi, per averne poi dagli Spedali pre-

detti il dovuto rimborso. (*Not.* 22. *Marzo* 1827. *Art.* 17., *e* *II.* 11. *Settembre* d. *Art.* 64.)

ESPRESSI. Spedizione di espressi.

1. — Rapp. di amministr. comunit. — Il ricorso al compenso di far uso degli Espressi straordinarj può aver luogo unicamente quando una qualche urgente circostanza lo esiga; e questa deve sempre essere espressa nel mandato di pagamento, onde poterla sindacare ed anche rigettare occorrendo. (*Istr.* 11. *Settembre* 1827. *Art.* 43.)

2. — Rapp. di amminis. fisc. — Nel caso di spedire Espressi, i Giusdicenti provinciali non solo dovranno indicare la distanza da un luogo all'altro della spedizione, ma nella circostanza che l'Espresso venga diretto a qualche Giusdicente, e che questo sia costretto a trattenersi, il Giusdicente medesimo dovrà munirlo di un certificato comprovante il tempo della di lui permanenza. (*Circ.* 14. *Agosto* 1814.)

3. — — Gli Espressi che s'inviano dai Tribunali non potranno ordinarsi che per sole ragioni di servizio, le quali dovranno essere di somma urgenza, e di una importanza tale che possano esporlo a un qualche danno, non usando di questo più sollecito mezzo di comunicazione. Anche poi dell'invio degli Espressi e della causa per cui sono stati usati, dovranno i Giusdicenti render conto con lettera speciale nel primo corso di posta. (*Ivi*) V. Carcerati per delitti, accompagnature, ec. § 6. 7.

ESTERO. Rapp. diplomatici. V. Austria — Francia — Lombardìa — Lucca — Modena — Parma — Piemonte — Prussia — Roma — Russia — Svezia.

ESTERO. Rapporti di polizia. V. Albergatori — Passaporti — Polizia vigilante — Forestieri, ec.

ESTERO. Rapporti dei dritti civili e amministr. V. Forestieri, ec. — Eredita' giacente di Forestieri.

ESTERO; Delitti commessi in stato estero. Arresto, e consegna reciproca dei delinquenti (a).

1. — In seguito delle proposizioni state umiliate a S. A. I. e R. in proposito del sistema da osservarsi in avvenire dai Giusdicenti Toscani, tanto per l'arresto e consegna degl'imputati o condannati per delitti commessi in Stato estero, quanto per l'assicurazione e successiva consegna dei corpi di delitto ed oggetti furtivi che venissero richiesti da esteri Governi, l'I. e R. A. S. con Dispaccio de' 31. Dicembre 1823., all'oggetto che questa delicata materia venga ad essere regolata con precisione, si è degnata di comandare quanto appresso. (*Circ.* 14. *Aprile* 1824. *in princ.*)

2. — Che quanto agli Stati coi quali esiste un Concordato, i Giusdicenti debbano deferire alle requisitorie delle Autorità designate nel Concordato stesso, e che sono per esso autorizzate a richiedere l'arresto immediato di persone imputate di delitti individuati nel Concordato medesimo, ed insieme l'assicurazione dei corpi di delitto, od oggetti pretesi furtivi. (d. *Art.* 1.)

3. — Che peraltro non possano neppure in tali casi i Giusdicenti procedere alla consegna delle persone arrestate, nè dei corpi di delitto, o di oggetti furtivi assicurati, senza l'ordine espresso della Presidenza della Ruota criminale, emesso in seguito delle consuete diplomatiche trattative. (d. *Art.* 2.)

4. — Che rispetto alla consegna dei corpi di delitto, o robe furtive, debbano sempre precedere quelle verificazioni legali, che possono far constare della loro identità con gli oggetti richiesti. (d. *Art.* 3.)

5. — Che quanto agli Stati con i quali non esiste Concordato, i Giusdicenti non debbano procedere all'arresto delle per-

(a) *Per la pratica e consuetudine di giudicare dei Tribunali nostri, da qualunque causa proceda un delitto, quando sia d' azione pubblica, sebben commesso in Stato estero, se ne può conoscere dai Tribunali Toscani, quando l' individuo incolpatone per autore è suddito o per origine, o per domicilio, o per impiego. Questo delinquente si punisce con pena straordinaria, perchè i delitti commessi all' estero arrecano minor ingiuria al Supremo Imperante, minore scandolo ed allarme alla società nostra, ed offesa minore al pubblico esempio.*

sone, se non trattandosi di delitti di perduellione, o di omicidj premeditati, i primi come interessanti l'ordine pubblico di tutti gli Stati, ed i secondi come delitti atrocissimi, pei quali può essere dovuta la reciproca assistenza di tutti i Governi per assicurarne la punizione. (d. *Art.* 4.)

6. — Che in questi due casi i Giusdicenti, eseguito che sia l'arresto, debbano renderne conto alla Presidenza della Ruota criminale, alla quale apparterrà di darne parte all'I. e R. Dipartimento estero, perchè possono essere intraprese le opportune trattative diplomatiche con gli esteri Governi requirenti. (d. *Art.* 5.)

7. — Che anche fuori del caso dei sopradetti due delitti, possano i Giusdicenti, dietro la richiesta delle competenti estere Autorità, anco di Stati con i quali non esistono Concordati, procedere all'assicurazione dei corpi di delitto e robe furtive, per renderne poi conto alla Presidenza predetta per l'oggetto sopra narrato, e col di lei permesso procedere alla consegna degli oggetti suddetti, dopo le consuete legali recognizioni sulla loro identità. (d. *Art.* 6.)

8. — Che nei due casi enunciati all'art. 4., cioè, nei delitti di perduellione e di omicidj premeditati, i Giusdicenti, per rapporto all'arresto degl'imputati o condannati per tali delitti, debbano deferire soltanto alle regolari richieste o dei Tribunali, o delle superiori Autorità politiche estere, e non d'esteri Agenti subalterni. (d. *Art.* 7.)

9. — Che relativamente alle spese di arresto, consegna, mantenimento, e trasporto degli arrestati, qualora siano eseguite a riguardo di Stato col quale esista Concordato, debba starsi alle disposizioni analoghe del Concordato, e se manchi convenzione in proposito, debbano tali spese rimborsarsi volta per volta dal Governo requirente, con darne conto alla Presidenza della Ruota criminale. (d. *Art.* 8.)

10. — Che trattandosi di richieste provenienti da Stati coi quali non esista Concordato, e che riguardino delitti diversi dai due sopraenunciati, di perduellione, cioè, e di omicidj premeditati, il Giusdicente non abbia facoltà di procedere all'arresto di alcuna persona, ma dovrà semplicemente riferirne alla Presidenza

della Ruota criminale, per darsene parte dalla stessa Presidenza all' I. e R. Dipartimento degli Affari esteri. (dd. *Art.* 9.)

ESTIMO.

— Regol. — V. Catasto — Volture all'estimo.

— Dazio di regis. — Le fedi di estimo non possono riceversi dal Tribunale, se non siano munite della registrazione. (*Circ.* 7. *Gennajo* 1833. *Art.* 5.)

ESTORSIONE. *Esazione indebita e violenta di danaro, o altri oggetti, fatta dai Magistrati, o da un pubblico Uffiziale, a danno di coloro che sono in qualche modo ad essi soggetti.*

— Dritto pen. V. Abuso di autorità pubblica.

ESTRATTI, o transunti fatti da Uffiziali pubblici.

— Tassa di bollo. — V. Bollo della Carta 12.

ESTRAZIONE nei Rapporti doganali. V. Gabelle dogan. estrazione.

ESTRAZIONE di oggetti di belle Arti. V. Monumenti, ec.

ESTRAZIONI del giuoco del Lotto. V. Lotteria.

ETÀ DELL' UOMO nei rapporti civili.

— L'età maggiore agli effetti civili è fissata agli anni ventuno compiti, tanto nei maschi che nelle femmine. (*L.* 15. *Novembre* 1823. *Tit.* 2. *Art.* 3.)

ETÀ DELL' UOMO nei rapporti penali.

— Essendo informati che la diversità delle Leggi e consuetudini, con cui si regola nei Giudizj criminali l'età minore, cagiona molte volte dilazione alla spedizione delle Cause, e disegnaglianza ancora nelle pene tra i correi dello stesso delitto, e considerando che l'uomo, terminato che sia l'anno diciottesimo

di sua età, bastantemente conosce l'obbligo suo di astenersi da tuttociò che sia proibito dalle Leggi e contrario alla buona morale, ordiniamo che in avvenire in tutte le trasgressioni e cause criminali del nostro Gran-Ducato, ogni persona o suddita o forestiera di qualunque origine o patria, sia giudicata e punita come maggiore, compiti che abbia gli anni 18., non ostante qualsivoglia Legge, Statuto, o consuetudine contraria, che vegli o sia stata osservata nella sua patria, o luogo dell'origine o domicilio. (*L.* 15. *Gennajo* 1744. *Art.* 1.)

EVASIONE dalle Carceri o Galere. V. Fuga ec.

EVIZIONE. *Azione di chi ripete il suo posseduto da altri.* — Dritto civ. — V. Ipoteca.

EXEQUATUR REGIO. — V. Regio Exequatur.

FINE DEL TOMO TERZO